ALLEGATO A

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione: dott. Osvaldo IANNUZZI

Presidente di sezione: dott. Ciro PAGLIARA

Consiglieri: dott. Beniamino ALIFFI
dott. Giuseppe BONACCI
dott. Salvatore CATALANO (Relatore)
dott. Giuseppe TRISTANO
dott. Ubaldo FATTA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione siciliana e degli annessi conti consuntivi dell'azienda per le foreste demaniali della regione e del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1973.

Visto il rendiconto generale oggetto del presente giudizio ai fini della pronuncia di parificazione;

visti gli atti relativi e le scritture della Corte;

visti l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, lo statuto della regione siciliana, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655, e il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge regionale 27 aprile 1973, n. 20, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della regione

siciliana per l'esercizio 1973 e le successive variazioni;

viste le conclusioni scritte del Procuratore generale depositate nella segreteria della Corte in data 24 giugno 1974;

uditi nella pubblica udienza del 4 luglio 1974, il magistrato relatore, consigliere dott. Salvatore Catalano, ed il pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott. Rosario Occhipinti.

FATTO

Il rendiconto generale della regione siciliana e gli annessi conti dell'azienda delle foreste demaniali della regione e del Fondo di solidarietà nazionale sono stati presentati alla Corte dei conti il 21 giugno 1974, e quindi nei termini di legge.

Le risultanze del rendiconto in giudizio e degli annessi conti sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

(Esercizio 1973)

COMPETENZA

Entrate accertate.

Titolo I. - Entrate tributarie	L. 258.467.668.739
Titolo II. - Entrate extratributarie	» 94.458.203.321
Totale titoli I e II . . .	L. 352.925.872.060
Spese correnti	» 160.358.684.231
Avanzo economico . . .	L. 192.567.187.829

Titolo III. - Entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, ecc.	» 60.246.235.765
Totale titoli I, II e III . . .	L. 413.172.107.825
Accensione di prestiti	36.000.000.000
Entrate per partite di giro	» 367.889.710
Totale complessivo delle entrate accertate . . .	L. 449.539.997.535

Spese impegnate:

Titolo I. - Spese correnti	L. 160.358.684.231
Titolo II. - Spese in conto capitale	» 299.470.476.665
Totale titoli I e II . . .	L. 459.829.160.896
Rimborso di prestiti	» 10.232.787.648
Spese per partite di giro	» —
Totale complessivo delle spese impegnate . . .	L. 470.061.948.544

RIEPILOGO.

Totale complessivo entrate accertate . . .	L. 449.539.997.535
Totale complessivo spese impegnate . . .	» 470.061.948.544
Disavanzo finanziario . . .	L. 20.521.951.009

RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1973	L. 106.976.419.158
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti . . .	» 338.912.771.249
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1973	42.567.139.481
Totale residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L. 488.456.329.888

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1973	L. 216.379.500.265
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	» 227.019.509.516
Totale residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L. 493.399.009.781

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA

(Esercizio 1973)

Titolo I. - Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	L.	1.489.832.377
Spese impegnate	»	1.297.392.606
Avanzo economico	L.	192.439.606

Titolo II. - Entrate e spese in conto capitale.

Entrate accertate	L.	901.189.829
Spese impegnate	»	1.093.058.593
Accensione di prestiti	»	—
Rimborso di prestiti	»	—

RIEPILOGO.

Entrate accertate	L.	2.391.022.206
Spese impegnate	»	2.390.451.364
Avanzo finanziario . . .	L.	570.842

RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1973	L.	672.591.659
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti . . .	»	795.911.790
Somme riscosse e non versate alla chiusura dell'esercizio 1973 . .	»	—
Totale residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	1.468.503.449

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1973	L.	1.625.872.735
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	2.508.794.983
Totale residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	4.134.667.718

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE
(Esercizio 1973)

Entrate:

Titolo II. - Entrate extratributarie accertate	L.	135.645.609.227
Titolo III. - Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	—
Totale titoli II e III . . .	L.	135.645.609.227

Spese:

Titolo II. - Spese in conto capitale impegnate	L.	17.460.000.000

RIEPILOGO.

Entrate accertate	L.	135.645.609.227
Spese impegnate	»	17.460.000.000
Avanzo finanziario . . .	L.	118.185.609.227

RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1973	L.	16.761.571.673
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti . . .	»	27.582.500.000
Totale residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	44.344.071.673

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1973	L.	13.843.774.025
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	340.687.273.726
Totale residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	354.531.047.751

Ciò premesso, si rileva: :

1) Con il provvedimento appresso descritto è stato disposto un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: decreto del Presidente della regione 28 novembre 1973, n. 12171, lire 12.000.000.

Tale decreto non ha finora ottenuto dall'assemblea regionale la convalida prescritta dall'articolo 42, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato.

2) Il disavanzo finanziario della gestione di competenza dell'esercizio 1973, determinato in lire 20.521.951.009, ha subìto, per effetto della gestione dei residui un peggioramento di lire 35 miliardi 386.587.849, così costituito:

— eccedenza dei residui attivi sui passivi al 1° gennaio 1973 . .	L.	30.443.907.956
— eccedenza dei residui passivi sugli attivi al 31 dicembre 1973 .	»	4.942.679.893
Totale . . .	L.	35.386.587.849

3) Le risultanze esposte nel conto del bilancio della regione, per le entrate riscosse e versate e per le entrate rimaste da riscuotere e da versare, concordano con quelle contenute nel riassunto generale trasmesso dalla ragioneria generale, corredato, per quanto attiene ai versamenti, delle attestazioni di benestare del competente servizio del tesoro.

4) Per quanto concerne gli altri dati esposti nel conto del bilancio dell'esercizio assunto in giudizio, le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano, per le singole partite e nelle risultanze finali, con le scritture della Corte.

5) Le somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1973 sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, con appositi decreti assessoriali registrati dalla Corte.

6) Fra i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1973, come già alla chiusura dell'esercizio precedente, è inclusa, sotto la voce « somme riscosse dallo Stato e non versate alla cassa regionale » la somma di lire 12.464.730.497 relativa a pregressi rapporti finanziari fra Stato e regione per gli esercizi corsi dal 1946 a tutto il 1965.

7) I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati

nella parte finanziaria del conto patrimoniale.

8) I dati esposti nel conto consuntivo dell'azienda delle foreste demaniali della regione per l'esercizio 1973 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dalla azienda stessa, e, quanto alle spese, alle scritture della Corte; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte. I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nel conto patrimoniale.

9) I dati esposti nel conto consuntivo del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1973 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dal fondo medesimo; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del relativo conto patrimoniale.

Nella pubblica udienza del 4 luglio 1974, il pubblico ministero, illustrando le conclusioni scritte, ha rilevato: che anche per l'anno 1973 si è dovuto fare ricorso all'esercizio provvisorio; che alcune variazioni di bilancio sono intervenute ad esercizio ampiamento scaduto; che alcuni stanziamenti non risultano sorretti da norme sostanziali; che la situazione dei residui è pesante mentre le giacenze di cassa esigono un sollecito impiego; e che non si è ancora pervenuto alla formale definizione dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la regione.

Dopo la trattazione dei vari aspetti della gestione, il pubblico ministero ha concluso chiedendo:

1) che venga mantenuta la riserva sulla somma assunta tra i residui attivi dell'esercizio 1973 relativa a pregressi rapporti finanziari tra Stato e regione, riserva contenuta nella decisione emessa nel giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 1972.

2) che venga rinnovata per l'esercizio 1973 l'analoga riserva contenuta nella stessa decisione sulla parte della gestione relativa al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della regione siciliana;

3) che, richiamati gli adempimenti di spettanza dell'assemblea regionale siciliana, venga dichiarato regolare, in conformità delle scritture della Corte, il rendiconto generale della regione siciliana per l'esercizio 1973, ad eccezione delle risultanze contabili connesse al provvedimento di variazione di bilancio non convalidato dall'assemblea.

DIRITTO

Dato atto che il rendiconto per l'esercizio finanziario 1973 ed i conti annessi sono stati presentati dal Presidente della regione siciliana entro il termine di legge, le sezioni regionali riunite considerano:

1) per il decreto presidenziale di variazione di bilancio per prelevamento della somma di lire 12.000.000 dal « fondo di riserva per spese impreviste » sulla cui convalidazione, giusta l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, la assemblea regionale non ha ancora provveduto, deve emettersi pronuncia di irregolarità;

2) per la conservazione tra i residui attivi della somma di lire 12 miliardi 464.730.497, relativa a pregressi rapporti finanziari tra Stato e regione per il periodo sino al 1965, tuttora non definiti, deve essere tenuta ferma — in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero — la riserva già formulata nei precedenti giudizi di parificazione;

3) per la mancata presentazione degli atti relativi alla parte del bilancio

regionale gestita dal fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, deve rinnovarsi — in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero — la riserva formulata nel precedente giudizio di parificazione;

4) che, tuttavia, ciò non osta alla dichiarazione di regolarità contabile per quanto di ragione delle altre poste contenute nel rendiconto generale dell'esercizio oggetto del presente giudizio, nonché degli annessi conti consuntivi dell'azienda delle foreste demaniali della regione e del fondo di solidarietà nazionale.

PER QUESTI MOTIVI

le sezioni riunite della Corte dei conti per la regione siciliana; sulle conformi richieste del Pubblico ministero;

I. - Sospendono ogni pronuncia definitiva, in relazione a quanto esposto al punto 2° della parte motiva, sulle effettive risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1973.

II. - Sospendono altresì ogni pronuncia in relazione alla parte di gestione esercitata dal fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della regione siciliana per lo stesso esercizio.

III. - Dichiarano, richiamati gli adempimenti di spettanza della assemblea regionale siciliana, la regolarità, in conformità delle scritture della Corte con i dati esposti in narrativa, del rendiconto generale della regione siciliana per l'esercizio 1973 e degli annessi conti dell'azienda delle foreste demaniali della regione e del fondo di solidarietà nazionale, ad eccezione delle risultanze contabili connesse con il provvedimento di variazione di bilancio non convalidato dall'assemblea e con la parte di gestione indicata al punto II.

IV. - Dispongono di riferire all'assemblea regionale, con la relazione unita alla presente decisione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sugli atti del Governo e dell'amministrazione regionale sulla gestione del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

V. - Ordinano che il conto consuntivo — con quelli annessi — di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della regione per la successiva presentazione all'assemblea regionale; e che, a cura della segreteria, la presente decisione sia trasmessa al Presidente della regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge del capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 luglio 1974, con l'intervento dei suddetti magistrati.

IL PRESIDENTE
(Osvaldo Iannuzzi)

IL RELATORE ED ESTENSORE
(Salvatore Catalano)

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 4 luglio 1974.

IL SEGRETARIO
(Umberto Lo Re)

CONTO DEL BILANCIO

I. - LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1973

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 379.887.386.879.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1973 risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L. 384.799.786.879
Spese	» 478.615.237.583
Con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva in . . .	L. 93.815.450.704

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L. 449.539.997.535
Spese	» 470.061.948.544
Con un disavanzo finaziario accertato in	L. 20.521.951.009

Risultava, pertanto, a chiusura dell'esercizio, un miglioramento, rispetto alla previsione definitiva, di lire 73.293.499.695.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel suo complesso.

Si esaminano qui di seguito le risultanze del bilancio distintamente per la gestione delle entrate e per la gestione delle spese.

GESTIONE DELLE ENTRATE

Secondo la legge 1° marzo 1964, n. 62, le entrate sono suddivise in tre titoli, tributarie, extra tributarie, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate, distinte in categorie, secondo la loro natura economica, presentano le seguenti risultanze:

	Previsioni	Accertamenti	Differenze
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria I - Imposte sul patrimonio e sul reddito	102.265.000.000	114.732.214.987	12.467.214.987 (+)
Categoria II - Tasse ed imposte sugli affari	138.151.400.000	136.318.117.000	1.833.283.000 (-)
Categoria III - Imposte sui consumi e dogane	8.650.000.000	7.417.336.752	1.232.663.248 (-)
Totale . . .	249.066.400.000	258.467.668.739	9.401.204.739 (+)
TITOLO II ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			
Categoria IV - Proventi speciali	285.000.000	848.330.135	563.330.135 (+)
Categoria V - Proventi dei servizi pubblici minori	2.868.000.000	3.188.585.179	320.585.179 (+)
Categoria VI - Proventi dei beni della regione	7.387.700.000	7.278.398.830	109.301.170 (-)
Categoria VII - Proventi netti di aziende autonome ed utili di gestione	—	186.123.712	186.123.712 (+)
Categoria VIII - Interessi su anticipazioni e crediti vari	250.000.000	942.017.786	692.017.786 (+)

	Previsioni	Accertamenti	Differenze
Categoria IX - Ricuperi, rimborsi e contributi	15.649.600.000	14.944.841.989	704.758.011 (-)
Categoria X - Partite che si compensano nelle spese	13.033.086.879	67.069.905.690	54.036.818.811 (+)
Totale . . .	39.473.386.879	94.458.203.321	54.984.816.442 (+)
TITOLO III ALIENAZIONE AD AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI			
Categoria XI - Vendite di beni immobili ed affrancazione di canoni	20.000.000	25.809.714	5.809.714 (+)
Categoria XII - Ammortamento di beni patrimoniali	—	—	—
Categoria XIII - Rimborsi di anticipazioni e crediti vari	60.240.000.000	60.220.426.051	19.573.949 (-)
Totale . . .	60.260.000.000	60.245.235.765	13.764.235 (-)
ACCENSIONE DI PRESTITI	36.000.000.000	36.000.000.000	
TOTALI			
Titolo I	249.066.400.000	258.467.668.739	9.401.204.739 (+)
Titolo II	39.473.386.879	94.458.203.321	54.984.816.442 (+)
Titolo III	60.260.000.000	60.246.235.765	13.764.235
Accensione prestiti	36.000.000.000	36.000.000.000	
	384.799.786.879	449.172.107.825	64.372.320.946 (+)

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare:

TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE.

CATEGORIA 1ª — *Imposte sul patrimonio e sul reddito.* — lire 9.642.646.157 per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali, private e pubbliche, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione (capitolo 1005) e lire 3.774.396.865 per l'imposta complementare progressiva sul reddito, comprese le quote di imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali, private e pubbliche, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione, ma che in esso hanno stabilimenti ed impianti (capitolo 1011);

CATEGORIA 2ª — *Tasse ed imposte sugli affari.* — lire 3.429.339.020 per l'imposta di registro (capitolo 1201) e lire 3.038.434.291 per l'imposta di bollo (capitolo 1204).

TITOLO II. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.

CATEGORIA 4ª — *Proventi speciali.* — lire 621.618.146 per diritti catastali e di scritturato (capitolo 2002);

CATEGORIA 8ª — *Interessi su anticipazioni e crediti vari.* — lire 692.017.786 per gli interessi dovuti sui crediti della regione (capitolo 2801);

CATEGORIA 10ª — *Partite che si compensano nella spesa.* — lire 49.803.479.715 per i versamenti dello Stato e di altri enti per interventi da effettuare nel territorio della regione per l'agricoltura e le foreste (capitolo 2951) e lire 4 miliardi 362.460.800 per versamenti dello Stato o di altri enti per interventi da effettuare nel territorio della regione, esclusi quelli per l'agricoltura e le foreste (capitolo 2911).

Per quanto attiene, invece, alle minori entrate accertate, nei confronti delle previsioni definitive, sono da segnalare le seguenti:

— imposta sul valore aggiunto (capitolo 1203), lire 19.829.323.009);

— ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (capitolo 1008), lire 2.845.183.296;

— entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale istituita con l'articolo 80, 1° comma del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata con decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 27 (capitolo 1019), lire 1.396.069.792;

— ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa del bilancio della regione (capitolo 2836), lire 1.080.868.368.

Riguardo alle minori entrate accertate sui capitoli 1008 e 1203 è da mettere in evidenza che esse rappresentano, rispettivamente, circa il 95 per cento e il 26 per cento delle previsioni definitive.

ACCENSIONE DI PRESTITI.

Nel bilancio di previsione i capitoli concernenti l'accensione di prestiti risultavano iscritti per lire 36.000.000.000.

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell'esercizio 1973.

In sede consuntiva si sono avuti degli accertamenti attivi per un importo globale pari alle previsioni definitive.

RIMBORSO DI PRESTITI.

Il consuntivo riguardante tale voce presenta pagamenti per complessive lire 10.232.787.648, inferiori di lire 2.352 rispetto alla previsione definitiva.

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA.

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1973, per quanto riguarda le spese correnti e le entrate tributarie ed extratributarie presentava le seguenti risultanze:

Entrate tributarie ed extratributarie accertate	L. 352.925.872.060
Spese correnti impegnate	» 160.358.684.231
Avanzo economico . . .	L. 192.567.187.829

Tenendo conto che le previsioni definitive dell'esercizio presentavano un avanzo di lire 121.901.113.779 (entrate lire 288.539.786.879 — spese lire 166 miliardi 638.673.100), il risultato di cui sopra mette in evidenza un miglioramento economico di lire 70.666.074.050 derivante quanto a lire 64.386.085.181 da maggiori entrate accertate e quanto a lire 6 miliardi 279.988.869 da minori impegni assunti.

GESTIONE DELLE SPESE.

Nel bilancio di previsione le spese risultavano stabilite in via definitiva come appresso:

Spese correnti	L. 166.638.673.100
Spese in conto capitale	» 301.743.774.483
Totale . . .	L. 468.382.447.583

In sede cosuntiva sono risultati i seguenti impegni:

Spese correnti	L. 160.358.684.231
Spese in conto capitale	» 299.470.476.665
Totale . . .	L. 459.829.160.896

Le minori spese impegnate — economie — rappresentate dalla differenza tra le previsioni definitive e gli impegni, in lire 8.553.286.687 costituiscono un miglioramento nella gestione del bilancio del 1973 rispetto alle previsioni definitive stesse pari al 3,5 per cento della spesa corrente e allo 0,75 per cento della spesa in conto capitale.

Fra le economie sono degne di menzione le seguenti: lire 1.211.930.882 negli stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale (capitolo 10211), lire 527.400.965 negli stipendi ed altri assegni fissi per gli insegnanti ed i supplenti delle scuole sussidiarie (capitolo 17351), lire 433.328.061 nei compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale (capitolo 10212), lire 421.319.000 nel contributo per la compilazione e la rielaborazione dei piani regolatori comunali e di piani particolareggiati, programmi di fabbricazione e piani della legge 18 aprile 1962, n. 167 e legge 22 ottobre 1971, n. 865 (capitolo 28721), lire 400.000.000 nelle spese per la manutenzione delle strade regionali comprese le trazzere o di tratti di esse trasformate in rotabili (capitolo 16401), lire 394.753.615 nella manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, compresi i borghi rurali (capitolo 12002), lire 267.457.582 negli stipendi ed altri assegni fissi al personale della scuola professionale regionale (capitolo 17401), lire 245.161.553 nella spesa per la concessione di un assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili (capitolo 13713) e lire 202.637.400 nelle spese ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato per le finalità di cui alla lettera *A*) dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, relative al ricovero di minori, vecchi e inabili al lavoro (capitolo 13714).

II. - LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui passivi	L. 419.029.349.280
Residui attivi	» 449.473.257.236
Con una eccedenza attiva di	L. 30.443.907.956

La consistenza dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 1973 nel corso dell'esercizio ha subìto delle variazioni. Le più rilevanti sono le seguenti :

Aumenti nei residui attivi.

Nella categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito: lire 179.012.177 per l'imposta sulle società e sulle obbligazioni (capitolo 1007), lire 126.889.333 per l'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario (capitolo 1012) e lire 123.512.826 per le entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale istituita con l'articolo 80 — 1° comma — del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito con modificazioni nella legge 23 di-

cembre 1966, n. 1142, prorogata con decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1132 convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 27 (capitolo 1019).

Diminuzioni nei residui attivi.

Imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti, ubicati in Sicilia, delle imprese industriali e commerciali, private e pubbliche, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione (capitolo 1005), lire 7.167.284.073;

Imposta complementare progressiva sul reddito comprese le quote di imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali, private e pubbliche, che hanno la sede principale fuori del territorio della regione ma che in esso hanno stabilimenti ed impianti (capitolo 1006), lire 1.300.246.329;

Ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (capitolo 1008), lire 590 milioni 649.085; addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte, sovraimposte, tasse e contributi, comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (capitolo 1013), lire 585.867.622.

Diminuzioni nei residui passivi.

Somma da ripartire tra gli enti provinciali per il turismo operanti nella regione (capitolo 80803), lire 1.350.497.795;

Fondo destinato alla copertura di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che abbiano fini produttivi e promozionali (capitolo 20912), lire 1.123.366.751;

Contributo annuo da concedere ai comuni a termini dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10 per l'assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto (capitolo 69502), lire 952.484.130;

Contributi integrativi ai finanziamenti concessi dalla Cassa per il mezzogiorno per le opere igienico-sanitarie (capitolo 66287) lire 829.800.000;

Stipendi ed altri assegni fissi al personale della scuola professionale regionale (capitolo 17401), lire 448.665.795;

Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo e al personale inquadrato nei ruoli transitori (capitolo 51101), lire 398.876.557;

Fondo destinato alla concessione di contributi costanti a favore dei comuni nelle spese per la esecuzione di opere rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, nonché a favore degli enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo limitatamente alle spese per l'esecuzione di opere per edifici da adibire a preventori o tubercolosari (capitolo 26272) lire 348.333.368);

Stipendi ed altri assegni fissi per gli insegnanti ed i supplenti delle scuole sussidiarie (capitolo 17351) lire 337 milioni 564.873;

Contributi in favore degli enti ammassatori di uva nelle vendemmie 1962, 1963, 1964 e 1965 per i quali l'amministrazione regionale abbia prestato la garanzia sussidiaria a termini dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11 da corrispondersi a pareggio delle singole gestioni di ammasso con le modalità indicate nell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 36 (capitolo 60711) lire 316.740.160.

III. - LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione di bilancio per l'esercizio 1973 si concretano, per quanto concerne l'entrata, in un ammontare di versamenti di lire 399.545.631.602 e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamenti per lire 373.534.607.270, con una eccedenza attiva di lire 26.011.024.332.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, furono imputate al bilancio come segue:

Versamenti.

In conto competenza		L. 324.511.915.829
In conto residui		» 75.033.715.773
		L. 399.545.631.602

Pagamenti.

In conto competenza	L. 253.624.448.279	
In conto residui	» 119.852.158.991	
		L. 373.534.607.270
Eccedenza attiva come sopra		L. 26.011.024.332

Per quanto concerne i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 44,99 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti di entrata (1).

In ordine ai pagamenti si evidenzia che la sopraindicata cifra corrisponde al 43,08 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

Sempre in materia di pagamenti, è da notare che per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio, il loro importo è di lire 253.682.448.279 su un totale di impegni di lire 470.061.948.544 (53,96 per cento), per ciò che attiene, invece, ai residui i pagamenti in conto dei medesimi ammontano a lire 119.852.158.991 su un totale di impegni di lire 396 miliardi 871.668.507 (30,19 per cento).

IV. - I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1973

Alla chiusura dell'esercizio 1973, i residui da riportare al nuovo esercizio fi-

---

(1)	Competenza	L. 449.539.997.535
	Residui	» 438.461.963.955
	Totale accertamento entrate	L. 888.001.961.490
(2)	Competenza	L. 470.061.948.544
	Residui	» 396.871.668.507
	Totale spese impegnate . .	L. 866.933.617.051

gurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L. 488.456.329.888
Residui passivi	» 493.399.009.781
Con una eccedenza passiva di	L. 4.942.679.893
che, rispetto a quella attiva accertata alla chiusura del precedente esercizio in	» 30.443.907.956
indica un peggioramento nella situazione dei residui di . . .	L. 35.386.587.849

Fra la chiusura dell'esercizio 1972 e quella dell'esercizio 1973 si registrò un incremento nei residui attivi di lire 38.983.072.652 corrispondente all'8,67 per cento e un incremento nei residui passivi di lire 74.369.660.501 pari al 17,74 per cento.

I residui attivi sono costituiti da :

Somme riscosse e non versate	L. 42.567.139.481
Somme rimaste da riscuotere	» 445.889.190.407

Delle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1973 sono da segnalare quelle relative ai seguenti capitoli:

Capitolo 9007 - Entrate per recupero di anticipazioni varie, lire 101.100.579.055;

Capitolo 3255 - Ricuperi di somme anticipate a termini delle leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22, 4 agosto 1960, n. 34, 30 dicembre 1960, n. 54 e 29 marzo 1963, n. 27, lire 60.000.000.000;

Capitolo 4051 - Ricavo netto dei prestiti da contrarsi a termini della legge regionale 13 aprile 1966, n. 3 concernente provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari al 31 dicembre 1965, lire 55 miliardi 488.172.303;

Capitolo 4058 - Somme da ricavarsi mediante la contrazione di mutui per la provvista di fondi occorrenti per l'anno 1973, lire 36.000.000.000;

Capitolo 4056 - Somma da ricavarsi mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1971, n. 16, lire 30.000.000.000;

Capitolo 4057 - Somma da ricavarsi mediante la contrazione di mutui per la provvista di fondi occorrenti per l'anno 1972, lire 30.000.000.000;

Capitolo 4054 - Somma da ricavarsi mediante la contrazione di mutui a termini della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, modificata con gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 24, lire 29.685.979.550;

Capitolo 1201 - Imposta di registro, lire 16.885.553.074;

Capitolo 4055 - Somma da ricavarsi mediante la contrazione di mutui per la provvista di fondi occorrenti per l'anno 1971, lire 11.593.617.962;

Capitolo 1011 - Imposta sulle successioni e donazioni, lire 10.790.868.4 .

Per quanto riguarda i residui passivi sono da menzionare, in considerazione dell'elevato importo, quelli relativi ai seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo 21382 - Somma da versare all'ente di sviluppo agricolo (ESA) per l'attuazione dei compiti attribuiti allo stesso dalla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, lire 35.000.000.000;

Capitolo 26121 - Contributi a favore degli enti ed istituti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e dalla legge regionale 10 luglio 1953, n. 38 per la costruzione di alloggi a carattere popolare, lire 17 miliardi 974.600.239;

Capitolo 10561 - Somma da versare allo Stato ai sensi del 2° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 e successive norme di attuazione dello Statuto della regione, lire 16.000.000.000;

Capitolo 21221 - Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario eseguite a norma dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, lire 14.612.559.113;

Capitolo 25314 - Fondo destinato al risanamento della situazione finanziaria all'ente siciliano per la promozione industriale, consolidata al 30 novembre 1973, lire 13.000.000.000;

Capitolo 28221 - Contributi agli enti ospedalieri per l'acquisto, il rinnovo, il miglioramento e l'adeguamento delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali, lire 11.906.274.000;

Capitolo 21241 - Sovvenzione a favore dei coltivatori diretti singoli ed associati, dei proprietari o dei contitolari di aziende agricole e degli affittuari, usufruttuari ed enfiteuti non coltivatori diretti, da concedere a termini dell'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1973 n. 3 sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, per il risarcimento dei danni derivanti da alluvioni dal dicembre 1972-gennaio 1973, compresi quelli per il prodotto perduto lire 11.667.322.045.

Capitolo 26272 - Fondo destinato per la concessione di contributi costanti a favore dei comuni nelle spese per l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, nonché a favore degli enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, limitatamente alle spese per l'esecuzione di opere per edifici da adibire a preventori o tubercolosai, lire 10.370.612.208.

Capitolo 25353 - Partecipazioni della regione al fondo di dotazione dell'ente siciliano di promozione industriale, lire 10.000.000.000.

SOMME RIMASTE DA PAGARE IN ALCUNI SETTORI AMMINISTRATIVI
(Rendiconto esercizio finanziario 1973)

SETTORI	Somme impegnate sulla competenza 1973	Residui passivi esistenti all'inizio del 1973	Totale delle somme da pagare nel 1973	Pagamenti effettuati nel 1973 (competenze e residui)	Somme rimaste da pagare	Economie in conto residui
Apparecchiature contro il gelo e la grandine (capitolo 21133)	399.971.825	302.588.220	702.560.045	260.401.015	442.158.730	300
Sviluppo zootecnico (capitolo 21140, 21143, 21705, 21774)	466.377.600	2.791.549.885	3.257.927.485	691.737.297	2.566.188.988	1.200
Contributo per la gestione di impianti per la conservazione, commercializzazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (capitolo 21185)	800.000.000	1.517.500.529	2.317.500.529	152.694.300	2.164.804.629	1.600
Contributo per spese di trasporto in continente di mosti, concentrati e vini (capitolo 61185)	—	300.000.000	300.000.000	208.233.155	91.766.845	
Miglioramenti fondiari (capitolo da 21221 a 21244)	36.541.288.518	26.837.256.832	63.378.545.350	13.071.862.743	50.306.678.204	4.403
Spese di studio, progettazione, esecuzione di opere irrigue (21562)	—	5.907.247.245	5.907.247.245	73.796.655	5.833.450.090	500
Edilizia popolare (capitolo da 26.102 a 26.151; da 66101 a 66105)	11.170.556.430	27.831.028.374	39.001.584.804	3.717.363.461	34.946.670.840	337.550.503
Viabilità (capitolo 26308 e da 66301 a 66309)	3.784.442.429	10.265.887.757	14.050.330.186	3.659.526.330	10.329.825.230	60.978.626
Opere marittime e idrauliche (capitolo 26353, 26354, 26355, 26357)	3.584.485.471	4.378.192.523	7.962.677.994	1.944.949.943	6.004.328.499	13.399.552
Attrezzature ospedaliere (capitoli 28201, 28202, 28221)	4.457.333.580	16.160.055.708	20.617.389.288	2.376.897.323	17.952.579.509	287.912.456
Accademie, biblioteche e scavi archeologici (capitoli da 17651 a 17731)	727.469.123	742.197.679	1.469.666.802	472.609.979	846.951.823	150.405.000

CONTO DEL PATRIMONIO

I. - SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 il conto generale del patrimonio della regione presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L. 724.714.347.296
Passività	» 522.784.726.515
Con una eccedenza attiva di	L. 201.929.620.781
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1972 . .	» 214.615.170.237
segna un peggioramento di	L. 12.685.549.456

determinato dalle variazioni quì di seguito compendiate, verificatesi durante l'esercizio 1973 nelle consistenze patrimoniali accertate al 31 dicembre 1972:

PER LE ATTIVITÀ.

Aumenti:

Nelle finanziarie	L. 583.299.674.280
Nelle disponibili	» 24.117.311
Nelle non disponibili	» 156.433.004
da riportare . . .	L. 583.480.224.595

Riporto . . .		L. 583.480.224.595
Diminuzioni:		
Nelle finanziarie	L. 519.385.145.063	
Nelle disponibili	» 241.950.218	
		» 519.627.095.281
Aumento netto nelle attività		L. 63.853..129.314

PER LE PASSIVITÀ.

Aumenti:			
Nelle finanziarie		L. 249.357.150.201	
Nelle consolidate, perpetue ridimibili e diverse		» 3.573.447.861	
		L. 252.930.598.062	
Diminuzioni:			
Nelle finanziarie . . .	L. 176.067.057.467		
Nelle consolidate, redimibili e diverse	» 324.861.825	L. 176.391.919.292	
Aumento netto nelle passività			L. 76.538.678.770
Torna così il peggioramento patrimoniale come sopra indicato in			L. 12.685.549.456

II - ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

Le attività e passività finanziarie della regione alla chiusura dell'esercizio 1973 ammontavano rispettivamente a lire 593 miliardi 782.599.471 e a 496.800.047.799 lire, con una eccedenza attiva di lire 96.982.551.672.

Ponendo a rafronto tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1972 in lire 106.358.115.189 risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1973 ha registrato un peggioramento di lire 9.375.563.517.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1972 e 1973 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1973.

	Alla chiusura dell'esercizio 1972	Alla chiusura dell'esercizio 1973	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1973
ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Fondo di cassa	80.100.851.143	95.313.136.708	15.212.285.565 (+)
Crediti di tesoreria	293.961.875	10.013.132.875	9.719.171.000 (+)
Residui attivi di bilancio	449.473.257.236	488.456.329.888	38.983.072.652 (+)
Insieme delle attività finanziarie	529.868.070.254	593.782.599.471	63.914.529.217 (+)
PASSIVITÀ FINANZIARIE			
Debiti di tesoreria	4.480.605.785	3.401.038.018	1.079.567.767 (-)
Residui passivi di bilancio	419.029.349.280	493.399.009.781	74.369.660.501 (+)
Insieme delle passività finanziarie	423.509.955.065	496.800.047.799	73.290.092.734 (-)
RIEPILOGO			
Attività finanziarie	529.868.070.254	593.782.599.471	63.914.529.217 (+)
Passività finanziarie	423.509.955.065	496.800.047.799	73.290.092.734 (-)
Differenza fra le attività e le passività finanziarie	106.358.115.189 (+)	96.982.551.672 (+)	9.375.563.517 (-)

III. - ATTIVITA' E PASSIVITA' NON FINANZIARIE

Alla chiusura dell'esercizio 1973, le attività e le passività non finanziarie della regione ammontavano rispettivamente a lire 130.931.747.825 e a lire 25.984.678.716 con una eccedenza attiva di lire 104 miliardi 947.069.109.

Confrontando tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1972 in lire 108.217.055.048 si rileva che durante l'esercizio 1973 in questo settore del patrimonio regionale, si è avuto un peggioramento di lire 3.309.985.939, determinato dalle variazioni sottoindicate:

PER LE ATTIVITÀ.

Aumenti:

Negli immobili, mobili, crediti e titoli di credito	L.	24.117.311
Nei beni destinati ai servizi della regione	»	134.131.504
Nel materiale scientifico ed artistico	»	22.301.500
	L.	180.550.315

Diminuzioni:

Negli immobili, mobili e titoli di credito	»	241.950.218
Diminuzione nelle attività	L.	61.399.903

PER LE PASSIVITÀ.

Aumenti:

Nelle consolidate, perpetue redimibili e diverse	L.	3.573.447.861		

Diminuzioni:

Nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse	L.	324.861.825		
Aumento netto delle passività			»	3.248.586.036
Torna, così, il peggioramento sopraindicato in			L.	3.309.985.939

IV. - RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1973

Come innanzi rilevato, il conto del patrimonio della regione per l'esercizio 1973 si è chiuso con un miglioramento di lire 12.685.549.456 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Occorre esaminare, in questa sede, le componenti nette del detto miglioramento riportato nel conto delle rendite e delle spese (sezione III del conto generale del patrimonio).

LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

Come può rilevarsi dalla « dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza ed il conto patrimoniale » (sezione II del conto patrimoniale) », le entrate accertate nello esercizio 1973 in lire 449.539.997.535 comportano nel settore del patrimonio non finanziario una diminuzione di attività di lire 222.810.506 per cui le entrate, depurate del totale delle dette variazioni, ammontano a lire 449.317.187.029.

A loro volta, le spese impegnate nell'esercizio in lire 470.061.948.544 comportano, nel detto settore, un aumento di attività di lire 396.817.135 onde le spese medesime, depurate del detto aumento ammontano a lire 469.665.131.409.

Oltre i dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio 1973, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

La gestione dei residui degli esercizi precedenti.

Nella parte attiva del conto:

Diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	18.584.232.912
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui per l'acquisto di beni e per estinzione di passività	»	108.595.005
	L.	18.692.827.917

Nella parte passiva del conto:

Diminuzione nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	»	11.011.293.281
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività	»	19.139.712
	L.	11.030.432.993

I dati suesposti possono essere riepilogati come segue:

Rendite ed altri aumenti patrimoniali:

Entrate di competenza dell'esercizio 1973 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio finanziario	L. 449.317.187.029
Diminuzioni nella gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti	» 18.584.232.912
Spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività	» 108.595.005
	L. 468.010.014.946

Spese ed altre diminuzioni patrimoniali.

Spese di competenza dell'esercizio 1971 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario . . .	L. 469.665.131.409	
Diminuzioni nella gestione dei residui attivi degli esercizi precedenti	» 11.011.293.291	
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazioni di crediti ed accensione di passività	» 19.139.712	L. 480.695.564.402
Peggioramento patrimoniale come sopra indicato		L. 12.685.549.456

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

I. - LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

Nel bilancio di previsione dell'azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1973 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 1.599.053.273.

A seguito delle variazioni di bilancio, apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1973 risultarono stabilite in via definitiva, e sempre a pareggio, nella somma complessiva di lire 2.273.558.873.

In sede consuntiva si sono avuti i seguenti risultati:

Per le entrate, accertamenti ammontanti a	L.	2.391.022.206
Per le spese, impegni ammontanti a	»	(a) 2.204.327.652
Con un avanzo accertato in	L.	186.694.554

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso.

Le risultanze della gestione relativa a ciascun titolo del bilancio sono esaminate qui di seguito:

TITOLO I. - ENTRATE E SPESE CORRENTI.

Per ciò che concerne detto titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti risultati:

Entrate accertate	L.	1.489.832.377
Spese impegnate	»	(a) 1.111.269.059
Avanzo accertato	L.	378.563.318

(a) Escluso l'avanzo di gestione in lire 186.123.712 (capitolo 1202) da versare in conto entrata del bilancio della regione (capitolo 2651).

Che rispetto alla previsione definitiva:

Entrate	L.	1.565.500.000		
Spese	»	1.180.500.000		
Avanzo			»	385.000.000
Indica un peggioramento di			L.	6.436.682

TITOLO II. - ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE.

Per ciò che riguarda detto titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

Entrate accertate	L.	901.189.829
Spese impegnate	»	1.093.058.593
Disavanzo accertato in	L.	191.868.764

Che rispetto alla previsione definitiva:

Entrate	L.	708.058.873		
Spese	»	1.073.058.873		
Disavanzo			»	385.000.000
Rappresenta un miglioramento di			L.	193.131.236

Fra le maggiori entrate accertate, rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare quelle che si riferiscono ai seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo 2205 - Somme da versare dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, destinate alla esecuzione di opere di cui all'articolo 3, lettera *b*) della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lire 193.130.945;

Capitolo 1205 - Canone di concessioni di cave, lire 7.168.000.

Per quanto riguarda, invece, i minori accertamenti di entrata sono da segnalare quelli relativi ai seguenti capitoli:

Capitolo 1203 - Canoni di concessioni di terreni demaniali, lire 43.386.535;

Capitolo 1001 - Vendita dei prodotti delle foreste demaniali, lire 34.777.333.

Circa le economie accertate rispetto alle previsioni definitive di spesa, sono da menzionare, per il loro elevato importo, le seguenti:

lire 30.113.990 - nelle spese postali, telegrafoniche, telefoniche e radiotelefoniche (capitolo 1110);

lire 18.970.760 - nelle spese per la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza (capitolo 1120);

lire 3.850.000 - nella commissione sul movimento generale di cassa (capitolo 1118);

lire 2.683.780 - nell'acquisto, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi forestali (capitolo 1106);

lire 2.504.000 - nelle spese per il consiglio di amministrazione dell'azienda e per il suo funzionamento, compresi i compensi, i gettoni di presenza e le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri del consiglio stesso (capitolo 1101);

lire 2.000.000 - nel fondo di riserva per nuove e maggiori spese (capitolo 1603).

II. - La gestione dei residui degli esercizi precedenti.

Alla chiusura del precedente esercizio le risultanze complessive, riguardanti la gestione dell'esercizio 1972 e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui attivi	L.	991.399.400
Residui passivi	»	5.145.638.729
Con una eccedenza passiva di	L.	4.154.239.329

III. - Avanzo di gestione.

L'avanzo di gestione risultante nell'esercizio 1973 è di lire 186.123.712 (1).

IV. - La gestione di cassa per il conto del bilancio

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1973 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

— in conto competenza	L.	1.718.430.547
— in conto residui	»	194.077.610
	L.	1.912.508.157

(1) È da tenere presente che fra le entrate correnti è compreso un contributo straordinario a pareggio, a carico della regione, di lire 1.300.000.000 (capitolo 1101).

Pagamenti:

— in conto competenza	L.	764.578.629		
— in conto residui	»	2.636.015.601	»	3.400.594.230
— con una eccedenza passiva di			L.	1.488.086.573

V. - I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1973.

Alla chiusura dell'esercizio 1973 i residui da riportare all'esercizio 1974 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	1.468.503.449
Residui passivi	»	4.134.667.718
con una eccedenza passiva di	L.	2.666.164.269
che rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in	»	4.154.239.328
pone in luce un miglioramento di	L.	1.488.075.060

VI. - LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 il conto generale del patrimonio della azienda presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	5.814.897.786
Passività	»	4.104.712.953
con una eccedenza attiva di	L.	1.680.180.833
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1972 in	»	1.657.315.721
segna un miglioramento di	L.	22.865.112

determinato dalle variazioni qui di seguito compensate verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973, nella consistenza patrimoniale accertata al 31 dicembre 1972:

PER LE ATTIVITÀ.

Aumenti:

— nelle finanziarie	L.	2.585.099.816		
— negli immobili, mobili e oggetti diversi . .	»	29.054.825		
— nel materiale scientifico ed artistico . . .	»	500.000	L.	2.614.654.641

Diminuzioni:

— nelle finanziarie	L.	3.596.081.840		
— nei crediti e titoli vari di credito . . .	»	6.678.700	»	3.602.760.540
— diminuzione netta nelle attività			L.	988.105.899

PER LE PASSIVITÀ.

Aumenti:

— nelle passività finanziarie	L.	1.625.872.735		

Diminuzioni:

— nelle sole finanziarie	»	2.636.043.746		
— diminuzione netta nelle passività			L.	1.010.971.011
Torna così il miglioramento come sopra indicato di			»	22.865.112

FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DELL'ESERCIZIO 1973

CONTO DEL BILANCIO

I. - LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1973

Nel bilancio di previsione del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1973; le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma di lire 8.770.000.000.

A seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio le previsioni dell'esercizio risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Spese	L.	17.470.000.000
Entrate	»	8.510.000.000
Con un disavanzo previsto in	L.	8.960.000.000

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Spese	L.	17.460.000.000
Entrate	»	135.645.609.227
Con un avanzo accertato di	L.	118.185.609.227

Risulta pertanto, a chiusura di esercizio un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di lire 127.145.609.227.

II. - LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

I residui degli esercizi anteriori risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente; sono stati ripresi nel 1973 per gli importi qui sotto indicati:

Residui passivi	L. 420.397.742.166
Residui attivi	» 143.723.489.790
Con una eccedenza passiva di	L. 276.674.252.376

Dal consuntivo in esame si rileva che il sopraindicato importo dei residui attivi, ha subìto, durante l'esercizio 1973, delle variazioni in aumento per lire 278.771.618, mentre l'importo dei residui passivi ha subìto, durante lo stesso esercizio delle variazioni in diminuzione per un importo complessivo di lire 7 miliardi 861.767.145.

Di conseguenza, le risultanze complessive della gestione dei residui degli esercizi precedenti, alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano così stabilite:

Residui passivi	L. 412.535.975.021
Residui attivi	» 144.002.261.408
Con una eccedenza passiva di	L. 268.533.713.613

Per cui la gestione dei residui si è chiusa con un miglioramento di lire 8.140.538.763.

III. - LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1973, presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

— in conto competenza	L. 118.884.037.554
— in conto residui	» 116.419.761.408
	L. 235.303.798.962

Pagamenti:

— in conto competenza	L. 3.616.225.975	
— in conto residui	» 71.848.705.295	» 75.464.927.270
Con una eccedenza attiva di		L. 159.838.871.692

IV. - I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1973

Alla chiusura dell'esercizio 1973 i residui da riportare all'esercizio 1974 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L. 44.344.071.673
Residui passivi	» 354.531.047.751
Con una eccedenza passiva di	L. 310.186.976.078
la quale, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1972 in	» 276.674.252.376
pone in luce un peggioramento di	L. 33.512.723.702

FONDO DI CASSA - RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI.

Le attività e le passività patrimoniali del fondo alla chiusura dell'esercizio 1973 ammontavano a lire 485.125.385.578 e a lire 354.580.080.141 con una eccedenza attiva di lire 130.545.305.437.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1972 in lire 4.219.157.447, risulta che la situazione patrimoniale nell'esercizio 1973 ha avuto un miglioramento di lire 126.326.147.990.

I dati inerenti alla situazione patrimoniale alla chiusura degli esercizi 1972 e 1973 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi patrimoniali nell'esercizio 1973.

	Alla chiusura dell'esercizio 1972	Alla chiusura dell'esercizio 1973	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1973
ATTIVITÀ			
Conto di cassa	280.893.409.823	414.965.856.905	134.072.447.082 (+)
Residui attivi	143.234.489.790	44.344.071.673	99.379.418.117 (-)
Crediti di tesoreria	—	25.815.457.000	25.815.457.000 (+)
Totale delle attività . . .	424.616.899.616	485.125.385.578	60.508.485.965 (+)
PASSIVITÀ			
Residui passivi	420.397.742.166	354.531.047.751	65.866.694.415 (-)
Debiti di tesoreria	—	49.032.390	49.032.390 (+)
Totale delle passività . . .	420.397.742.166	354.580.080.141	65.817.662.025 (-)
RIEPILOGO			
Attività	424.616.899.616	485.125.385.578	60.508.485.965 (+)
Passività	420.397.742.166	354.580.080.141	65.817.662.025 (-)
Differenze	4.219.157.447 (+)	130.545.305.437 (+)	126.326.147.990 (+)

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

§ 1 - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

Come ebbe a chiarire la Corte costituzionale (sentenza 131/1963) « la figura della Presidenza della regione, organo della regione, è distinta da quella del Presidente della regione, che è un ufficio pubblico con funzioni di organo regionale e di organo statale ». Né la Costituzione della Repubblica (che ignora la figura di « Presidente della regione » conoscendo quella più modesta di « Presidente della giunta regionale ») né lo statuto della regione siciliana (che agli articoli 20 e 31 configura il « Presidente regionale » nella sua duplice veste) prevedono la Presidenza della regione quale organo a sé stante, che come tale è delineato per la prima volta dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, che ne stabilisce la composizione con i seguenti uffici: ufficio di gabinetto; segreteria della giunta regionale; segreteria generale; ufficio legislativo e legale; ragioneria generale; e ufficio della regione in Roma.

L'ufficio di gabinetto non è tipico della presidenza, né svolge in questa funzioni tipiche; la segreteria della giunta regionale è un ufficio strumentale della giunta, la quale esprime la volontà politica del Governo regionale in deliberazioni non soggette al controllo della Corte dei conti; l'ufficio della regione siciliana in Roma esplica la sua funzione di tramite con gli organi centrali dello Stato senza dar luogo alla emissione di formali atti amministrativi.

Le competenze degli altri uffici sono elencate all'articolo 7 della legge regionale 28/1962. Le più importanti, con riferimento a quelle che si concretano in atti amministrativi del Presidente della regione o degli assessori da lui delegati per determinate materie, sono la segreteria generale, che si occupa dell'organizzazione amministrativa generale e dello stato giuridico ed economico del personale regionale; l'ufficio legislativo e legale, che si occupa dei ricorsi straordinari, dei regolamenti, della *Gazzetta Ufficiale* regionale; e la ragioneria generale, che si occupa del bilancio e del rendiconto generale della regione, dei mutui edilizi al personale regionale, dei servizi del tesoro.

Occorre considerare che il Governo regionale opera, in concreto, mediante gli atti amministrativi del Presidente della regione; non esistono infatti decreti governativi, ma solo presidenziali. Bisogna, quindi, preliminarmente distinguere i decreti presidenziali che pervengono all'ufficio di controllo in due categorie: gli atti di governo, e gli atti propriamente rientranti fra le attribuzioni amministrative della presidenza.

Si tratterà degli uni e degli altri, distintamente, nel terzo paragrafo.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Il bilancio di previsione della presidenza della regione è più ragguardevole, come entità di spesa, di quelli degli assessorati. Assorbe, infatti, ben lire 102 miliardi 747.586.400 sopra un totale di lire 379.887.386.879, però comprende la spesa per il personale di tutta l'amministrazione regionale, non della sola presidenza.

Il titolo II (spese in conto capitale) comprende un numero di voci inferiore a quello del titolo I, ma si tratta di voci più « consistenti » comportando una previsione complessiva di lire 92 miliardi 900.700.000 contro lire 79.846.886.400 del titolo I.

L'impressione « produttivistica » che si potrebbe trarre dalla lettura di questo dato (prevalenza delle spese in conto capitale su quelle correnti) è subito modificata dalla constatazione che ben 60 miliardi riguardano anticipazioni a favore di comuni e province (« per finalità non produttive ») ed altri 30 miliardi sono « fondi speciali per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il titolo I è assorbito quasi interamente dalla sezione « amministrazione generale » (lire 56.747.684.305); più di 23 miliardi sono compresi fra gli « oneri non ripartibili » (di cui circa 13 miliardi per interessi su mutui e circa 9 miliardi per fondi di riserva); irrilevanti le lire 11.060.000 di « interventi nel campo sociale » (contributo all'AICCE ed assegni vitalizi *ad personam*).

Da ciò risulta come in realtà la spesa della presidenza della regione sia rivolta a pagare i servizi generali, fra i quali il trattamento del personale regionale e di altri enti, che assorbe circa 45 miliardi (cfr. § 3, lettera 6).

Di fronte all'entità delle cifre del bilancio di previsione, appaiono contenute le variazioni apportate durante e dopo la chiusura dell'esercizio finanziario. Con leggi regionali 5 novembre 1973, n. 43, e 9 maggio 1974, n. 13, la previsione di spesa è stata diminuita di lire 14 milioni 815.000, ma con provvedimenti amministrativi essa è stata aumentata di lire 6.483.910.004. Complessivamente, l'ammontare della spesa della presidenza è salito a lire 109.216.618.404.

C) *Considerazioni sulla gestione.*

1 - La spesa è stata sostenuta mediante aperture di credito per lire 8 miliardi 358.440.253, sopra un totale di pagamenti eseguito nel 1973 (tra competenza e residui) di lire 125.820.219.042. L'incidenza della gestione tramite funzionari delegati si può dunque considerare minima.

2 - Una caratteristica della gestione del bilancio della presidenza si è avuta relativamente ai capitoli 10212, 10214, 10215, 10220 e 10222. Detti capitoli sono suddivisi in articoli, concernenti i compensi per lavoro straordinario o per indennità di missione al personale dei vari assessorati. Pur trattandosi di capitoli di bilancio relativi alla spesa della presidenza, alla quale spetta (legge regionale 23 marzo 1971, n. 7) l'amministrazione di tutto il personale regionale, le spese su tali capitoli sono state impegnate e pagate con decreti e titoli di spesa emessi dai diversi assessorati. Il singo-

lare procedimento, autorizzato dall'articolo 31 della legge di bilancio, ha conseguito il voluto effetto di accelerare e semplificare l'erogazione della spesa.

3 - L'attività contrattuale della presidenza è di scarso rilievo, come risulta dal prospetto *G*. Le spese per liti, risarcimenti, arbitraggi e consulenze legali sono ammontate a lire 13.980.640 su uno stanziamento di lire 21.380.000; cioè sono state notevolmente inferiori al previsto.

4 - I capitoli aggiunti sono stati nove, per lire 2.657.621.970, sui quali però la spesa effettivamente sostenuta è stata di lire 614.226.300.

§ 2 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

A) *Organizzazione dei servizi.*

1 - Il Presidente della regione delega generalmente alcune sue funzioni a determinati assessori, cosiché accanto ai decreti presidenziali si hanno anche decreti degli assessori delegati.

Nel 1973 i due assessori assegnati alla presidenza furono delegati: uno alla trattazione degli affari di competenza della ragioneria generale della regione; l'altro alla trattazione degli affari concernenti il personale ed i servizi amministrativi della segreteria generale e dell'ufficio legislativo e legale.

2 - La presidenza della regione è organizzata in cinque uffici di cui tre equiparati in direzioni regionali: la segreteria generale, l'ufficio legislativo e legale e la ragioneria generale. Gli altri due uffici sono la segreteria della giunta di governo, alle dirette dipendenze dell'assessore segretario della giunta stessa, e l'ufficio della regione in Roma.

Ciò risulta dalla tabella *A*) allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, che conferma lo schema organizzativo già tracciato dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, qui prima esposto al § 1, lettera *A*). La suddivisione di questi uffici nei vari gruppi di lavoro è indicata nell'allegato organigramma n. 1.

3 - Dall'organigramma n. 2 risultano gli enti sottoposti alla vigilanza della presidenza. Questa non ha organizzazione periferica come è naturale, trattandosi di un organo di vertice.

4 - I collegi, consigli, comitati, commissioni, operanti presso la presidena della regione sono indicati nell'organigramma n. 3. Per il loro funzionamento sono state stanziate lire 77 milioni 900.000, di cui impegnate lire 58.758.300.

5 - La presidenza ha fatto ricorso all'opera di estranei all'amministrazione nel caso di cui al prospetto N (studi, ecc. affidati ad istituti, ecc.).

Il caso ha dato luogo a notevole perplessità dell'ufficio di controllo.

Non è sembrato, anzitutto, che le disposizioni che impongono ai Ministeri del tesoro e del bilancio di presentare annualmente la relazione sulla situazione economica dello Stato, si debbano applicare senz'altro alla regione. Nessun principio giuridico o logico, infatti, impone alla regione di fare tutto quello che fa lo Stato, tanto più che il territorio regionale non possiede una autonomia economica che giustifichi analisi e collegamenti economici ponderosi.

Inoltre, si è posto il problema se fosse competente il presidente della regione a presentare una relazione del genere, posto che nello Stato il compito di predisporre la relazione è attribuito alla segreteria generale della programmazione economica (branca del Ministero del bilancio e della programmazione eco-

nomica) cui in Sicilia corrisponde l'assessorato dello sviluppo economico (e non la ragioneria generale della regione).

Infine, si è messo in rilievo che una relazione di tanta importanza dovrebbe essere fatta direttamente dagli organi regionali, mentre la sua compilazione è sostanzialmente affidata ad una persona giuridica privata, qual'è il centro di ricerche statistiche di Palermo.

Peraltro, l'operato della presidenza è stato riconosciuto legittimo in quanto lo affidamento a un privato della raccolta dei dati della relazione non è sembrato contrario ad alcuna disposizione di legge, tanto più che l'amministrazione non è dotata di un organismo idoneo a sopperire ad una esigenza che l'amministrazione stessa ha avvertito e che nella sua discrezionalità ha ritenuto opportuno di soddisfare.

6 - Circa le pubblicazioni della presidenza, si rinvia all'unito prospetto O.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* della regione, della quale si è prima parlato fra le gestioni fuori bilancio, è da aggiungere che, per l'articolo 16 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, alla sua gestione si applicano, per quanto possibile, le norme vigenti per la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicca. Le tariffe per le inserzioni e gli abbonamenti ed i prezzi di vendita vengono fissati con decreti del Presidente della regione. La Gazzetta, come si è detto, è diretta ed amministrata dall'ufficio legislativo e legale.

B) *Personale.*

Alla presidenza della regione la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, assegna il seguente personale:

Segreteria generale, segreteria della giunta regionale e ufficio della regione in Roma: n. 68 dirigenti, n. 151 assistenti, n. 270 archivisti dattilografi, e n. 78 commessi;

Ufficio legislativo e legale: n. 1 direttore, n. 20 consiglieri, n. 40 segretari;

Ragioneria generale: n. 1 ragioniere generale, n. 55 dirigenti, n. 150 assistenti.

Alla dotazione organica di legge corrisponde la situazione di fatto di cui all'organigramma n. 1.

Si rileveranno più oltre (§ 3, lettera C) le divergenze fra le due situazioni, esaminando anche alcuni problemi relativi all'amministrazione del personale, che è compito istituzionale della presidenza.

In termini di costo, ecco i dati relativi al personale assegnato alla presidenza della regione:

EMOLUMENTI	Stanziamenti	Impegni
Stipendi e assegni fissi	9.080.000.000	8.829.336.318
Compensi per lavoro straordinario	1.307.800.000	1.139.706.868
Indennità di missione	25.000.000	17.438.501
Totali . . .	10.412.800.000	9.986.481.687

C) *Beni e servizi strumentali.*

I beni immobiliari e mobili che la presidenza adopera sono di pertinenza del demanio o del provveditorato della regione, entrambi gruppi di lavoro dell'assessorato regionale delle finanze.

La ragioneria generale della regione dispone di un calcolatore elettronico Hone-well modello G.E. 115, composto di unità centrale 8 K, perforatrice, 4 unità nastro, lettore di scheda, lettore di banda, stampate. Sono addetti all'apparecchiatura un coordinatore, un capocentro, un dirigente, 6 capireparto e 3 operatori: in tutto, 12 unità.

Il canone di noleggio mensile (compresa la manutenzione) è di lire 2.167.000.

Per i servizi generali limitati al funzionamento degli uffici generali della presidenza (manutenzione dei locali, spese postali, telegrafiche e telefoniche, acquisto di libri e riviste), lo stanziamento (capitoli 10255 - 59, 10263 - 65, 10267 e 10268) è stato di lire 103.300.000, cui sono corrisposti impegni per lire 93 milioni 400.000.

A queste vanno aggiunte le spese analoghe per il funzionamento degli uffici dell'anagrafe bestiame, poi soppressa (capitoli 10272 - 76, 10280 - stanziamenti per lire 644.700.000; impegni per lire 592.329.106); dell'ufficio legislativo e legale (capitoli 10331 - 32, 10334, 10336 - 41: stanziamenti per lire 95.460.000; impegni per lire 90.659.607); della ragioneria generale della regione (capitoli 10513 - 15, 10519 - 20, stanziamenti per lire 41 milioni 734.505; impegni per lire 39 milioni 718.500).

§ 3. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

A) *Atti del Governo.*

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge Presidenziale 6 maggio 1948, n. 655, relativo all'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana, la sezione di controllo esercita, tra l'altro, il controllo sugli atti del Governo e dell'amministrazione regionale in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte medesima.

E la norma fondamentale dello Stato al riguardo è l'articolo 100 della Costituzione, in base al quale la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo della Repubblica.

Sono quindi soggetti al controllo della sezione siciliana tutti gli atti amministrativi (esclusi cioè quelli emessi nello esercizio della funzione prettamente politica, quali: presentanzione di disegni di legge, indizione di elezioni regionali, impugnazione di leggi dello Stato, ecc.) adottati dal Presidente della regione nell'esercizio della sua funzione di capo del governo regionale, e che perciò, impegnando l'indirizzo politico del governo stesso, costituiscono generalmente esternazione di deliberati della giunta.

Nell'anno 1973 sono stati assoggettati al controllo della sezione, a cagione della loro natura di atti del governo, n. 206 decreti presidenziali che, in relazione alla materia, riguardavano:

— n. 4, preposizione di assessori ai vari assessorati;

— n. 24, nomine in comitati, commissioni, consigli, collegi di enti regionali di vario tipo;

— n. 4, atti di contenuto finanziario;

— n. 2, atti regolamentari;

— n. 68, riconoscimenti di enti ospedalieri;

— n. 7, approvazioni di strumenti urbanistici;

— n. 97, decisioni di ricorsi straordinari.

B) *Servizi generali della regione.*

1 - Al bilancio della presidenza fanno carico alcune spese fondamentali concer-

nenti gli organi costituzionali previsti per l'ordinamento regionale. Sono le spese per l'assemblea regionale, per i membri del governo regionale, per il consiglio di giustizia amministrativa e per le sezioni siciliane della Corte dei conti: complessivamente una spesa di lire 6.109.015.000 su uno stanziamento di lire 6.137.000.000.

2 - Allo stesso bilancio fa carico sia la spesa per gli emolumenti spettanti al personale regionale (dei quali si parlerà in seguito) sia la spesa per compensi speciali al personale statale e di altre pubbliche amministrazioni « che presta la propria opera nell'interesse della regione ».

Detti compensi speciali, per i quali è stata stanziata, al capitolo 10251, la somma di lire 1.400.000.000, sono erogati sulla base del disposto del decreto-legge Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

I provvedimenti di spesa hanno avuto corso anche in tutti gli esercizi precedenti, ma se si dovesse ritenere inapplicabile nell'ordinamento della regione la predetta norma, da talune ritenute di carattere eccezionale, verrebbe a verificarsi l'ipotesi di uno stanziamento di bilancio non sorretto da norma sostanziale, che — se ripetuto nei futuri esercizi — rischierebbe di essere considerato improduttivo
del disposto dell'articolo 81, comma 3°, costituzione) senza necessità di dichiarazione di incostituzionalità, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze 6 giugno 1961, n. 31, e 20 giugno 1961, n. 37.

C) *Ordinamento degli uffici e amministrazione del personale.*

Costituiscono attribuzioni tra le più importanti della presidenza della regione, dopo che la legge di riforma burocratica 23 marzo 1971, n. 7, ha collegato tutto il personale regionale alla presidenza stessa che lo assegna alle varie branche dell'amministrazione, con decreto, a seconda della ripartizione numerica prevista dalla legge.

Si è evitato, così, di costituire tanti compartimenti stagni quanti sono gli assessorati, anticipando quell'unificazione dei ruoli che da molti viene auspicata per il personale statale.

1 - La legge n. 7/1971 è ormai in vigore da tre anni, e non è quindi il caso di farne un'ulteriore esposizione o commento.

Deve tuttavia mettersi in risalto che un giudizio sui risultati della riforma burocratica regionale non si può ancora esprimere, perché essa non ha trovato completa attuazione e (come sempre accade nei casi di transizione dal vecchio al nuovo) si ha l'impressione che i difetti del vecchio si cumulino con quelli inevitabili del nuovo, mentre non emergono gli auspicati benefici del « nuovo corso ».

Qualunque giudizio teorico si voglia dare della riforma, e dei princìpi sui quali essa poggia, non si può certo elogiare il fatto che alla pratica attuazione di una così importante legge della regione non si sia dedicato l'impegno prioritario che avrebbe meritato.

Non sono stati istituiti, nemmeno nel 1973, il consiglio di direzione di cui all'articolo 2, né il servizio ispettivo di cui all'articolo 3.

Va messa bene in evidenza l'importanza che una sistematica e ben ordinata attività ispettiva riveste ai fini del buon andamento delle amministrazioni pubbliche: la mancata istituzione del servizio ispettivo centrale (il quale dovrebbe provvedere alle ispezioni ordinarie e straordinarie sulle varie amministrazioni regionali) rende questa attività frammentaria ed episodica

Non è stato emanato il regolamento di esecuzione delle disposizioni contenute nel titolo I della legge, che avrebbe dovuto intervenire entro dodici mesi dal-

l'entrata in vigore della legge stessa (8 aprile 1971). Sicché oggi si può constatare che, mentre le norme relative all'attuazione del nuovo trattamento economico del personale hanno avuto applicazione completa e agevolata da numerose leggi di interpretazione autentica, non altrettanta sollecitudine è stata riservata all'attuazione di quel titolo I della legge che è senza dubbio il più importante, concernendo l'ordinamento degli uffici e l'azione amministrativa, cioè il fine cui l'apparato burocratico è predisposto.

Constatazione non edificante, che conferma la regola dettata dall'esperienza di questo travagliato dopoguerra, per cui ogni riforma finisce per essere anzitutto e soprattutto un'occasione per miglioramenti economici alle burocrazie.

Tra i princìpi non attuati si ricordano quelli della pubblicità e tempestività dell'azione amministrativa e della partecipazione degli enti all'attività dell'amministrazione, tramite i rappresentanti delle categorie direttamente interessate.

2 - La dotazione organica del personale regionale, ammontante complessivamente a n. 6.305 posti (compresi quelli delle scuole professionali fissati dalla legge regionale 16 giugno 1965, n. 15, nel numero di 1.176) non ha subìto modificazioni.

La consistenza organica, invece, è diminuita nel complesso di 315 unità rispetto all'esercizio 1972, passando il numero dei dipendenti in attività di servizio da 6.971 (anno 1972) a 6.656 (anno 1973).

La flessione, corrispondente al 4,52 per cento dei posti coperti al 31 dicembre 1972, è da attribuire in massima parte all'esodo volontario degli ex combattenti effettuatosi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Si allegano due prospetti dai quali risulta compiutamente la situazione del personale al 31 dicembre 1973.

Il costo del personale regionale è stato il seguente (capitoli 10211 - 10226, 10253 - 54 - 10518):

EMOLUMENTI	Stanziamenti	Impegni
Stipendi e assegni fissi	32.804.000.000	30.719.647.897
Compensi per lavoro straordinario	4.275.500.000	3.780.502.769
Indennità di missione e trasferimenti	642.000.000	514.782.391
Altre indennità	152.000.000	117.989.516
Spese sanitarie varie (accertamenti, cure in caso di infermità per causa di servizio)	16.298.300	8.525.416
Agevolazioni ferroviarie	129.500.000	121.983.470
Totali . . .	38.019.298.300	35.263.431.459

A dette spese si devono aggiungere lire 4.775.000.000 impegnate per il fondo di quiescenza, assistenza e previdenza per il personale regionale (vedi § 1, lettera D), lire 30.213.690 (su uno stanziamento di lire 30.807.050) impegnate per garanzie regionali su mutui contratti da dipendenti regionali, ed infine lire 1.422.438.112 (su uno stanziamento di lire 1.500.700.000) impegnate per pagare gli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle cooperative edilizie fra dipendenti regionali.

In complesso, la spesa per il personale dei ruoli della regione è stata, nell'esercizio 1973, di lire 41.491.083.261 sopra uno stanziamento di lire 44 miliardi 325.805.350.

3 - Il lavoro straordinario dei dipendenti regionali trova la sua disciplina generale nel decreto-legge Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, recante norme sulla retribuzione di tale lavoro prestato dal personale statale.

I limiti orari erano stabiliti dalla legge regionale 10 agosto 1968, n. 28, che li fissava in 48 ore mensili per il personale impiegatizio ed in 60 ore mensili per il personale ausiliario.

Per i dipendenti in servizio presso l'ufficio di gabinetto del Presidente della regione e degli assessorati regionali e presso gli altri uffici elencati nell'articolo 3 della precitata legge, il numero delle ore di lavoro straordinario era fissato in 60 per gli impiegati ed in 75 ore mensili per il personale ausiliario.

Detti limiti sono stati ridotti di un quinto con la legge n. 7/1971.

Di norma quasi tutto il personale regionale viene autorizzato a prestare lavoro straordinario per il numero massimo di ore consentito.

I capitoli di bilancio afferenti a tale spesa, distinti in tanti articoli quante sono le amministrazioni regionali, risultano accentrati nella rubrica della Presidenza ad eccezione di quello relativo al personale delle scuole professionali che figura nella rubrica dell'assessorato per la pubblica istruzione (v. § 1, lettera *B*).

Tuttavia, al fine di provvedere senza ritardo ad autorizzare l'effettuazione delle prestazioni straordinarie, anche nello esercizio 1973 con la legge di approvazione del bilancio 27 marzo 1973, n. 20, è stato consentito alle singole amministrazioni regionali di emanare, nei riguardi del personale ad esso assegnato, i relativi provvedimenti formali e di disporre i pagamenti delle competenze fondamentali ed accessorie, imputando le relative spese agli appositi stanziamenti previsti in ciascun articolo dei capitoli corrispondenti.

È ovvio che ciò ha semplificato la procedura degli impegni e dei pagamenti.

Una ulteriore semplificazione è derivata dal pagamento plurimensile dei compensi per lavoro straordinario mediante ordini di accreditamento, invece che con mandati mensili.

4. - Nel 1973 sono state emanate due leggi regionali concernente il trattamento del personale.

Di esse una, cioè legge regionale 5 novembre 1973, n. 41, contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1°, della legge regionale 3 maggio 1969, n. 12, riguardante l'estensione al personale regionale di talune disposizioni contenute nella legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

L'articolo 20 di detta legge statale, che delegò al Governo il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, concedeva agli impiegati dello Stato un assegno integrativo mensile nella misura del 3 per cento dello stipendio, elevata poi all'8 per cento con la legge 1° agosto 1969, n. 464.

L'amministrazione della regione recepì le disposizioni sopra dette, ma la percentuale dell'8 per cento stabilita in riferimento agli stipendi del personale statale fu applicata agli stipendi sensibil-

mente maggiori del personale regionale, con la conseguenza che l'assegno integrativo risultò di misura superiore a quello stabilito nello Stato.

L'ufficio di controllo rilevava, in via pregiudiziale, che l'assegno integrativo del 3 per cento era stato accolto dalla regione con la legge 3 maggio 1969, n. 12, ma altrettanto non poteva dirsi per la maggiorazione dell'8 per cento adottata con semplice decreto e che quindi doveva considerarsi illegittima.

La citata legge regionale n. 41/1973 elimina la questione, in conformità della tesi interpretativa della Corte, e cioè che la precedente legge n. 12 va intesa nel senso che l'assegno integrativo mensile va commisurato esattamente alla somma percepita dal personale statale di pari situazione giuridica.

La seconda legge, cioè la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45, è anch'essa una legge interpretativa, e precisamente della legge regionale n. 7/1971 di riforma burocratica.

Quest'ultima ha regolato lo stato giuridico dei dipendenti regionali fondandolo non più sull'avanzamento di carriera ma sopra una semplice progressione economica per decorso del tempo. La legge interpretativa chiarisce che al nuovo ordinamento del personale regionale è incompatibile l'applicazione delle norme emanate per il riassetto delle carriere del personale statale.

5 - Ad una questione di carattere generale ha dato luogo l'emissione di un di un decreto di modifica di due precedenti decreti per l'attribuzione della corretta decorrenza di una promozione.

Si è trattato, in sostanza, dell'annullamento parziale di precedenti atti amministrativi nell'esercizio del potere di autotutela.

La questione dibattuta ha riguardato la necessità o meno di un positivo interesse pubblico all'annullamento dell'atto illegittimo. La necessità di tale presupposto, consolidata in dottrina e, sia pure con qualche incertezza, in giurisprudenza, non è apparsa in contrasto con l'osservanza dei princìpi costituzionali della legalità e della imparzialità, che debbono prevalere ove il provvedimento riparatore emesso d'ufficio non leda diritti o interessi di terzi.

D) *Bilancio e servizi di ragioneria.*

1 - Un'attribuzione molto importante della presidenza (ragioneria generale) è quella concernente la preparazione del bilancio della regione e delle variazioni successive, operate con leggi o con provvedimenti amministrativi.

Il bilancio della regione per il 1973 è stato strutturato conformemente all'articolo 37 della legge di contabilità generale, modificata dalla legge 1 marzo 1964, n. 62, ed all'articolo 128 del relativo regolamento, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537.

In particolare, la classificazione delle spese si ispira ai medesimi criteri del bilancio statale, con gli opportuni adattamenti richiesti dalla struttura amministrativa regionale. A parte la ripartizione delle spese in due titoli, per i quali nulla v'è da rilevare, le sezioni figuranti nel bilancio della regione sono sei (con esclusione, rispetto allo Stato, di quelle relative alla difesa nazionale, giustizia, sicurezza pubblica, relazioni internazionali) e cioè: amministrazione generale, istruzione e cultura, azione ed interventi nel campo delle abitazioni, nel campo sociale, nel campo economico, ed oneri non ripartibili.

Nell'ambito delle singole sezioni le spese vengono aggregate in rubriche secondo la strutturazione dei servizi amministrativi.

Nell'ordine, precede la rubrica riguardante « servizi generali » collocata, di regola, al primo posto degli stati di previsione.

Conforme a quella del bilancio statale è anche la suddivisione delle spese in categorie, salvo l'adattamento della denominazione della prima (« spese per gli organi della regione »). Manca poi la terza categoria (spese per il personale in quiescenza) in quanto la regione ha istituito, con l'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, il « fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della regione » il quale, alimentato dai proventi indicati negli articoli 29 e 30 della legge, provvede con gestione autonoma al pagamento delle pensioni e degli assegni di quiescenza.

Le spese riguardanti il trattamento di quiescenza sono pertanto inserite nella quarta categoria (« trasferimenti ») della presidenza.

2 - Circa le variazioni di bilancio, è anzitutto da deplorare la prassi ormai consolidata, e non solo nell'ordinamento regionale (vedi legge statale 22 maggio 1974, n. 224) di apportare con legge tali variazioni ad esercizio già chiuso.

La legge regionale 9 maggio 1974, n. 8, costituisce l'ultimo esempio di tale prassi che contribuisce all'accumularsi dei residui passivi, falsa il sistema della spesa, viola il principio dell'annualità del bilancio e i fondamenti del bilancio di competenza, secondo i quali non sarebbe possibile assumere impegni oltre l'esercizio suppletivo.

Quanto alle variazioni effettuate con provvedimento amministrativo, conviene ricordare l'istituzione del capitolo 26803 per mutui a favore di cooperative e consorzi operanti anche in settori diversi da quello agricolo, vitivinicolo e zootecnico.

L'istituzione del nuovo capitolo conseguiva alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, la quale però autorizzava la concessione di mutui soltanto alle cooperative e loro consorzi « che svolgono attività nei settori agricolo, vitivinicolo e zootecnico, di produzione, lavoro, consumo e miste ».

Il visto sul decreto istitutivo del capitolo è stato negato, e l'amministrazione ha aderito all'interpretazione più restrittiva data dall'ufficio di controllo.

Ad una interessante questione ha dato luogo il decreto istitutivo dei capitoli di spesa 18351, 18352 e 18372, alla cui copertura si doveva provvedere, per lire 600.000.000, mediante « il recupero all'entrata del bilancio delle disponibilità dello stanziamento versato al fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati » (articolo 5, legge regionale 5 ottobre 1973, n. 35).

Il decreto istitutivo dei nuovi capitoli non dava dimostrazione dell'avvenuto rimborso dal fondo dei 600.000.000, cosicché si è posta la questione se il recupero dovesse essere preliminare all'istituzione dei capitoli. La questione è stata decisa dall'ufficio di controllo nel senso che per la legittimità del decreto bastava che esso facesse obbligo — come faceva — al fondo (che non è che un ufficio regionale), di versare la somma in entrata. In sostanza il provvedimento si è considerato produttivo di effetti sia per quanto riguarda la spesa che per quanto riguarda l'entrata, ivi incluso il recupero della spesa di 600 milioni.

3 - Figura in bilancio un fondo speciale « per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dell'importo di 30 miliardi di lire. La legittimità di questo tipo di spesa ha dato luogo in dottrina ad opinioni contrastanti, sembrando a molti un espediente per eludere l'obbligo costituzionale di copertura della spesa, in quanto le nuove leggi che comportano erogazioni finanziarie si limitano a fare riferimento al fondo, invece di indicare il mezzo reale di copertura della spesa, cioè una maggiore entrata o una minore uscita.

Sotto detto profilo va riguardata la legge regionale 27 aprile 1973, n. 18, che ha autorizzato il governo regionale a contrarre mutui per complessivi 36 miliardi di lire, necessari soprattutto per

la copertura dello stanziamento di 30 miliardi di cui al capitolo 20911 che costituisce il predetto « fondo speciale ».

Sono stati a tal uopo contratti due « *pacta de mutuo* » con il Banco di Sicilia e con la Cassa di risparmio per le province siciliane ciascuno di 18 miliardi di lire. In essi si stipula che le somme saranno somministrate solo in caso di necessità di cassa della regione.

In definitiva, si coprono le nuove spese con l'imputazione al fondo speciale, e si copre lo stanziamento del fondo speciale facendo ricorsi a mutui.

L'espediente non è nuovo, ed infatti, per pagare gli interessi relativi ai mutui contratti a cominciare dal 1971 proprio per coprire il fondo speciale allocato nei bilanci di questi ultimi anni, figurano nello stesso bilancio 1973 i capitoli di spesa 10804, 10806 e 10807, del complessivo stanziamento di lire 6.209.000.000, quasi interamente impegnati.

4 - Sono state stanziate, e quasi interamente pagate, nel 1973 lire 8.377.251.000 a titolo di interessi su mutui contratti in passato per ripianare disavanzi di bilancio della regione, per finanziare programmi produttivi regionali, per contributi e fondi vari agli enti economici (EMS, ESPI, AzASi, ESA) ed ai comuni (capitoli 10801 - 10803 e 10805). Sono somme che vanno aggiunte a quelle di cui si è detto al precedente n. 3.

5 - Riguardano il bilancio due importanti leggi regionali.

La prima (legge regionale 18 novembre 1973, n. 2) ha eliminato le aziende speciali per la gestione dell'anagrafe del bestiame e della *Gazzetta Ufficiale*, per cui i due servizi figurano tra le spese della presidenza.

La seconda (legge regionale 27 aprile 1973, n. 19) stabilisce che le spese in conto capitale possono essere conservate fra i residui non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento (invece che non oltre il quinto esercizio, come stabilito dall'articolo 36 della legge di contabilità nel testo sostituito con l'articolo 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62).

6 - Per il servizio di cassa, che svolge per conto della regione, il Banco di Sicilia ha ricevuto nel 1973, a titolo di commissione, 750 milioni di lire.

La relativa convenzione, stipulata nel 1969, prevede l'interesse del 4,25 per cento sui depositi, in favore della regione, interesse che non può certo dirsi adeguato ai tassi (in continuo aumento) praticati normalmente dalle banche nel 1973.

Lo stesso dicasi sui depositi relativi ai fondi dell'articolo 38 dello statuto regionale, affidati alla cassa di risparmio con la convenzione del 1967 — peraltro già scaduta al 31 dicembre 1972 — che prevede anch'essa l'interesse attivo del 4,25 per cento.

In definitiva, ove si consideri che le banche predette percepiscono, per diritti di commissione, una percentuale non indifferente sui movimenti di cassa spesso di importo molto cospicuo, il predetto tasso attivo sui depositi, già di per sè modesto, viene ad essere ulteriormente ridotto.

E) *L'attività nel campo economico e sociale.*

È prevista in buona parte del titolo II del bilancio (spese in conto capitale) da cui bisogna detrarre soltanto: la somma destinata all'ente palazzi e ville di Sicilia; quelle raggruppate nella sezione IV (azione ed interventi nel campo delle abitazioni) che appaiono più correttamente inquadrabili fra le spese per il personale, trattandosi di pagare gli interessi sui mutui corrisposti alle cooperative edilizie fra dipendenti regionali; gli stanziamenti per oltre 33 miliardi di lire per « fondi speciali ».

Gli interventi nel campo sociale ammontano a lire 217 milioni 339.806 (su 300 milioni di stanziamento) impegnate a titolo di concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti contratti dagli ospedali siciliani per ripianare i propri bilanci.

Gli interventi nel campo economico comprendono: il contributo di lire 250 milioni all'azienda siciliana trasporti, per l'ammortamento dei prestiti contratti per risanare la propria situazione debitoria; la somma di lire 200 milioni impegnata a titolo di concorso nel pagamento degli interessi per operazioni di credito industriale o minerario; il contributo di lire 200 milioni impegnato ad analogo titolo nel settore vitivinicolo; e soprattutto lo stanziamento di 60 miliardi e 525 milioni di lire quasi interamente erogato ai comuni ed alle province per anticipazioni senza interessi per assicurare il pagamento degli assegni al personale, la somministrazione di medicinali ai poveri, il servizio di nettezza urbana, il pagamento delle rette di ricovero e di spedalità, lo svolgimento delle elezioni amministrative e l'ammortamento dei mutui contratti o da contrarsi dai comuni stessi per il pareggio dei loro bilanci.

§ 4 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE REGIONALE.

A) *Considerazioni generali.*

1) - Nessuna nuova disposizione di legge in materia è intervenuta nel 1973, sicché è rimasto immutato il sistema pensionistico regionale, tuttora disciplinato dalle leggi regionali 13 maggio 1953, n. 34; 23 febbraio 1962, n. 2; 1 febbraio 1963, n. 11; 11 aprile 1967, n. 47 e 23 marzo 1971, n. 7.

Come già rilevato in precedenti relazioni, il detto sistema differisce da quello statale principalmente nei seguenti punti:

a) la pensione è commisurata al 100 per cento dell'ultima retribuzione col possesso della massima anzianità stabilita in 35 anni di servizio utile;

b) il minimo della pensione è commisurato al 50 per cento dell'ultima retribuzione col possesso dell'anzianità minima di 15 anni di servizio;

c) la 13ª mensilità spettante in servizio è inserita nella base pensionabile ed una nuova 13ª è attribuita nella misura corrispondente a un rateo (1/12) della pensione;

d) a favore dei superstiti aventi diritto è attribuita una aliquota della pensione diretta commisurata dal 50 per cento al 100 per cento;

e) alle pensioni è applicato un sistema di adeguamento al costo della vita nella stessa misura di quello previsto per le retribuzioni, ed operante sulla fascia di pensione di lire 100.000 mensili.

2) All'accentramento nella presidenza regionale delle attribuzioni in materia di personale è conseguita una maggiore snellezza anche nell'azione amministrativa relativa al servizio delle pensioni; tale servizio, peraltro, non è ancora unificato, sicché i relativi provvedimenti continuano ad essere predisposti dai singoli assessorati, con conseguenti disarmonie.

In particolare, una certa carenza permane per quanto riguarda i provvedimenti concernenti il personale della ragioneria, amministrato dall'assessore al bilancio: non è raro, in questo settore, che questioni già affrontate e risolte vengano riproposte, con le conseguenziali remore.

3) Il numero dei pensionati a carico della regione alla fine del 1972 ascendeva a 918 unità (fra trattamenti diretti, indiretti e di riversibilità, esclusi gli assegni vitalizi); nel corso del 1973 sono cessati dal servizio n. 290 dipendenti, dei quali 282 con diritto a pensione. Conseguente-

mente, alla fine del 1973 il numero complessivo dei pensionati regionali era di 1.200.

Fra le cause dell'incremento del numero dei pensionati, assume notevole rilevanza l'anticipato collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la quale ha attribuito benefici agli impiegati ex combattenti che, appunto, chiedano la cessazione anticipata dal servizio. Nel 1973, i dipendenti che hanno usufruito di tale facoltà sono stati in numero di 260 (contro i 220 dell'anno precedente).

Poiché l'arco di applicazione della detta legge non si è ancora concluso, sarebbe prematura ogni definitiva considerazione sui più importanti fenomeni che ne derivano, quali l'onere finanziario globale o l'effettiva riduzione delle dotazioni organiche di personale.

Può, tuttavia, fin d'ora dirsi, che è in atto un notevole incremento della spesa sia per il pagamento delle indennità di buonuscita, sia per la corresponsione dei trattamenti pensionistici. Ciò anche perché, col beneficio, concesso dalla legge, dell'aumento di sette — oppure di dieci — anni nel calcolo del servizio utile, quasi tutti coloro che sono stati anticipatamente collocati a riposo hanno ottenuto l'attribuzione del massimo della pensione, vale a dire un trattamento economico (compresa la 13ª mensilità) maggiore di quello fruito in servizio, sicché, nonostante la minore spesa per compensi per lavoro straordinario, può affermarsi che, grosso modo, nessuna economia sia derivata dalla cessazione anticipata dal servizio, senza sostituzione, di tanti dipendenti.

Per quanto, poi, riguarda il conseguimento della riduzione dell'organico, occorre considerare che il legislatore regionale, con la legge n. 7 del 1971 (successiva alla predetta legge statale n. 336), ha provveduto al riordinamento degli uffici e del personale, operando, fra l'altro, una sensibile riduzione dell'organico: poiché in tal modo il legislatore ha determinato il fabbisogno di personale, sembra che la disposizione della legge 336 sia, sul punto, superata dalla successiva normativa regionale.

B) *Considerazioni sulla gestione.*

1 - L'ufficio di controllo ha dovuto prendere in esame un caso di attribuzione di trattamento pensionistico regionale, a norma dell'articolo 84, comma 4°, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, ad ex dipendenti del soppresso ESCAL (Ente siciliano per le case ai lavoratori) cessati dall'impiego prima che il personale dell'ente venisse inquadrato nei ruoli del personale della regione.

La sezione del controllo (deliberazione n. 131 del 17 novembre 1973) ha, peraltro, negato il visto ai relativi provvedimenti, nella considerazione che la citata norma ha per destinatari soltanto quei soggetti che, dopo aver prestato servizio alle dipendenze dell'ESCAL, siano transitati nei ruoli regionali.

2 - Il tema di applicazione della legge n. 336/1970, l'amministrazione, mutando l'indirizzo precedentemente seguito, attribuiva a tutti gli effetti, in un caso di collocamento a riposo, la qualifica di direttore regionale.

L'ufficio contestava il conferimento « *pleno jure* » della qualifica, osservando che la legge prevede tale conferimento ai soli effetti del trattamento di quiescenza. Il provvedimento veniva, pertanto, integrato con una formula limitativa degli effetti della attribuzione della qualifica.

3 - In occasione dell'esame di un provvedimento di collocamento a riposo ex legge 336, risultò che l'interessato aveva chiesto l'applicazione della norma sull'esodo volontario dei dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1972, n. 748. Invero, l'amministrazione non aveva dato corso alla richiesta, ma l'ufficio, prendendo spunto dalla formulazione della domanda, che avrebbe potuto, sotto quell'aspetto, ritenersi condizionata, faceva conoscere il proprio punto di vista, esprimendosi per l'incompatibilità della citata norma col sistema legislativo regionale in materia. La questione, peraltro, non è ancora definitivamente risolta, essendo al riguardo pendente un ricorso dinanzi la sezione giurisdizionale.

4 - Nel corso dell'anno 1973, è insorto dissenso tra l'amministrazione e l'ufficio di controllo sulle modalità di adeguamento delle pensioni al costo della vita ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale n. 7/1971. Riteneva, infatti, l'amministrazione che si dovesse applicare annualmente l'adeguamento al trattamento economico in vigore per il personale in servizio e poi, sulla base degli stipendi così adeguati al costo della vita, procedere alla riliquidazione delle pensioni tenendo conto delle originarie percentuali di liquidazione proprie di ogni singolo trattamento di quiescenza; l'ufficio, invece, sosteneva che l'adeguamento andasse applicato direttamente alle singole pensioni.

La sezione del controllo, alla quale la questione venne deferita, accolse la tesi dell'ufficio, conseguentemente negando il visto ai provvedimenti (deliberazione 15 dicembre 1973, n. 132), sia sulla base dell'interpretazione letterale della norma *de qua*, sia sulla base della *ratio legis*, consistente nell'attenuare, in misura uguale per tutti, gli effetti della lievitazione del costo della vita, scopo che non si sarebbe raggiunto seguendo i criteri dell'amministrazione, in quanto, per le pensioni che non raggiungono il 100 per cento della retribuzione, l'adeguamento sarebbe avvenuto non sulle prime lire 100.000 (come nel caso di pensione ragguagliata alla detta percentuale), ma su una somma proporzionalmente minore.

§ 5 - FONDO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER IL PERSONALE REGIONALE.

Istituito presso la presidenza della regione con legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, è regolato dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2. Il fondo, cui l'articolo 29 della legge del 1962 attribuì una dotazione iniziale, è alimentato dai contributi di cui all'articolo 30 della stessa legge, a carico in parte dei dipendenti regionali e in parte dell'amministrazione.

Il citato articolo 30, alla lettera *F*), prevede l'erogazione al fondo di « contributi della regione » senza indicarne la misura o i criteri di calcolo. Sicché l'articolo 10 della legge di bilancio ne ha fissato l'importo, per il 1973, in lire 2.700.000.000.

La situazione non sembra, sotto questo profilo, ineccepibile perché la devoluzione di denaro pubblico a beneficio degli impiegati regionali dovrebbe essere ancorata a criteri predeterminati sulla base di una legge sostanziale. (L'articolo 10 della legge di bilancio non reca altro che la cifra dello stanziamento, senza alcuna motivazione).

Il fondo, che ha un proprio consiglio di amministrazione, un proprio comitato esecutivo ed un proprio collegio dei revisori, provvede al pagamento delle pensioni, degli assegni vitalizi, delle indennità di buonuscita e di erogazioni assistenziali.

Esso è «costituito in gestione autonoma » ed il suo rendiconto (approvato dal consiglio di amministrazione, presieduto di diritto dal segretario generale della regione) « è pubblicato in appendice a quello generale della regione » (articolo 16 e 28 della legge regionale n. 2/1962).

Le sezioni riunite della Corte dei conti per la regione siciliana, nell'adunanza del 17 ottobre 1973, in sede di parifica del rendiconto della regione relativo all'esercizio 1972, « attesa la necessità di assoggettare al controllo istituzionale della Corte la gestione del fondo di quiescenza,

previdenza ed assistenza », sospesero il giudizio di parifica per la parte relativa alla gestione stessa. Il procuratore generale aveva espresso l'avviso che « al controllo della Corte dei conti devono essere sottoposti i conti del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della regione siciliana, dovendosi detto fondo configurare come una branca dell'amministrazione regionale ».

ELENCO DEI PIÙ IMPORTANTI ENTI PUBBLICI REGIONALI (1)

Azienda Asfalti Siciliani (AZASI).

Azienda Siciliana Trasporti (AST).

Istituto Regionale Credito Cooperative (IRCAC).

Ente Minerario Siciliano (EMS).

Ente Sviluppo Produzione Industriale (ESPI).

Ente Siciliano Elettricità (ESE).

Ente Sviluppo Agricolo (ESA).

Azienda autonoma terme di Arcireale.

Azienda autonoma terme di Sciacca.

Istituto regionale della vite e del vino.

Ente autonomo orchestra sinfonica.

Ente autonomo fiera del Mediterraneo.

Istituto Regionale Finanziamenti (IRFIS).

Cassa regionale credito imprese artigiane.

Scuola regionale arte ceramica (S. Stefano di Camastra).

Scuola regionale d'arte lavorazione del legno (Enna).

Scuola regionale d'arte femminile (S. Cataldo).

Scuola regionale arti figurative (Grammichele).

Scuola regionale professionale femminile (Catania).

Consorzio obbligatorio produttori manna (Castelbuono).

Azienda autonoma terme di Agrigento.

GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali traggono origine, nella massima parte dei casi, da disposizioni di legge che oltre a stabilire al composizione (il numero dei componenti spesso molto elevato a ragione della rappresentatività degli interessi) e le attribuzioni di competenza, pongono, anche se in via generale le regole sul loro funzionamento.

In alcuni casi la istituzione è avvenuta invece, mediante esercizio di quella generica potestà riconosciuta dalla legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, al presidente della regione il quale provvede su proposta dell'assessore del ramo presso cui gli organi andranno ad inserirsi.

La spesa per il loro funzionamento, consistente sulla corresponsione agli aventi diritto, di gettoni di presenza ed eventualmente della indennità di missione, trova esatta imputazione agli appositi capitoli inseriti nel titolo 1° parte corrente della rubrica servizi generali di ciascun assessorato.

Per quanto riguarda l'onere considerato nella sua globalità, la spesa può dirsi abbastanza contenuta (lire 3.300.000 per l'assessorato II e CC.) se rapportata al notevole numero degli organismi esistenti e a quello dei componenti. Da un lato ciò dipende dal fatto che, sussistendo il divieto di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, non vengono corrisposti compensi ai dipendenti chiamati a far parte dei comitati, commissioni ecc., d'altro verso è pur vero che la maggior parte di questi organi intrattengono pochissime sedute nel corso dell'anno.

(1) Si riferisce sugli enti più importanti con esclusione dell'ente siciliano di elettricità e dell'ente di sviluppo agricolo, trattandosi di enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

COMMISSIONI - COLLEGI - COMITATI OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE (norme legislative)	DENOMINAZIONE - OGGETTO DEL LAVORO	Numero dei componenti
PRESIDENZA		
Legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 e legge regionale 29 dicembre 1967, n. 28.	Commissione per la formazione di una carta fisica del turismo siciliano	23
Legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 e legge regionale 29 dicembre 1967, n. 28.	Commissione per la valutazione di beni mobili regionali	5
Legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 e legge regionale 29 dicembre 1967, n. 28.	Commissione liquidatrice dell'ente siciliano per le case ai lavoratori	3
Legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 e legge regionale 29 dicembre 1967, n. 28.	Commissione per provvedere allo studio approfondito sulle scuole professionali, sussidiarie e materne	17
Legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 e legge regionale 29 dicembre 1967, n. 28.	Commissione tecnica per l'esame globale relativo alla utilizzazione del terreno di proprietà demaniale a Boccadifalco in ordine alla cessione di una striscia dello stesso occorrente per la costruzione di una strada	3
Legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, articoli 121, 122 e 272 regio decreto 23 maggio 1923, n. 827.	Commissione per il collaudo delle attrezzature destinate agli istituti delle università siciliane ed al centro siciliano di fisica nucleare.	3
ASSESSORATO AGRICOLTURA		
Decreto amministrativo 1332/28 decreto regionale 14 luglio 1967, registrato il 10 agosto 1967, registro 12, foglio 69.	Commissione per la promulgazione dei programmi di massima degli interventi per lo sviluppo dell'elettrificazione agricola	5
Decreto amministrativo 001/1 decreto regionale del 3 gennaio 1968, registrato il 31 gennaio 1968, registro 2 - foglio 150.	Commissione per il miglioramento, l'incremento ed il potenziamento della pesca e della pescicoltura nelle acque interne	6

AMMINISTRAZIONE (norme legislative)	DENOMINAZIONE - OGGETTO DEL LAVORO	Numero dei componenti
Decreto-legge del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1947, n. 87 e decreto amministrativo 1922/12 decreto regionale del 16 dicembre 1965, registrato il 21 giugno 1966, registro 6, foglio 221.	Consiglio regionale dell'agricoltura	26
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE		
Decreto del Presidente della Repubblica 905 del 22 marzo 1967, registro 4, foglio 137 del 29 maggio 1967.	Commissione per l'espletamento di gare d'appalto per la fornitura di materiale di arredamento delle scuole elementari	5
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1966, registro 7, foglio 135 del 3 dicembre 1966.	Commissione consultiva per la stipula delle convenzioni con le aziende presso cui funzionano scuole professionali regionali	6
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1966, registro 6, foglio 71 del 19 agosto 1966.	Commissione tecnico-amministrativa per il collaudo del materiale di arredamento delle scuole elementari e della attrezzatura per la refezione scolastica e per le colonie estive della regione.	4
Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1968, n. 93-*A*, registro 5, foglio 183 del 5 agosto 1968.	Commissione di studio sui problemi della scuola in Sicilia.	17
ASSESSORATO INDUSTRIA E COMMERCIO		
Legge regionale 3 giugno 1960, n. 37.	Comitato regionale consultivo per il commercio	15
Legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.	Comitato regionale marchio di qualità	19
Legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48.	Consiglio regionale delle miniere	13
Legge regionale 3 giugno 1950, n. 36.	Comitato consultivo dell'industria	18
Legge regionale 3 giugno 1950, n. 38.	Comitato consultivo dell'artigianato	16

AMMINISTRAZIONE (norme legislative)	DENOMINAZIONE - OGGETTO DEL LAVORO	Numero dei componenti
Legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7.	Commissione per gli accertamenti relativi agli adempimenti d'obbligo ai quali sono sottoposte le imprese armatoriali	3
Legge regionale 29 luglio 1957, n. 45.	Consiglio regionale della pesca e attività marinare	20
Legge regionale 8 agosto 1960, n. 36.	Commissione asfalti	8
Legge regionale 13 marzo 1959, n. 4.	Comitato per l'esecuzione del piano di riorganizzazione delle aziende zolfifere	16
Legge regionale 30 novembre 1943, n. 54.	Comitato geologico	7
Legge regionale 6 dicembre 1948, n. 47.	Comitato regionale dei prezzi	7
Legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7.	Comitato regionale per l'armamento	14
	Commissione per il collaudo dei materiali didattici e di arredamento per la scuola professionale marittima - Messina	3
Legge regionale 6 marzo 1951, n. 27.	Comitato regionale per l'albo degli esportatori	5
	Commissione regionale per l'esame dei problemi relativi alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica	8
Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68.	Commissione controllo ente fiera del Mediterraneo - Palermo	3
Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68.	Commissione controllo ente fiera di Messina	3
ASSESSORATO ENTI LOCALI		
Articolo 122 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827	Commissione per il collaudo della fornitura di un impianto meccanografico	5
Articolo 122 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827	Commissione per il collaudo della fornitura di una perforatrice alfanumerica	5

AMMINISTRAZIONE (norme legislative)	DENOMINAZIONE - OGGETTO DEL LAVORO	Numero dei componenti
Articolo 122 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827	Commissione per il collaudo della fornitura di due condizionatori d'aria	5
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409	Commissione per lo scarto degli atti di archivio dell'ufficio elettorale dell'Assessorato enti locali	4
Articolo 122 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827	Commissione per il collaudo della stampa di n. 5.000 esemplari del manifesto « principali norme per la votazione » occorrenti per le elezioni comunali	4
ASSESSORATO FINANZE		
Articolo 122 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827	Commissione collaudo per i materiali, i mobili e le macchine acquistate dall'Assessorato	5
Articolo 10 - legge regionale 2 agosto 1954, n. 32	Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la sistemazione del palazzo d'Orleans	3
Articolo 91 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827	Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la fornitura di studi regionali	4
Articolo 10 - legge regionale 2 agosto 1954, n. 32	Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la installazione di impianti idrici al palazzo dei normanni	5
Articolo 10 - legge regionale 2 agosto 1954, n. 32	Commissione giudicatrice appalto concorso relativo alla sistemazione impianti elettrici del palazzo dei normanni.	5
Articolo 91 regio creto 23 maggio 1924, n. 827	Commissione giudicatrice dell'appalto concorso relativo alla fornitura di arredi per il pensionato universitario S. Saverio di Palermo	3
ASSESSORATO LAVORO		
Legge regionale 18 marzo 1959, n. 7 e legge regionale 7 luglio 1968, n. 17	Comitato tecnico previsto dall'articolo 4, 1° comma legge regionale 18 marzo 1959, n. 7 e successive modifiche articolo 14 della legge regionale 7 luglio 1968, n. 17	8
Articolo 6 - legge regionale 13 gennaio 1957, n. 2	Commissioni comunali collocamento n. 26	8

AMMINISTRAZIONE (norme legislative)	DENOMINAZIONE - OGGETTO DEL LAVORO	Numero dei componenti
ASSESSORATO TURISMO		
Articolo 10 - legge regionale 2 agosto 1954, n. 32	Commissione per l'aggiundicazione dell'appalto concorso relativo alla costruzione della funivia Taormina-Spisone.	4
Articolo 10 - legge regionale 2 agosto 1954, n. 32	Commissione per l'aggiudicazione dell'appalto concorso relativo all'illuminazione artistica dei monumenti di Taormina	5
Legge regionale 12 aprile 1967, numero 46, articoli 22 e 23 - regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 e legge 30 dicembre 1937, n. 2651	Commissione per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni degli enti provinciali per il turismo nella classifica degli alberghi, pensioni e locande	17
Decreto-legge del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950, n. 35 - decreto-legge del Presidente della Repubblica 12 marzo 1952, n. 9 - legge regionale 22 settembre 1952, n. 45 - legge regionale 29 dicembre 1949, n. 958 - legge 5 giugno 1967, n. 417 - legge 4 novembre 1965, n. 1213	Commissione consultiva regionale incaricata di esprimere pareri sulle richieste di nulla osta per apertura, costruzione, trasformazione, adattamento ed esercizi di locali per gli spettacoli cinematografici o misti, nonché per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti	12
Articolo 40 legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 - legge regionale 6 aprile 1951, n. 35 e legge regionale 12 febbraio 1955, n. 14	Commissione consultiva per la concessione di contributi per la realizzazione di opere ed impianti sportivi	7
Articolo 7 legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 - decreto del Presidente della regione 9 aprile 1956, n. 2 - decreto del Presidente della regione 30 marzo 1959, n. 11	Comitato tecnico consultivo per la concessione di contributi per la costruzione di alberghi e simili	9

PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

1) *Il Comitato tecnico amministrativo regionale* — istituito con legge regionale 28/62 (articolo 11) composto di 22 membri (legge regionale 21/73) integrato per la materia occasionalmente trattata dai competenti dirigenti statali del settore — Esercita funzioni consultive in materia di esecuzione di opere pubbliche.

I membri esterni sono compensati con gettoni di presenza (capitolo 16257).

2) *La Commissione per la formazione e la tenuta dell'albo appaltatori* — istituita con legge regionale 7/53 (articolo 21) è composta da 13 membri — Delibera l'ammissione, la modifica di iscrizione, la sospensione, la cancellazione degli appaltatori dall'albo regionale delle imprese. Solo ai membri esterni spetta il gettone di presenza.

3) *Commissione per la formazione e la tenuta dell'albo dei progettisti dei direttori dei lavori e dei collaudatori* istituita con legge regionale 29/64 (articolo 7), è composta da 7 membri.

Delibera la iscrizione nei tre elenchi di cui si compone l'albo.

4) *Commissione per i pareri sui ricorsi in materia di revisione dei prezzi* — istituita con legge regionale 22/64 articolo 14, composta di nove membri — Esprime pareri obbligatori su ricorsi ovvero il provvedimento che neghi o accordi in parte la revisione dei prezzi.

5) *Commissione per la ripartizione e l'assegnazione dei contributi integrativi* ex articolo 25 legge regionale 21/73 istituita con l'articolo 26 della stessa legge — composta da 6 membri — Esprime pareri obbligatori in materia di concessione dei contributi in questione.

PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

1) *Commissione regionale di urbanistica* — istituita con decreto presidenziale regionale 18 novembre 1955 n. 477/A e modello con decreto presidenziale regionale 30 giugno 1964, n. 136 A — È composta da 82 membri. Predispone la pianificazione urbanistica — fissa criteri direttivi per la formazione del piano regionale di coordinamento, esame dei piani generali e particolareggiati, ecc.

2) *Comitato esecutivo della commissione predetta* — articolo 6 del decreto presidenziale regionale 30 giugno 1964, n. 136 A — composto di 14 membri.

3) *Comitato consultivo per la predisposizione del programma economico-sociale della Regione per il quinquennio* 1973/77 istituito con decreto presidenziale regionale 4 settembre 1972, n. 168-A — Predispone il programma economico sociale della regione per il 1973-1977 — cessa al 31 dicembre 1973 — (*Gazzetta Ufficiale* 18) — Composto da nove membri — Esprime inoltre pareri su problemi e provvedimenti attinenti la programmazione.

4) *Commissione regionale per la vigilanza e la tutela dei consorzi di sviluppo industriale della Sicilia.* (*Gazzetta Ufficiale* 14). Istituita con decreto amministrativo 284 del 26 novembre 1970 e 270 del 22 dicembre 1971 con riferimento alla legge 853/71.

Composta di sette membri, esercita il controllo sulla attività dei consorzi industriali.

SITUAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE

CARRIERE	Ruolo amministrativo					Ruoli tecnici					Corpo regionale delle miniere					Corpo forestale regionale				
	Dotazione organica al 31-12-73	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973				Dotazione organica al 31-12-73	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973				Dotazione organica al 31-12-73	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973				Dotazione organica al 31-12-73	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973			
		In organico	In soprannumero	Altra posizione	Totale		In organico	In soprannumero	Altra posizione	Totale		In organico	In soprannumero	Altra posizione	Totale		In organico	In soprannumero	Altra posizione	Totale
Segretario generale	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttori regionali	14	14	3	—	17	4	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dirigenti	450	450	274	—	724	367	367	11	—	378	19	11	—	—	11	—	—	—	—	—
Assistenti	1.000	1.000	81	—	1.081	530	407	—	—	407	32	25	—	—	25	—	—	—	—	—
Archivisti dattilografi	1.144	1.144	281	—	1.425	—	—	—	—	—	15	10	—	—	10	—	—	—	—	—
Commessi	783	783	117	—	900	—	—	—	—	—	7	7	—	—	7	—	—	—	—	—
Agenti tecnici	421	345	—	—	345	—	—	—	—	—	14	4	—	—	4	—	—	—	—	—
Operai	50	27	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	21	—	—	57
Brigadiere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36	—	—	
Guardia	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	191	116	—	—	116
Totali	3.863	3.764	756		4.520	902	779	13	—	792	87	57	—	—	57	277	173	—	—	173

SITUAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE

CARRIERE	Scuola professionale regionale					Personale di ruolo dello Stato					Salariati addetti alla pulizia				
	Dotazione organica al 31-12-73	Impegni in servizio al 31 dicembre 1973				Dotazione organica al 31-12-73	Impegni in servizio al 31 dicembre 1973				Dotazione organica al 31-12-73	Impegni in servizio al 31 dicembre 1973			
		In organico	In soprannumero	Altra posizione	Totale		In organico	In soprannumero	Altra posizione	Totale		In organico	In soprannumero	Altra posizione	Totale
Direttori	52	46	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insegnanti cultura generale Capi tecnici Segretari	427	385	—	—	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Applicati di segreteria	8	8	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istruttori pratici	472	400	—	—	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bidelli	217	166	—	—	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insegnanti di religione	—	—	—	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dirigenti	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Assistenti	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
Archivisti dattilografi	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Salariati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	90
Totali	1.176	1.005	—	15	1.020	—	—	—	4	4	—	—	—	90	90

PROSPETTO *E*

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA

Concorso di ammissione in ruolo bandito con decreto presidenziale 50 del 5 ottobre 1972	Numero dei partecipanti	Numero degli idonei	Numero dei vincitori	Numero dei rinunciatari	Durata dell'espletamento dei concorsi	Preventiva determinazione del numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249
Carriera: concetto qualifica segretari contabili nell'ufficio legislativo e legale (32 posti).	3.661 domande	Il concorso è in via di espletamento				
Totali per carriera 32.						
Totali generali 32.						

Prospetto *G*

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA

OGGETTO DEL CONTRATTO	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri procedimenti concorduali (*b*)		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi (*c*)						Lavori e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
											a enti		a enti ecclesiastici		a privati		a cottimo		amministrazione diretta			
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Forniture: (Capitoli 10513, 10515, 10529, 10265): libri, riviste ecc.					44	11.731.450																
Lavori: (Capitolo 10255): piccole riparazioni.																			4	4.000.000		

PROSPETTO N

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA

Studi, ricerche e simili affidate ad Enti, Istituti ed organismi vari

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, istituti ed organismi vari	Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
Rubrica III: Ragioneria generale della regione	Capitolo 10521: spese per la convenzione con istituti di statistica per la rilevazione dei dati occorrenti per la relazione generale sulla situazione economica della regione	Nessuna	Centro regionale di ricerche statistiche di Palermo	Raccolta ed elaborazione dei dati, nonché approntamento della relazione generale sulla situazione economica della regione	Il medesimo incarico è stato conferito negli anni precedenti al medesimo centro	Lire 10 milioni	Nei termini prefissi

PROSPETTO O

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA

CAPITOLO	Titolo della pubblicazione	Periodicità	Spesa impegnata	Annotazioni
10331-32 . . . . . 10337-42	*Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana	Settimanale (salvo numeri straordinari)	Circa 70 milioni	Un calcolo preciso non è agevole perché i capitoli comprendono anche altre spese relative all'ufficio legislativo e legale della regione
50051 agg.	Celebrazione del 20° anniversario dell'autonomia siciliana	Non periodico	80 milioni nello esercizio 1966	Nessuna spesa nel 1973. Finora sono stati pubblicati 27 tomi

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Gruppo I. - Ufficio regionale siciliana - Roma.

— Dirigenti	3
— Assistenti	2
— Archivisti	1
— Commessi	1

Gruppo II - Ufficio stampa e documentazione.

— Dirigenti	2
— Archivisti	9
— Commessi	9

Gruppo III - Ufficio informazioni e pubbliche relazioni.

— Dirigenti	2
— Assistenti	2
— Archivisti	6
— Commessi	10

Gruppo IV - Rapporti con l'assemblea regionale.

— Dirigenti	1
— Assistenti	3
— Archivisti	5
— Commessi	5

Gruppo V - Segreteria giunta regionale.

— Dirigenti	3
— Archivisti	3
— Commessi	6

Gruppo VI - Segreteria del segretario generale.

— Assistenti	1
— Archivisti	2
— Commessi	3

Gruppo VII - Biblioteca.

— Dirigenti	2
— Assistenti	3
— Commessi	3

Gruppo VIII - Attuazione dello statuto e rapporti con la commissione paritetica.

— Dirigenti	2
— Assistenti	1
— Archivisti	1
— Commessi	1

Gruppo IX - Organizzazione e metodo

— Dirigenti	2
— Assistenti	2
— Archivisti	3
— Commessi	2

Gruppo X - Personale della Regione - Provvedimenti di carattere generale.

— Dirigenti	3
— Assistenti	2
— Archivisti	5
— Commessi	4

Gruppo XI - Personale della Regione - Formazione professionale corsi - concorsi.

— Dirigenti	2
— Assistenti	3
— Archivisti	5
— Commessi	3

Gruppo XII - Personale della Regione - Stato giuridico dei dirigenti e degli assistenti - degli archivisti dattilografi, degli agenti tecnici, dei commessi e degli operai.

— Dirigenti	1
— Assistenti	13
— Archivisti	15
— Commessi	10

Gruppo XIII - Personale della presidenza - Pagamenti stipendi ed altre competenze (straordinario, missioni, aggiunta di famiglia)

— Dirigenti	4
— Assistenti	14
— Archivisti	11
— Commessi	6

Gruppo XIV - Personale della Regione - Quiescenza e previdenza.

— Dirigenti	4
— Assistenti	7
— Archivisti	9
— Commessi	4

Gruppo XV - Rapporti con la Regione - Coordinamento attività amministrative enti locali.

— Dirigenti	2
— Assistenti	3
— Archivisti	5
— Commessi	2

Gruppo XVI - Coordinamento attività amministrativa finanza - Bilancio - Programmazione economica.

— Dirigenti	2
— Assistenti	4
— Archivisti	6
— Commessi	2

Gruppo XVII - Coordinamento attività amministrativa - Agricoltura, foreste, industria e commercio - Pesca ed atrigianato.

— Dirigenti	2
— Assistenti	2
— Archivisti	4

Gruppo XVIII - Coordinamento attività amministrativa lavori pubblici - Urbanistica - Comunicazione, trasporti e turismo.

— Dirigenti	2
— Assistenti	2
— Archivisti	4

Gruppo XIX - Coordinamento attività amministrativa pubblica - Istruzione - Lavoro e cooperazione assistenza sociale - Igiene e sanità.

— Dirigenti	2
— Assistenti	2
— Archivisti	4
— Commessi	1

Gruppo XX - Attività controllo e vigilanza sugli enti economici.

— Dirigenti	3
— Assistenti	3
— Archivisti	3
— Commessi	1

Gruppo XXI - Attività concernenti rapporti con la CEE col Parlamento Europeo e con il Consiglio dei comuni d'europa.

— Dirigenti	2
— Assistenti	3
— Archivisti	4

Gruppo XXII - Attività concernenti i rapporti con la Cassa per il mezzogiorno - Ministero delle partecipazioni statali - con gli organi centrali dello Stato e con il CIPE.

— Dirigenti	3
— Assistenti	4
— Archivisti	4
— Commessi	3

Gruppo XXIII - Attività inerente i vari servizi della presidenza della regione - Economato e cassa.

— Dirigenti	1
— Assistenti	3
— Archivisti	9 + 8 = 17
— Commessi	6 + 12 = 18
— Agenti tecnici	8

Gruppo XXIV - Attività decentrata statale - Esercizio dei poteri ex alto commissariali - TAP.

— Dirigenti	3
— Assistenti	4
— Archivisti	5
— Commessi	2

Gruppo XXV - Interventi straordinari.

— Dirigenti	4
— Assistenti	5
— Archivisti	6

Personale fondo di quiescenza.

— Dirigenti	15
— Assistenti	8 + 17 (ex RUSP)
— Archivisti	17 + 13 (ex RUSP)
— Commessi	4 + 4 (ex RUSP)
— Salariati	3

Scuole professionali:

— Direttori	2
— Insegnanti	4

— Capo tecnici 1
— Istruttore pratico 4
— Bidelli 1

Ufficio legislativo e legale.

— Dirigenti tecnici 16
— Dirigenti amministrativi 9
— Assistenti tecnici 5
— Assistenti amministrativi 12
— Archivisti 26
— Commessi 6
— Agenti tecnici 5
— Operai 2
— Salariati 1

Scuole professionali:

— Assistenti 2
— Archivisti 2

Personale ex RUSP.

Palermo e provincia:

— Assistenti 111
— Archivisti 111
— Commessi 42
— Agenti tecnici 4

Agrigento e provincia:

— Assistenti 18
— Archivisti 15
— Commessi 1

Caltanissetta e provincia:

— Assistenti 19
— Archivisti 28
— Commessi 10
— Agenti tecnici 1

Catania e provincia:

— Assistenti 88
— Archivisti 73
— Commessi 14

Enna e provincia:

— Assistenti 7
— Archivisti 12
— Commessi 2

Messina e provincia

— Assistenti 66
— Archivisti 57
— Commessi 6
— Agenti tecnici 1

Ragusa e provincia:

— Assistenti 8
— Archivisti 8
— Commessi 1

Siracusa e provincia:

— Assistenti 13
— Archivisti 15

Trapani e provincia:

— Assistenti 35
— Archivisti 21
— Commessi 4

CAPITOLO II

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

§ 1 - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

Non è superfluo ricordare che in base allo statuto della regione siciliana, sul suo territorio tutte le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono devolute all'assessorato regionale omonimo.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Si premette che le spese previste nel bilancio regionale, distinte nelle varie voci dei singoli capitoli, sono elencate sotto due grandi titoli, come nel bilancio statale:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale.

Le stesse spese, poi, per la loro omogeneità, secondo l'analisi funzionale, sono ripartite in sei sezioni:

Sezione I - Amministrazione generale;

Sezione II - Istruzione e cultura;

Sezione III - Azione e interventi nel campo dell'abitazione;

Sezione IV - Azione e interventi nel campo sociale;

Sezione V - Azione e interventi nel campo economico;

Sezione VI - Oneri non ripartibili.

Le spese dell'assessorato agricoltura e foreste, fanno parte tutte della sezione V, quella, cioé, avente per oggetto « azione ed interventi nel campo economico », siano esse previste fra le spese correnti o fra le spese in conto capitale; e ciò secondo il medesimo criterio seguito nella formazione del bilancio statale, riguardo alle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

C) *Considerazioni sulla gestione.*

Le spese, in genere, sono effettuate secondo le norme della contabilità generale dello Stato, salvo eccezioni introdotte con leggi regionali.

Le eccezioni riguardano in particolare le procedure di espropriazione, di esecu-

zione e di finanziamento delle opere pubbliche di competenza dell'assessorato che vengono affidate, generalmente, in concessione ai consorzi di bonifica, alle amministrazioni provinciali e comunali ovvero vengono eseguite in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste. Tali norme speciali sono contenute in gran parte nella legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

D) *Gestioni fuori bilancio.*

Gestione fuori bilancio è certamente quella relativa ai depositi provvisori eseguiti dalle imprese aggiudicatrici di opere pubbliche, per spese d'asta o di contratto, di registro ed accessorie. La necessità di tale gestione sorge dall'articolo 335 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 20 marzo 1865, mentre l'autorizzazione ad eseguirla discende dall'articolo 28 della legge notarile, cui rinvia l'articolo 16 della legge di contabilità generale dello Stato e l'articolo 96 del relativo regolamento.

Nell'ambito dell'amministrazione regionale, la materia è stata recentemente disciplinata dal regolamento approvato con decreto-legge regionale 28 maggio 1972, n. 1. In base all'articolo 8, il funzionario delegato ai contratti di ciascuna amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno deve trasmettere il conto, relativo all'esercizio precedente, alla ragioneria centrale per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

L'attività contrattuale dell'amministrazione regionale per l'agricoltura e le foreste è, però, assai ridotta. Infatti l'assessorato affida l'esecuzione della maggior parte delle opere pubbliche di bonifica in concessione ai 28 consigli di bonifica operanti nell'isola ed all'ESA (ente di sviluppo agricolo) mentre per le opere di sistemazione idraulico-forestale è più frequente la esecuzione in amministrazione dirette per mezzo degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

§ 2 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE.

In tale materia si attende ancora una definitiva sistemazione. Tuttavia, in attuazione delle norme della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, avente per oggetto « ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale » l'assessorato ha due direzioni regionali: quella dell'agricoltura e quella delle foreste.

Nell'ambito di ciascuna direzione sono organizzati alcuni gruppi di lavoro, che costituiscono unità operative elementari.

§ 3 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

L'attività dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste è diretta a mantenere in efficienza talune infrastrutture della attività agricola e di quelle connesse, e soprattutto a realizzarne di nuove, mentre particolarmente notevoli sono gli interventi attuati per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture produttive operanti nel settore dell'agricoltura. Fondamentale, infine, anche per gli aspetti di mantenimento dell'equilibrio ecologico, l'attività diretta a conservare ed incrementare il patrimonio forestale.

A) *Produzione agricola.*

La rubrica intitolata alla produzione agricola è presente nei due titoli del bilancio.

Tra le spese correnti, bisogna ricordare il capitolo 11502, con lo stanziamento di 30 milioni, da destinare a spese per l'attrezzatura ed il funzionamento dell'azienda sperimentale vivaistica di a-

grumicultura ed a spese per finalità particolari. Lo stanziamento, tuttavia, è stato ridotto a zero in seguito a variazione di bilancio e quindi nessun impegno di spesa è stato assunto nel corso dell'anno per il funzionamento dell'azienda sperimentale vivaistica di agrumicoltura. Tuttavia la situazione obiettiva dell'agricoltura siciliana, nella quale l'agrumicoltura occupa un posto di rilievo, richiede una intelligente e dinamica attività di sperimentazione, in grado di competere con la perspicace e fiorente attività sperimentale di altri paesi del bacino del Mediterraneo che, sfruttando terreni certamente a vocazione non agrumicola, sono riusciti ad imporre nel mercato internazionale i loro prodotti, tra i quali spiccano alcune varietà, sapientemente realizzate attraverso riusciti esperimenti.

Bisogna ricordare, inoltre, le spese per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere, con uno stanziamento di lire 100 milioni, sul quale sono stati pagati 13,7 milioni, mentre 55,1 milioni sono stati pagati sui residui.

Sempre nell'ambito delle spese correnti, altri interventi dell'amministrazione si manifestano attraverso stanziamenti per l'erogazione di contributi in favore dell'istituto regionale della vite e del vino (155.000.000), del giardino coloniale di Palermo (3.000.000) e delle cooperative che affidano a tecnici agricoli la consulenza tecnica delle loro aziende (5.000.000).

Questi ultimi contributi raggiungono la misura del 75 per cento delle spese per i compensi (calcolati in lire 150.000 mensili per i laureati ed in lire 120.000 per i diplomati) sostenute dalle cooperative che fruiscono della consulenza di un tecnico. Il contributo può esser concesso a ciascuna cooperativa per due consulenti, uno tecnico e l'altro amministrativo, e viene liquidato su presentazione delle ricevute degli emolumenti percepiti dai consulenti.

I contributi in favore dell'istituto regionale della vite e del vino vengono concessi per la realizzazione di finalità particolari quali il funzionamento delle cantine sperimentali di Noto e Milazzo (50.000.000) il potenziamento delle osservazioni delle malattie peronosperiche (25 milioni) e la realizzazione dei compiti istituzionali del soppresso centro per l'industria enologica di Marsala, attribuiti all'istituto con l'articolo 11 della legge 8 marzo 1971, n. 5 (80.000.000).

Tra le spese in conto capitale hanno notevole importanza i contributi per lo acquisto e l'impianto di apparecchiature idonee alla lotta contro il gelo e la grandine (con uno stanziamento di 600.000.000 ridotto a 400 nel corso dell'esercizio) i contributi per la lotta antiparassitaria (con uno stanziamento di 200 milioni, ridotto a 100) nonché quelli per lo sviluppo zootecnico (con uno stanziamento di 780 milioni, ridotto a 670).

Le indicate variazioni di bilancio, hanno eroso gli stanziamenti già previsti per attività fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura, che dovrebbero invece esser sviluppate e potenziate.

Soprattutto le spese per la zootecnia si sono rivelate modestissime in rapporto alle enormi necessità del settore, tanto che recentemente lo Stato (con legge 12 aprile 1974, n. 118) e la regione (con legge 9 maggio 1974, n. 9) hanno stanziato, rispettivamente, 60 e 19 miliardi al fine di incoraggiare lo sviluppo degli allevamenti, di incentivare la produzione di carne e di migliorarne la commercializzazione ed, infine, di favorire la valorizzazione economica dei prodotti zootecnici attraverso la creazione di idonei impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta.

L'insufficienza della previsione risalta ancor più chiaramente se si considera che dei 610 milioni stanziati per la zootecnia nel bilancio dell'esercizio finanziario 1973, nella rubrica « produzione agricola », ben 250 riguardano contributi in favore dell'istituto incremento ippico, dell'istituto sperimentale zootecnico e del-

l'istituto zooprofilattico per il funzionamento e per le finalità istituzionali. Questi contributi vengono pagati con mandati diretti agli istituti, in base al loro bilancio e ad una relazione sull'attività da svolgere. Per ciascuno dei predetti istituti, però, le spese prevalenti sono quelle per il funzionamento e per il personale. In queste condizioni non resta spazio per la realizzazione dei fini statutari, per cui è necessario che l'amministrazione valuti se sia opportuno aumentare l'impegno finanziario in vista dei risultati che si intendono conseguire, anche nel quadro di una effettiva ragionevole programmazione che, comunque, non risulta sia stata predisposta, ovvero se sia preferibile eliminare completamente questa spesa, che si risolve nel mantenimento di enti che non possono realizzare i loro fini istituzionali.

B) *Tutela economica dei prodotti agricoli.*

Lo stanziamento, in questo settore, originariamente di lire 3.959,5 milioni, in seguito a variazioni, è risultato di 4.809,5 milioni dei quali 279,5 di parte corrente. Delle spese correnti 250 milioni sono stati stanziati e pagati in favore dell'istituto regionale della vite e del vino a titolo di integrazione di bilancio, mentre i rimanenti 129,5 milioni a favore del consorzio obbligatorio tra i produttori della manna per spese di funzionamento e per la realizzazione di fini istituzionali.

Tra le spese in conto capitale (con uno stanziametnto di 4.530 milioni) hanno particolare importanza i contributi a favore dei produttori di uve sulle spese complessive di gestione per il conferimento del predetto (3.700 milioni) nonché i contributi a favore di società fra enti pubblici a partecipazione maggioritaria pubblica, società cooperative e loro corsorzi per la gestione e l'esercizio di impianti per la conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli (800 milioni, sui quali non sono stati effettuati pagamenti nel corso dell'esercizio).

La pratica attuazione delle norme concernenti questi ultimi interventi, ha manifestato notevoli ritardi nel procedimento seguito, per cui il pagamento del contributo avviene a distanza di anni dal compimento di ciascuna campagna di commercializzazione, con la conseguenza che l'intervento finanziario della regione non può raggiungere i fini che si desumono dall'interpretazione della norma e che consistono nel non far gravare sugli operatori economici, compresi fra le categorie dei beneficiari, le spese di gestione per lo svolgimento delle attività collettive legislativamente considerate, che comprendono un'intero ciclo produttivo che va dalla conservazione alla trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. La corretta applicazione della norma, dunque, dovrebbe consentire, alle società fra enti pubblici ed alle cooperative, la presentazione sul mercato di prodotti a prezzi depurati dalle spese di gestione, che appunto rimarrebbero a carico della regione. Il raggiungimento di tale risultato, però, presuppone il tempestivo pagamento del contributo, durante la campagna di commercializzazione e non dopo anni dal suo compimento.

C) *Miglioramenti fondiari.*

Le spese per la realizzazione di miglioramenti fondiari sono tutte in conto capitale e sono passate dallo stanziamento originario, indicato in 15.490 milioni nella legge di approvazione del bilancio, a quello definitivo, più che raddoppiato, di 36.860 milioni.

Le spese effettuate per i miglioramenti fondiari sono state di 5.622,8 milioni sulla competenza dell'esercizio (pari al 15,25 per cento dello stanziamento) e di 7.449 milioni sui residui, per un totale di 13.071,8 milioni.

Il considerevole aumento dello stanziamento è stato determinato da una se-

rie di provvedimenti legislativi emanati dalla regione nel corso dell'esercizio (leggi 12 febbraio 1973, n. 3, 26 maggio 1973, n. 22 e 15 dicembre 1973, n. 47) per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

Con le citate tre leggi l'assemblea regionale ha definito, con sempre maggiori dettagli, gli interventi che l'assessorato per l'agricoltura avrebbe dovuto effettuare sollecitamente, entro i limiti degli stanziamenti. In particolare, con l'articolo 1 della legge n. 22 del 1973, è stato stabilito il termine di 90 giorni dalla data della domanda di contributo (che avrebbe potuto essere presentata entro il 30 giugno 1973) per il pagamento delle sovvenzioni, fissate sino a lire 500.000, per il risarcimento dei danni subiti dai coltivatori diretti singoli o associati e dai proprietari di aziende che per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame richiedano complessivamente non più di 2.000 giornate lavorative annue.

Per tali sovvenzioni è stata stanziata la somma di lire 15.000 milioni e nonostante la dichiarata urgenza degli interventi ed i termini fissati, sia pure ordinatori, che avrebbero dovuto comportare il pagamento dei contributi in favore dei beneficiari entro il 30 settembre 1973, bisogna constatare che al termine dell'esercizio sono stati pagati soltanto 3.332,6 milioni.

Le spese per miglioramenti fondiari vengono effettuate attraverso la concessione di contributi su stanziamenti di 6.100 milioni per opere generali di miglioramento dei fondi; 2.500 milioni per la costruzione di serre e di opere destinate alla protezione delle culture floroortofrutticole; 3.500 milioni per l'acquisto di macchine agricole; 320 milioni per la realizzazione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali; 1.170 milioni per il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio, erogati dagli istituti esercenti il credito agrario, in favore delle aziende agricole colpite da eventi calamitosi verificatesi negli anni 1970 e 1971; 1.000 milioni per la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

Per quanto concerne questi ultimi interventi, il contributo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 (sino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con possibilità di ottenere il concorso della regione nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per effettuare il rimanente 15 per cento della spesa) può esser concesso ai soggetti contemplati dalla citata norma che intendono realizzare (ampliare o ammodernare) impianti di trasformazione e commercializzazione, e relative attrezzature e pertinenze, idonei ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, purché l'impianto comporti una previsione di spesa non superiore di 300 milioni.

Il limite per il preventivo di spesa era stato fissato in 50 milioni con l'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1968, era stato elevato a 100 milioni con l'articolo 26 della legge 8 marzo 1971, n. 5, ed ha raggiunto il livello attuale di 300 milioni con la legge 27 aprile 1973, n. 19.

Nel caso di progetti di impianti che assicurino lo svolgimento di una sola o di alcune delle attività previste dalla norma, il contributo può essere legittimamente concesso purché risulti che il soggetto beneficiario abbia una strutturazione produttiva ed una organizzazione tali che gli consentano di assicurare lo svolgimento di tutte le attività legislativamente previste (e particolarmente di quelle non realizzabili mediante il funzionamento dell'impianto sussidiato).

In tal modo si è inteso evitare l'artificioso frazionamento di un impianto, che assicuri l'intero ciclo delle attività indicate nella norma, in due o più progetti au-

tonomi ma funzionalmente collegati, ciascuno con una previsione di spesa rientrante nel limite di 300 milioni.

Invero, attraverso la programmata graduale realizzazione di un impianto, i soggetti interessati potrebbero ottenere il contributo per ciascun progetto parziale di 300 milioni, e quindi, complessivamente, risulterebbe superata la spesa di 300 milioni considerata dalla legge come limite alla contribuzione regionale per ciascun impianto, e non già per ciascuna parte di impianto.

D) *Bonifica.*

Lo stanziamento per la bonifica ammonta a 3.510 milioni, con una decurtazione, rispetto allo stanziamento originario, di 70 milioni che ha interessato tutte le spese correnti, in relazione alle quali lo stanziamento definitivo risulta di 1.330 milioni, dei quali 330 per la manutenzione delle trazzere in corso di trasformazione e sistemazione e 1.000 milioni per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

Per le spese in conto capitale risulta lo stanziamento di 2.180 milioni, in relazione al quale sono state effettuate spese sulla competenza dell'esercizio per 50,1 milioni e sui residui per 1.517,6 milioni, e quindi in totale 1.567,8 milioni.

Lo stanziamento per le spese in conto capitale riguarda per 80 milioni la riattivazione, il completamento e la costruzione di abbeveratoi pubblici, per 400 milioni la costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'assessorato e per 1.700 milioni (sui quali sono stati effettuati pagamenti per 10 milioni) le opere di bonifica di competenza della regione e gli interventi antianofelici. Su quest'ultimo stanziamento, indicato al capitolo 21281, sono stati assunti impegni per lire 1.709 milioni, mediante l'utilizzazione di residui di stanziamento ed è interessante notare la ripartizione territoriale degli impegni che risultano concentrati nelle province di Agrigento (con 744,3 milioni) e Caltanissetta (con 703,1 milioni); hanno qualche rilievo nelle province di Palermo (185,8) e Ragusa (72,2), sono di importanza trascurabile nella provincia di Siracusa (3,3 milioni) e sono inesistenti nelle province di Catania, Enna, Messina e Trapani.

E) *Riforma agraria.*

Questa rubrica è inserita nel titolo II del bilancio, riguardante le spese in conto capitale, e reca la previsione di 18.500 milioni da versare all'ESA per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Sulla competenza dell'esercizio non è stato effettuato alcun pagamento, mentre sono stati versati all'ESA 17.000 milioni con imputazione ai residui.

Non si conoscono i motivi del ritardo dei pagamenti delle somme che dovrebbero consentire all'ESA il normale svolgimento della propria attività; certamente, però, simili ritardi possono causare una sfasatura tra le previsioni dell'ESA (che dovrebbero legittimamente tener conto della disponibilità dei 18.500 milioni stanziati nel bilancio regionale) e la realizzazione dei programmi che deve essere necessariamente limitata e rinviata proprio per la mancata riscossione delle somme necessarie per attuarli.

Il ritardo nei pagamenti, inoltre, determina un danno economico alla collettività per il maggior costo, in termini di quantità di moneta, che essa deve sopportare per i ritardi nell'esecuzione dei programmi, costo che, in questo periodo di accelerato aumento dei prezzi, è senza altro superiore rispetto agli interessi che possono maturare sulle somme disponibili, stanziate e non spese. Ma esiste un'altro danno, forse di entità maggiore del primo e difficilmente calcolabile, che ricade sulla collettività e consiste nel sacrificio, non soltanto psicologico ma anche materiale che deve essere sopportato da tutti i cittadini che avrebbero potuto comun-

que beneficiare dell'attività e delle opere che l'ente avrebbe realizzato utilizzando tempestivamente e legittimamente le somme che avrebbero dovuto essergli versate.

Se poi il ritardo nei pagamenti dipende da sfiducia nell'ESA, allora è necessario che il Governo e l'assemblea regionale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedano sollecitamente ad eliminare le disarmonie riscontrate ed a condurre l'ente in una situazione in cui possa svolgere la propria attività con la necessaria tempestività, nell'interesse dell'agricoltura e dell'intera economia siciliana.

F) *Caccia e pesca.*

Lo stanziamento per gli interventi dell'amministrazione nel settore della caccia e della pesca è inserito soltanto nel titolo I del bilancio, con una previsione di 207,5 milioni, dei quali 142,5 da ripartire tra i comitati provinciali della caccia per il finanziamento di attività tecniche e specifiche; 5 milioni da erogare ai medesimi comitati provinciali per il mantenimento di guardia-caccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza e 60 milioni da pagare ad enti e privati a titolo di contributi per l'acquisto di riproduttori, per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza.

G) *Foreste ed economia montana.*

Lo stanziamento originario, per la rubrica concernente le foreste e l'economia montana, risultava di 5.970 milioni, suddiviso in 1.290 milioni per le spese correnti ed in 4.680 milioni per quelle in conto capitale. La previsione per queste ultime spese, però, in seguito a variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio, è aumentata a lire 7.880 milioni, per cui lo stanziamento definitivo ha raggiunto i 9.170 milioni.

L'aumento dello stanziamento per 3.200 milioni è stato disposto con la legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, emanata in seguito alle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, ed è destinato a spese per la difesa e conservazione del suolo mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti.

In relazione ai suindicati stanziamenti è stata effettuata, sulla competenza dell'esercizio, la spesa di 1.834,7 milioni (pari al 19,9 per cento dello stanziamento) suddivisa in 306,8 milioni per la parte corrente ed in 1.527,8 milioni per quella in conto capitale. La spesa imputata sui residui dei precedenti esercizi è stata di 1.866,5 milioni, mentre la spesa complessiva, risultante dalla somma delle spese imputate alla competenza dell'esercizio e di quelle imputate ai residui, ha raggiunto i 3.701,2 milioni.

Tra le spese correnti bisogna ricordare gli stanziamenti di 800 milioni per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, nei terreni vincolati e nei comprensori di bonifica montana; 400 milioni per le spese di impianto, coltura, manutenzione ed affitto di vivai forestali; 10 milioni per la sperimentazione, ivi compresa l'acclimatazione di piante ed 80 milioni per la lotta contro i parassiti delle piante forestali.

Delle spese in conto capitale bisogna segnalare gli stanziamenti di 50 milioni per la costruzione ed il riattamento di rifugi da destinare agli agenti forestali per la custodia delle opere di sistemazione idraulico-forestale; 160 milioni per indennizzo per minori redditi derivanti da occupazione di terreni o da limitazioni alle consuetudini utilizzazioni di boschi vincolati! 150 milioni per l'attuazione di rimboschimenti e per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati; 20 milioni per la progettazione del piano di bonifica montana e per studi relativi alla costituzione di comprensori e consorzi di bonifica montana; 1.800 milioni per opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrarie di bacini montani.

Per queste ultime spese, nel corso dell'esercizio sono stati assunti impegni per lire 1.849,6 milioni (mediante l'utilizzazione di residui di stanziamento) variamente distribuiti tra le province dell'isola. Invero nelle province di Enna, Siracusa e Trapani non è stata prevista alcuna opera; mentre per i lavori da eseguire nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo sono stati assunti impegni, rispettivamente, di 6,4; di 6,3 e di 5 milioni; nella provincia di Ragusa impegni per 143,9 milioni; nella provincia di Catania per 685,2 milioni e nella provincia di Messina per 1.002,6 milioni.

Queste stridenti differenze potrebbero anche esser giustificate nel quadro di una rigorosa programmazione degli interventi, ma in mancanza di un idoneo piano costituiscono piuttosto il segno di un'azione amministrativa disarticolata e non in grado di interpretare e contemperare adeguatamente le effettive esigenze che in questo settore presentano i territori delle province dell'isola.

Nell'ambito della rubrica « foreste ed economia montana » bisogna ricordare ancora alcune spese in conto capitale effettuate mediante trasferimenti, quali il contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della regione, previsto in lire 1.300 milioni al capitolo 21451 che non risulta sorretto da norme sostanziali; gli stanziamenti di 700 milioni per contributi relativi ad opere di miglioramento fondiario da concedere ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991; 50 milioni per contributi relativi ai patrimoni silvo-forestali dei comuni e degli altri enti; 150 milioni per contributi per rimboschimenti volontari.

H) *Interventi dello Stato per lo sviluppo dell'agricoltura.*

La rubrica concerne stanziamenti, affidati in gestione alla regione, disposti con leggi statali di carattere eccezionale quali il secondo piano verde di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910; il decreto legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 592, con il quale sono state autorizzate, per l'anno finanziario 1971, nuove spese per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e per l'attuazione di ulteriori interventi straordinari in agricoltura; la legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 25 maggio 1970, n. 364, concernenti provvidenze per le aziende danneggiate da eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche.

I capitoli di bilancio, nei quali tali stanziamenti risultano articolati, presentano spesso una denominazione identica a quella di altri capitoli nei quali sono stanziate somme proprie del bilancio regionale.

Bisogna tuttavia considerare che le norme regionali sono generalmente più favorevoli di quelle statali, almeno nella misura del contributo, sensibilmente maggiore, e quindi iniziative di ugual natura possono ricevere sovvenzioni in diversa misura soltanto in relazione alla imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio anziché ad un altro. Tale imputazione, peraltro, avviene in base a criteri completamente discrezionali, senza alcun accertamento di requisiti (che pur dovrebbero esser stabiliti almeno con regolameni o con circolari) e senza alcuna motivazione.

Lo stanziamento della rubrica, originariamente di 5.041,5 milioni, è stato aumentato a 7.648 milioni, dei quali 2.030 per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, previsti dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (ma nel corso dell'esercizio non è stato effettuato alcun pagamento); 380 milioni per il ripristino delle strade interpoderali e delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico; 25 milioni per contributi, in favore delle cooperative costituite tra produttori agricoli, nelle spese generali per assegni fissi al

personale dirigente; 25 milioni per concorso negli interessi sui mutui straordinari concessi *una tantum* alle cooperative per la trasformazione di passività onerose; 75 milioni per concorso nell'ammortamento dei mutui contratti dai consorzi di bonifica e consorzi di bonifica montana per la estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965; 464,7 milioni per concorso negli interessi sui mutui concessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina; 186 milioni per concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramento fondiario; 180 milioni per sussidi sui prestiti e mutui destinati all'esecuzione di opere di miglioramento ed acquisto delle attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico; 100 milioni per concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame; 1.016,5 milioni per concorsi sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, singole ed associate, danneggiate da eccezionali calamità naturali o da avversità atmosferiche; 1.655 milioni per concorso negli interessi sui mutui contratti dalle aziende singole o associate per il miglioramento delle strutture aziendali; 1.245 milioni per contributi in favore di conduttori di aziende agricole, di coltivatori diretti singoli o associati, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali calamità atmosferiche; 80 milioni per contributi nelle spese generali delle aziende speciali e dei concorsi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti.

Le vigenti norme statali, tendono soprattutto a favorire la cooperazione e l'associazione tra i produttori agricoli attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di determinate attività che, se svolte da agricoltori singoli, ricevono una sovvenzione percentualmente minore o non vengono sussidiate.

Il fine di stimolare la formazione di cooperative e di associazioni tra produttori agricoli è stato favorito dal legislatore per consentire agli agricoltori di presentarsi, con strutture produttive concentrate e con adeguate disponibilità di capitali, sul mercato che, nella dimensione ordinaria, è diventato europeo-comunitario.

Anche la regione siciliana, con le proprie leggi concernenti l'attività agricola ed emanate nell'ambito della competenza esclusiva attribuitale in materia dallo statuto, ha mostrato di perseguire il medesimo fine.

Lo strumento che si è voluto utilizzare, però, avrebbe dovuto essere adottato con particolari accorgimenti per realizzare, nell'ambito dell'economia agraria isolana, unità produttive di maggiori dimensioni ed economicamente più salde rispetto a quelle esistenti, rimaste generalmente racchiuse entro gli angusti confini della famiglia patriarcale.

Tali accorgimenti, invece, non sono stati adottati dallo Stato e nemmeno dalla regione e quindi lo strumento associativo è risultato nient'altro che un nome diverso per indicare le medesime strutture produttive del passato.

Gli esempi si possono cogliere in molti provvedimenti di concessione di benefici in favore di associazioni di agricoltori, o di cooperative agricole, costituite tra gli appartenenti ad una stessa famiglia e spesso, dall'atto costitutivo e dallo statuto, può desumersi che alla formazione della volontà dell'associazione o delle cooperative contribuiscono pochissime persone.

Le associazioni o le cooperative, poi, hanno sempre un patrimonio ridotto ad una espressione economicamente insignificante, eppure sono destinatarie di contributi di notevole ammontare, generalmente di decine e centinaia di milioni, che in qualche caso raggiungono anche il miliardo di lire.

La effettiva realizzazione delle finalità della legge, quindi, avrebbe dovuto con-

sigliare l'accertamento di determinati presupposti, concernenti soprattutto il numero dei soci, la consistenza patrimoniale della cooperativa o dell'associazione, la formazione della volontà.

La situazione legislativa attuale, invece, non consente di evitare che contributi di considerevole ammontare vengano pagati a cooperative od associazioni che chiaramente si presentano come moderna denominazione di strutture produttive superate e che, per gli irrisori capitali di cui dispongono, denunciano, più che la loro fragilità economica, la mancanza di ogni possibilità operativa.

§ 4 - FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE.

Il bilancio del fondo di solidarietà nazionale, per l'anno finanziario 1973, indica lo stanziamento di 5.500 milioni per l'assessorato agricoltura.

Le spese effettuate sono state di 81,4 milioni sulla competenza dell'esercizio e di 13.860,6 milioni sui residui per un totale di 13.942 milioni.

In particolare, lo stanziamento riguarda 2.988 milioni da versare all'ESA per l'attuazione dei piani di sviluppo zonale (sul quale non sono stati effettuati pagamenti) nonché 120 milioni per il completamento dei lavori di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimento di zone particolarmente idonee alla creazione di parchi regionali.

Bisogna, segnalare, inoltre, il capitolo 2221 con lo stanziamento di 300 milioni per concorrere alla realizzazione di strade vicinali e interpoderali ed al loro riattamento; il capitolo 2256 con lo stanziamento di 1.495 milioni per l'esecuzione di opere di viabilità rurale e per la trasformazione di trazzere in rotabili aventi le caratteristiche delle strade di bonifica; ed, infine, il capitolo 2282, con lo stanziamento di 597 milioni per la difesa e conservazione del suolo mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse, su terreni compresi in bacini montani, nonché mediante la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati.

Durante l'esercizio finanziario 1973, sui capitoli 2221, 2256 e 2282 sono stati assunti impegni, rispettivamente, per 1.808,1 milioni, per 5.643,5 milioni e per 3.621,1 milioni, mediante l'utilizzazione di residui di stanziamento.

Anche in questo caso, è opportuno segnalare la ripartizione territoriale degli impegni assunti, per le disarmonie riscontrabili riguardo alle varie province dell'isola.

In particolare, la ripartizione territoriale degli impegni sul capitolo 2221, mostra la concentrazione della spesa nella provincia di Agrigento, con 1.022 milioni; la ripartizione della rimanente somma di 786 milioni tra le province di Palermo (262,7) Caltanissetta (162,5) Ragusa (145,8) Trapani (132,6) e Messina (82,2); mentre per le province di Catania, Enna e Siracusa non è stata prevista la realizzazione di alcuna opera.

Gli impegni assunti sul capitolo 2256 risultano concentrati, per il 52,7 per cento del totale, nella provincia di Messina con 2.976,2 milioni; mentre il rimanente 47,3 per cento risulta ripartito tra le province di Palermo con 741,7 milioni, Agrigento con 655,3 milioni; Ragusa con 552,4 milioni; Catania con 125,8 milioni; Siracusa con 55,4 milioni; per la provincia di Trapani non risulta assunto alcun impegno.

È del pari singolare la ripartizione territoriale degli impegni assunti sul capitolo 2282, che risultano concentrati nella provincia di Messina con 1.078 milioni ed in misura minore nelle province di Palermo (708,2) Trapani (682,8) Agrigento (626,6) Catania (297) e Ragusa (227,6) mentre per le province di Caltanissetta, Enna e Siracusa non è stata prevista la realizzazione di alcuna opera.

Concessioni di lavori				Lavori in economia			
A enti pubblici		A enti ecclesiastici e a privati		A cottimo		Amministrazione diretta	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
164	(1) 28.384.296.365	—	—	8	200.000.000	168	2.113.675.270

(1) Di cui 23.904.769.650 sui capitoli di spesa del fondo di solidarietà nazionale.

CAPITOLO III

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

§ 1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

L'articolo 14 dello statuto regionale attribuisce alla regione siciliana competenza esclusiva (« nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato ») in materia di « pubblica beneficenza ed opere pie » (lettera *m*), e « regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative » (lettera *o*). La regione non ha ancora legiferato sulle opere pie, per le quali continuano ad applicarsi le norme statali, e anche amministrativamente operano gli organi statali.

Peraltro, la parte senza dubbio più importante delle opere pie è ora transitata nella nuova categoria degli enti ospedalieri, soggetto alla legislazione e alla competenza amministrativa della regione.

Per quanto concerne gli enti locali, da tempo ormai vige la fondamentale normativa del decreto-legge presidente regionale 29 ottobre 1955, n. 6, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia.

L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della regione, così elenca le attribuzioni dell'assessorato degli enti locali, preposto alla materia.

« Enti locali, consorzi: ordinamento circoscrizioni, controllo, commissioni provinciali di controllo. Finanza locale, salve le attribuzioni dell'assessorato delle Finanze. Operazioni elettorali. Vigilanza sugli enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori ».

È da notare, tuttavia, che in un settore di tanta importanza, non di rado le attribuzioni di maggior rilievo sono di spettanza del presidente della regione, spesso su delibera della giunta di Governo, concretandosi in veri e propri atti di Governo. Di competenza presidenziale sono, ad esempio, la nomina delle commissioni provinciali di controllo, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, la nomina di commissari straordinari, la revoca dei sindaci.

In materia di enti locali, ovviamente, l'assessorato ha competenza relativa agli aspetti generali dell'amministrazione locale, mentre sui singoli settori nei quali si esplica l'attività globale degli enti stessi vigilano gli assessorati regionali che hanno specifica competenza per detti settori.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

L'attività dell'assessorato agli enti locali è — ben s'intende — attività prevalentemente giuridico-amministrativa, che non può specchiarsi se non in maniera imperfetta e parziale nel bilancio di previsione.

Gli aspetti amministrativi dell'azione dell'amministrazione in argomento sono prevalenti sugli aspetti finanziari della gestione. Non sarebbe, quindi, rispondente al vero ritenere che l'attività essenziale dell'assessorato si esplichi nel campo dell'assistenza pubblica anche se a questo settore è destinata in bilancio la somma di lire 8.910.000.000, su una spesa globale dell'assessorato prevista in 9.912.200.200 lire. Come non sarebbe esatto valutare l'importanza dell'assessorato dell'ammontare della spesa prevista in bilancio: nell'elenco degli assessorati in ordine decrescente della spesa esso occupa il terz'ultimo posto, seguito solo da sanità e sviluppo economico.

Tra previsioni di bilancio e stanziamento definitivo s'è avuta la notevole differenza in aumento di lire 2.107.240.305, che ha portato la previsione totale definitiva a lire 12.019.440.305. Essa è dovuta: per lire 516.442.000 a due leggi di variazione (5 novembre 1973, n. 43 e 9 maggio 1974, n. 13); per lire 375.798.305 a provvedimenti di prelievo per l'impinguamento di sei capitoli di spesa in massima parte obbligatoria; per lire 215.000.000 all'istituzione di due nuovi capitoli a favore di famiglie e centri colpiti da calamità naturali. Terremo conto, d'ora in avanti, degli stanziamenti definitivi.

A parte 25 milioni in conto capitale (contributi ai comuni per costruzione o rilevamento di impianti elettrici), si tratta nella totalità di spese correnti, divise nelle due sezioni « amministrazione generale (lire 258.942.610) e « azione e interventi nel campo sociale » (lire 11 miliardi 735.497.695). La prima contiene la sola rubrica « servizi generali » (comprendente amministrazione centrale, uffici periferici e servizio elettorale); la seconda comprende le due rubriche « assistenza pubblica » (lire 10.985.497.695) e « amministrazione civile » (lire 750 milioni), e concerne spese effettuate totalmente a mezzo di trasferimenti.

Se comprendiamo nella rubrica « amministrazione civile » anche le spese per il servizio elettorale (contemplato in bilancio fra i « servizi generali »), la previsione sale a lire 820.715.000.

Sono stati introdotti, nel corso dell'esercizio, sei capitoli aggiunti, per una spesa complessiva di lire 438.736.597.

C) *Considerazioni sulla gestione.*

La gestione tramite funzionari delegati è nell'assessorato degli enti locali molto rilevante essendo ammontata, nel 1973, a lire 4.293.244.874, di cui 4.064.684.712 lire sulla competenza. Si tratta di un quarto dell'intero movimento di spesa figurante nel bilancio dell'assessorato. Il fenomeno si spiega perché i pagamenti dell'assessorato sono fatti in grande parte ad enti rientranti nell'ambito della pubblica amministrazione, e ciò si presta sia all'uso dell'accreditamento (perché funzionario delegato è un soggetto di pubblica amministrazione, secondo i canoni tradizionali), sia perché si concedono anticipazioni a comuni e ad altri enti locali con maggiore facilità di quanto non si faccia nei confronti di soggetti privati.

I risultati della gestione danno luogo a una notevole quantità di residui passivi. Oltre alle cause generali individuate e studiate dalla dottrina influisce in questo settore il fatto che in parte si tratta di spese da sostenersi direttamente dagli enti locali, sulle somme accreditate dall'assessorato: intervengono, cioé, nel procedimento di spesa, gli organi regionali e quelli degli enti locali, sommandosi gli *itinera* burocratici, i controlli ecc.

Quando il procedimento di spesa è terminato presso l'assessorato, esso deve ancora cominciare presso l'ente locale: non di rado, questo non riesce a spendere la somma accreditatagli, con conseguente riduzione dell'ordine d'accreditamento e passaggio ai residui di somme già accreditate ma non spese dall'ente accreditatario.

Per esempio, sul capitolo 13720, recante uno stanziamento di un miliardo, sono stati emessi ordini di accreditamento per 450 milioni, ma i sindaci hanno speso soltanto 165.274.500 lire: e si trattava di interventi d'urgenza per gli alluvionati (cfr. paragrafo 3, lettera *A*). Altra causa della formazione di residui ingenti è la prassi, certamente criticabile, di apportare variazioni al bilancio dopo la sua chiusura, impinguando capitoli con somme che si potranno soltanto impegnare ma non spendere, e che formeranno pertanto residui passivi.

Abbiamo già citato la legge regionale 9 maggio 1974, n. 13.

3 - Il fenomeno dei residui rende impossibile o comunque senza reale significato, un confronto tra stanziamento e spesa in conto competenza.

Valido, ma entro certi limiti, è il raffronto fra stanziamento e impegni di spesa: i limiti sono segnati dal fatto che impegno non è ancora pagamento, e non si sa fino a che punto le somme impegnate verranno effettivamente spese, anche se in successivi esercizi.

Nel presupposto che le somme che andranno a residui nei futuri esercizi e i residui ricevuti dagli esercizi precedenti *in certo modo* si compensano, a volte suggeriremo un raffronto tra stanziamento, da una parte, e spesa complessiva (competenza + residui) dall'altra.

Per residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori, lo stanziamento definitivo è stato di lire 24.179.410, di cui già spese lire 9.345.580 (lire 12.442.000 sono state infatti stanziate solo con la legge di variazione 9 maggio 1974, n. 13).

4 - L'attività contrattuale dell'assessorato è di scarsissimo rilievo, come risulta dall'allegato prospetto *C*. Essa si riferisce esclusivamente a beni e servizi strumentali. Liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. hanno comportato impegni per 1.218.580 lire.

§ 2 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

A) *Organizzazione dei servizi.*

1. - Secondo la tabella A allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 (sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale), l'assessorato è organizzato in due direzioni regionali: quella *degli enti locali* e *quella della solidarietà sociale*. I gruppi di lavoro nei quali queste si suddividono sono indicati nell'organigramma 1.

2. - Dall'organigramma 2 si rilevano i collegi, comitati, commissioni operanti presso l'assessorato. Per il loro funzionamento, sono state stanziate (capitolo 13206 e 13207) lire 8.500.000 ma impegnate lire 4.535.462. La previsione di bilancio, rivelatasi troppo generosa, è stata ridotta a lire 5.500.000 nel bilancio 1974.

3. - Non sembra che le commissioni provinciali di controllo possano considerarsi veri e propri organi periferici dell'assessorato regionale degli enti locali. Esse sono composte in parte da persone estranee all'amministrazione regionale, e comunque esercitano il loro potere-dovere di controllo sugli enti locali senza alcuna dipendenza dall'assessorato. Tuttavia, oltre al fatto che i funzionari della commissione provinciale di controllo sono

gerarchicamente dipendenti dall'assessorato (articolo 6 legge regionale 18 luglio 1961, n. 14), sta il fatto che le commissioni stesse sono funzionalmente connesse con il detto assessorato, al quale devono far pervenire ogni segnalazione circa violazioni di legge commesse dagli enti da esse controllati, e trasmettere l'elenco di determinate deliberazioni di tali enti (articolo 3 legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25), facendo più in generale da tramite fra regione ed enti locali.

All'assessore agli enti locali è attribuita, inoltre, iniziativa per lo scioglimento della commissione provinciale di controllo o per la rimozione del suo presidente, atti formalmente riservati al presidente della regione.

Tutto ciò si ripercuote anche sulla sistemazione nel bilancio dell'assessorato delle spese di funzionamento delle commissioni provinciali di controllo (senz'altro sotto la voce « uffici periferici »), per cui sono state impegnate nel 1973 lire 85.832.833.

L'attuale illegittima situazione in cui versano sei commissioni di controllo, scadute da tempo e non rinnovate, è stata segnalata nella relazione concernente la presidenza della regione, competente circa la costituzione e il rinnovo delle commissioni stesse.

4. - Enti sottoposti alla vigilanza dell'assessorato degli enti locali sono, ovviamente, gli *enti locali*. Comuni, province, consorzi di servizi sono le comunità di base sulle quali non è il caso di trattenersi in questa sede. La vigilanza assessoriale consiste in una *alta* vigilanza, in quanto il controllo giornaliero sulle deliberazioni comunali e provinciali è esercitato dalle commissioni provinciali di controllo, che possono annullare entro venti giorni dalla loro ricezione le delibere che ritengono illegittime. In casi tassativamente indicati, le commissioni di controllo esercitano il controllo di merito mediante richiesta di riesame. Questa forma di controllo, pur nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali territoriali, è capace di incidere notevolmente in quanto il consiglio deliberante, se ritiene di riadottare la delibera rinviatagli per il riesame, può farlo solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.

La vigilanza sugli enti locali si concreta anche nel controllo sostitutivo di attività (mediante l'invio di commissari *ad acta*: ad esempio nei comuni che non abbiano approvato il bilancio entro il termine di legge) e di organi (mediante l'invio di commissari straordinari): quest'ultimo tipo di controllo, peraltro, è rimesso formalmente al presidente della regione, che provvede su relazione dell'assessore agli enti locali.

Si noti che la durata in carica del commissario straordinario dovrebbe essere limitata a tre mesi, eccezionalmente prorogabili di altri tre mesi (articolo 56 decreto legge presidente regionale 29 ottobre 1956, n. 6).

5. - All'esercizio dei controlli di cui sopra è preordinato sia l'obbligo dei presidenti delle commissioni provinciali di controllo di riferire all'assessorato sulle irregolarità rilevate nell'amministrazione degli enti locali, sia il servizio ispettivo attuato con regolarità tramite funzionari assessoriali o componenti delle commissioni di controllo.

L'assessore dispone, infatti, di un corpo di funzionari addetto alle ispezioni, come stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, che è stato ritenuto, giustamente, non abrogato dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Ispezioni periodiche vengono effettuate anche agli istituti di ricovero presso i quali sono ospitati minori, vecchi o invalidi con retta a carico della regione.

Ispezioni straordinarie vengono disposte, poi, presso comuni o enti o uffici diversi, a seguito di esposti che lamentano disservizi o ingiustizie.

6. - Gli enti ospedalieri, benché soggetti al controllo delle commissioni provinciali di controllo, non rientrano nell'ambito della vigilanza istituzionale dell'assessorato degli enti locali, ma in quella dell'assessorato della sanità. Ciò appoggia l'opinione circa l'inesattezza della configurazione delle commissioni provinciali di controllo come organi periferici dell'assessorato regionale degli enti locali.

B) *Personale.*

Secondo la tabella *C* allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, all'assessorato degli enti locali è assegnato il seguente personale: 40 dirigenti, 100 assistenti, 70 archivisti dattilografi e 30 commessi in tutto 240 unità, che ne fanno il quarto assessorato per numero di impiegati. A questo personale, vanno aggiunte le 296 unità delle commissioni provinciali di controllo, comprendenti 56 dirigenti, 79 assistenti, 96 archivisti-dattilografi, 56 commessi e 9 operatori telefonici; tutto personale assegnato alle nove commissioni di controllo dell'isola secondo la dotazione indicata nella tabella *C* sopra citata (50 unità a Palermo, 46 a Messina, 39 a Catania e 22 in ciascuna delle altre provincie).

Come per gli altri assessorati, e come risulta evidente dall'organigramma 1, non si ha un'esatta rispondenza della situazione di fatto con quella suindicata, dato che la dotazione organica stabilita dalla legge non corrisponde, né numericamente né qualitativamente, alla disponibilità di personale dell'amministrazione regionale.

Il personale dell'assessorato non ha problemi diversi da quelli propri di tutto il personale regionale, di cui si parla nella relazione concernente la presidenza della regione, alla quale pertanto si rinvia.

La spesa per il personale dell'assessorato è stata la seguente:

		Stanziamento	Somme impegnate
Stipendi e assegni	L.	2.128.000.000	2.107.861.670
Compensi per lavoro straordinario	»	314.500.000	288.506.818
Indennità di missione	»	39.000.000	36.846.974
Totale . . .	L.	2.481.500.000	2.433.215.462

C) *Beni e servizi strumentali.*

Per manutenzione, riparazione e adattamenti di locali, acquisto di libri e riviste, spese telefoniche, postali e telegrafiche, ed altre spese strumentali, lo stanziamento complessivo è stato di lire 44.600.000; la spesa effettuata sulla competenza di lire 33.189.070; la spesa sui residui, di lire 7.609.695.

L'assessorato enti locali è dotato di un calcolatore elettronico I.B.M. 1130, che viene impiegato per il servizio degli assegni mensili ai vecchi lavoratori e ai minorati fisici, nonché per il pagamento delle rette di ricovero, dei compensi per

lavoro straordinario al personale, eccetera. Al calcolatore sono adibiti 1 dirigente, 5 assistenti, 4 archivisti-operatori e 5 commessi. L'apparecchiatura è di proprietà della regione; il canone di manutenzione è di lire 2.760.000 annue.

§ 3. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

Riallacciandosi a quanto detto nel paragrafo 1, lettera *B*, cominciamo dal settore nel quale l'attività amministrativa si rispecchia meglio nella gestione finanziaria:

A) *Assistenza pubblica.*

Circa la metà dell'intero stanziamento per assistenza pubblica è impiegato nel pagamento di rette per ricovero di minori, vecchi e inabili al lavoro, che si può veramente affermare sia sostenuto ormai, in Sicilia, in misura assolutamente prevalente dalla regione. Lo Stato paga le rette soltanto per il ricovero di determinate categorie di persone: profughi, ex combattenti eccetera, e loro figli. Il ricovero non è davvero la migliore forma di assistenza, ed è inutile che ci soffermiamo su questo punto: fatto è che l'assistenza domiciliare in Sicilia come nel resto d'Italia, è ancora di là da venire. Si aggiunga che gli istituti di ricovero non sono né modernamente concepiti, né modernamente attrezzati, salvo lodevoli ma sparute eccezioni. Le periodiche ispezioni che, con carattere di regolarità, vengono eseguite da funzionari sia regionali (dell'assessorato che statali (delle prefetture) dovrebbero — è sperabile — garantire dal pericolo che si verifichino fatti come quelli che hanno avuto di recente tanta triste risonanza nella pubblica opinione nazionale.

Gli istituti di ricovero sono prevalentemente religiosi. Non si può sottacere che il regolamento regionale 6 maggio 1953, n. 3, attribuisce all'assessore il compito di fissare, all'inizio di ogni anno, le rette da corrispondersi agli istituti di ricovero, senza indicarne alcun criterio, né sostanziale né formale, per tale determinazione.

Lo stanziamento è stato di 5.280.000.000 i pagamenti di lire 3.583.802.900 sulla competenza e 1.563.990.860 sui residui.

Grosso modo, non si riescono a pagare entro l'esercizio solo le rette dell'ultimo bimestre, a causa del tempo richiesto per l'esame della documentazione, trasmessa dagli istituti, comunque, dopo la chiusura dell'anno.

Uno stanziamento di lire 2.505.497.695 è stato impegnato per integrazione dei bilanci degli EE.CC.A. La legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, autorizza la concessione di sussidi straordinari a:

— istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza (stanziamento lire 90 milioni);

— istituzioni private d'assistenza e beneficenza (stanziamento lire 15 milioni);

— istituti per l'assistenza di ciechi e sordomuti (stanziamento lire 10 milioni);

— ministri di culto bisognosi, o enti di culto per iniziative di beneficenza e d'istruzione (stanziamento lire 50 milioni).

Le somme suddette sono state quasi interamente impegnate.

La legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, autorizza la concessione all'Unione Italiana Ciechi di un contributo annuo non inferiore a 30 milioni: per l'anno 1973, ne sono stati stanziati e corrisposti ottanta.

Un contributo pari all'intero stanziamento di 40 milioni è stato corrisposto all'istituto siciliano dei mutilati e invalidi di guerra di S. Lorenzo Colli (Palermo), che produce protesi ortopediche in favore di mutilati e menomati degli arti che versino in stato di bisogno. Peraltro, allo stesso istituto il presidente della regione è stato autorizzato, con legge regionale

30 luglio 1973, n. 34, a concedere un contributo straordinario di 400 milioni.

Ma le provvidenze assistenziali concettualmente più notevoli, perché tipiche della regione siciliana, sono l'assegno mensile ai vecchi lavoratori sprovvisti di qualunque reddito (anche assistenziale), e l'assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili. Le modalità della concessione degli assegni sono indicate nel regolamento regionale 22 aprile 1958, n. 6; sono previste due apposite commissioni, presso l'assessorato. Trattasi, in realtà, di interventi assistenziali divenuti di entità irrisoria con l'aumento del costo della vita, per i quali comunque nel 1973 sono state complessivamente impegnate lire 1.454.838.447 (stanziamento: 1.700 milioni).

Tra gli interventi nel settore dell'assistenza pubblica si possono annoverare anche le spese eseguite in attuazione di particolari disposizioni legislative emanate in seguito a gravi calamità naturali.

In applicazione dell'articolo 25 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, concernente provvedimenti per interventi d'urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è stato istituito il capitolo di bilancio 13720, con lo stanziamento di un miliardo, per sussidi alle famiglie rimaste senza tetto, In realtà la somma erogata è stata di lire 165.274.500 (confrontare § 1, lettera *c*).

È stata impegnata inoltre la somma di lire 215 milioni per la costruzione di un centro culturale e ricreativo a Montevago disposta con legge regionale 5 novembre 1973, n. 40. La somma sarà pagata dopo l'approvazione del progetto relativo.

B) *Amministrazione civile.*

Di fronte a quella per assistenza pubblica, modesta è la spesa per l'amministrazione civile: il che è spiegabile dovendo gli enti locali provvedere alle loro esigenze soprattutto con i propri mezzi di bilancio.

Si tratta, pertanto, solo di contributi che la regione concede agli enti locali (soprattutto ai comuni) in virtù di disposizioni di legge aventi lo scopo di migliorare, nell'interesse generale, la efficienza di uffici e servizi pubblici.

Per la esecuzione, la sistemazione o l'adattamento d'impianti concernenti pubblici uffici e servizi di enti locali, l'assessorato concede — sentita un'apposita commissione consultiva — contributi non superiori all'80 per cento della spesa complessiva. Lo stanziamento, di 300 milioni, è stato quasi interamente impegnato.

La legge regionale 19 febbraio 1965, n. 16 prevede altri contributi ai comuni delle isole minori per il miglioramento dei servizi igienico-sanitari. Lo stanziamento di lire 250 milioni è stato interamente utilizzato. In questa sede è ancora da considerare la spesa di lire 22.161.735 (oltre a lire 50.835.950 sui residui) in favore dei comuni colpiti dal terremoto del 1968, per consentire loro d'assumere personale tecnico a contratto privato, onde far fronte alle necessità operative degli uffici tecnici comunali e all'assistenza tecnica ai terremotati. Si tratta di spesa ripartita (fino al 1974), il cui stanziamento per il 1973 è fissato, dall'articolo 13 della legge regianole 3 marzo 1972, n. 6, in lire 200 milioni (capitolo 13905).

E da ultimo, l'unica spesa in conto capitale che figuri nel bilancio dell'assessorato: i contributi ai comuni per l'ammortamento dei mutui da essi contratti per il rilevamento e la costruzione di impianti di pubblica illuminazione o di distribuzione di energia elettrica (legge regiontle 10 aprile 1962, n. 15). Lo stanziamento di 25 milioni è rimasto completamente inutilizzato.

La scarsa efficienza dei comuni, specie di quelli piccoli e piccolissimi, è resa evi-

dente dal fatto che essi non riescono nemmeno ad avvalersi delle disponibilità e delle provvidenze dettate in loro favore.

Come già implicitamente accennato al § 1, lettera *B*, ci sembra che sotto la rubrica « amministrazione civile » avrebbero trovato meglio sistemazione le spese relative al *servizio elettorale* invece contemplato in bilancio fra i « servizi generali ». Si tratta delle spese sostenute, mediante acquisto di beni e servizi per l'organizzazione del delicato servizio, esplicato in periferia tramite il personale statale dell'amministrazione civile dell'interno (prefetture). L'impegno relativo ammonta a lire 61.126.395, ivi compresi gli emolumenti al personale delle prefetture per lavoro straordinario connesso alle elezioni amministrative avvenute in alcuni comuni dell'isola.

L'aspetto finanziario, come abbiamo ripetutamente affermato, non è quello principale nel settore degli enti locali. Sono state approvate, nel 1973, due importanti leggi regionali, senza diretto effetto sul bilancio della regione; con la legge n. 33 del 30 luglio, è stata aumentata l'indennità di carica degli amministratori dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (massimo di lire 70.000 per il sindaco); con la n. 36 del 5 novembre, si è disposto che i consigli comunali e provinciali si riuniscano in sessione ordinaria ogni bimestre o trimestre, a seconda della entità della popolazione: è questa una innovazione di notevole valore democratico, se si pensa che la precedente normazione imponeva soltanto due sedute consiliari per anno.

ORGANIGRAMMA 2

Commissioni, collegi, comitati operanti presso l'assessorato regionale degli enti locali.

I) *Settore dipendente dalla direzione regionale degli enti locali.*

Sono operanti le seguenti commissioni:

1) *Commissione regionale per la finanza locale*: prevista dall'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 con le attribuzioni che ha nel resto d'Italia la commissione centrale per la finanza locale. È nominata dal presidente della regione, presieduta dall'assessore degli enti locali, e composta da un membro del consiglio di giustizia amministrativa e uno della Corte dei conti, due funzionari statali (uno dell'interno e uno delle finanze), il ragioniere generale della regione, il direttore regionale degli enti locali, altri due funzionari regionali (uno degli enti locali e uno delle finanze). Dura in carica quattro anni. È stato, da ultimo, rinnovata col decreto del presidente regionale 11 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1971, reg. 3 - fog. 304.

2) *Commissione consultiva in materia di concessione di contributi agli enti locali territoriali* prevista dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1953, n. 56 per gli effetti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66.

La commissione predetta, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1958, n. 56, è composta di tre membri, fra i quali un elemento tecnico di consulenza, ed ha durata illimitata. È stata, da ultimo, rinnovata con D.A. n. 255/D.EE.LL. del 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, reg. 2 - fog. 317.

II) *Settore dipendente dalla direzione regionale della solidarietà sociale.*

Sono operanti le seguenti commissioni:

1) *Commissione per la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori sen-*

za pensione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1957 n. 3, in atto ricostituita con decreto amministrativo n. 8521 del 7 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1966, reg. 2 - fog. 55.

È di nomina assessoriale, presieduta da un magistrato del consiglio di giustizia amministrativa e composta da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore regionale della solidarietà sociale, da due delegati degli assessori del lavoro e del bilancio, da rappresentanti dei patronati d'assistenza, da due funzionari regionali.

3) *Commissione consultiva per la concessione di contributi ad enti morali ed opere pie,* ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65 e successive modifiche. La commissione è costituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1953, n. 56, si compone di tre membri ed ha durata illimitata.

È stata costituita con decreto amministrativo 26 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1954, reg. 1 - fog. 186.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

Direzione regionale degli enti locali.

Segreteria di direzione: Trattazione pratiche di carattere generale e particolare non rientranti nella competenza specifica dei singoli gruppi di lavoro e adempimenti conseguenziali — Istruttoria interrogazioni interpellanze e mozioni — Segreteria della CRFL).

Dirigenti 4; — Assistenti 1; — Archivisti dattilografi 7.

Gruppo 1°: Organizzazione e metodo — (Studi legislativi riguardanti proposte di modifica della legislazione vigente e relazioni sui disegni di legge presentati in assemblea — Esame delle relazioni dei gruppi e predisposizioni delle relazioni generali periodiche sull'andamento dei servizi — — Informazioni sulle procedure inerenti le pratiche di competenza della direzione — Pubbliche relazioni — Biblioteca — Bollettino ufficiale dell'assessorato.

Dirigenti 5; — Assistenti —; — Archivisti dattilografi 3.

Gruppo 2°: *Affari generali e bilancio* — (Servizi generali dell'assessorato — Proposte di previsione di bilancio annuale — Adempimenti generali connessi con la gestione del bilancio — Amministrazione dei capitoli di spesa che non entrano nella competenza specifica di altri gruppi di lavoro — Situazione dei rendiconti — Servizio del consegnatario — Servizio di economato e di cassa).

Dirigenti 1; — Assistenti 3; — Archivisti dattilografi 11.

Gruppo 3°: Personale in servizio presso l'assessorato — (Stato giuridico ed economico del personale in servizio presso l'assessorato — Adempimenti amministrativi e contabili).

Dirigenti 4; — Assistenti 2; — Archivisti dattilografi 3.

Gruppo 4°: Personale in servizio presso la CC.PP.CC. — (Stato giuridico ed

economico del personale in servizio presso le CC.PP.CC. — Adempimenti amministrativi e contabili).

Dirigenti 4; — Assistenti 2; — Archivisti dattilografi 3.

Gruppo 5°: Commissioni provinciali di controllo — (Adempimenti relativi alla composizione ed al funzionamento di uffici delle CC.PP.CC. — Coordinamento — Raccolte di dati statistici — Adempimenti amministrativi e contabili).

Dirigenti 2 — Assistenti 1 — Archivisti dattilografi 1.

Gruppo 6°: Segretari comunali e provinciali — (Assegnazione e movimento di segretari comunali e provinciali — Trattamento economico dei segretari comunali e provinciali).

Dirigenti 1 — Assistenti 1 — Archivisti dattilografi 1.

Gruppo 7°: Controllo sugli organi comunali e provinciali della Sicilia orientale — Province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa — Controllo sul funzionamento degli organi comunali e provinciali escluse le materie di competenza speciale di altri gruppi — Proposte di interventi ispettivi e sostitutivi nelle materie di competenza.

Dirigenti 5 — Assistenti 1 — Archivisti dattilografi 3.

Gruppo 8°: Controllo sugli organi comunali e provinciali della Sicilia occidentale — Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani) — (Controllo sul funzionamento degli organi comunali e provinciali escluse le materie di competenza specifica di altri gruppi — Proposte di interventi ispettivi e sostitutivi nelle materie di competenza — Affari generali attinenti alla materia).

Dirigenti 5 — Assistenti 1 — Archivisti dattilografi 3.

Gruppo 9°: Consorzi obbligatori e facoltativi — (Costituzione e funzionamento dei consorzi obbligatori e facoltativi — Controllo sugli organi consortili — Proposte di interventi ispettivi e sostitutivi nelle materie di competenza — Raccolta di dati statistici).

Dirigenti 3 — Assistenti - — Arichivisti dattilografi 2.

Gruppo 10°: Finanza locale — Sicilia orientale — Province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa — (Istruttoria delle deliberazioni soggette al controllo del CRFL — Adempimenti connessi con i bilanci di previsione — Personale degli enti locali — Proposte di interventi ispettivi e sostitutivi nelle materie di competenza).

Dirigenti 5 — Assistenti 6 — Archivisti dattilografi 2.

Gruppo 11°: Finanza locale — Sicilia occidentale — Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani — (Istruttoria delle deliberazioni soggette al controllo dell'CRFL — Adempimenti connessi con i bilanci di previsione — Personale degli enti locali — Proposte di interventi ispettivi e sostitutivi nelle materie di competenza — Affari generali attinenti alla materia).

Dirigenti 6 — Assistenti 8 — Archivisti dattilografi 2.

Gruppo 12°: Contenzioso — (Istruttoria dei ricorsi amministrativi e giurisdi-

zionali materie di competenza dell'assessorato).

Dirigenti 4 — Assistenti - — Archivisti dattilografi 2.

Gruppo 13°: Interventi finanziari a favore dei comuni e delle province — Concessione ed erogazione di contributi a favore dei comuni e delle province in base alle norme vigenti — Adempimenti amministrativi e contabili).

Dirigenti 3 — Assistenti 1 — Archivisti dattilografi 1.

Gruppo 14°: Servizio elettorale — (Organizzazione delle elezioni regionali — Organizzazione delle elezioni comunali e provinciali — Adempimenti amministrativi contabili — Raccolta di dati statistici e pubblicazioni relative).

Dirigenti 3 — Assistenti 1 — Archivisti dattilografi 1.

Gruppo 15°: Statistica — (Raccolta ed elaborazione di dati statistici riguardanti gli enti locali ad eccezione di quelli di competenza dei gruppi 9° e 14° — Relazioni periodiche e pubblicazioni relative).

Dirigenti 1 — Assistenti 2 — Archivisti dattilografi 1.

Servizio ispettivo: (Interventi ispettivi e sostitutivi demandati al servizio o decreti assessoriali).

Dirigenti 12.

Direzione regionale della solidarietà sociale.

Segreteria di direzione: (Trattazione pratiche di carattere generale e particolare non rientranti nella competenza specifica dei singoli gruppi di lavoro — Istruttoria interrogazioni, interpellanze e mozioni).

Dirigenti 1 — Assistenti 1 — Archivisti dattilografi 4.

Gruppo 1°: Organizzazione e metodo — (Studi legislativi riguardanti proposte di modifica della legislazione vigente e relazioni sui disegni di legge presentati in assemblea — Esame delle relazioni dei gruppi e predisposizione delle relazioni generali periodiche sull'andamento dei servizi — Elaborazione di dati statistici — Informazioni sulle procedure inerenti le pratiche di competenza della direzione — Pubbliche relazioni e ufficio informazioni).

Dirigenti 3 — Assistenti 2 — Archivisti dattilografi 2.

Gruppo 2°: Enti comunali di assistenza ed altri enti istituzionali — (Ordinamento, vigilanza e controllo sugli organi degli enti comunali di assistenza e degli altri enti istituzionali — Raccolta dei dati statistici).

Dirigenti 7 — Assistenti 6 — Archivisti dattilografi 4.

Gruppo 3°: Sussidi e contributi a favore di enti di assistenza.

Dirigenti 3 — Assistenti 2 — Archivisti dattilografi 2.

Gruppo 4°: Assistenza a persone fisiche — Integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza — Assistenza alle popolazioni in dipendenza di pubbliche calamità ad integrazione di quella attuata dallo Stato o per delega dello Stato).

Dirigenti 1 — Assistenti 4 — Archivisti dattilografi 2.

Gruppo 5°: Ricoveri — (Ricovero di minori, vecchi ed inabili: adempimenti amministrativi e contabili — Raccolta di dati statistici).

Dirigenti 7 — Assistenti 13 — Archivisti dattilografi 9.

Gruppo 6°: Assegni mensili — (Concessione assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione ed ai minorati psichici — Adempimenti amministrativi e contabili).

Dirigenti 6 — Assistenti 9 — Archivisti dattilografi 5.

Gruppo 7°: Servizio meccanografico — (Espletamento di tutti i servizi da svolgersi a mezzo del centro elettronico in dotazione all'assessorato).

Dirigenti 1 — Assistenti 4 — Archivisti dattilografi 7.

Servizio ispettivo: (Interventi ispettivi e sostitutivi demandati al servizio con decreti assessoriali).

Dirigenti 4 — Assistenti 2 — Archivisti dattilografi 2.

Commissioni provinciali di controllo.

Presso ogni commissione provinciale di controllo il gruppo 1° (Affari generali e segreteria) cura la segreteria della commissione, i servizi di protocollo e spedizione della corrispondenza, i servizi del personale, della biblioteca dell'economato e della cassa, i servizi di statistica e le pratiche relative ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Il gruppo 2° cura la trattazione delle deliberazioni degli enti ospedalieri.

La trattazione delle deliberazioni soggette al controllo viene curata da tre gruppi di lavoro presso le commissioni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e da sette gruppi di lavoro presso le commissioni di Catania, Messina e Palermo, ed il lavoro viene suddiviso tra i diversi gruppi in relazione agli enti controllati.

PROSPETTO G

AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI

(Pagamenti competenze + residui)

Oggetto di contratto	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri procedimenti concorsuali		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavori e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
											a enti pubblici		a enti ecclesiastici		a privati		a cottimo		amministrazione diretta			
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Forniture libri e riviste (capitolo 13205)					7	Lire 1.466.320																
Lavori (piccole riparazioni - capitolo 13203)																			2	Lire 450.000		

CAPITOLO IV

ASSESSORATO DELLE FINANZE

§ 1. - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

L'amministrazione finanziaria si occupa istituzionalmente della *entrata* talché la *spesa* da essa necessariamente sostenuta ha carattere strumentale e secondario rispetto alla prima. Da ciò deriva anche la difficoltà di seguire, per essa, lo schema abituale per le relazioni sulle altre amministrazioni, la cui attività istituzionale si rispecchia, più o meno fedelmente, nella spesa.

Riallacciarsi alla costituzione e allo statuto della regione condurebbe troppo lontano: c'è tutta una serie di norme e di problemi assai ardui relativamente alla materia della finanza regionale, e della Regione siciliana in specie, dato il tenore dell'articolo 36 dello statuto siciliano, che non trova riscontro in nessun'altra norma concernente altre regioni. D'altra parte, dovendoci occupare del bilancio di spesa *dell'assessorato regionale delle finanze*, possiamo e dobbiamo evitare di affrontare problemi che attengano soprattutto all'entrata.

È opportuno prendere le mosse dall'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sull'ordinamento dell'amministrazione regionale, il quale così indica i compiti dell'assessorato:

« Redditi patrimoniali. Imposte dirette. Tasse e imposte indirette sugli affari. Dogane. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali. Contenzioso.

Demanio. Immobili di proprietà regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato della regione. Autoparco ».

È utile osservare che in Sicilia non c'è un assessorato del tesoro, mentre poi nell'ambito della presidenza della regione un assessore viene delegato ai servizi del bilancio. Non si ripete, dunque, la tripartizione esistente nell'amministrazione dello Stato tra i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, cui si potrebbe aggiungere quello delle partecipazioni statali. Ciò dev'essere tenuto presente per le conseguenze che questa strutturazione ammi-

nistrativa ha in relazione a singoli problemi di adattamento alla realtà regionale di norme statali create con riguardo alla organizzazione dello Stato. Vedremo una esemplificazione pratica di quanto stiamo dicendo a proposito dell'applicazione all'amministrazione regionale della particolare normativa concernente il provveditorato generale dello Stato.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Con una previsione di spesa di lire 11.238.520.000, su una spesa globale dell'amministrazione regionale di circa 370 miliardi, l'assessorato delle finanze si colloca al quart'ultimo posto fra le branche dell'amministrazione stessa, per entità di spesa prevista, seguito solo dagli enti locali, dalla sanità e dallo sviluppo economico. Ciò è dovuto, non già a scarsa importanza dell'assessorato ma al fatto che la spesa, per esso, è strumentale, essendo la sua attività istituzionale rivolta all'entrata, come già si è detto.

Di questa somma, lire 8.093.520.000 figurano nel titolo I (spese correnti), e lire 3.145.000.000 nel titolo II (spese in conto capitale). Queste ultime, si riferiscono alle opere di valorizzazione economica dei beni patrimoniali; le prime riguardano la normale amministrazione del patrimonio, il funzionamento degli uffici regionali, l'attribuzione a chi di diritto di quote di tributi, le spese d'ordine per la riscossione dei tributi, eccetera.

Nel corso dell'esercizio, e dopo la sua chiusura, sono stati impinguati con provvedimenti amministrativi nove capitoli di bilancio, e decurtati due; altri cinque capitoli sono stati impinguati con legge regionale 9 maggio 1974, n. 13; con legge regionale 5 novembre 1973, n. 43, è stato istituito un nuovo capitolo. In complesso lo stanziamento definitivo della spesa dell'assessorato ha superato le previsioni originarie di lire 3.734.077.950. La spesa totale stanziata è stata perciò di lire 14 miliardi 972.597.950. Le previsioni si sono rilevate difettose soprattutto per le restituzioni e i rimborsi per quote inesigibili e imposte non dovute di cui al capitolo 14851, la cui dotazione iniziale di lire 500.000.000 è stata portata a ben lire 2.987.528.000.

Per dovere di esposizione, accenniamo brevemente all'impostazione del bilancio di spesa dell'assessorato. La parte I (spese correnti) comprende due sezioni: la I (amministrazione generale) e la VI (oneri non ripartibili). La parte II comprende, oltre alla dette sezioni, la terza (azioni e investimenti nel campo delle abitazioni). La sezione I (amministrazione generale) è composta da una sola rubrica « servizi generali » comprendenti varie voci (amministrazione centrale, provveditorato della regione, autoparco, finanza locale, imposte dirette, tasse e imposte indirette, demanio) oltre alle somme non attribuibili.

La sezione VI (oneri non ripartibili) comprende trasferimenti poste correttive e compensative delle entrate, acquisto di beni e servizi eccetera.

La sezione III (azioni e interventi nel campo delle abitazioni) si riferisce al patrimonio del soppresso ESCAL, i cui compiti sono stati demandati all'assessorato delle finanze.

Ma più della sistemazione dei vari capitoli nel bilancio, che può essere agevolmente rilevata dal bilancio stesso, ci pare significativo raggruppare le varie voci di spesa secondo la loro destinazione funzionale, cioè secondo l'oggetto cui sono rivolte.

Ci sembra corretto preliminarmente prescindere da tutta quella somma che — benché figuri come spesa dell'assessorato — costituisce in realtà una semplice restituzione a chi di diritto di somme riscosse o trattenute dell'amministrazione, ma spettanti ad altri enti o a privati.

La maggior parte delle imposte pagate in Sicilia affluiscono infatti alle casse regionali, e l'assessorato delle finanze provvede poi a versare allo Stato o agli enti

locali o ad altri organismi le quote di tributi o comunque le somme loro attribuite dalla legge: in altre parole, è come se la regione avesse riscosso una parte delle dette entrate per conto di altri enti. A queste somme bisogna aggiungere tutte quelle indebitamente riscosse e che si devono restituire ai contribuenti, nonché le quote inesigibili. Nel suo complesso, il notevole ammontare risultante dal calcolo accennato costituisce, più che una spesa, non entrata, che dovrebbe essere detratta dal resto delle spese dell'assessorato per non falsare i risultati della ricerca tendente ad accertare l'entità dei mezzi finanziari impiegati dallo stesso nell'esplicazione delle sue attività istituzionali.

Orbene, questo ammontare, nello stanziamento definitivo, (capitoli 14361, 14702, 14705, 14751, 14757, 14781, 14784, 14821, 14822, 14851, 14856, 14911, 14912, 14951), è di lire 8.277.478.000.

Tutto il resto delle somme che figurano in bilancio corrispondono a una effettiva spesa dell'assessorato, e si possono così raggruppare:

spese generali per il funzionamento dell'assessorato delle finanze (capitoli 14203-08 14551-53) lire 148.434.950;

spese per il funzionamento dell'intera amministrazione regionale: locali arredamento, macchinari, autoparco (capitoli 14104-07, 14301-53, 24401-03) 2.313.000.000 di lire;

spese per la conservazione del patrimonio demaniale (capitoli 14381-88, 24101-04, 24251-52) lire 2.821.700.000;

spese d'ordine e strumentali per la riscossione dei tributi e delle entrate in genere (capitoli 14371-72, 14391, 14755, 14881, 14501-02) lire 1.411.985.000.

I capitoli aggiunti sono stati otto, per l'importo di lire 97.081.795.

C) *Considerazioni sulla gestione.*

1. - Rispetto a una previsione di spesa di lire 14.972.597.950, le spese effettuate nel corso dell'esercizio sono state pari a lire 15.930.097.518 di cui lire 5.705.934.569 sulla competenza e lire 10.224.162.249 sui residui.

Balza evidente il fatto che la spesa segue lo stanziamento con lentezza, e viene effettuata per circa 2/3 dopo la chiusura dell'esercizio. La cosa, però, non sorprende, se si pensa che la fetta maggiore della spesa dell'assessorato consiste in restituzioni, rimborsi, attribuzioni di gettiti o quote di gettiti ad altri enti, ciò che presuppone una lunga serie di calcoli e di redicontazioni: né è esclusa una notevole dose di prudenza nel liquidare siffatto genere di spesa.

Nel suo complesso, tuttavia, la parte di spesa rinviata al successivo esercizio si compensa con la spesa residua dell'esercizio precedente: fenomeno questo, che in linea di massima, e con scarti a volte notevoli, ricorre anche nelle altre amministrazioni regionali.

2. - Sulla complessiva spesa sopraindicata, di circa 16 miliardi, effettuata nel corso dell'esercizio, quella sostenuta mediante ordini di accreditamento ammonta a lire 6.893.170.092.

L'alta percentuale si spiega con la circostanza che destinatari delle spese sono prevalentemente enti e amministrazioni, cioè pubbliche amministrazioni presso le quali può ricorrere con ogni garanzia la figura del funzionario delegato.

La litigiosità, notevolmente elevata nel campo tributario, non ha causato, tuttavia, spese ingenti per liti, arbitraggi eccetera: lire 2.053.980 d'impegni, su lire 5.393.000 di stanziamento definitivo.

L'attività contrattuale dell'assessorato delle finanze è notevole, dovendo esso provvedere all'amministrazione del patrimonio immobiliare e mobiliare e alle forniture varie occorrenti per il funzionamento dell'apparato amministrativo della regione. I dati relativi al 1973 sono esposti nell'allegato prospetto *G*. Risalta il largo uso della trattativa privata per

quanto concerne le forniture: ciò è dovuto anche al fatto che si tratta di contratti stipulati dal gruppo 10° (già provveditorato della regione), al quale si applicano le norme relative al provveditorato generale dello Stato, che consentono il ricorso a tale tipo di contrattazione entro limiti molto più elevati di quelli consentiti per le altre branche dell'amministrazione.

5. - I residui per enti e reiscritti perché reclamati dai creditori hanno importato uno stanziamento di lire 59.341.350, e pagamenti effettivi per lire 28.071.230.

D) *Gestioni fuori bilancio.*

L'unica gestione fuori bilancio che dovrebbe sussistere nell'ambito dell'assessorato delle finanze dovrebbe sorgere dai depositi versati per spese d'asta e di contratto, di registro e accessori, da parte degli aggiudicatari di opere pubbliche. Questi depositi dovrebbero essere versati nella cassa regionale, e un apposito funzionario dovrebbe disporne con ordinativi, ai sensi del regolamento regionale approvato con decreto presidenziale 29 maggio 1972. Se non che, così come avviene anche in altri assessorati (cfr. turismo), il sistema regolamentare non è seguito. Le spese di cui sopra vengono sostenute direttamente dal privato contraente, e si aveva qualsiasi maneggio di denaro da parte di funzionari dell'assessorato. Il privato fornisce, cioè, la carta bollata e cura personalmente la registrazione del contratto.

Non si è rilevato alcun inconveniente in ordine a questa prassi.

§ 2. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

A) *Organizzazione dei servizi.*

1. - L'assessorato delle finanze è strutturato sulla sola *Direzione regionale delle finanze e del demanio,* nel cui ambito funzionano i gruppi di lavoro di cui all'organigramma 1.

2. - Nell'ambito dell'assessorato operano le seguenti commissioni per il cui funzionamento sono stati assunti impegni di spesa per lire 1.694.171. Lo stanziamento di lire 4 milioni, rilevatosi eccessivo è stato ridotto a 3 milioni nel bilancio del 1974.

a) Commissione di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8. Ha il compito di proporre all'assessorato l'ammontare del rimborso, ai delegati governativi e ai gestori provvisori di esattorie delle imposte dirette, delle spese effettivamente sostenute e non coperte dall'aggio.

Si tratta delle esattorie vacanti, che attualmente sono quelle di Castelvetrano, Erice, Partinico, Naro e Favara, per le quali è stato prorogato il regime dei rimborsi fino al 1973. La commissone — che peraltro dà parere anche in ordine alla conferma di esattorie e ricevitorie provinciali — ha quindi durata indeterminata in relazione al rinnovarsi delle situazioni della riscossione, almeno finché lo Stato provvederà all'acquisizione delle imposte dirette in tutto o in parte a mezzo di esattori.

È composta di due funzionari assessoriali, del ragioniere generale della regione, di un magistrato della Corte dei conti di due tecnici scelti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori delle esattorie, ed è presieduta da una persona scelta dall'assessore, il quale ha nominato originariamente la commissione con suo decreto n. 30154, del 10 agosto 1959, e l'ha rinnovata parzialmente man mano che è venuto meno qualcuno dei suoi componenti.

b) Commissione di cui all'articolo 424 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, per il collaudo delle forniture di competenza del provveditorato della regione. È composta di quattro

funzionari assessoriali e di un tecnico dell'ufficio tecnico erariale.

Quella in carica è stata nominata con decreto amministrativo 525 del 28 luglio 1972.

c) Con decreto amministrativo del 18 ottobre 1973 è stata istituita una commissione per l'unificazione dei formati e dei tipi di carta degli stampati comuni e speciali in uso presso le amministrazioni centrali e periferiche della regione. È composta di cinque funzionari assessoriali e di un esperto merceologo, e non ha una durata prefissata, dovendo attendere ad un compito contingente che si esaurirà nel tempo.

3. - L'assessorato non ha uffici periferici propri. Esso si serve, per l'espletamento delle sue attività istituzionali, degli organi periferici dell'amministrazione finanziaria statale, nonché delle prefetture per quanto concerne le esattorie.

Per la meccanizzazione dei ruoli delle imposte dirette, l'assessorato si avvale di un apposito consorzio volontario regionale tra esattori delle imposte dirette, a termini della convenzione approvata con decreto amministrativo 16 dicembre 1968.

All'accertamento e alla riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli l'assessorato provvede tramite la SIAE, con la quale ha stipulato apposita convenzione approvata con decreto amministrativo 12 dicembre 1969.

Il servizio di cassa regionale è affidato al Banco di Sicilia, e quello relativo al fondo di solidarietà nazionale alla cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » per le province siciliane.

Entrambi questi istituti di credito effettuano il servizio in tutti i capoluoghi di provincia dell'isola. La cassa di risparmio è incaricata anche della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sicilia, giusta convenzione approvata con decreto amministrativo 6 agosto 1969.

Non ci sono enti soggetti alla vigilanza dell'assessorato delle finanze.

4. - Per la gestione dei mobili assegnati ai vari uffici centrali e periferici, la regione si avvale dei consegnatari-cassieri nominati presso ogni amministrazione con modalità analoghe a quelle prescritte per l'amministrazione statale.

5. - L'assessorato non ha propri organi tecnici per la progettazione di opere e la direzione dei lavori di edilizia sociale e demaniali. Per i necessari pareri tecnici si avvale degli uffici statali come l'UTE o dell'assessorato regionale dei lavori pubblici: peraltro un funzionario dell'assessorato delle finanze fa parte del comitato tecnico amministrativo operante presso l'assessorato lavori pubblici (articolo 1 legge regionale 26 maggio 1973, n. 21).

I lavori in economia concernenti piccole riparazioni agli immobili adibiti ad uffici regionali vengono effettuati dal personale salariato dell'assessorato delle finanze (cfr. la successiva lettera *B*).

Quando occorre servirsi dell'opera dei professionisti privati, il conferimento dell'incarico avviene con le modalità che illustriamo nella relazione riguardante l'assessorato del turismo, alla quale rinviamo anche per ciò che attiene al pagamento delle competenze professionali relative. Nell'unito prospetto I sono indicati i compensi pagati nel 1973 per prestazioni di opera individuali.

B) *Personale.*

Il personale assegnato all'assessorato dalla tabella *c*) allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 consiste in 35 dirigenti, 70 assistenti, 80 archivisti dattilografi, 35 commessi, 153 agenti tecnici e 50 operai, per un totale di 423 unità, che ne fanno uno degli assessorati più ricchi di personale (preceduto solo da quello dell'agricoltura, che ha alle sue dipendenze il corpo forestale, nonché dalla presidenza).

L'assessorato delle finanze è il solo che disponga di personale operaio (5 giardinieri, 8 idraulici, 10 imbianchini, 5 fa-

legnami, 22 manovali), di cui si serve per la manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare della regione, rientrante fra le sue attribuzioni fondamentali. Allo stesso scopo, nonché per il quotidiano funzionamento degli uffici regionali, esso dispone di agenti tecnici, e cioè di 100 addetti alla conduzione di autoveicoli, 38 operatori telefonici, 5 radiotelegrafisti telescriventisti, 5 elettricisti, 5 addetti agli impianti di condizionamento.

Questa è la dotazione dell'assessorato secondo legge, non quella di fatto. A causa della non corrispondenza fra dotazione di legge ed effettiva disponibilità quantitativa del personale, che si riscontra in tutte le branche dell'amministrazione regionale, e cui accenniamo anche nella relazione concernente l'assessorato degli enti locali, il personale di cui l'assessorato finanze effettivamente dispone è quello indicato nell'unito organigramma 1.

Per i problemi del personale regionale, si rinvia a quanto detto nella relazione concernente la presidenza della regione.

La spesa sostenuta per il personale dell'assessorato delle finanze è la seguente:

		Stanziamento	Impegni assunti
Stipendi e assegni fissi	L.	1.863.000.000	1.479.363.720
Compensi per lavoro straordinario	»	252.500.000	166.014.550
Indennità di missione	»	10.000.000	7.900.950
Totali . . .	L.	2.125.500.000	1.653.279.220

C) *Beni e servizi strumentali.*

L'assessorato delle finanze, come si è già rilevato, svolge un'attività interamente strumentale, in quanto volta al procacciamento dei mezzi da destinare al soddisfacimento dei bisogni pubblici cui provvedono direttamente le altre branche dell'amministrazione.

Anche l'amministrazione del patrimonio regionale, immobiliare e mobiliare, è attività istituzionale dell'assessorato delle finanze, strumentale rispetto al funzionamento dell'intera amministrazione regionale, quando non direttamente volta al soddisfacimento di bisogni pubblici, come nel caso degli alloggi popolari dell'ex ESCAL.

Per i suddetti motivi, in questa sede si rinvia a quanto sarà detto nel § 3, intitolato alle « attività istituzionali » dell'assessorato. Qui soltanto si accenna all'attrezzato e moderno centro *offset*, di cui l'assessorato dispone per la stampa anche dei modelli in uso presso le amministrazioni centrali e periferiche della regione.

Si aggiunge che, per la manutenzione dei locali adibiti a uffici dell'assessorato, per spese postali, telegrafiche e telefoniche, acquisto di libri e riviste eccetera sono state impegnate lire 27.059.315, su uno stanziamento complessivo di lire 29.700.000.

§ 3. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

Riprendiamo concetti già esposti nel § 1, per dire che l'attività fondamentale dell'assessorato delle finanze è volta verso l'entrata, e non verso la spesa: ed è atti-

vità complessa e delicata, specie dopo la riforma tributaria e i ponderosi problemi che ne derivano, anche sotto l'aspetto dei mai definiti rapporti fra Stato e regione.

Dovendoci occupare della spesa dell'assessorato, seguiremo la sistemazione che ne abbiamo dato nel § 1 lettera *B*.

Sgombriamo il campo, preliminarmente, delle somme dovute per legge ad altri enti. Ai comuni e alle province vanno innanzitutto rimborsate le somme da essi spese per compiti che spetterebbero allo Stato o alla regione, e che sono elencati negli articoli 257 e 260 del decreto legge del presidente della regione 29 ottobre 1955, n. 6.

Queste spese sono rimborsate su presentazione di rendiconto: lo stanziamento 1973 per il rimborso è stato di 200.000.000 di lire; gli impegni sono ammontati a lire 175.424.315 (capitolo 14361).

Ci sono poi gettiti d'imposte o loro percentuali da devolvere ai comuni e alle province per espresso dettato di legge. Così il gettito dell'imposta sui fabbricati non rurali; una parte del gettito dell'imposta fondiaria attribuita in misura diversa ai vari comuni e alle province in ragione della popolazione, dell'altitudine, del tipo di coltura in essi prevalente eccetera; una parte del gettito dell'IVA; una parte del provento dell'imposta sugli spettacoli, eccetera.

Si tratta di compartecipazione al gettito di tributi ancora esistenti e applicati nel decorso esercizio; ci sembra sufficiente riportare nel complesso l'ammontare degli stanziamenti (lire 3.320.444.000) e degli impegni assunti (lire 3.246.955.898 - capitoli 14702 - 5; 14752).

In altri casi la regione opera proprio come un sostituto di imposta, operando la trattenuta sul trattamento da corrispondere ai suoi dipendenti per versarla sul soggetto attivo dell'obbligazione tributaria. È il caso, ma non il solo, dell'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, che viene versata direttamente dall'amministrazione regionale ai comuni di residenza dei deputati regionali. Per queste poste correttive e compensative delle entrate, (capitoli 14853 - 14854), sullo stanziamento di lire 127.442.000, sono state versate nel 1973: lire 17.701.325, oltre a lire 4.914.263 sui residui.

Allo Stato spetta una parte dei tributi riscossi dalla regione per abbonamenti alle radioaudizioni e diritti erariali sui pubblici spettacoli. S'è trattato, nel 1973, di stanziamenti per complessive lire 737.701.600, su cui sono state impegnate lire 46.752.555 (capitoli 14751 e 14753).

Consideriamo qui unitariamente le restituzioni e i rimborsi per tributi indebitamente percepiti le restituzioni di depositi per spese d'asta e le altre varie poste correttive e compensative delle entrate (capitoli 14783, 14821-22, 14851-52, 14856, 14911-12), che importano uno stanziamento di lire 3.891.891.000, impegni per lire 3.838.837.470.

Tutte le somme finora considerate ammontano ad un complessivo stanziamento di lire 8.277.478.000 (cfr. § 1, lettera *b*).

Se detraiamo tale ammontare dal totale degli stanziamenti del bilancio, avremo lire 6.695.119.950, che rappresenta la cifra effettiva posta a disposizione dell'assessorato delle finanze nel 1973 per far fronte alle sue competenze istituzionali, delle quali verremo a parlare.

A) *Tributi.*

Accertamento e riscossione dei tributi e amministrazione del patrimonio immobiliare e mobiliare sono le attività istituzionali dell'assessorato delle finanze.

In ordine al primo settore, quello tributario, l'attività dell'assessorato ha comportato le spese per la gestione delle esattorie e delle ricevitorie provinciali, l'aggio e la provvigione per il servizio di distribuzione dei valori bollati, nonché quello per la SIAE.

Bisogna qui includere anche gli interessi di mora corrisposti ai contribuenti per le imposte indebitamente riscosse.

Complessivamente si è trattato di stanziamenti per lire 1.411.985.000, cui corrispondono pagamenti in conto competenza per lire 460.084.092 e pagamenti in conto residui per lire 551.405.613 (capitoli 14371-72, 14391, 14502, 15755, 14858).

Qualche parola è da spendere sul rimborso ai delegati governativi a ai gestori provvisori di esattorie delle spese indispensabili non coperte dall'aggio.

La legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, non da alcuna indicazione su quali spese siano da considerare indispensabili, lasciando in pratica il compito delicato di individuarle alla commissione prevista dall'articolo 22, che propone all'assessore l'ammontare dei rimborsi da effettuare. Ciò ha causato delle perplessità all'ufficio di controllo; il sistema dei rimborsi, tuttavia, è in via di esaurimento, essendo stato prorogato fino al 1973 solo per le cinque esattorie che abbiamo indicato al § 2, lettera *a*).

Da segnalare che il capitolo 14858, dello stanziamento di 8 milioni, è stato istituito con legge regionale 5 novembre 1973, n. 43, per consentire l'anticipazione dell'aggio di riscossione per gli anni 1968 e 1969 agli agenti della riscossione delle imposte dirette dei comuni colpiti dal terremoto del 1968, nei quali venne sospesa a suo tempo la riscossione delle dette imposte. Queste anticipazioni sono autorizzate dalla legge regionale 6 agosto 1968, n. 24. Nessun impegno è stato peraltro assunto sul capitolo di nuova istituzione.

B) *Demanio.*

L'assessorato delle finanze cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio demaniale regionale.

Le spese di manutenzione ordinaria figurano tra quelle correnti; le spese di ampliamento, sistemazione, valorizzazione, tra quelle in conto capitale.

Va segnalato, peraltro, che tale criterio non è sempre rigorosamente rispettato e ciò da luogo a delle errate imputazioni di spesa. Coincide, in parte, l'oggetto dei capitoli 14385 e 24101. Il primo compreso tra le spese correnti, concerne le « spese per l'amministrazione delle proprietà demaniali e per l'amministrazione, la sistemazione e la manutenzione dei canali demaniali dell'antico demanio »; il secondo, compreso fra le spese in conto capitale, concerne le « spese per interventi diretti ad una migliore utilizzazione ed alla salvaguardia dei beni demaniali e patrimoniali della regione, e per lavori di costruzione, di ampliamento, di completamento, di miglioramento, di riparazione e di manutenzione degli edifici demaniali e patrimoniali », eccetera. Ora, al di la dell'espressione letterale dell'intestazione dei capitoli sopra riferita, il criterio base per l'imputazione delle spese all'uno o all'altro capitolo dovrebbe essere quello della ordinarietà o straordinarietà delle opere.

Ad evitare, tuttavia, le errate imputazioni di cui si parlava sopra, nell'intestazione del capitolo 14385 non si sarebbe dovuto parlare di « sistemazione » e nell'intestazione del capitolo 24101 non si sarebbe dovuto far menzione di « manutenzione » o almeno si sarebbe dovuto specificare trattarsi di manutenzione straordinaria. L'equivoco è stato, invece, ripetuto nel bilancio 1974.

Per l'amministrazione del demanio, gli stanziamenti complessivi sono stati di lire 2.821.700.000; gli impegni di spesa di lire 2.658.409.424.

È stato acquistato, per lire 31.800.000, un complesso di due appartamenti in Palermo nella via Notarbartolo n. 10, dall'ente zolfi italiani. I locali sono stati affittati all'istituto nazionale per la formazione e l'addestramento degli operatori professionali, contro un canone annuo di lire 3.150.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale.

Fra le spese per l'amministrazione demaniale sopra indicate sono incluse quelle per la manutenzione e le riparazioni degli alloggi popolari già ESCAL, soppresso con legge regionale 22 aprile 1958,

n. 8, che trasferì all'assessorato delle finanze i compiti relativi. Si è trattato di impegni per lire 438.778.848.

Con legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, si è poi determinato in lire 1.300.000.000 l'indennizzo dovuto dall'amministrazione regionale al comune di Sciacca per la demenializzazione del bacino idrotermale disposta con decreto legge del presidente della regione 12 dicembre 1949, n. 35.

Non è stata però stanziata nessuna somma, per il 1973, sul relativo capitolo 24104 « per memoria » nel bilancio dell'assessorato delle finanze. È da ricordare, infatti, che anche il patrimonio idrotermominerale e turistico-alberghiero della regione sono di pertinenza dell'assessorato delle finanze, sebbene assegnati il primo alle aziende autonome delle Terme di Acireale e Sciacca, il secondo all'assessorato regionale del turismo.

C) *Spese per il funzionamento degli uffici regionali.*

All'assessorato delle finanze fa carico l'onere del funzionamento degli uffici dell'intera amministrazione regionale, per quanto riguarda i locali, l'arredamento, il macchinario, eccetera; più in particolare, si tratta della pulizia e custodia dei locali adibiti ad uffici o sedi di organi regionali, nonché di tutta la materia compresa sotto le voci « provveditorato della regione » e « autoparco ».

Non tutti gli uffici regionali, peraltro, sono ospitati in immobili di proprietà regionale. Per canoni relativi ad immobili presi in locazione e adibiti ad uffici, l'assessorato ha speso nel 1973, 416.925.855 lire (di cui 20.960.380 sui residui).

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili regionali adibiti ad uffici è ricompresa sotto la voce « demanio », di cui abbiamo parlato nella precedente lettera *B*).

Tuttavia, mentre nell'ordinamento dello Stato ben netta è la distinzione di compiti relativamente all'amministrazione dei beni patrimoniali, in quanto i beni immobili sono gestiti dal Ministero delle finanze (direzione generale del demanio) e i beni mobili dal Ministero del tesoro (provveditorato generale dello Stato), una distinzione altrettanto netta non si rinviene, nella pratica, a livello regionale. Infatti, sia il demanio che il provveditorato sono, nella regione siciliana, incardinati nell'assessorato per le finanze del quale ora non costituiscono che due gruppi di lavoro.

Di che cosa si occupa il provveditorato della regione ?. Di spese per cancelleria, stampa, rilegatoria, di atti e documenti; illuminazione, riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici; mobili e suppellettili, macchine da scrivere e da calcolo, fitto di locali e canoni di acqua per gli uffici; uniformi al personale ausiliario e simili (capitoli 14301 - 14312). Cioè, spese relative al patrimonio mobiliare o al funzionamento degli uffici (compresa la spesa per fitto di locali). Non si dovrebbe occupare invece di manutenzione — tanto meno straordinaria — di immobili di proprietà regionale.

È accaduto, tuttavia, che il provveditorato abbia disposto delle aperture di credito a consegnatari — cassieri dei vari uffici centrali e periferici ad esso funzionalmente collegati, anche per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la riparazione di immobili di proprietà regionale. Ciò ha suscitato perplessità nell'ufficio di controllo, non tanto in ordine alla competenza del gruppo di lavoro dell'assessorato, (problema meramente interno), quanto in relazione alle diverse forme di spesa consentite al provveditorato dello Stato (e quindi al corrispondente gruppo di lavoro nella regione), rispetto a quelle normali di cui alla legge di contabilità alle quali è soggetta l'amministrazione statale (e quindi regionale) del demanio.

Vero è che il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, consente (articolo 3) che possano essere disposte a favore dei consegnatari-cassieri aperture di credito per il « pagamento delle spese per riparazione

e manutenzione di mobili e locali », ma si può pensare che tale norma si riferisca soltanto alle piccole riparazioni occorrenti nei locali eventualmente presi in locazione, non anche nei locali di proprietà dello Stato, la cui riparazione e manutenzione non spettano al provveditorato dello Stato, bensì all'amministrazione del demanio. Fatti i debiti adattamenti della normativa statale alla situazione regionale, ne risulterebbe — secondo questa interpretazione — che le riparazioni e manutenzioni immobiliari dovrebbero essere fatte in conformità delle disposizioni generali di contabilità pubblica e non avvalendosi delle meno rigide disposizioni previste per la gestione mobiliare di competenza del provveditorato generale dello Stato.

È prevalsa, tuttavia, l'opinione più estensiva, secondo cui — sulla base del tenore letterale dell'articolo 3 del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796 — si è ritenuto consentito l'accreditamento di somme ai consegnatari-cassieri per riparazione e manutenzione di locali qualunque essi siano e quindi compresi gli immobili di proprietà della regione.

L'ammontare degli stanziamenti per le spese di competenza del provveditorato della regione (a parte l'autoparco) è stato di lire 1.449.000.000; l'ammontare degli impegni assunti di lire 1.382.936.495, di cui lire 778.069.953 già pagate nel corso dell'esercizio.

L'autoparco regionale ha la consistenza di cui all'unito prospetto *H*. In termini di costo la regione ha pagato per l'autoparco, durante il 1973, lire 93.309.573 (tra competenza e residui) mentre l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio è di lire 105.769.116, di cui 35 milioni per lo acquisto di nuove autovetture ed il resto (70.769.116) per riparazioni, manutenzione, assicurazione. E si noti che in queste cifre non sono comprese le spese di assicurazione delle auto in dotazione all'assessorato dell'agricoltura, né quelle di gestione delle auto in dotazione ai suoi uffici periferici.

Ma la cosa che più preme rilevare è che non esiste un regolamento per l'uso delle vetture regionali, che avviene perciò in modo del tutto incontrollabile.

Ciò può dar luogo ad abusi e comunque non responsabilizza i funzionari addetti alla gestione dell'autoparco.

Sulla convenienza di assicurare per responsabilità civile le autovetture regionali nessuna osservazione, avendo ormai tale assicurazione carattere obbligatorio per legge.

PROSPETTO G

AMMINISTRAZIONE FINANZE

(Impegni di spesa)

Oggetto di contratto	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri procedimenti concorsuali		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavori e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
											a enti pubblici		a enti ecclesiastici		a privati		a cottimo		amministrazione diretta			
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Forniture per gli uffici regionali e per l'autoparco (capp. 14353-14301).			5	Lire 71.193.055		Lire 832.934.317																
Lavori per il patrimonio immobiliare (capp. 24101-24252).			7	Lire 2.340.781.582	2	Lire 1.805.000	2	Lire 95.000.000									44	Lire 1.426.804.020	5	Lire 10.443.290	2	Lire 2.762.000

PROSPETTO H

AMMINISTRAZIONE FINANZE

Servizi automobilistici ed altri servizi di trasporto

TIPO DI VEICOLO	Consistenza al 31 dicembre 1972	Veicoli acquistati nel 1973	Consistenza al 31 dicembre 1973	DESTINAZIONE		Spese di esercizio	Spese di manutenzione	Spese per noleggio
				Uffici centrali	Uffici periferici			
Autovetture . .	130	7	(a) 137	63	38	44.460.898	13.848.675	—
Altri autoveicoli	5	—	5	1	4			
Motoveicoli . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Natanti . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Aerei	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Di cui 36 fuori uso.

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo statuto della regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici o del personale dell'amministrazione regionale;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 4, secondo comma, della sopracitata legge 1971, n. 7 il numero e le competenze dei gruppi di lavoro sono determinati con decreto del presidente della regione previa deliberazione dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente sentito il consiglio di direzione;

VISTA la deliberazione n. 278 del 25 luglio 1972 della giunta regionale relativa alla determinazione, su proposta dell'assessore alle finanze, del numero e delle competenze dei gruppi di lavoro dell'assessorato;

VISTO il parere espresso dal consiglio provvisorio di direzione dell'assessorato alle finanze nella seduta n. 3 del 5 giugno 1972;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1971, n. 7 è determinato in 18 il numero dei gruppi di lavoro dell'assessorato alle finanze, che assumono le seguenti denominazioni:

1) direzione e bilancio;
2) organizzazione e metodo;
3) personale;
4) affari generali;
5) studi, stampa e biblioteca;
6) imposte dirette;
7) tasse e imposte indirette;
8) agevolazioni fiscali;
9) finanza locale;
10) forniture;
11) locali uffici e servizi;
12) autoparco;
13) patrimonio mobiliare;
14) demanio e patrimonio immobiliare;
15) acque o miniere;
16) edilizia sociale;
17) edilizia demaniale;
18) ex ESCAL.

Le competenze dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo sono determinate come segue:

Gruppo 1 - Direzione e bilancio.

Segreteria direzione regionale; Affari riservati; Delega di firma; Assegnazione corrispondenza; Protocollo generale decreti e circolari; Redazione coordinata delle proposte di previsione di bilancio; Coordinamento della spesa; Controllo entrate; Operazioni di conguaglio Stato/regione; Normativa di attuazione dello statuto in materia finanziaria; Rapporti finanziari Stato/regione; Questioni concernenti le competenze e le spettanze tributarie regionali; Collegamento, nelle materie predette, con gli organi statali e regionali centrali e periferici.

Gruppo 2° - Organizzazione e metodo.

Studio delle tecniche da applicare per la più efficiente organizzazione dei servizi; Acquisizione dati relativi al carico di lavoro di ciascun operatore o raccolta relazioni di gruppo; Elaborazione studi per

sistemi di meccanizzazione; Rilevamento eventuali carenze procedurali e proposte conseguenziali; Adempimenti di cui all'articolo 7, ultimo comma, legge 23 marzo 1971, n. 7; Pubbliche relazioni ed organizzazione dell'ufficio informazioni; Servizio di segreteria del consiglio di direzione e della Conferenza dei Dirigenti e conservazione degli atti relativi; Collegamenti con gli altri gruppi organizzazione e metodo.

Gruppo 3° - *Personale.*

Stato giuridico ed economico del personale; Tenuta ed aggiornamento fascicoli, schede e stati matricolari; Trattamento di quiescenza e previdenza; Congedi ed aspettative; Visite fiscali; Provvedimenti disciplinari; Lavoro straordinario; Conservazione fogli di presenza; Cessione quinto stipendio e mutui edilizi; liquidazioni missioni; Amministrazione capitoli di spesa comuni con le predette attribuzioni.

Gruppo 4° - *Affari generali.*

Compensi speciali al personale statale; Comitati, Commissioni e Collegi; Spese di liti; Tessere ferroviarie e biglietti ferroviari e marittimi; Spese telegrafiche, telefoniche e postali; Aperture di credito; Archivio generale e centralino telefonico; Sorveglianza, pulizia e manutenzione locali dell'Assessorato; Rapporti con l'ENPDEP; Trattazione pratiche di carattere generale non attribuito alla competenza di altri gruppi; Amministrazione capitoli di spesa relativi alle materie sopraelencate. Del Gruppo fanno parte, con l'autonomia della funzione propria di ciascuno, il Consegnatario Cassiere e l'Ufficiale rogante.

Gruppo 5° - *Studi, stampa.*

Studi di problemi generali concernenti la competenza dell'Assessorato; Documentazione ed acquisizione, elaborazione ed aggiornamento dei dati; Rassegna della stampa; Comunicati e rapporti con la Stampa; Acquisto libri, riviste e pubblicazioni periodiche; Redazione e pubblicazione bollettini dell'Assessorato; Centro riproduzione documenti; Servizio biblioteca; Amministrazione capitoli di spesa sulle materie di competenza.

Gruppo 6° - *Imposte dirette.*

Affari relativi alle imposte dirette; Rapporti fra Amministrazione finanziaria ed Esattori e Ricevitori; Autorizzazioni ed approvazioni relative al servizio di ricevitoria; Meccanizzazione Ruoli; Attività di controllo sulle gestioni esattoriali; Riparto redditi ex articolo 37 Statuto; Istruzioni di carattere generale e particolare agli Organi periferici finanziari in materia di imposte dirette; Delegazioni governative e rapporti contabili con i delegati; Amministrazione capitoli di spesa sulle materie di competenza ed esame rendiconti.

Gruppo 7° - *Tasse ed imposte indirette.*

Affari relativi alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari; Affari relativi alle Dogane, Rapporti con le Amministrazioni finanziarie periferiche in materia di tasse ed imposte indirette ed in materia di Dogane; Istruzioni di carattere generale e particolare; Servizio di distribuzione primaria dei valori bollati e generale attività sulla gestione; Amministrazione capitoli di spesa sulle materie di competenza ed esame dei rendiconti.

Gruppo 8° - *Agevolazioni fiscali.*

Agevolazioni fiscali in materia di industrializzazione, di impianti turistico-alberghieri, di costruzioni edilizie, ecc. Autorizzazione emissione azioni al portatore; Agevolazioni in materia di dazi doganali; Rapporti fra Amministrazione e contribuenti in materia di sospensioni e realiz-

zazione di imposte; Rapporti con gli Uffici finanziari periferici; Istruzioni di carattere generale e particolare.

Gruppo 9° - *Finanza locale.*

Rapporti fra Amministrazione ed Enti locali; Istruzioni generali e particolari; Rimborsi ai Comuni della Sicilia; Ripartizione quote tributi ai Comuni ed alle Province; Amministrazione capitoli di spesa sulle materie di competenza ed esame rendiconti.

Gruppo 10° - *Forniture.*

Esame fabbisogni ed acquisto stampati, generi cancelleria e di pulizia; Acquisto materiale speciale; materiale elettrico e vestiario; Rilegature; Stampa pubblicazioni; Acquisto mobili, suppellettili e macchine d'ufficio; Acquisto arredi ed attrezzature per Centri sociali; Tenuta schedario ed assegnazione materiali di magazzino; Modulario stampati ed albo fornitori; Rimborso alla ARS per la fornitura di stampati e copie di stampa dei disegni di legge relativi ai bilanci annuali della Regione; Amministrazione di capitoli di spesa sulle materie di competenza ed esame rendiconti.

Gruppo 11° - *Locali uffici e servizi.*

Affitto locali; contratti acqua, luce e telefoni, noleggio e manutenzione centrali telefoniche; Appalto servizi di trasporto; Manutenzione impianti di riscaldamento, idrici, ascensori e montacarichi; Manutenzione macchine d'ufficio e condizionatori d'aria; Pulizia locali uffici centrali e periferici; Amministrazione capitoli di spesa sulle materie di competenza ed esame rendiconti.

Gruppo 12° - *Autoparco.*

Gestione parco autoveicoli regionali; Acquisto e manutenzione autovetture; Assicurazioni obbligatorie autovetture; Sinistri; Fornitura carburanti, lubrificanti, pneumatici e materiali accessori per autoveicoli; Assegnazione agenti tecnici; Amministrazione capitoli di spesa sulle materie di competenza.

Gruppo 13° - *Patrimonio mobiliare.*

Disciplina e regolamentazione della materia; Appuramento e controllo patrimonio mobiliare inventariabile in carico alle Amministrazioni centrali e periferiche regionali, nonché ad Enti anche diversi della Regione; Trasferimento ed alienazione beni mobili fuori uso; Vigilanza e controllo sull'attività di tutti i Consegnatari.

Gruppo 14° - *Demanio e patrimonio immobiliare.*

Beni immobili non rientranti fra quelli attribuiti alla competenza di altri Gruppi; Immobili in uso governativo; Demanio stradale, marittimo, storico, artistico ed archeologico; Patrimonio forestale; Opere di bonifica; Canoni enfiteutici: Amministrazione dei capitoli di spesa sulle materie di competenza.

Gruppo 15° - *Acque e miniere.*

Sorgente acque termominerali - Idrocarburi; Miniere, cave e torbiere; Canali ed acque pubbliche; Relitti d'alveo; Catasto utenze; Concessioni; Amministrazione capitoli di spesa relativi alle materie di competenza.

Gruppo 16° - *Edilizia sociale.*

Assunzione in consistenza alloggi popolari, centri sociali, enopoli, posti di assistenza sanitaria e sociale; scuole materne, chiese, alberghi, ospedali, mercati ortofrutticoli, autostazioni, zone industriali, immobili già facenti parte del patrimonio del soppresso ESCAL; Contabilizzazione e pagamento ratei mutui contrat-

ti dalla ESCAL; Amministrazione capitoli di spesa sulle materie di competenza.

Gruppo 17° - *Edilizia demaniale.*

Programmazione, progettazione e realizzazione di opere sui beni demaniali e patrimoniali; Acquisizione di area anche mediante espropriazione per la realizzazione di edilizia demaniale; Amministrazione capitoli di spesa sulle materie di competenza.

Gruppo 18° - *Ex ESCAL.*

Amministrazione patrimonio soppresso ESCAL: Rapporti con gli enti gestori e gli assegnatari, controllo versamenti canoni di locazione, perizie riparazione alloggi; Liquidazione attività ESCAL: chiusura rapporti imprese costruttrici, liquidazione pensioni personale ESCAL, definizione pratiche legali relative alla acquisizione delle aree, recupero morosità canoni di locazione.

PROSPETTO I

AMMINISTRAZIONE FINANZE

(Pagamenti)

Compensi e retribuzioni per prestazioni d'opera individuali.
Prestazioni di natura impiegatizia,
anche saltuarie, retribuite in base a contratto fattura e simili.

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Oggetto delle prestazioni	Numero delle unità impiegate	Ammontare complessivo dei compensi
Rubrica I - Servizi generali	Capitolo 14388: Mantenimento parco d'Orléans (sede del Governo)		Gestione impianto zoologico del parco	1	14.160.000
Rubrica VII - Progammazione, progettazione e direzione delle opere	Capitolo 24401: progettazione, programmazione e direzione lavori	Legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e articolo 5 legge regionale 18 novembre 1964 n. 29		2	38.214.730

CAPITOLO V

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

§ 1. - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

L'assessorato industria e commercio per quanto riguarda gli enti pubblici che rientrano nel settore di sua operatività (EMS - ESPI - IRFIS - SO.CHI.MI.SI) costituisce il tipico esempio di amministrazione con funzione prevalentemente di indirizzo, controllo e sostegno finanziario della loro attività. A parte il notevolissimo impegno finanziario, gli interventi della regione siciliana a favore degli enti da essa costituiti con legge, hanno negli ultimi anni assunto carettere ricorrente. Gli stanziamenti di spesa il cui ammontare è sempre predeterminato da leggi speciali, sono nel titolo II, comprese nelle categorie II — Trasferimenti e XII — Partecipazioni azionarie e conferimenti. La effettuazione di spesa non comporta di regola esercizio di poteri discrezionali, di conseguenza non resta grande spazio alla attività di controllo.

L'accumulazione dei residui in tale settore non è fenomeno preoccupante; in genere gli stanziamenti vengono totalmente utilizzati nel corso dell'esercizio o al massimo in quello successivo.

In relazione a nuove norme autorizzative di spesa intervenute nell'anno 1973, il bilancio di previsione ha subito notevoli modificazioni in aumento.

Nell'ambito delle restanti attribuzioni (propaganda dei prodotti siciliani, applicazione del marchio di qualità partecipazione a mostre, fiere, eccetera, incentivazione nel settore industriale) l'attività svolta durante il 1973 dall'amministrazione non presenta fenomeni di particolare rilievo.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Si ha motivo di porre in rilievo alcune anomalie che la struttura dello stato di previsione presenta:

1) in relazione alla ripartizione della spesa nei titoli I e II, il capitolo 15761, di nuova istituzione, con l'assegnazione di lire 3.400 milioni autorizzata con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 51 relativa a una straordinaria partecipazione di spesa, a favore dell'ESPI, risulta compreso nella parte della spesa corrente.

Trattasi, nella specie, di una erogazione che non trova riscontro fra quelle necessarie al funzionamento dei servizi dell'amministrazione regionale né, per altro titolo, giustificazione della sua presenza nella parte corrente;

2) per quanto riguarda la classificazione sotto il profilo funzionale(con cui si pone in rilievo l'utilità della spesa a seconda della funzione o dell'attività esercitata) diversi capitoli (il 15205 e seguenti) raggruppati sotto la « rubrica 1 - servizi generali » del titolo I, vengono riportati sotto la sezione V — azione e interventi nel campo economico, cioè inquadrati fra le spese che sono rivolte allo sviluppo e al progresso economico anziché — come appare evidente — agli oneri generali di amministrazione;

3) la stipula di un'assicurazione contro il rischio degli infortuni del personale tecnico del corpo delle miniere — capitolo 15401 — rappresenta un onere di spesa che attiene alla acquisizione diretta di beni e servizi e pertanto da collocare — sotto il profilo economico — nella categoria III e non fra i trasferimenti della categoria IV. Com'è noto, questi ultimi riguardano erogazioni di spesa per le quali non sussiste una diretta contropartita patrimoniale, elemento questo che, nella specie, si configura nel diritto nei confronti dell'assicuratore;

4) fra i capitoli della rubrica 4 — industria — del titolo II, il capitolo 25351 (incluso nella categoria XII — partecipazioni azionarie e conferimenti) riguarda la somma destinata a costituire il fondo di dotazione dell'ente minerario siciliano e come tale va opportunamente collocato nella rubrica 5 — miniere.

Con la legge 27 aprile 1973, n. 20, approvativa del bilancio per l'esercizio 1973, sono state autorizzate le seguenti iscrizioni nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale industria e commercio:

1) articolo 13, aumento dello stanziamento del capitolo 15851, da 200 a 350 milioni (+ 150 milioni);

2) articolo 14, aumento dello stanziamento del capitolo 15912, da 3 a 15 milioni (+ 12 milioni);

3) articolo 23, iscrizione al capitolo 25603 di lire 1.800 milioni da versare al fondo concorso interessi presso il CRIAS: la legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, rinviata alla legge di bilancio per nuove autorizzazioni di spesa.

Secondo il bilancio approvato, gli stanziamenti di spesa ammontavano a lire 804.800.000 per la parte corrente e lire 23.703 milioni per la parte conto capitale.

Se si tiene conto delle previsioni di spesa per retribuzioni al personale (stipendi, lavoro straordinario, missioni) per lire 1.234.500.000 (spesa gestita dall'assessorato in forza dell'articolo 31 della legge di bilancio), si hanno lire 2.038 milioni per la spesa corrente, lire 23.703 milioni per la spesa in conto capitale; le spese per il personale rappresentano il 60 per cento del titolo I e il 5 per cento circa della spesa complessiva.

Nel corso dell'esercizio sono intervenute moltissime variazioni che hanno completamente modificato le previsioni: sono stati istituiti molti capitoli, specie nella parte conto capitale; le variazioni, tutte in aumento, hanno interessato gli stanziamenti non soltanto dei capitoli esistenti, ma anche di quelli via via istituiti.

Il risultato definitivo ha dato:

— nella parte spesa corrente: da lire 804.800.000 a lire 4.543.483.800 (con incremento di lire 3.840.083.800).

La spesa per retribuzioni al personale, da lire 1.234.500.000 a lire 1.336.500.000 (con un aumento di 102 milioni). In totale lire 5.879.983.800.

— nella parte spesa conto capitale: da lire 23.703 milioni a 91.553 con un incremento di lire 67.850 pari al 385 per cento.

Nella spesa corrente le variazioni ebbero le seguenti motivazioni:

la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 51 che autorizzò la spesa di lire 3.400 milioni a favore dell'ESPI. Venne istituito il capitolo 15761 che incluse nel titolo I — come già si è detto — ha comportato una falsa rappresentazione dell'onere di parte corrente.

La somma — che risulta interamente pagata nel 1973 — rappresenta il 400 per cento della previsione di 804 milioni e il 270 per cento dell'onere complessivo di lire 2.038 milioni. In effetti, lo stanziamento definitivo di lire 5.879.983.800 dovrà depurarsi di 3.400 milioni che andrebbero invece ad aumentare quello di 91.553.

La spesa del capitolo 15851 di lire 350 milioni è stata aumentata a lire 650 milioni con l'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Lo stanziamento per memoria del capitolo 15452 — residui passivi eliminati e richiesti dai creditori, ha avuto un'assegnazione di lire 38.683.800.

In totale un aumento di 3.840.083.800 lire.

Nella spesa in conto capitale le variazioni ebbero le seguenti cause:

— legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3. Provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973, successivamente modificata dalla legge regionale 27 aprile 1973, n. 14, con un aumento di spesa di lire 250.000.000 (cinque interventi e cinque capitoli istituiti);

— legge regionale 22 marzo 1973, n. 11, legge regionale 30 luglio 1973, n. 29. Provvedimenti per la gestione miniere di zolfo, - due interventi per lire 19.700 milioni istituzione capitolo 25405;

— legge regionale 26 maggio 1973, n. 23. Provvedimenti per l'ente autonomo porto di Palermo lire 300 milioni e istituzione capitolo 25313;

— legge regionale 30 luglio 1973, n. 30 « partecipazione al fondo di dotazione dell'IRFIS - lire 800 milioni e istituzione capitolo 25360;

— legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 - Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali, con la spesa complessiva di 44.800 milioni destinata a quattro nuovi interventi, (istituiti i capitoli 25314, 25406, 25361, 25362) e ad aumentare gli stanziamenti dei capitoli 25353, 25351, 25405, 25357.

In totale un aumento di lire 67.850.

C) *Considerazioni sulla gestione.*

Non sussistono questioni di rilievo.

D) *Gestioni fuori bilancio.*

Non si rilevano gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'assessorato regionale industria e commercio.

§ 2. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

La struttura organizzativa dell'amministrazione è rimasta nel complesso immutata rispetto agli anni precedenti: qualche modifica nelle competenze dei singoli gruppi di lavoro, intervenuta nel 1973 non merita notazione di rilievo. I servizi risultano articolati in undici gruppi di cui cinque hanno carattere strumentale (economato e cassa, personale, organizzazione e metodo, programmazione, contenzioso); i restanti sei gruppi operano nei settori delle attribuzioni fondamentali

dell'amministrazione (industria e miniere - artigianato - commercio - fiere, propaganda e marchio di qualità - pesca e attività marinare - camere di commercio). Costituiscono importante settore dell'organizzazione strutturale, numerosi corpi collegiali — in massima parte previsti dalle leggi del settore — con preminenti funzioni consultive. Numerosa la partecipazione rappresentativa per cui detti consensi risultano composti da elevato numero di membri.

Il corpo regionale delle miniere va inserito nell'organizzazione generale quale organo di vigilanza tecnica sulle miniere siciliane.

Come tale, dovendo operare nei settori minerari, ha struttura decentrata con uffici nelle sedi di Palermo, Catania e Caltanissetta.

Altri organi decentrati dell'amministrazione regionale, sono gli uffici provinciali industrie, commercio e artigianato, UPICA il cui personale dipende ancora dal Ministero dell'industria.

La dotazione dei ruoli organici amministrativi già stabilita dalla legge regionale luglio 1971 in 150 unità, non ha subìto modificazione.

Le 134 unità che costituivano al 1° gennaio 1973 la dotazione effettiva, si sono ridotte alla fine dell'anno a 111; le cessazioni dal servizio verificatesi sono dipese in massima parte dall'esodo dei combattenti.

Il contingente in servizio alla fine del 1973 risulta così ripartito: dirigenti n. 34 su 30 posti d'organico; assistenti n. 28 su 55, archivisti-dattilografi n. 36 su 40; commessi n. 13 su 25. Le massime carenze si verificano nel ruolo degli assistenti.

Anche nelle effettive dotazioni dei ruoli del corpo delle miniere si sono verificate ulteriori riduzioni di personale.

La dotazione organica di 87 unità era coperta al 1° gennaio 1973 con 61 unità che alla fine dell'anno si sono ridotte a 55.

L'ufficio di Catania è in atto formato di 1 dirigente tecnico, 4 assistenti tecnici e 1 archivista; per assicurare la funzionalità dell'ufficio sono stati ivi distaccati alcuni dipendenti dell'ex RUSP.

A Caltanissetta, la dotazione consiste in 4 dirigenti tecnici, 9 assistenti e 6 archivisti.

A Palermo, 5 dirigenti tecnici, 8 assistenti e 4 archivisti.

Il personale degli UPICA sebbene rimasto alle dipendenze del Ministero dell'industria per quanto attiene al rapporto di impiego, risultava fino al 1970 retribuito dall'amministrazione regionale che anticipava la spesa per conto delle Camere di commercio. A far tempo dal 1971, gli stanziamenti di spesa per stipendi e lavoro straordinario per questo personale, non sono stati oggetto di utilizzazione e ciò anche se negli stati di previsione successivi si è continuato a preordinare la spesa. In atto il personale degli UPICA viene direttamente retribuito dalle camere di commercio (legge 577/1971) sicché lo stanziamento di 52 milioni iscritto ai capitoli 15252 e 15254 rappresenta una diminuzione di spesa del bilancio. Resta da affrontare il problema del rimborso delle erogazioni effettuate sugli esercizi 1970 e precedenti.

L'assessorato industria e commercio non ha mai e in alcun modo svolto attività assistenziale né intrattiene gestioni dopolavoristiche.

Per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi strumentali, si è servito del provveditorato regionale fatta eccezione per quei servizi la cui spesa risulta iscritta ai capitoli della rubrica 1 del titolo I.

Fra queste, particolare rilievo assumono le spese telefoniche il cui stanziamento annuale (nel 1973 lire 30 milioni) non arriva mai a soddisfare le esigenze effettive.

L'assessorato non esplica attività contrattuale nelle forme della legge di contabilità generale; nello stabilire rapporti

bilaterali con terzi, ricorre alla forma della convenzione.

Per quanto riguarda la sistemazione dei propri uffici, l'assessorato occupa in unica sede, con l'ufficio della ragioneria centrale, un intero stabile di nove piani che risulta in locazione con onere annuo di lire 56 milioni a carico del demanio regionale.

È in corso di sistemazione il rapporto di concessione a terzi di un locale adibito a bar già in esercizio nella stessa sede dell'assessorato.

§ 3. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

A) *Industria.*

Gli stanziamenti di spesa della rubrica 4 industria, figurano in bilancio raggruppati sotto due categorie; XI trasferimenti e XII partecipazioni azionarie e conferimenti.

Dalla procedura della spesa delle partecipazioni azionarie e dei conferimenti sull'altra categoria — caratteristica costante del bilancio — appare chiaro che l'azione dell'amministrazione si svolge, più che per mezzo degli strumenti tradizionali, mediante la interposizione degli enti regionali creati appositamente per operare nel settore.

L'attività direttamente curata dall'amministrazione per mezzo della concessione di contributi per incentivazioni industriali, è stata di pochissimo rilievo e il motivo sta nell'esaurimento delle assegnazioni disposte con precedenti leggi: gli stanziamenti che figurano in bilancio (spese ripartite) rappresentano le quote dell'anno già impegnate.

Motivi vari ne hanno impedito la completa erogazione, perciò la mancata ultimazione delle opere inadempienze degli obblighi di cui all'articolo 29 della legge regionale 51/1957.

Nel 1973, l'amministrazione non ha avuto modo di utilizzare — tranne una modesta quota — gli stanziamenti di spesa all'uopo autorizzati con legge regionale 3/1973 (articolo 15 e 16) per sopperire alle esigenze delle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi atmosferici del 1972 e 1973.

Gli interventi incentivanti di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 potranno avere applicazione a far tempo dall'esercizio 1974.

Indicando l'importo globale definitivo degli stanziamenti della categoria partecipazioni eccetera, non si tiene conto della somma di 6.800 milioni destinata all'EMS e quindi da ricomprendere nella rubrica miniere; si è invece inclusa la somma di lire 3.400 milioni del capitolo 15761 posto sotto il titolo I.

L'importo totale assomma a lire 26.250 secondo la ripartizione che segue (in milioni di lire):

ESPI

— lire 13.000, per la costituzione del fondo di dotazione (di cui pagati lire 3.000 sul capitolo 25353) legge regionale 34/69, legge regionale 16/71 e legge regionale 50/73.

— lire 3.400 quale partecipazione straordinaria per provvedere al pagamento di salari e stipendi. Legge 51/1973 tutti pagati, sul capitolo 15761).

IRFIS

— lire 800 per aumento di pari importo della quota di partecipazione della regione al fondo di dotazione legge regionale 30/73. La quota della totale partecipazione è salita a 2.240 (Pagati sul capitolo 25360);

— lire 250 per il nuovo fondo di lire 1.000 (legge regionale 31/72) a gestione separata destinato a contributi a favore delle aziende di estrazione e lavorazione del marmo (nessun pagamento sul capitolo 25359);

— lire 4.000 per il nuovo fondo, lire 10.000, di garanzia per il credito industriale legge regionale 50/73 (nessun pagamento sul capitolo 25361);

— lire 1.000 per l'incremento di lire 5.000 (legge regionale 50/73) del fondo a gestione separata ex articolo 5 legge regionale 51/1957 per le garanzie e le operazioni previste dagli articoli 6 e 7 stessa legge (nessun pagamento sul capitolo 25362);

— lire 1.800 per l'incremento di lire 3.000 (legge regionale 27/72) e di lire 1.000 (legge regionale 50/73) del fondo a gestione separata per le finalità indicate dall'articolo 11 della legge regionale 51/1957. Il fondo in atto ammonta a lire 12.000 (pagate lire 800 nel 1973 sul capitolo 25357);

— lire 1.200 per l'incremento di lire 4.500 (legge regionale 27/72) del fondo a gestione separata occorrente per le garanzie e le operazioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 51/1957 (interamente pagate sul capitolo 25355);

— lire 800 per incremento del fondo di lire 3.000 (legge regionale 27/72) a gestione separata per le finalità indicate negli articoli 21 e 22 legge citata (pagate per intero nel capitolo 25356).

Nel totale: lire 16.400 destinati alla ESPI di cui lire 6.400 pagati nell'esercizio; lire 9.850 destinati all'IRFIS (in conto incrementi di gestione pari a 27.500 oltre a lire 800 per fondo di partecipazione) di cui 3.600 pagati nell'esercizio. La rimanenza di lire 16.250 non pagata va ad aggiungersi ai preesistenti residui di lire 750.

B) *Miniere.*

Nel settore, l'amministrazione opera quasi esclusivamente attraverso l'EMS (Ente Minerario Siciliano) al quale sono stati destinati gli stanziamenti della relativa rubrica del bilancio 1973.

Di rilevantissimo impegno finanziario gli interventi già in corso e quelli intervenuti nel corso dell'esercizio. Dalle previsioni di spesa iniziali di lire 14 miliardi 248.500.000 si è passati a lire 49 miliardi 748.500.000, con variazioni in aumento di lire 35.500 milioni.

La ripartizione è in funzione delle motivazioni: (in milioni di lire).

Lire 6.800 per l'ulteriore incremento del fondo di dotazione (legge regionale 10/70.

Lire 17 miliardi e legge regionale 50/73 lire 10 miliardi). Di cui pagati sul capitolo 25351 lire 1.800 a saldo dei 17 miliardi.

Lire 6.413.500 per integrazione del rendiconto delle spese di gestione delle miniere di zolfo per gli anni 1964 e 1965 - legge regionale 34/67 e 24/69. Tutte erogate dal capitolo 25402.

Lire 1.500 per ripianamento dei disavanzi delle gestioni dal 1965 al 1968 dell'EMS - legge regionale 10/70 - Pagati sul capitolo 25403.

Lire 4.535 per il ripianamento del disavanzo della gestione delle miniere di zolfo cessate al 31 ottobre 1967 - legge regionale 10/70 - Pagati dal capitolo 25404.

Lire 24.700 per il fondo speciale a gestione seperata delle miniere di zolfo da parte della SOCHIMISI dall'anno 1972 - legge regionale 29/73 e 50/73 - Pagate lire 19.700, sul capitolo 25405.

Lire 5.800 per il fondo destinato al ripianamento dei disavanzi di gestione dell'EMS per gli esercizi dal 1969 al 1972 nonché i disavanzi gestioni miniere a tutto il 31 dicembre 1970 (capitolo 25406 nessun pagamento nel 1973).

Nel complesso lire 33.948.500.000 pagati sui 49.748.500.000 stanziati; la restante parte di 15.800 si tramanda come residui del 1974.

È utile far seguire qualche notazione in merito a ciascuna gestione intrattenuta dall'EMS.

Per il fondo a gestione separata per il proseguimento della gestione delle miniere da parte della SOCHIMISI dal 1972 al 1974 - legge regionale 29/72, 11/73, 29/73 e 50/73 sono state autorizzate spese per 58.300 di cui 53.300 pagate (capitolo 25405).

Per la gestione commissariale delle miniere di zolfo affidata all'EMS, a integrazione del rendiconto delle spese per gli anni dal 1964 al 1965 sono state complessivamente pagate lire 7.213.474.554 - legge regionale 34/67 e 24/69 capitolo 25402.

Per il ripianamento dei disavanzi di gestione dell'EMS degli anni dal 1965 al 1968 - legge regionale 10/70 - sono state autorizzate spese per lire 6.497.036.855 di cui risultano pagate lire 6.000 milioni (capitolo 25403). Restano da pagare lire 497 milioni 36.855.

Con la legge regionale 50/73 è stato istituito un nuovo fondo di 35 miliardi destinato a ripianare i disavanzi di gestione EMS dal 1969 al 1972, nonché i disavanzi delle gestioni delle miniere a tutto il 31 dicembre 1970. L'assegnazione di lire 5.800 intervenuta alla fine del 1973 e non pagata passa fra i residui del 1974, (capitolo 25406).

Per la copertura del disavanzo delle gestioni delle miniere cessate al 31 ottobre 1967, sono state destinate lire 19 miliardi 244.642.460 - legge regionale 10/70.

Di essi risultano pagati lire 17.605 milioni; restano lire 639.642.460 da corrispondere (capitolo 25404).

SITUAZIONE RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1973
ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO

ESERCIZIO	Somme accreditate	Importo rendiconti pervenuti alla Corte dei conti	Rendiconti da trasmettere alla Corte dei conti	
			Importo	Percentuale in ragione della somma accreditata
1970 e precedenti	3.897.744.846	3.897.744.846	—	—
1971	246.252.526	246.252.526	—	—
1972	280.328.543	280.328.543	—	—
1973	(a) 465.629.319	280.739.510	184.889.809	39%

(a) L'importo è al netto delle somme non pagate.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO
Esercizio 1973

Somme effettivamente pagate

	Numero	Mandati	Numero	Ordini Accreditati	Totale
COMPETENZA					
Parte corrente:					
Retribuzione personale	535	998.785.674	25	193.656.155	1.192.441.829
Altre spese	130	3.854.535.472	42	75.409.195	3.929.944.667
Parte capitale	49	43.178.149.298	49	31.092.300	43.209.241.598
Totale competenza . . .	714	48.031.470.444	116	300.157.650	48.331.628.094
RESIDUI					
Parte corrente:					
Retribuzione personale	46	27.450.853	—	—	27.458.853
Altre spese	59	231.480.754	—	—	231.480.754
Parte conto capitale	78	3.343.097.076	12	165.471.669	3.508.568.745
Fondo solidarietà nazionale . . .	1	10.000	—	—	10.000
Totale residui . . .	184	3.602.038.683	12	165.471.669	3.767.510.352
TOTALE GENERALE . . .	898	51.633.509.127	128	465.629.319	52.099.138.446

CAPITOLO VI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

§ 1. - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

A seguito delle norme di legge intervenute per semplificare le procedure e accelerare la spesa pubblica, l'amministrazione regionale dei lavori pubblici va assumendo la fisionomia di organo di direzione, di deliberamento e di erogazione della spesa.

Caratteristica costante dello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici è la preminenza delle spese in conto capitale rispetto a quelle di parte corrente e una certa rigidità del bilancio stesso, determinata dalla dimensione della spesa afferente ai pagamenti frazionati in più annualità. Altra caratteristica costante, che riguarda peraltro la gestione, è la permanenza di una notevole massa di residui.

La struttura dello stato di previsione è rimasta immutata nel suo aspetto formale. Permangono delle anomalie: i capitoli della rubrica 1 (servizi generali) del Titolo I sono riportati sotto la sezione V (azione e interventi nel campo economico).

Da notare, con riguardo ad alcuni capitoli, la generica indicazione dell'oggetto, il che non risponde al criterio dettato dalla legge 1° marzo 1964, n. 62; la destinazione delle somme stanziate risulta imprecisa e incerta in ordine al tipo di intervento che si è voluto preordinare. Basta considerare le denominazioni dei capitoli 26356, 2513 e 2517 in cui le spese si riferiscono « alla costruzione, completamento eccetera di *opere pubbliche edili* di competenza di pubbliche amministrazioni » ovvero: « all'ampliamento, rifacimento eccetera di *opere pubbliche* di competenza di enti locali ».

Per altri capitoli vale un diverso rilievo: si tratta di capitoli nei quali si avverte una coincidenza degli oggetti di spesa. Il fenomeno, che ha certamente riflessi sulla gestione sotto il profilo della corretta imputazione delle spese, presenta tratti più evidenti nel caso del capitolo 2560, in relazione ai capitoli 2515 e 2516. Si verifica infatti che per gli impegni relativi agli interventi nel settore della viabilità urbana l'amministrazione si avvale indifferentemente degli stanziamenti e delle disponibilità dei citati capitoli.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Secondo la legge di bilancio, le previsioni iniziali di spesa erano:

Parte corrente: spese per retribuzioni del personale dell'assessorato lire 2.657.500.000; altre spese lire 475.200.000. In totale lire 3.132.700.000;

Parte investimenti: lire 29 miliardi 820.500.000;

Fondo di solidarietà nazionale lire 2 miliardi.

In totale lire 31.820.500.000.

La spesa per il personale rappresentava l'85 per cento della spesa corrente e l'8,4 per cento della spesa generale.

Le variazioni intervenute durante l'anno portarono ai seguenti stanziamenti definitivi:

Parte corrente: spese per il personale lire 3.062 milioni (con incremento di lire 404.500.000); altre spese lire 611 milioni 951.700 (aumento di lire 136.751.700).

In totale lire 3.673.951.700 (+ 541 milioni 251.700).

Parte investimenti: lire 37.060.500.000 (con incremento di lire 7.240 milioni); fondo di solidarietà nazionale lire 10.960 milioni (con aumento di lire 8.960 milioni).

In totale lire 48.020 milioni (+ 16.200 milioni).

Le spese per il personale sono rimaste nell'ordine dell'85 per cento della spesa corrente; sono passate dall'8,4 per cento al 3,5 per cento del totale complessivo.

— la somma di lire 16.000 milioni stanziata dalla legge regionale 3/1973, articolo 20, è stata destinata in quanto a lire 7.290 milioni al capitolo 26252 di nuova istituzione e per lire 8,710 milioni al capitolo 2519;

— altri 200 milioni di lire stanziati dalla medesima legge, articolo 22, sono stati assegnati al capitolo 26105;

— la somma di 750 milioni, quale quota ricadente nell'anno 1973, stanziata dagli articoli 25 e 33 della legge regionale 21/1973, è stata iscritta al capitolo 26133;

— al capitolo 2511, fondo di solidarietà nazionale, iscritto per memoria, sono stati destinati 250 milioni (con decreto presidenziale 12170 del 10 dicembre 1973) quale parte della sopravvenienza attiva del fondo accertata al 31 dicembre 1971.

Hanno concorso variazioni in diminuzione disposte con la legge regionale n. 35/1973 « Provvedimenti straordinari per urgenti interventi di profilassi ed igienico-sanitari, per complessive lire 1.000.000.000 apportate agli stanziamenti dei capitoli 26102, 26308 e 26354.

C) *Gestioni fuori bilancio.*

Presso il X gruppo di lavoro dell'assessorato, che svolge compiti in materia di « appalti e contratti », sussiste una gestione di fondi per i depositi, eseguiti dalle imprese aggiudicatrici di appalti, per le spese di contratto.

Questo tipo di gestione, come ha ritenuto la Corte dei conti in sede di coordinamento (circolare 3024 del 16 gennaio 1973), è da annoverare fra le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali e come tale assoggettata alla disciplina di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Conseguentemente, — ai sensi del 2° comma dell'articolo 9 della legge citata — sussiste l'obbligo da parte del gestore della presentazione di un rendiconto annuale alla competente ragioneria centrale, la quale, formulati gli eventuali rilievi, deve poi trasmetterlo al competente ufficio di controllo della Corte dei conti.

In ordine all'argomento, la presidenza della regione, rilevando, con la circolare n. 859 del 31 maggio 1972, la complemen-

tarità della disciplina posta con la legge 1041 alle norme sulla contabilità generale, riconosceva l'operatività della legge nell'ambito dell'amministrazione regionale e richiamava i responsabili di analoghe gestioni alla piena osservanza delle statuizioni della legge medesima.

Senonché, col decreto del presidente regionale 29 maggio 1972, n. 1 (pubblicato il 14 ottobre 1973 sulla *Gazzetta Ufficiale* regione n. 48) veniva adottato « un regolamento per la gestione dei depositi provvisori eseguiti dalle imprese aggiudicatarie di opere pubbliche per spese d'asta e di contratto, di registro ed accessorie » con cui si disciplinano compiutamente le attività gestorie e si pongono precisi adempimenti in massima parte conformi alla legge 1041/71 tranne che sul punto della presentazione del rendiconto.

E infatti, sotto tale aspetto, il regolamento (articolo 8) conclude con la presentazione del conto giudiziale ai sensi dell'articolo 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, alla quale risulta presentato il conto relativo alla gestione 1972 e 1973, non ha sollevato eccezioni fino ad ora.

Non risulta l'esistenza di altre gestioni fuori bilancio.

§ 2. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

A) Di scarso rilievo le modificazioni introdotte nell'apparato organizzativo dell'assessorato nell'anno 1973. Come riferito nella precedente relazione, in applicazione della legge regionale n. 7 del 1971 l'amministrazione ha provveduto al riordinamento delle strutture organizzative nel 1972, e tanto ha operato in via sperimentale in attesa che venga adottato il regolamento di esecuzione della predetta legge.

L'organizzazione amministrativa attuale risulta dunque articolata in 21 gruppi di lavoro oltre all'ufficio di Gabinetto e la direzione. I primi dieci gruppi hanno carattere strumentale (riguardano: l'organizzazione e il coordinamento - il bilancio e la programmazione - l'assistenza agli enti locali - l'ufficio stampa - il personale - la cassa - gli affari generali e l'economato - il centro elettronico - l'ufficio albo e contratti). I restanti undici gruppi fanno capo alle funzioni operative dell'assessorato.

Com'è noto, il ruolo tecnico dei lavori pubblici ha compiti di consulenza generale per tutte le amministrazioni regionali in materia di esecuzione di lavori pubblici.

È organizzato in ispettorato regionale tecnico con quindici gruppi di lavoro, a parte la segreteria del comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR). Questo ultimo costituisce il massimo organo tecnico collegiale della regione nell'ambito dei lavori pubblici; la sua composizione le sue attribuzioni sono regolate dalla legge.

Nell'articolazione dei gruppi tecnici, se ne distinguono: sei, che svolgono compiti nell'ambito delle materie dell'amministrazione dei lavori pubblici; altri sei nel settore degli adempimenti tecnici relativi agli affari di competenza delle altre amministrazioni regionali; completa, infine l'organigramma un gruppo di lavoro per gli aeroporti e uno per il coordinamento.

B) In tema di personale deve osservarsi che al 31 dicembre 1973 la dotazione organica del ruolo amministrativo e tecnico resta immutata rispetto le tabelle organiche allegate alla legge regionale luglio 1971, mentre i posti effettivamente coperti sono:

Ruolo amministrativo: dirigenti 68 su 41; assistenti 75 su 100, archivisti dattilografi 90 su 125; commessi 54 su 41.

Ruoli tecnici: dirigenti tecnici 32 su 54; assistenti tecnici 50 su 60.

Le vacanze risultano in maggior misura nei ruoli della carriera tecnica, specie nelle qualifiche di dirigenti, e poi nel ruolo amministrativo e in quello di archivista dattilografo; sulla situazione hanno certamente inciso le cessazioni dal servizio avvenute in dipendenza della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Rispetto al 1972 si riscontra una riduzione del 20 per cento della dotazione effettiva.

Ç) *Beni e servizi strumentali.*

L'assessorato risulta dotato di un centro elettronico.

Durante il 1973 sono venuti a compimento i lavori di costruzione dell'edificio posto alle spalle dell'attuale sede centrale dell'assessorato, anch'essa di proprietà demaniale, la realizzazione del quale è stata prevista dalla legge regionale 23 del 1969.

Subito dopo il collaudo dell'opera, si è attuato il trasferimento in detta sede dell'ispettorato tecnico già decentrato in locali presi in locazione al prezzo di lire 26 milioni annui.

Anche gli uffici della ragioneria centrale per i lavori pubblici (allocati fino allora in diversa sede, in affitto per lire 7 milioni annui) hanno trovato sistemazione nel nuovo edificio.

§ 3. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

A) *Qestioni di carattere generale in materia di esecuzione di opere pubbliche e attività contrattuale.*

Allo scopo di conseguire maggiore rapidità ed efficienza nell'azione amministrativa, il legislatore regionale, con la legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e la successiva legge regionale 26 maggio 1973 n. 21, ha inteso operare un'ampia revisione del sistema delle norme regolatrici delle « procedure amministrative » e di quelle di contabilità pubblica, apportando rilevanti modifiche e profonde innovazioni specie per quanto riguarda il settore dell'esecuzione di lavori pubblici.

Per la semplificazione delle procedure si è provveduto, pertanto, a:

1) aumentare le competenze di valore degli organi consultivi (articolo 21 legge regionale 7) e concentrando in unico organo, ove ne fossero previsti più, la competenza consultiva (articolo 2);

2) attribuire a taluni pareri l'efficacia di approvazione dei progetti (articolo 21);

3) autorizzare l'immediato espletamento della gara d'appalto in concomitanza dell'emissione del decreto di finanziamento (articolo 27);

4) dichiarare la esecutorietà del contratto anche nei riguardi dell'amministrazione (articolo 17) senza occorrenza di approvazione;

5) accordare al direttore dei lavori poteri di disporre integrazioni del progetto nei limiti degli imprevisti e del ribasso d'asta, senza preventiva autorizzazione, nonché poteri di attestazioni sui crediti delle imprese ai fini del pagamento di acconti;

6) facultare la esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario fino alla spesa di 30 milioni.

Per l'acceleramento della spesa si è intervenuto:

1) con il ricorso alla forma di erogazione mediante l'ordine di accreditamento in tutti i casi di esecuzione di lavori pubblici a carico della regione. La apertura di credito è disposta in concomitanza dell'emissione del decreto approvativo del progetto o concessivo del finanziamento; in quest'ultimo caso l'ordine

di accreditamento è intestato al rappresentante legale dell'ente che assume così la qualità di ordinatore secondario di spesa.

L'apertura di credito non trova limiti di somme, riguarda l'intera spesa del progetto ivi compresi gli imprevisti, le indennità espropriative, le spese tecniche eccetera.

Per quanto riguarda l'obbligo del rendiconto, la presentazione è stabilita a scadenza annuale e, ovviamente, a ultimazione dei lavori;

2) con la limitazione del controllo delle ragionerie a due adempimenti contabili; la esatta imputazione della spesa e l'accertamento delle disponibilità.

In buona sostanza, si è voluto far leva sul tipo di controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti trasformandolo da preventivo in successivo sui rendiconti.

Per quanto riguarda i pagamenti, si può parlare di acceleramento della spesa non come aumento della spendita di pubblico denaro ma in senso certamente più limitato, cioè di abbreviazione del tempo intercorrente tra la nascita del credito e il suo adempimento.

E invero, a questo punto, l'ostacolo insormontabile che si frappone a quel risultato è quello del tempo tecnicamente necessario per la realizzazione dell'opera, cosicché gli adempimenti di spesa saranno sempre condizionati dallo svolgimento dell'attività materiale.

Dai dati relativi dell'attività contrattuale riportati nell'allegato prospetto « G » risulta che l'amministrazione regionale ha continuato ad avvalersi in prevalenza del sistema della licitazione privata e, alternativamente, dell'esecuzione in amministrazione diretta mediante il cottimo fiduciario.

Non si sono avuti casi di trattativa privata mentre, in una occasione, l'amministrazione ha seguito il sistema dell'appalto concorso.

Per quanto riguarda la licitazione privata è utile ricordare che tale sistema ha subito degli adattamenti nel senso che la partecipazione alla gara non si è ristretta alle ditte espressamente invitate ma è consentita a qualsiasi impresa iscritta all'albo regionale (articolo 4 legge regionale 10/1961) sicché il sistema sotto certi aspetti si presenta come un'asta pubblica con regole proprie della prima.

In merito al procedimento, la legge regionale 10/1961 ha preordinato il metodo per ottenere l'offerta di aggiudicazione; la indicazione del limite minimo di ribasso ammissibile risponde alla esigenza di evitare pregiudizio all'amministrazione con offerte di ribasso troppo elevate cui l'eccessiva concorrenzialità potrebbe dar luogo. In nessun caso si è verificato il rinnovo della gara con offerte in aumento per diserzione del primo esperimento.

Per quanto riguarda la clausola contrattuale, sono quasi generalizzate quelle di esonero dall'obbligo di prestare la cauzione, previa concessione di un abbuono percentuale sull'importo del contratto: il sistema che comporta, nel complesso, una economia di bilancio, induce a positiva valutazione anche per il fatto che i casi di inadempienza sono piuttosto rari.

In notevole aumento risultano altresì, sia nel numero che nell'ammontare globale, i casi di esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario. L'area di operatività del sistema è stata ulteriormente allargata dal legislatore nel quadro della semplificazione e l'acceleramento delle procedure: il limite, già in precedenza fissato in 5 milioni e poi portato a 20 con legge regionale 5/1971, è stato ancora elevato a 30 milioni con l'articolo 21 della legge regionale 19/1971.

In tema di rapporti di fatto intercorsi tra l'amministrazione e i privati, non si sono riscontrati casi in cui si è dovuto far ricorso all'istituto del riconoscimento del debito.

In ordine alle modalità di esecuzione, permangono gli inconvenienti già in precedenza segnalati specie per quanto ri-

guarda il ricorso a perizie modificative dei progetti già approvati. Il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti nel corso del 1973 in quanto, oltre a generalizzarsi e interessare quasi tutti gli interventi in corso di esecuzione, ha visto raddoppiare e, in certi casi, più che raddoppiare, le previsioni di spesa.

Il ripetersi, quasi con costante assiduità, di deliberamenti additivi degli elementi progettuali iniziali, ha trovato varie motivazioni di cui le più ricorrenti sono: il ridimensionamento o la rielaborazione dei dati relativi ai lavori da eseguire e la necessità di assicurare la completa e definitiva funzionalità dei lavori già eseguiti. La ricerca delle cause che stanno a monte del fenomeno ha dato modo di evidenziarne alcune, forse le più frequenti, quali: la inadeguata accuratezza nella compilazione dei progetti redatti sulla base di indagini incomplete, di analisi o di calcoli imprecisi; la negligente attività di progettazione da parte di professionisti poco scrupolosi; l'approntamento di progetti costretti nei limiti dell'importo di un finanziamento promesso; e l'urgenza di realizzare l'intervento regionale. È tutto ciò che induce gli interessati a prescindere da una adeguata documentazione tecnica dell'opera.

Con la circolare n. 621, del 12 dicembre 1973, l'amministrazione, all'uopo sensibilizzata, ha diramato istruzioni agli enti locali e agli uffici tecnici competenti perché gli interventi suppletivi siano limitati a casi strettamente necessari sotto il profilo tecnico. Tuttavia, a fine esercizio 1973 non si è avuto modo ancora di riscontrare una flessione del fenomeno.

Tra gli aspetti negativi nell'esecuzione delle opere si riscontra la necessità ricorrente della sospensione dei lavori, che determina, ovviamente, ritardi nella realizzazione. Altro fenomeno alquanto diffuso è quello delle interruzioni si è riscontrato spesso che i periodi di interruzione raggiungono e superano gli stessi tempi stabiliti per la esecuzione dell'opera.

Le cause non sono soltanto quelle che dipendono dall'approntamento e approvazioni di varianti e suppletive, ma sono molteplici. Vanno considerate, ancora, come cause di ritardi, le proroghe del termine dell'ultimazione dei lavori per la concessione delle quali non si pongono spesso nella giusta contrapposizione gli interessi delle parti.

L'attuale momento di congiuntura, che vede l'ascesa contuinua dei costi delle materie prime nonché della mano d'opera e dei trasporti, condiziona particolarmente l'operato dell'amministrazione rendendo più onerosa l'acquisizione delle opere. Significativo sotto questo profilo è l'onere conseguente all'applicazione della revisione dei prezzi che, in presenza di quei fattori che agiscono a svantaggio dell'amministrazione, contribuisce in maniera sproporzionata alla riduzione del rischio dell'appaltatore.

Anche nell'espletamento delle collaudazioni delle opere vi sono stati ritardi sia per l'affidamento dell'incarico che per la esecuzione stessa dei collaudi, talvolta espletati dopo diversi mesi. L'inosservanza dei termini contrattuali non ha dato luogo comunque a pagamenti di interessi moratori sulla rata di saldo.

B) *Viabilità.*

L'attività posta in essere dall'amministrazione in tale settore concerne da un lato i finanziamenti di progetti di opere stradali di competenza di enti locali (capitolo 26251 e 26308 nonché i capitoli 2515, 2516, 2556, 2559 e 2560 del fondo di solidarietà nazionale; dall'altro, la concessione alle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi di contributi in capitale (20 per cento) ad integrazione di quelli concessi dallo Stato ai sensi delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 (capitoli 26331 e 2571).

Per quanto riguarda i primi interventi, con i finanziamenti disposti nel 1973 (1

miliardo d'impegni), si sono esauriti gli stanziamenti e le disponibilità dei capitoli del settore; alla fine del 1973, gli impegni complessivi di spesa ammontavano a lire 28.720 milioni; nell'esercizio 1973 risultano emessi n. 546 ordini di accreditamento per complessivi lire 19.442 milioni ma i pagamenti effettivamente eseguiti sono per lire 7.081.608.065.

Non diversamente si prospetta la situazione gestoria riguardante gli interventi contributivi. Con gli impegni assunti nel 1973 per nuovi contributi concessi (lire 2.700 milioni), si sono esaurite le disponibiltà della competenza e dei residui.

Gli impegni globalmente assunti, ammontano alla fine del 1973 a lire 7.000. Le somme accreditate (la legge espressamente dispone l'anticipazione del contributo) con 210 aperture di credito, lire 5.900 milioni: i pagamenti effettivamente eseguiti per lire 1.210.312.301.

L'amministrazione dei lavori pubblici è poi interessata nel settore della grande viabilità da interventi previsti dalla legge sull'impiego del fondo di solidarietà per il periodo 1960-66 (legge regionale 4/1965) e dalla legge regionale 27/1968. Interventi per la viabilità autostradale e a scorrimento veloce, che stabiliscono:

1) il concorso della regione nell'esecuzione di alcune autostrade;

2) la partecipazione nella realizzazione di strade a scorrimento veloce, all'allacciamento di esse con le autostrade e ai raccordi fra le autostrade;

3) la esecuzione di tratti funzionali della strada di grande comunicazione Punta Raisi-Birgi;

4) il concorso nella spesa di 60 miliardi (nella misura del 50 per cento) per la realizzazione a carico dello Stato di un programma di strade (fra cui un'autostrada) nelle zone colpite dal terremoto.

Per quanto concerne l'attuazione degli interventi nel settore autostradale, la situazione è in questi termini:

1) l'autostrada ME-CT (capitolo 2551) è già in servizio da alcuni anni. L'esecuzione è avvenuta a mezzo di consorzio sotto l'alta vigilanza dell'ANAS. La partecipazione regionale è stata di milioni 19.995.

Nel 1973 i pagamenti disposti ammontarono a 617 milioni; restano da pagare 400 milioni circa.

2) L'autostrada PA-CT realizzata e aperta al traffico in massima parte, tranne un tratto di 26 Km. in corso di esecuzione. La realizzazione è stata curata dall'ANAS con la quale l'assessorato ha stipulato apposita convenzione.

La partecipazione alla spesa è passata da 10.321 milioni iniziali (legge regionale 4/1965) a 89.321 milioni.

La situazione contabile (capitolo 2552) registra pagamenti globali per lire 88.500 (di cui 2.700 milioni nel 1973) e un residuo di 700 milioni ancora da corrispondere.

3) L'autostrada ME-PA. Nel 1973 è stato aperto al traffico un secondo tratto, da Divieto a Patti; proseguono i lavori verso Palermo e da Buonfornello verso Messina. La esecuzione è a cura del consorzio.

La partecipazione alla spesa fino a ora è di 44 miliardi per la partecipazione al consorzio.

Di questi 20,5 miliardi sono già stati erogati al consorzio per lavori eseguiti; sulla rimanenza, che risulta già impegnata nel precedente esercizio, (capitolo 2553) sono state pagate, nel 1973, 3.280 milioni.

Per quanto riguarda le autostrade Siracusa-Gela e Gela-Mazara del Vallo la somma di lire 13 miliardi autorizzata con legge regionale 4/65 e 27/68 e assegnata al capitolo 2555, non è stata ancora oggetto di utilizzazione per impegni di spesa.

Nel programma di strade a scorrimento veloce sono previste:

A) il completamento della strada PA-AG, già realizzata;

B) la Gela-Caltanissetta: non tutti i lavori appaltati;

C) la Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta, in via di ultimazione;

D) il completamento della Pozzallo-Ragusa-Catania;

E) la Palermo-Sciacca;

F) la Monte Lauro-zona industriale Priolo, e poi collegamenti e raccordi fra autostrade e fra autostrade e strade a scorrimento veloce.

Gli stanziamenti complessivi ammontarono (capitolo 2554) a milioni 23.170 di cui 21.000 previsti e autorizzati con legge, la differenza per utilizzazione delle sopravvenienze attive del fondo. La situazione negli impegni al 31 dicembre 1973 è rimasta immutata rispetto a quella dell'inizio dell'esercizio (22.548 milioni); i pagamenti dell'anno 1973 sono stati di 5 miliardi circa.

L'esecuzione dei lavori avviene a cura dell'ANAS previe apposite convenzioni.

3) La strada di grande comunicazione Punta Raisi-Birgi coincide col tracciato dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, inclusa nel programma d'intervento di cui al punto 4 che segue. La realizzazione avverrà mediante l'impiego di quelle assegnazioni.

4) In merito al programma di opere stradali previsto dall'articolo 59-*ter* della legge 241/1968, il concorso della regione autorizzato con la legge regionale 27/68 di lire 30 miliardi, è stato iscritto al capitolo 2558. Nel programma è inclusa la costruzione della autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo (lire 25.000 milioni) che è già in via di realizzazione (un tratto risulta aperto al traffico).

I restanti 5 miliardi sono stati destinati per la strada a scorrimento veloce Trapani-Alcamo i cui lavori sono in corso.

L'attuazione degli interventi è in atto al 58 per cento di realizzazione. Del rimanente 42 per cento, la spesa risulta già impegnata sin dal 1972. Nel 1973 si sono avuti pagamenti per 5 miliardi per cui restano ancora da pagare 8 miliardi circa.

C) *Costruzione e completamento dell'Aeroporto di Palermo* (Punta Raisi).

Com'è noto, con legge 5 maggio 1956, n. 524, venne disposta la costruzione dell'aeroporto di Palermo mediante il sistema della concessione e con la partecipazione statale del 60 per cento della spesa.

La regione, con la legge regionale 7 giugno 1957, n. 29, preordinata all'assunzione della concessione, disponeva la spesa di 2 miliardi, autorizzando l'assessore ai Lavori pubblici alla stipula della convenzione e all'esecuzione dei lavori mediante l'ufficio regionale della strada. Stabiliva infine di anticipare la quota di partecipazione dello Stato mediante un sistema di partite di giro.

Con la stipula della convenzione 7 febbraio 1958, n. 110, si determinava in 5 miliardi la spesa necessaria per la costruzione dell'aeroporto (la pista, i raccordi, i fabbricati dei servizi) e si ripartiva l'onere per 2 miliardi a carico della regione (autorizzazione di spesa della legge regionale 29 citata, con iscrizione al corrispondente capitolo 26371) e a carico dello Stato; la regione rendeva disponibile quest'ultimo attraverso i corrispondenti capitoli 80552 (lire 2 miliardi) e capitolo 80553 (lire 1 miliardo).

I lavori in massima parte risultano oggi eseguiti (sono in corso quelli per la realizzazione della torre di controllo e il fabbricato telecomunicazioni per lire 220 milioni in tutto).

Lo Stato sulla base delle collaudazioni delle opere realizzate ha versato lire 2.400 milioni.

Intanto, rilevato che per conseguire la prima funzionalità dell'aeroporto occorrevano altri interventi, veniva determinato mediante apposito piano regolatore, approvato il 12 febbraio 1966, il costo complessivo dell'opera in lire 15.500 milioni.

Faceva poi seguito la sottoscrizione di una convenzione aggiuntiva 29 ottobre 1966 per la esecuzione di opere di 1ª priorità (pista trasversale, scivolo a mare, nuovo centro RT e cabina elettrica) per la spesa di lire 2.500 milioni.

Di questa, lire 1 miliardo a carico della regione (disposta con legge regionale 24/1962 e iscritta al corrispondente capitolo 26371) e lire 1.500 milioni a carico dello Stato (anticipati dalla regione attraverso il corrispondente capitolo 80554).

L'esecuzione delle opere venne affidata a uno speciale ufficio dell'ispettorato tecnico dell'assessorato poiché nel frattempo era cessato l'ufficio regionale della strada,

Alla fine del 1973 i lavori eseguiti ammontano a lire 2.500 circa. Lo Stato ha corrisposto in tutto 1 miliardo sulla base dei collaudi delle opere eseguite.

Nel 1969, con l'ultima convenzione (27 giugno 1969) si stabiliva di eseguire le opere di 2ª e 3ª priorità (di completamento) per la spesa di lire 7.918 milioni, di cui lire 4.750 milioni a carico dello Stato (legge 12 marzo 1968, n. 291) e lire 3.168 milioni a carico della regione (legge regionale 10 agosto 1968, n. 27). La regione, a seguito della disposta abrogazione delle partite di giro, stanziava la intera somma sul capitolo 2582 del fondo di solidarietà nazionale. Lo Stato ha provveduto fino a ora al versamento di lire 1.187.500.000.

I lavori previsti nell'ultima convenzione risultano eseguiti e pagati per lire 1.800 milioni circa; relativamente alle restanti lire 6.118 milioni, risultano impegni per lire 725 milioni, mentre sono ancora disponibili lire 5.393 milioni.

Per la esecuzione dei pagamenti è stato in prevalenza seguito il sistema delle aperture di credito nei limiti degli 8/10 della spesa di ciascun progetto approvato, con emissione ad ultimazione del mandato di saldo.

In un caso è stata accordata l'anticipazione del 50 per cento dell'importo contrattuale a una impresa aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 627/1972 (*Gazzetta Ufficiale* 291) e del decreto ministeriale 25 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* 307).

D) *Attività in ordine a interventi in dipendenza di pubbliche calamità naturali.*

1. - Al contrario del bilancio statale, la materia non costituisce oggetto di specifica rubricazione nel bilancio regionale. Gli interventi che traggono motivo da fattispecie calamitose vengono rappresentati nel bilancio in rubriche relative al tipo di opera pubblica che si intende riparare o altre volte con la istituzione di un solo capitolo con cui è preso in considerazione l'evento calamitoso e il complesso degli interventi previsti dalla particolare disciplina normativa.

Nella struttura organizzativa dell'amministrazione non esiste una unità amministrativa che operi unicamente in corrispondenza di tale settore.

2. - Durante il 1973, l'attività dell'amministrazione si è rivolta all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, in relazione ai danni provocati in Sicilia dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

Le provvidenze della legge sono rivolte principalmente al settore dell'agricoltura (lire 24.370 milioni) all'industria e il commercio (lire 2.250 milioni) nonché a quello dei lavori pubblici, per complessive lire 16.800 milioni di spesa autoriz-

zata con la citata legge secondo le modifiche apportate con la successiva legge regionale 27 aprile 1973, n. 14.

L'assessorato ha prevalentemente indirizzato la sua azione per attuare le provvidenze a favore degli enti locali in applicazione delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 20 della legge.

Per quanto riguarda la lettera *a*), gli interventi consistono nella esecuzione di lavori urgenti di consolidamento, di riparazione, sistemazione e miglioramento anche a carattere definitivo di strade interne ed esterne, acquedotti, fognature, servizi del sottosuolo, opere igieniche, impianti di illuminazione, edifici pubblici di culto, scuole, ospedali eccetera.

Gli interventi della lettera *b*) riguardavano lavori urgenti di riparazione, sistemazione e miglioramenti di strade provinciali.

La spesa autorizzata in lire 16 miliardi viene iscritta per lire 7.290 milioni al capitolo 26252 e per lire 8.710 milioni al capitolo 2519 del FSN (fondo di solidarietà nazionale).

La stessa legge conteneva gli elementi per una completa programmazione degli interventi; e infatti, con appositi decreti presidenziali, vennero predeterminati i comuni danneggiati e le assegnazioni di spesa a ciascuno spettanti.

Sui 246 comuni ammessi ai benefici, n. 148 (il 60 per cento) presentarono nell'anno progetti di lavori (anche se non per la intera somma loro destinata) per la spesa complessiva di lire 6.857 milioni, pari al 50 per cento dell'assegnazione globale di lire 12.670. I finanziamenti accordati con decreti perfezionati ammontarono a lire 4.827 milioni.

I ritardi nell'attuazione delle provvidenze dipendono da una parte dalla mancata presentazione di progetti di lavori da parte dei comuni e dall'altra dal tempo necessario per l'istruttoria tecnica delle pratiche. Si è dovuto constatare che diversi progetti di lavori non erano in relazione alcuna con i danni delle alluvioni poiché trattavasi di normali interventi ripristinatori.

Dalle amministrazioni provinciali risultano presentati progetti di ripristino della viabilità provinciale per la spesa di lire 2,126 miliardi (pari al 71 per cento della somma di 3 miliardi destinata).

Tutti i progetti sono stati finanziati.

Sui rispettivi capitoli di spesa sopra indicati alla fine dell'esercizio 1973 risultavano impegni perfetti per lire 6.953 milioni, complessive.

La disponibilità residua è dell'ordine di lire 9.000 milioni.

La situazione dei pagamenti presenta n. 270 ordini di accreditamento emessi a favore dei sindaci dei comuni, per complessivi milioni 6.731, cifra che corrisponde all'incirca agli impegni esistenti; le erogazioni effettivamente disposte ammontano invece a lire 546.386.146.

SITUAZIONE RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1973
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

ESERCIZIO	Somme accreditate	Importo rendiconti pervenuti alla Corte dei conti	Rendiconti ancora da trasmettere alla Corte dei conti	
			Importo	Percentuale in ragione della somma accreditata
1970 e precedenti	148.033.390.385	146.678.922.848	1.354.467.537	0,91%
1971	49.903.035.791	48.673.870.946	529.164.845	1,07%
1972	47.185.657.271	26.891.060.232	20.294.597.039	43%
1973	(a) 127.474.858.379	1.009.919.234	126.464.939.145	99%

(a) L'importo è indicato al lordo in quanto non si è tenuto conto delle riduzioni e dei trasportati.

A) ESERCIZIO 1973
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

COMPETENZA	Numero	Mandati	Numero	Ordini accreditati	Ruoli spesa fissa	Numero	Totale
Parte corrente.							
Retribuzioni	692	2.702.435.422	2	3.000.000	—	694	2.705.435.422
Altre spese	85	152.783.785	3	11.000.000	—	88	163.783.785
	777	2.855.219.207	5	14.000.000	—	782	2.869.219.207
Parte capitale	494	773.737.200	224	1.653.624.581	251.049.785	718	2.678.411.566
Fondo solidarietà nazionale	—	—	193	546.778.720	—	193	546.778.720

B) ESERCIZIO 1973 - ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

RESIDUI	Numero	Mandati	Numero	Ordini di accreditamento	Ruoli spesa fissa	Numero	Totale
Parte corrente.							
Retribuzioni	143	45.913.069				143	45.913.069
Altre spese	67	194.893.551	9	264.600.480	—	76	459.494.031
Capitale aggiunto . . .	49	70.171.965	6	72.076.905	—	55	142.248.870
	259	310.978.585	15	336.677.385	—	274	647.655.970
Parte conto capitale . .	4.627	5.350.590.080	655	7.966.627.491	761.114.840	5.282	14.078.332.411
Capitale aggiunto . . .	1.277	1.322.705.695	70	1.254.390.508	—	1.347	2.577.096.203
	5.904	6.673.295.775	725	9.221.017.999	761.114.840	6.629	16.655.428.614
Fondo solidarietà nazionale	1.757	7.449.450.055	1.913	39.298.974.084	—	3.670	46.748.424.139

C) ESERCIZIO 1973 - ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

	Numero	Parte corrente	Numero	Parte conto capitale	Numero	Fondo di solidarietà nazionale	Numero	Totale
Competenza . .	782	2.869.219.207	718	2.678.411.566	193	546.778.720	1.693	6.094.409.493
Residui	274	647.655.970	6.629	16.655.428.614	3.670	46.748.424.139	10.573	64.051.508.723
	1.056	3.516.875.177	7.347	19.333.840.180	3.863	47.295.202.859	12.266	70.145.918.216

CAPITOLO VII

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

§ 1. - Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione.

Lo stanziamento complessivo in favore dell'assessorato del lavoro, risultante dal bilancio per l'esercizio finanziario 1973, è di 19.065,4 milioni, dei quali 13.145,4 milioni per spese correnti e 5.920 milioni per spese in conto capitale.

Lo stanziamento definitivo, a seguito di variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio e disposte anche con legge dopo la chiusura dell'esercizio, è risultato di 22.715,9 milioni, con un aumento di 3.575,5 milioni per le spese correnti e di 75 milioni per quelle in conto capitale.

§ 2. - Gestioni fuori bilancio - Rendiconto del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1972.

La più vistosa gestione fuori bilancio nell'ambito della competenza dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, è quella, autorizzata dalla legge, relativa ai versamenti di somme in favore del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

La somma complessiva stanziata, ed interamente pagata, al fondo siciliano nel corso dell'esercizio 1973 è stata di lire 4.900 milioni.

Il fondo, istituito con decreto legge del presidente regionale 18 aprile 1951, n. 25, viene amministrato secondo le disposizioni contenute nel decreto amministrativo 5 gennaio 1952, n. 001/CS.

In particolare, sono a carico del fondo le spese per l'istituzione ed il funzionamento:

a) di corsi professionali per lavoratori disoccupati;

b) di cantieri-scuola di lavoro e di cantieri di rimboschimento;

c) di cantieri scuola di lavoro di cui al decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31.

La gestione del fondo è condotta dall'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, di concerto con l'assessorato al bilancio per le spese di cui alle preceden-

ti lettere « *a* » e « *b* » e con l'assessorato ai lavori pubblici per le spese di cui alla precedente lettera « *c* », mentre il finanziamento dei corsi e dei cantieri approvati è disposto dall'Assessore per il lavoro mediante ordine di pagamento.

Per quanto concerne le entrate il citato decreto amministrativo n. 001/CS del 1952 stabilisce il loro versamento in un conto corrente speciale, intestato al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da istituire presso un istituto di credito, previa stipula di convenzione da parte dell'Assessorato del lavoro di intesa con quello del bilancio.

Le funzioni di previsione e di riscontro sulla gestione del fondo sono esercitati da un collegio di revisori costituito da un rappresentante della Corte dei conti, da un funzionario dell'Assessorato per il bilancio e da un funzionario dell'Assessorato per il lavoro.

I revisori sono nominati con decreto dell'Assessore per il lavoro ed esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni di cui al citato decreto amministrativo n. 001/CS del 1952 e degli articoli 2413 e seguenti del codice civile.

La legge statale 25 novembre 1971, n. 1041, relativa alle gestioni al di fuori del bilancio dello Stato, tende a ricondurre nell'ambito del bilancio le operazioni finanziarie attive e passive effettuate senza una espressa autorizzazione di legge (titolo primo) e disciplina, al titolo secondo, quelle altre gestioni che, pur svolgendosi al di fuori del bilancio, risultano espressamente autorizzate da leggi speciali.

La citata legge statale è applicabile anche alle gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito dell'amministrazione regionale, proprio perché la legge medesima integra le norme di contabilità pubblica, materia questa che nella Regione rimane disciplinata dalle vigenti norme statali, sino a quando la regione non disporra in maniera autonoma.

In applicazione della citata legge 1041 del 1971, la ragioneria centrale per l'assessorato regionale al lavoro ha trasmesso alla Corte i rendiconti del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati relativi agli esercizi finanziari 1971 e 1972 insieme ai decreti interassessoriali di approvazione ed alle relazioni del collegio dei revisori. Non risulta ancora pervenuto il rendiconto relativo al 1973.

Dai documenti inviati, risulta che con decreto dell'Assessore del lavoro di concerto con l'Assessore del bilancio n. 1 del 31 gennaio 1972 è stato approvato il bilancio del Fondo, relativo all'esercizio finanziario 1972, con previsioni di entrata e di spesa per 2.827,1 milioni che, in seguito a variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, sono aumentate sino a lire 8.282,2 milioni.

Nei confronti delle suindicate previsioni definitive di entrata di lire 8.282,2 milioni sulla competenza dell'esercizio e di 252,4 milioni di residui, per un totale di lire 8.534,7 milioni, alla chiusura dell'esercizio finanziario è risultato il maggiore accertamento di lire 542,3 milioni, e quindi un totale di accertamenti di lire 9.077 milioni.

Sul totale degli accertamenti, sono stati versati nella cassa del fondo lire 8.622,7 milioni, con una minore entrata, rispetto agli accertamenti definitivi, di lire 454,3 milioni costituita da entrate rimaste da riscuotere afferenti ad entrate e recuperi vari sulla competenza per 306 milioni e ad entrate sui residui per 148,3 milioni.

La previsione definitiva della spesa del bilancio del fondo per l'anno finanziario 1972 ascende, come si è detto, a lire 8.282,2 milioni e risulta costituita, prevalentemente, da stanziamenti per l'istituzione ed il funzionamento di cantieri scuola di lavoro aventi per scopo, rispettivamente: la sistemazione di strade dei comuni dell'isola con lire 1.160 milioni; la esecuzione di opere di interesse comunale

con lire 1.607 milioni; di opere di pubblica utilità con lire 1.260 milioni ed il rimboschimento con lire 1.088,7 milioni. Bisogna ricordare, inoltre, gli stanziamenti di lire 1.000 milioni per l'istituzione di corsi di formazione professionale riservati ai lavoratori disoccupati di tutti i settori nei comuni colpiti dal terremoto; di lire 600 milioni per l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro nel caso in cui il costo della mano d'opera sia a carico dello Stato; di lire 638,5 milioni per il funzionamento di corsi di qualificazione, riqualificazione o perfezionamento professionale di lavoratori; di lire 542,3 milioni per assistenza straordinaria o per indennità straordinarie in favore di lavoratori già occupati presso determinate ditte.

Sulle previsioni definitive di spesa, indicate in lire 8.282,2 milioni, sono stati assunti impegni per lire 4.949,9 milioni, pari al 59,7 per cento dello stanziamento, ed è stata realizzata l'economia di esercizio di lire 3.332,3 milioni.

Tale economia di esercizio, aumentata dei maggiori accertamenti dell'entrata di competenza dell'esercizio 1972 e delle economie di spesa sui residui (per lire 1.105,5 milioni) e diminuita dei minori accertamenti dell'entrata dei residui e delle somme utilizzate nel corso dell'esercizio (per lire 245,7 milioni) determina la disponibilità, per l'esercizio successivo, di 4.192,1 milioni di lire.

Le spese effettuate, con imputazione alla competenza dell'esercizio, sono state di lire 2.014,7 milioni pari al 41,1 per cento degli impegni assunti, mentre i pagamenti sui residui dell'esercizio sono stati di lire 1.792,5 milioni e quindi il totale dei pagamenti è risultato di lire 3.807,2 milioni.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 1972 è stato indicato in lire 7.895,9 milioni e dalla relazione si apprende che tale somma risulta interamente depositata presso gli istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per conto del Fondo e precisamente:

— presso la Cassa centrale di risparmio V.E. di Palermo .	L.	6.050,1 milioni
— presso la Banca del sud, regionale della Sicilia	»	1.195,0 milioni
— presso il Banco di Sicilia	»	650,8 milioni
	L.	7.895,9 milioni

Bisogna subito osservare che, secondo le richiamate disposizioni che regolano la gestione del Fondo, il servizio di cassa dovrebbe essere svolto da un istituto di credito (e non da tre) previa stipula di convenzione.

§ 3. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

L'assessorato del lavoro e della cooperazione esplica prevalentemente la propria attività nei settori della previdenza ed assistenza sociale, della cooperazione, del collocamento della mano d'opera e dell'addestramento professionale.

A) *Previdenza ed assistenza.*

Lo stanziamento per la previsione e per l'assistenza è previsto soltanto nel titolo primo del bilancio ed ammonta a lire 10.945 milioni, da erogare mediante trasferimenti.

Le spese effettuate sono state di lire 7.565,5 milioni sulla competenza dell'esercizio, e di lire 6.895,6 milioni sui residui, e quindi in totale lire 14.461,1 milioni.

Tra gli stanziamenti bisogna segnalare: lire 800 milioni per l'assistenza sanitaria

generica a domicilio ed in ambulatorio agli artigiani, con pagamenti effettuati di lire 639,9 milioni sulla competenza e di lire 607,6 milioni sui residui per un totale di lire 1.247,6 milioni; lire 5.000 milioni per l'estensione degli assegni familiari agli artigiani, con pagamenti effettuati di lire 5.000 milioni sulla competenza e di altri 5.000 milioni sui residui; lire 3.600 milioni per assicurare l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, con pagamenti effettuati per lire 2.880 milioni sulla competenza.

Notevoli somme (lire 1.545 milioni) sono stanziati per la concessione di contributi e sussidi straordinari, anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato, in favore di patronati ed enti riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804 per lo svolgimento, nel territorio della regione, delle attività previste nei rispettivi statuti; nonché per assicurare l'assistenza tecnica, legale e tributaria a favore dei mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli o associati in cooperative; ed infine per la istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale e di scuole e corsi per assistenti sociali.

Per tali finalità sono stati spesi lire 1.045,2 milioni sulla competenza e lire 1.287,9 milioni sui residui, per un totale di lire 2.333,1 milioni.

Tutti questi contributi e sussidi straordinari vengono corrisposti semplicemente in base alle richieste di ciascun ente compreso tra le categorie dei beneficiari, accompagnate da una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente e da svolgere in quello in corso al momento della domanda.

B) *Cooperazione.*

Lo stanziamento originario risultava di lire 2.435 milioni suddivisi in lire 415 milioni per le spese correnti ed in lire 2.020 milioni per quelli in conto capitale. Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio hanno determinato l'aumento dello stanziamento per le spese in conto capitale di lire 1.550 milioni, per cui lo stanziamento definitivo per le spese in conto capitale è risultato di lire 3.570 milioni, mentre lo stanziamento totale è risultato di lire 3.985 milioni.

Le spese effettuate sono state di lire 3.516,8 milioni, dei quali lire 2.089,8 con imputazione sulla competenza dell'esercizio e lire 1.426,9 sui residui.

Tra le spese correnti bisogna segnalare gli stanziamenti di 20 milioni per corsi per la formazione di dirigenti e funzionari di cooperative; 40 milioni per favorire l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione di consorzi tra cooperative; lire 330 milioni, infine, per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle assicurazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.

Le spese correnti effettuate sono state lire 394,2 milioni, dei quali lire 379,4 con imputazione alla competenza e lire 14,8 milioni con imputazione ai residui.

Tra le spese in conto capitale bisogna ricordare gli stanziamenti di lire 1.000 milioni per favorire l'attrezzatura di cooperative di cui all'articolo 13 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e loro consorzi, di carovane di facchinaggio e di compagnie portuali (con una spesa sostenuta di lire 490,6 milioni sulla competenza e di lire 662 milioni sui residui, per un totale di lire 1.152,6 milioni) e lo stanziamento di lire 2.570 milioni in favore dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC), sul quale sono stati pagati lire 1.220 milioni con imputazione alla competenza e lire 750 milioni con imputazione ai residui per un totale di lire 1.970 milioni.

In particolare, lo stanziamento in favore dell'IRCAC riguarda lire 280 milioni per contributo annuo per la costituzione

del fondo previsto dall'articolo 3, n. 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12; lire 1.830 milioni per la costituzione del fondo a gestione separata per il finanziamento delle aziende di estrazione e di lavorazione del marmo costituite o che si costituiscono in cooperative e consorzi per l'attuazione delle finalità della legge regionale 30 maggio 1972, n. 31; infine lire 490 milioni destinati all'aumento del fondo di rotazione di cui all'articolo 3, punto 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni.

C) *Addestramento professionale.*

Lo stanziamento per l'addestramento professionale è previsto soltanto nel titolo primo del bilancio, con una previsione di lire 90 milioni, dei quali lire 60 per contributi a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti per la organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali e 30 per contributo annuo a favore del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni per l'attuazione di fini istituzionali del Centro.

I pagamenti sono stati di lire 71,5 milioni sulla competenza e di lire 30,4 milioni sui residui, per un totale di lire 101,9 milioni.

D) *Versamenti al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.*

Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973 reca lo stanziamento, in favore del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, della somma di lire 4.900 milioni, dei quali lire 1.000 di parte corrente, nella rubrica « collocamento della manodopera », per l'attuazione di corsi di formazione professionale per lavoratori disoccupati nei comuni terremotati.

Lo stanziamento per spese in conto capitale, di complessive lire 3.900 milioni, comprende lire 2.100 milioni per l'esecuzione di opere di interesse comunale previste dalla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7 e successive modificazioni; lire 400 milioni a titolo di partecipazione finanziaria ai cantieri di lavoro promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 1.400 milioni per il finanziamento di corsi professionali e di cantieri di lavoro.

Tutto lo stanziamento di lire 4.900 milioni è stato versato, nel corso dell'esercizio, al fondo siciliano al quale sono stati pagati anche lire 132 milioni, stanziati su capitoli di nuova istituzione in seguito a leggi che hanno autorizzato tali spese.

§ 4. - ENTI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE.

Gli enti che ricevono finanziamenti dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, in base a stanziamenti iscritti nel bilancio di competenza della regione per l'esercizio finanziario 1973, sono i seguenti:

1. - Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Capitoli 26851, 26857 e 26858 con lo stanziamento definitivo di lire 2.570 milioni. Pagamenti effettuati: sulla competenza di lire 1.220 milioni, sui residui lire 750 milioni, per un totale di lire 1.970 milioni.

2. - Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni, per l'attuazione dei fini istituzionali. Capitolo 16903 con lo stanziamento di lire 30 milioni. Il pagamento è stato effettuato soltanto sulla competenza per lire 29,9 milioni.

Sistema di controllo: Al mandato di pagamento del contributo annuo in favore del centro regionale, vengono allegati documenti giustificativi della spesa sostenuta dall'ente nell'esercizio precedente per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

3. - Associazioni nazionali di lavoratori, che ricevono il contributo regionale per il solo fatto della loro esistenza, in base a domanda corredata da una relazione comprovante statisticamente l'attività compiuta nell'esercizio precedente a quella da svolgere. Capitolo 16762 con lo stanziamento di lire 370 milioni. Pagamenti effettuati: sulla competenza di lire 278,1 milioni e sui residui di lire 290 milioni, per un totale di lire 568,1 milioni.

4. - Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti, anche non a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, per la realizzazione di finalità particolari, quali:

a) lo svolgimento dell'attività statutaria nel territorio della regione, anche se gli istituti stessi ricevono contributi dallo Stato (capitolo 16761 con lo stanziamento di lire 390 milioni. Pagamenti effettuati: sulla competenza di lire 344,3 milioni, sui residui lire 310 milioni, per un totale di lire 654,3 milioni).

b) il funzionamento di centri di servizio sociale (capitolo 16763 con lo stanziamento di lire 245 milioni. Spese effettuate: lire 153,5 milioni sulla competenza, lire 178 milioni sui residui, per un totale di lire 331,5 milioni);

c) il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali (capitolo 16901 con lo stanziamento di lire 60 milioni. Spese effettuate: lire 41,6 milioni sulla competenza, 30,4 milioni sui residui, per un totale di 72 milioni;

d) l'assistenza tecnica, legale e tributaria a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, singoli o associati in cooperative (capitolo 16764 con lo stanziamento di lire 400 milioni. Pagamenti effettuati: lire 259,4 milioni sulla competenza, lire 400 milioni sui residui, per un totale di lire 659,4 milioni);

e) l'assistenza sociale agli esercenti di attività commerciali, finanziata anche ad integrazione di contributi corrisposti dallo Stato (capitolo 16768 con lo stanziamento di lire 10 milioni. Pagamenti effettuati: lire 10 milioni sulla competenza e lire 10 milioni sui residui, per un totale di lire 20 milioni);

f) l'assistenza sociale agli artigiani (capitolo 16771 con lo stanziamento di lire 130 milioni. Pagamenti effettuati: lire 100 milioni sui residui).

Raggruppando tutti i dati forniti per gli enti indicati in questo numero 4, risulta lo stanziamento di lire 1.235 milioni, pagamenti sulla competenza dell'esercizio per lire 808,8 milioni e sui residui per lire 1.028,4 milioni.

5. - Organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciuto ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577:

a) per lo svolgimento di corsi per la formazione di dirigenti e funzionari di cooperative. Capitolo 16811 con lo stanziamento di lire 20 milioni. Spese effettuate: lire 13,9 milioni sulla competenza;

b) per il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei loro compiti istituzionali. Capitolo 16813 con lo stanziamento di lire 330 milioni. Spese effettuate: 330 milioni sulla competenza.

6. - Casse mutue per l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio agli artigiani. Capitolo 16765 con lo stanziamento di lire 800 milioni. Pagamenti effettuati: lire 639,9 milioni sulla competenza e lire 607,6 milioni sui residui, per un totale di lire 1.247,6 milioni.

7. - Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) per l'estensione degli assegni familiari agli artigianati. Capitolo 16770 con lo stanziamento di lire 5.000 milioni. Spese effettuate: lire 5.000 milioni sulla competenza e lire 5.000 milioni sui residui, per un totale di lire 10.000 milioni.

8. - Istituto regionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) per l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti. Capitolo 16772 con lo stanziamento di lire 3.600 milioni. Spese effettuate: lire 2.880 milioni sulla competenza.

CAPITOLO VIII

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

§ 1. - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI.

A) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Lo stanziamento indicato nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 relativamente all'assessorato per la Pubblica istruzione risulta di lire 18.365.900.100 di cui lire 17.870.900.100 per le spese correnti e lire 495.000.000 per quelle in conto capitale.

A seguito delle intervenute variazioni di bilancio lo stanziamento complessivo definitivo risulta di lire 23.329.147.283 di cui lire 23.110.611.500 per le spese correnti e lire 218.835.760 per quelle in conto capitale.

In percentuale le spese correnti rappresentano più del 99 per cento del totale dello stanziamento; l'esiguo stanziamento per spese in conto capitale è destinato principalmente all'attrezzatura per la refezione scolastica e le colonie climatiche (lire 60.000.000) ed all'arredamento delle scuole elementari (lire 130.000.000), mentre nessuno stanziamento è stato previsto in bilancio per la costruzione o il potenziamento di edifici scolastici.

È il caso di far notare che lo stanziamento del capitolo 17825 non risulta determinato con riferimento all'attuale situazione.

Lo stanziamento di tale capitolo, invero, che ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21 e successive modificazioni è pari a lire 100 per ogni abitante della regione siciliana quale risulta da quest'ultimo censimento, non è stato adeguato alle risultanze del censimento del 24 ottobre 1971 in base alle quali lo stanziamento avrebbe dovuto essere ridotto da lire 472.100.100 a lire 467.901.400. Il mancato adeguamento è riscontrabile anche in relazione allo stanziamento del corrispondente capitolo del bilancio 1974.

B) *Considerazioni sulla gestione.*

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della spesa bisogna sottolineare il progressivo aumento degli ordini di accreditamento a funzionari delegati, cui si accompagna la tendenza del legislatore regionale a derogare alle norme di contabilità generale dello Stato in materia di rendicontazione, al punto che spesso

la rendicontazione è meramente formale e si riduce ad una semplice « relazione illustrativa » delle spese effettuate (vedi ad esempio l'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24).

Tutto ciò riduce l'attività del controllo ad una mera formalità, priva di effettivo contenuto.

In tema di modalità della gestione bisogna sottolineare il progressivo aumento delle funzioni amministrative della regione esercitate dagli enti locali.

In particolare, per quanto riguarda l'esercizio 1973, risulta affidato ai comuni, in base alla legge 26 maggio 1973, n. 24, il compito di assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.

Sono state, poi, erogate quasi esclusivamente a mezzo di apertura di credito ai comuni le spese effettuate a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'esecuzione di opere ed attrezzature fisse per centri di addestramento professionale e per scuole ed istituti professionali.

§ 2. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

A) *Scuole materne.*

Stanziamento originario .	L.	2.530.000.000
Stanziamento definitivo .	L.	3.860.000.000

Pagamenti:

In conto competenza . .	L.	2.992.943.176
In conto residui . . .	»	567.316.644
Totale . . .	L.	3.560.259.820

Numero alunni: circa 22.800 (in media 30 per sezione).

Spese per alunno: lire 156.140.

Il numero delle sezioni di scuola materna finanziata dall'Assessorato regionale per la pubblica istruzione è sempre fermo a 760 che è il limite massimo fissato dagli articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.

Tale numero è, però, insufficiente a soddisfare le richeste di tale tipo di scuola, richiesta che è sempre più pressante sia nelle zone di maggiore depressione economica sia in quelle di accelerata urbanizzazione ed industrializzazione.

L'intervento dell'Assessorato della pubblica istruzione, in questa materia, si attua mediante la determinazione annuale del numero delle sezioni di scuola materna da finanziare e la loro ripartizione territoriale. Per l'anno scolastico 1973/74, le 760 sezioni di scuola materna risultano così ripartite nelle 9 province siciliane:

Provincia di Agrigento .	sezione n. 10;
Provincia di Caltanissetta	sezione n. 9;
Provincia di Catania . .	sezione n. 75;
Provincia di Enna . . .	sezione n. 30;
Provincia di Messina . .	sezione n. 147;
Provincia di Palermo .	sezione n. 236;
Provincia di Ragusa . .	sezione n. 41;
Provincia di Siracusa .	sezione n. 95;
Provincia di Trapani . .	sezione n. 117;

La istituzione e la gestione delle scuole è affidata ai patronati scolastici. Al pagamento delle spese necessarie per il funzionamento, comprese quelle relative al personale, si provvede mediante ordi-

ne di accreditamento in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici.

Alla nomina del personale si procede nella base di graduatorie provinciali, presso i provveditorati agli studi.

B) *Istruzione elementare.*

L'onere più consistente a carico dell'Assessorato per la pubblica istruzione nel settore dell'istruzione elementare è quello relativo agli stipendi in favore degli insegnanti delle scuole sussidiarie con stanziamento di lire 2.950 milioni e con pagamento di lire 2.411 milioni.

Il numero di tali insegnanti (molti dei quali sono adibiti in attività parascolastiche ed integrative della scuola) è sceso dai 1.150 dell'anno scolastico 1972/73 agli 856 dell'anno scolastico 1973/74, i quali sono così ripartiti nelle nove province siciliane:

Agrigento	insegnanti n. 251
Caltanissetta	insegnanti n. 46
Catania	insegnanti n. 56
Enna	insegnanti n. 27
Messina	insegnanti n. 230
Palermo	insegnanti n. 111
Ragusa	insegnanti n. 56
Siracusa	insegnanti n. 56
Trapani	insegnanti n. 23

Bisogna tuttavia evidenziare che non si conosce il numero delle scuole sussidiarie istituite per gli anni scolastici 1972/73 e 1973/74, né si conosce il numero degli alunni frequentanti, e ciò nonostante ripetute richieste e solleciti.

Nel campo dell'istruzione elementare bisogna ricordare lo stanziamento di lire 1.200 milioni per contributi in favore di scuole elementari parificate dall'amministrazione regionale.

Nel corso dell'anno scolastico 1972/73 sono state parificate 820 classi elementari così ripartite per provincia:

Agrigento	classi n. 57
Caltanissetta	classi n. 53
Catania	classi n. 264
Enna	classi n. 29
Messina	classi n. 56
Palermo	classi n. 215
Ragusa	classi n. 35
Siracusa	classi n. 61
Trapani	classi n. 50

Sia al pagamento delle spese per stipendi ad insegnanti di scuole sussidiarie che all'erogazione dei contributi alle scuole parificate si provvede mediante aperture di credito in favore dei competenti provveditori agli studi.

C) *Istruzione professionale.*

Stanziamento originario per il personale	L.	5.392	milioni
Stanziamento definitivo per il personale	»	5.707	milioni
Stanziamento complessivo per funzionamento	»	187,3	milioni

Totale spese per il personale	«	5.367,1 milioni
Totale spese di funzionamento . . .	»	27 milioni

numero alunni: 580

spesa per alunno . . 9,3 milioni circa

Nel corso dell'esercizio 1973 sono state soppresse altre tre scuole professionali (Catania ex Franceschino, Salemi e Caltanissetta) per cui il numero di quelle ancora funzionanti si è ridotto a 11 di cui n. 4 in provincia di Catania, 2 in provincia di Trapani ed 1 in ciascuna delle province di Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Il personale delle scuole soppresse è stato assegnato, ai sensi della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, ad uffici centrali e periferici dello Stato e della regione.

Per il pagamento delle competenze spettanti al personale utilizzato al di fuori delle scuole professionali si provvede mediante emissione di ordini di accreditamento in favore del consegnatario cassiere dell'Assessorato per la pubblica istruzione, mentre le competenze spettanti al personale in servizio presso le scuole ancora esistenti vengono accreditate ai direttori di ciascuna scuola.

Si deve ricordare che il personale delle scuole professionali è ancora suddiviso in due categorie. Mentre la maggiore parte (circa 750) è stata inserita in ruolo a seguito del superamento dei concorsi speciali per titoli banditi ai sensi della legge regionale 9 aprile 1959, n. 21 e successive modificazioni, la restante parte (circa 250 unità), assunta per incarico dell'assessore per la Pubblica istruzione, rimane al di fuori dei ruoli previsti e sino ad ora la Corte dei conti non conosce se, per ciascun incaricato, sussistano o meno i presupposti necessari per 'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. La situazione del personale incaricato è, poi, aggravata dalla circostanza che il pagamento degli emolumenti avviene, come già detto, mediante ordini di accreditamento.

D) *Istituti d'arte ed Istituto tecnico femminile di Catania.*

Stanziamento originario	L.	900 milioni
Stanziamento definitivo	»	1.775 milioni
Pagamenti in conto competenza	»	885 milioni
Pagamenti in conto residui	»	28,5 milioni
Totale . . .	L.	913,5 milioni

Le spese per il funzionamento degli istituti d'arte e dell'istituto tecnico femminile di Catania sono a totale carico dell'amministrazione regionale.

Il finanziamento annuale avviene in due soluzioni semestrali anticipate.

Gli istituti in parola sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato della pubblica istruzione alla cui approvazione vengono sottoposti il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il conto consuntivo, poi, viene trasmesso agli organi di controllo per la dichiarazione di regolarità.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa di ciascun istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno nominato dal presidente della regione e uno dall'assessorato della pubblico istruzione.

Ciascun istituto è stato finora regolato da appositi statuti-regolamenti, con annessa pianta organica, approvati con decreto del presidente della regione.

Tali istituti dovranno essere ora adeguati alle nuove norme contenute nella legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 la cui applicazione porterà sostanziali innovazioni nella situazione del personale degli istituti.

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento economico la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 ha portato un elemento di chiarezza nella determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie spettanti al personale degli istituti considerati.

Il legislatore, infatti, ha voluto eliminare gli inconvenienti derivanti dalla estensione interpretativa al personale degli istituti d'arte del trattamento economico previsto per il personale delle scuole professionali regionali dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 ed ha stabilito che il trattamento economico debba essere identico a quello previsto per il corrispondente personale statale. Nel caso in cui la somma complessiva spettante al personale degli istituti considerati, calcolata in base alle disposizioni della legge, risultasse inferiore a quella attualmente percepita, la differenza dovrebbe essere corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile e pensionabile.

La legge n. 7 del 1974 ha previsto un onere aggiuntivo di lire 875 milioni previste nell'esercizio finanziario 1973 e che risulta così distribuito tra i vari istituti.

Istituito regionale d'Arte S. Stefano di Camastra	L. 195,5 milioni
Istituito regionale d'Arte Enna	» 73,5 milioni
Istituito regionale d'Arte Grammichele	» 110,5 milioni
Istituito regionale d'Arte Mazzara del Vallo . .	» 118 milioni
Istituito regionale d'Arte San Cataldo	» 26 milioni
Istituito regionale d'Arte Bagheria	» 80,5 milioni
Istituto tecnico femminile Catania	» 271 milioni

CAPITOLO IX

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

§ 1. - Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione.

Lo stanziamento complessivo del bilancio della regione, per l'esercizio finanziario 1973, a disposizione dell'assessorato della sanità è di lire 7.672,1 milioni suddivisi in lire 3.145,2 milioni per le spese correnti ed in lire 4.526,9 milioni per le spese in conto capitale.

In seguito a variazioni di bilancio, disposte nel corso dell'esercizio, lo stanziamento definitivo è risultato di 13.134,9 milioni di lire, suddiviso in lire 8.558 milioni per le spese correnti ed in 4.576,9 milioni di lire per quelle in conto capitale.

Il vistoso aumento dello stanziamento è stato disposto con la legge regionale 5 ottobre 1973, n. 35, che ha destinato lire 5.400 milioni a spese per urgenti interventi igienico-sanitari per far fronte alla situazione verificatasi in conseguenza della infezione colerica.

L'assemblea regionale, però, nonostante la tempestività con cui ha predisposto, discusso ed approvato tale legge, probabilmente non ha considerato che, al momento della approvazione, i segni dell'infezione colerica stavano scomparendo, se già non erano scomparsi, nelle province in cui si erano manifestati (mentre in Sicilia non erano mai comparsi) e quindi ha consegnato all'amministrazione uno strumento operativo che non poteva avere lo scopo di combattere una infezione colerica mai manifestatasi in Sicilia, ma che potrebbe essere utilizzato per prevenirla efficacemente, qualora gli interventi autorizzati dalla legge, consistenti nell'acquisto di disinfettanti e nelle pulizie straordinarie degli abitati, siano idonei a raggiungere tale scopo.

Dei 5.400 milioni di lire stanziati per gli interventi urgenti per combattere l'infezione colerica, sono stati spesi, nel corso dell'esercizio, soltanto 715,5 milioni di lire e quindi restano da utilizzare lire 4.684,5 milioni.

§ 2. - Attività istituzionali.

Le spese dell'assessorato della sanità vengono effettuate, prevalentemente, nei settori dell'igiene pubblica e degli ospedali.

La rubrica denominata « igiene pubblica e ospedali » si trova nei due titoli del bilancio con lo stanziamento complessivo di lire 12.986,9 milioni suddivisi in lire 8.510 milioni per le somme correnti ed in lire 4.476,9 milioni per quelle in conto capitale.

Tra gli interventi di parte corrente rivestono particolare importanza sociale quelli effettuati ai sensi delle leggi regionali 7 agosto 1953, n. 47 e 8 luglio 1957, n. 40, in base alle quali l'assessorato assume a proprio carico l'onere del pagamento del 75 per cento delle rette di spedalità ordinarie dovute dai comuni alle amministrazioni ospedaliere per il ricovero di cittadini iscritti negli elenchi dei poveri. Per tali fini lo stanziamento è di lire 2.000 milioni, mentre i pagamenti effettuati ammontano a lire 1.426,1 milioni sulla competenza ed a lire 895.910 sui residui, ed in totale a lire 1.427 milioni.

Bisogna segnalare ancora, per il notevole valore sociale, l'azione nella lotta contro la tubercolosi, prevista dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 1, in base alla quale l'assessorato è autorizzato ad assumere a proprio carico, l'onere del pagamento delle rette di ricovero, presso idonei preventori, di bambini predisposti alla tubercolosi. Lo stanziamento è di lire 750 milioni, mentre le spese effettuate ammontano a lire 295,4 milioni sulla competenza ed a lire 421,4 milioni sui residui, per un totale di lire 716,8 milioni.

L'assessorato, inoltre, concede contributi in favore di comuni e province, per interventi di emergenza in caso di inquinamento di acque potabili, di endemie ed epidemie o d'altro intervento igienico sanitario per la pubblica calamità nonché per urgenti interventi di approvvigionamento idrico, per pulizie e disinfezioni straordinarie, compresi i lavori per raccolta o smaltimento di rifiuti solidi. Lo stanziamento è di 300 milioni, mentre i pagamenti effettuati sono di lire 79,8 milioni sulla competenza e di lire 111,7 milioni sui residui, per un totale di lire 191,5 milioni.

Tra le spese in conto capitale hanno particolare importanza i contributi per l'accrescimento, il rinnovo ed il miglioramento dell'attrezzatura degli enti ospedalieri, nonché per l'ampliamento, il rinnovo, il restauro e nuove costruzioni delle relative sedi. Lo stanziamento per tali fini è di lire 1.800 milioni, mentre le spese effettuate sono di lire 64,7 milioni sulla competenza dell'esercizio e di 1.856,1 milioni di lire sui residui, per un totale di lire 1.920,8 milioni.

Sono stati riscontrati tempi particolarmente lunghi tra la data del decreto di concessione del contributo per l'acquisto di attrezzatura sanitaria e quella di emissione del mandato di pagamento, per ritardi che aumentano in ciascuna fase del procedimento seguito, e che risultano, in media, dell'ordine di alcuni anni.

Bisogna segnalare, inoltre, lo stanziamento di lire 170 milioni per il miglioramento dell'attrezzatura degli enti ospedalieri, destinata alla formazione ed al perfezionamento tecnico professionale e culturale del personale sanitario. Le spese effettuate ammontano a lire 28,2 milioni sulla competenza ed a lire 369,4 milioni sui residui, per un totale di lire 397,6 milioni.

§ 3. - Fondo nazionale ospedaliero.

La legge statale 12 febbraio 1968, n. 132, ha costituito il fondo nazionale ospedaliero con uno stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il fondo è destinato alla concessione, da parte del Ministero, di contributi e sussidi per il rinnovo, il miglioramento e l'adeguamento delle attrezzature tecnico-sanitarie di quegli ospedali che non riescano a coprire le spese occorrenti per tali finalità con la quota del 4 per cento della retta giornaliera di degenza.

Con legge 8 maggio 1971, n. 304, lo Stato ha disposto la utilizzazione, entro il 31 dicembre 1971, delle somme assegnate al fondo nazionale ospedaliero negli anni dal 1967 al 1970 e non impegnate allo scadere dell'esercizio finanziario 1970.

Con la citata legge n. 304 del 1971 è stata disposta la ripartizione tra le regio-

ni, con decreto del Ministro della sanità, delle somme utilizzabili.

Le regioni, poi, avrebbero dovuto concedere i contributi agli enti ospedalieri non in grado di rinnovare l'attrezzatura con la quota suindicata della retta di degenza, anche in assenza della legge di programma ospedaliero e dei piani ospedalieri nazionale e regionali.

Il Ministro della sanità, con decreto n. 1546 del 26 aprile 1972, ha autorizzato il pagamento, in favore della regione siciliana, della somma di lire 9.457,7 milioni, che è stata versata nella cassa regionale il 13 giugno 1972.

Con successivo decreto interministeriale, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 luglio 1972 è stata assegnata alla regione siciliana altra quota dello stanziamento del fondo nazionale ospedaliero per lire 2.506,9 milioni anch'essa versata nella cassa della regione.

L'assessore regionale per la sanità, con decreti 12558 del 10 ottobre 1972 e 12858 del 9 agosto 1973 ha impegnato, rispettivamente, le somme di lire 9.457,7 milioni e di lire 2.506,9 milioni, in base a piani già predisposti di ripartizione per provincia, riservandosi di assegnare le somme stesse agli ospedali dell'isola.

Sulla disponibiltà totale di lire 11.964,6 milioni, l'assessorato per la sanità ha disposto, sino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973, assegnazioni in favore degli enti ospedalieri per lire 2.421,9 milioni, mentre sono stati effettuati pagamenti per lire 58,4 milioni, che rappresentano soltanto lo 0,48 per cento della disponibilità.

La situazione descritta mostra, con evidenza drammatica, la incapacità dello Stato e della regione di provvedere al rinnovo della attrezzatura degli enti ospedalieri, dal momento che somme stanziate nel bilancio statale fin dal 1967 non risultavano utilizzate alla fine dell'esercizio 1973, se non per una parte trascurabile, per le finalità cui erano destinate.

Per questo immobilismo le attrezzature ospedaliere non vengono rinnovate e, con ciò stesso, si aggrava la situazione operativa degli ospedali; i mezzi finanziari disponibili perdono il loro potere di acquisto ed in definitiva la collettività nazionale è costretta a pagare un altissimo prezzo per colmare il diminuito potere di acquisto del denaro, mentre il programma degli interventi già si rivela come uno strumento operativo al di fuori della realtà, sia per quanto concerne i costi e sia per quanto concerne la rappresentazione delle esigenze da soddisfare, nel frattempo aumentate.

Il semplice ritardo nell'attuazione degli interventi per i quali sono già disponibili i mezzi finanziari, determina danni economici rilevanti e psicologici difficilmente calcolabili, perché collegati al persistere di una situazione di mancata soddisfazione di bisogni pubblici.

Il ritardo negli interventi è dovuto alla inadeguatezza ed inefficienza delle strutture burocratiche di tutti gli organi che comunque intervengono nel procedimento, alla mancanza di un idoneo programma di interventi che possa essere utilizzato come strumento operativo per accelerare la spesa ed alla moltiplicazione dei controlli sugli atti dello Stato, della regione e degli enti ospedalieri, predisposti, sia pure da più soggetti, per il raggiungimento di una sola finalità.

§ 4. - ASILI NIDO.

La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, ha istituito uno speciale fondo per gli asili nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La legge dispone che l'assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a tre anni, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico e precisa che lo scopo degli asili nido è quello di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla

famiglia ed anche per facilitare l'accesso del lavoro alla donna nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Il fine, dichiarato nella legge, è quello di realizzare, nel quinquennio 1972-1976, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, attraverso l'assegnazione alle regioni di fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

Risulta che il Ministro per la sanità, con due decreti entrambi datati 22 dicembre 1973, ha assegnato alla regione siciliana, sul fondo per gli asili nido, lire 1.188 milioni, mentre non risulta se la regione, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, abbia provveduto a predisporre il piano regionale degli asili nido ed a formare la graduatoria tra i comuni che richiedano i finanziamenti.

È tuttavia prevedibile, in base alla esperienza del controllo, che ai ritardi dello Stato si sommeranno quelli della regione e dei comuni ed al termine del quinquennio 1972-76 non resterà che registrare la mancata realizzazione dei 3.800 asili nido previsti.

§ 5. - FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE.

Il bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1973 non presenta stanziamenti utilizzabili dall'assessorato regionale della sanità.

Nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati pagamenti per lire 385 milioni sul capitolo 2841 destinato alla esecuzione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse per il completamento di ospedali, preventori ed ambulatori, nonché per la copertura di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei progetti di opere comprese nei precedenti programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale.

È interessante notare che sul predetto capitolo 2841, al 1° gennaio 1973, risultavano residui di lire 2.342 milioni per impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti. I residui di stanziamento, disponibili per ulteriori impegni, erano di lire 6.016,9 milioni sui quali sono stati assunti impegni per lire 683,8 milioni che rappresentano l'11,36 per cento della disponibilità.

§ 6. - GESTIONI FUORI BILANCIO.

La gestione fuori bilancio, individuabile, nell'ambito dell'assessorato della sanità è quella relativa al centro regionale di rianimazione, con sede in Palermo, istituito con legge regionale 12 aprile 1967, n. 42.

L'attività del centro regionale è disciplinata dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione del centro nella seduta del 31 marzo 1970 approvato con decreto 7 aprile 1970 dell'assessore per la sanità.

Il regolamento, all'articolo 10, stabilisce che il servizio di cassa del centro debba essere disimpegnato dall'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della regione siciliana, in conformità a quanto stabilito con apposita convenzione, che non risulta ancora stipulata.

Alla fine dell'esercizio 1973 è stata impegnata la somma di 60 milioni, stanziata al capitolo 18369 per la realizzazione degli scopi previsti dalla legge istitutiva del centro, ma ancora non è stato effettuato alcun pagamento.

La gestione fuori bilancio, cui dà luogo l'attività del centro regionale di rianimazione, è autorizzata dalla legge e rientra nella disciplina prevista dall'articolo 9 della legge statale 25 novembre 1971, n. 1041.

Pertanto, a partire dall'esercizio finanziario in cui avrà inizio la gestione autonoma del centro, gli organi del centro stesso dovranno trasmettere il rendiconto annuale alla competente ragioneria centrale ed alla Corte dei conti, che potranno disporre gli accertamenti diretti ritenuti necessari.

CAPITOLO X

ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

§ 1. - CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

La fisionomia originaria dell'Assessorato corrispondente a un organismo di impulso e di coordinamento delle iniziative pubbliche, secondo i criteri che ne ispirano la istituzione, ha subìto via via modificazioni per il conferimento di alcune attribuzioni di contenuto non omogeneo.

Questa progressiva dilatazione dei compiti, giustificata forse da esigenze contingenti, è avvenuta mediante la successione di leggi regolanti particolari settori o attraverso le leggi sulla utilizzazione dei fondi dell'articolo 38 o, addirittura in qualche caso, con la legge di bilancio (ad esempio il finanziamento degli studi in campo aeronautico o di ricerca nel settore della fisica nucleare).

L'attività svolta dall'Assessorato non presenta fenomeni di particolare rilievo né sono intervenuti nel corso dell'esercizio provvedimenti legislativi che abbiano ampliato i compiti o in qualche modo inciso nella materia di competenza.

Caratteristica predominante che ne contraddistingue l'azione — a parte una certa lentezza — è la concentrazione dell'attività in prossimità della scadenza dell'esercizio finanziario.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Secondo le previsioni del bilancio approvato, gli stanziamenti complessivi di spesa dell'Assessorato dello sviluppo economico ammontavano a lire 178 milioni per la parte corrente e a lire 2.010 milioni per la parte conto capitale. Gli stanziamenti per le spese del personale, non compresi nella somma sopra indicata, (in quanto accentrati alla presidenza regionale ma poi gestiti dall'Assessorato sviluppo medesimo), erano di lire 857 milioni.

Nel totale: per spesa corrente lire 1.035; per spesa conto capitale lire 2.010 milioni. La spesa per il personale rappresenta l'80 per cento del titolo I e il 28 per cento della spesa complessiva.

A seguito di variazioni intervenute durante l'esercizio, gli stanziamenti definitivi risultarono: per la spesa corrente lire

997 milioni (di cui lire 797 milioni per retribuzioni al personale) e per la spesa conto capitale lire 1.520; gli stanziamenti dei capitoli 28721 e 28902 (lire 1.100 milioni) vennero ridotti di lire 490 milioni con la legge regionale 35/1973.

In ordine alla struttura dello stato previsionale va posto in particolare rilievo:

1) la mancanza di norme sostanziali a sostegno degli stanziamenti dei seguenti capitoli:

a) capitolo 18656 (lire 150 milioni); la norma dovrebbe dare compiuta disciplina alla materia specie per quanto riguarda la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato di programmazione;

b) capitolo 28701 (lire 120 milioni); si sottolinea la esigenza di una norma che non si limiti a considerare l'obbligo di approntare i piani a cura e spese della regione ma provveda anche a regolare i rapporti con gli enti locali interessati e a ottemperare puntualmente al precetto costituzionale;

c) capitolo 28721 (lire 1 miliardo, poi ridotto a 600 milioni). La legge deve stabilire quali sono gli strumenti urbanistici per i quali l'Assessorato è autorizzato a concedere contributi sulla spesa che i comuni dovrebbero sostenere, fissando le condizioni e i limiti del contributo.

d) capitolo 28902 (lire 100 milioni, poi ridotto a 10 milioni). La legge regionale 4 giugno 1970, n. 7, per le finalità previste stanziava solo per l'anno 1970 la somma di 100 milioni.

2) Alcune inesattezze in ordine all'inserimento dei singoli capitoli nelle sezioni e alla ripartizione in rubriche.

C) *Considerazioni sulla gestione.*

Nessuna questione di particolare rilievo sulla gestione.

D) *Gestioni fuori bilancio.*

Non si rilevano gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico.

§ 2. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

La prospettiva di un riordinamento della struttura organizzativa dell'Assessorato, già nelle precedenti relazioni segnalata, si sta realizzando con l'assegnazione definitiva delle unità di personale destinato a formare una struttura stabile e organica, presupposto necessario per affrontare una efficiente riorganizzazione dei servizi.

Procedendo alla individuazione degli affari omogenei, tenuto conto che la competenza fondamentale dell'Assessorato è quella della pianificazione sotto il profilo economico e territoriale, mentre le altre attribuzioni hanno soltanto carattere operativo (come le infrastrutture civili e la legge su Palermo e Licata) o spurio (finanziamenti di programmi di studio e ricerche nel settore nucleare e aeronautico), il modello organizzativo attuato si articola in 12 gruppi di lavoro per il settore amministrativo e sei gruppi per il settore tecnico.

Nel settore amministrativo quattro gruppi si distinguono per il loro carattere strumentale:

1) per l'organizzazione e metodo;

2) per il personale e aa. gg.;

3) per la contabilità, bilancio e cassa;

4) per il contenzioso. Altri sei svolgono i compiti riferiti alle attribuzioni fondamentali dell'amministrazione mentre

i rimanenti due esercitano la competenza operativa e di vigilanza sui lavori industriali.

Il settore tecnico dell'urbanistica esercita compiti di consulenza tecnica in ordine a tutti i problemi edilizi della regione e in ordine alle zone industriali, oltre a svolgere attività di studio e ricerca nel campo della pianificazione territoriale.

Il consiglio di direzione è l'unico organo collegiale istituzionalmente inserito nella struttura organizzativa mentre la conferenza dei dirigenti esprime pareri sulle linee fondamentali dell'azione amministrativa.

Passando alla materia del personale, come si è già detto, si è provveduto alla assegnazione definitiva delle unità necessarie per il funzionamento dei servizi. La situazione nelle linee generali presenta una inferiorità numerica di posti coperti rispetto alle dotazioni di organico in entrambi i settori tecnico e amministrativo.

Le carenze riguardano le qualifiche di assistente e archivista dattilografo coperte al 50 per cento della dotazione e quelle nei ruoli tecnici di dirigente tecnico (6 su 15 previsti) e assistente tecnico (10 su 15 previsti).

Nel corso dell'anno venne esplicato un concorso pubblico (decreto del Presidente 26 aprile 1973) a cinque posti di architetto dei ruoli tecnici (urbanistica e lavori pubblici); i posti sono stati tutti coperti ma di cinque architetti due soltanto sono stati assegnati al ruolo urbanistico.

In merito al conferimento di incarichi si rinvia alle notazioni sulla compilazione del piano economico quinquennale.

L'assessorato non ha mai svolto compiti assistenziali né intrattiene direttamente o indirettamente gestioni dopolavoristiche.

Per quanto riguarda la sede degli uffici, i locali risultano presi in locazione verso il pagamento del corrispettivo annuo di lire 60 milioni.

§ 3. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

A) *Attività di programmazione.*

Fra le materie che la legge (legge regionale 28/1967 sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione centrale) ha affidato all'assessorato regionale dello sviluppo economico, la programmazione economica, il coordinamento della spesa e il piano di sviluppo economico e sociale rappresentano il nucleo fondamentale delle competenze di questa amministrazione. Ma in ordine a tali attribuzioni, il legislatore non ha mai avuto occasione di disciplinarne gli aspetti, il contenuto, le modalità di estrinsecazione, nonché di stabilirne la rilevanza in ordine all'indirizzo generale della politica di Governo. In contrapposto a siffatta carenza, nei bilanci di previsione della spesa è riportato uno stanziamento destinato (capitolo 18657 del titolo I) alle spese per la programmazione economica comprendendovi quelle per l'attrezzatura tecnico-scientifica della segreteria del relativo comitato, per l'acquisto di pubblicazioni per la consulenza degli esperti in materia di programmazione e di coordinamento degli interventi pubblici, nonché per gli scambi relativi a indagini e studi, per convegni e seminari eccetera.

Discende dalla stessa premessa che la iscrizione in bilancio di tale voce contraddice al precetto costituzionale.

Fra l'altro il comitato richiamato nella denominazione del capitolo non esiste nell'ordinamento regionale come entità organica; esso viene costituito occasionalmente secondo quanto stabilito dalla legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 (istituzione di commissioni, comitati, collegi non previsti dalle disposizioni vigenti).

Nel 1973 l'assessorato ha provveduto alla « formulazione » del piano di sviluppo per il quinquennio 1973/1977 per mezzo del comitato istituito col decreto presi-

denziale 4 settembre 1972 e composto, oltre che dall'assessore, da otto docenti universitari. Alcuni di essi vennero nel contempo incaricati di speciali studi con le modalità di cui all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La somma complessivamente erogata con imputazione al capitolo 18657 è stata di lire 44.753.290.

Il comitato, esaurito il suo compito, è cessato in corrispondenza del termine previsto (31 dicembre 1973). Il piano di sviluppo per il quinquennio 1973/77 è in corso di stampa ma, secondo la esperienza passata, esso non sarà oggetto di particolare approvazione da parte della giunta né di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Anche a voler considerare l'attività sin quì svolta come intesa non propriamente alla ricerca di uno strumento di piano (il cui compito in effetti è affidato a tecnici) ma al deliberamento del medesimo da parte dell'assessore per lo sviluppo (e non dal Governo) resta in ombra — in mancanza della norma che ne riconosca la rilevanza — la reale utilizzazione del piano stesso.

Non potendo disporre di altri elementi, si pongono seri motivi di dubbio sulla utilità stessa della redazione del piano quinquennale.

B) *Piani urbanistici comprensoriali.*

A proposito dei rapporti tra gli interventi statali e regionali, la Corte dei conti, nelle sue più recenti relazioni annuali al Parlamento, ha sottolineato la carenza di coordinamento tra le attività dello Stato e quelle delle regioni e in particolare, per quanto riguarda la regione siciliana, ha posto in evidenza che l'attività dell'ispettorato generale per le zone terremotate della Sicilia, in ordine ai compiti del trasferimento e della ricostruzione degli abitati distrutti dal terremoto del 1968, resta ancora condizionata dalla mancata approvazione da parte della regione dei piani comprensoriali previsti dalle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1 e 18 luglio 1968, n. 20.

A tale proposito, premesso che secondo le leggi citate fanno capo all'assessorato per lo sviluppo economico le attribuzioni in ordine all'approntamento e all'acquisizione dei piani medesimi, nonché gli adempimenti amministrativi che immediatamente precedono l'approvazione di essi da parte del Governo regionale, nel corso dell'anno 1973 si è registrato in tale attività un certo progresso, risultando tutti i nove piani dei comprensori delimitati col decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 34/A, adottati dai rispettivi consorzi.

I piani comprensoriali nn. 4 e 6 (che maggiormente interessano la zona su cui opera l'ispettorato generale per le zone terremotate) sono stati definitivamente approvati con i decreti del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 1973, n. 6 e n. 7/A pubblicati nella Gazzetta Ufficiale regione siciliana n. 6. È in corso l'approvazione del piano n. 3 sul quale il CTAR ha espresso di recente il suo favorevole avviso.

Anche a motivo delle implicazioni di cui si è parlato, l'attività dell'ufficio di controllo è stata improntata in tale delicato settore alla massima collaborazione con l'amministrazione attiva al fine di trovare sollecita soluzione ai contrasti e alle questioni che si sono prospettate.

Si ritiene auspicabile che gli stanziamenti iscritti in bilancio trovino idoneo riscontro in leggi sostanziali che non si limitino ad affermare l'obbligo (regionale, comunale o consortile) della redazione degli strumenti urbanistici (quali il piano particolareggiato in discorso) ma precisino i limiti e gli oneri contributivi a carico della regione (ove necessario) per ciascuno strumento.

C) *Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro.*

La regione siciliana, con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, approntava un programma di interventi intesi « alla eliminazione sistematica ed organica delle eccezionali condizioni di depressione economica e sociale dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro ».

La legge si articolava nei seguenti punti:

A) 1) obbligo di formulazione di un piano intercomunale di sviluppo economico con obiettivi preordinati dalla stessa legge; piano da approvarsi poi dall'assessorato per lo sviluppo economico;

2) condizione che la redazione e l'esecuzione del piano fosse affidata a un comitato rappresentativo degli interessi locali, composto da diciassette membri;

3) autorizzazione della spesa di due miliardi per la esecuzione di opere comprese nel piano e ritenute più urgenti dal comitato.

B) Nelle more della formulazione del piano e della sua approvazione, veniva prevista l'assunzione a carico del bilancio regionale dell'ammortamento dei mutui da stipularsi dai due comuni per la esecuzione delle opere pubbliche elencate dalla legge stessa. L'esecuzione delle opere veniva fissata nel triennio dall'entrata in vigore della legge, e quindi nel periodo dal 23 marzo 1963 al 23 marzo 1966. Per tali fini veniva autorizzato il limite massimo di impegno annuo di lire 160 milioni per gli esercizi 1963/64, 64/65 e 65/66.

C) Un programma di costruzioni di alloggi popolari da realizzarsi col contributo in annualità secondo il sistema della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, autorizzando il limite massimo trentacinquennale d'impegno annuo di lire 50 milioni, dal 1963/64.

Lo stato di attuazione delle disposizioni che precedono è il seguente:

A) Il piano intercomunale di sviluppo economico, il cui approntamento resta affidato al comitato costituito sin dal 1963, non risulta ancora approvato dall'amministrazione regionale.
Lo stanziamento di due miliardi da impiegare nella esecuzione delle opere urgenti incluse nel piano non ha trovato possibilità di utilizzazione; la somma è stata conservata (ai sensi dell'articolo 1 legge regionale 6/70) fra i residui di stanziamento del capitolo aggiunto 68901.

B) Per quanto riguarda gli altri interventi previsti transitoriamente fino al 1° marzo 1966, il legislatore, in coincidenza del sopra cennato inconveniente, ha disposto con la legge regionale 5/1966 una prima proroga di cinque anni (scaduta il 23 marzo 1971), ed una seconda con legge regionale n. 5/1971, di tre anni (scaduta il 23 marzo 1974).

D) *Contratti attivi.*

Nell'ambito delle competenze spettanti all'amministrazione sullo sviluppo economico, a seguito delle attribuzioni previste dalla legge regionale 4 giugno 1970, n. 7 (« nuove norme per la gestione delle zone industriali »), l'assessore regionale per lo sviluppo economico nel corso dell'esercizio 1973, ha approvato diversi contratti di vendita di lotti di terreno ricadenti nelle zone industriali.

Le alienazioni nei termini e alle condizioni stabilite dall'articolo 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e legge regionale 5 luglio 1966, n. 16, hanno finalità d'incentivazione nel settore industriale.

I contratti approvati sono stati otto:

— numero cinque, per la zona industriale di Caltanissetta: mq. 132.262 di terreno per il prezzo di lire 66.400.000 (lire 150 mq.);

— numero uno per la zona industriale di Trapani: mq. 17.000 di terreno per il prezzo di lire 2.550.000 (lire 150 mq);

— numero due per la zona industriale di Messina e di Catania: mq. 627 e 8.190 per il prezzo di lire 438.900 e 5.733.000 (a lire 700 al mq.).

La complessiva entrata di 75.121.900 lire è stata versata al capitolo 2455.

Il prezzo unitario di vendita del terreno è stabilito dalla legge regionale 5 luglio 1966, n. 16, in lire 700 mq.; il prezzo del terreno delle zone industriali di Agrigento, Ragusa, Trapani e Caltanissetta è ridotto a lire 150 mq.

La legge dispone la revisione del prezzo tutte le volte che verranno segnalate dall'ufficio centrale di statistica variazioni nel livello generale dei prezzi oltre il limite del 5 per cento.

Nessun provvedimento di riduzione dei prezzi di vendita risulta adottato nell'anno decorso nonostante il notorio aumento dei terreni in rapporto al deprezzamento della moneta ed all'aumento della domanda conseguente alla maggiore ricerca di beni reali.

ASSESSORATO REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO
SITUAZIONE RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1973

ESERCIZIO	Somme accreditate	Importi dei rendiconti pervenuti alla Corte dei conti	Rendiconti ancora da trasmettere alla Corte dei conti	
			Importo	Percentuale in ragione della somma accreditata
1967 e precedenti	5.560.502.118	5.559.075.501	3.426.617	—
1968	290.604.123	292.601.789	2.334	—
1969	161.570.696	158.771.236	3.799.460	—
1970	116.877.315	91.096.260	26.781.055	—
1971	296.914.777	275.086.080	21.828.697	—
1972	722.952.308	635.526.100	87.426.208	—
1973	3.031.033.602	2.900.835	3.028.132.767	—

ASSESSORATO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Spese dell'anno 1973

	N.	Mandati	N.	Ordini di accreditamento (*a*)	Totali
COMPETENZA					
Parte corrente:					
— retribuzioni	618	680.066.878	3	1.700.000	681.766.878
— altre spese	23	53.159.060	6	3.586.580	56.745.640
Parte conto capitale	5	97.231.105	—	—	97.231.105
Totale . . .	646	830.457.043	9	5.286.580	835.743.623
RESIDUI					
Parte corrente:					
— retribuzioni	89	18.606.418	—	—	18.606.418
— altre spese	28	44.190.607	—	—	44.190.607
Parte conto capitale	74	242.052.737	25	461.507.627	703.560.364
Fondo solidarietà nazionale . . .	20	196.139.315	7	899.746.971	1.095.886.286
Totale residui . . .	211	500.989.077	32	1.361.254.598	1.862.243.675
TOTALE GENERALE . . .	857	1.331.446.120	44	1.366.541.178	2.697.987.298
Percentuali del totale complessivo . .	—	49%	—	51%	100%

(*a*) Si riportano le somme, effettivamente pagate. In effetti la somma complessiva accreditata era di lire 3.355.269.802.

CAPITOLO XI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

§ 1. - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza legislativa regionale: « turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; acque minerali e termali ». Si tratta di materie affidate alla legislazione concorrente delle regioni, « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Lo statuto siciliano elenca « turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche » (articolo 14) fra le materie di legislazione esclusiva della regione, mentre lascia fra le materie di legislazione concorrente con quella dello Stato (« entro i limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato ») le « comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere » (articolo 117). Per l'articolo 118 Costituzione, spettano alle regioni le funzioni amministrative nelle materie in cui esse hanno competenza legislativa.

L'organo amministrativo che presiede in Sicilia alle su elencate materie è l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. La fondamentale legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, così specifica le competenze dell'assessorato (articolo 8): « Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico. Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'estero. Valorizzazione ed amministrazione del patrimonio turistico-alberghiero regionale e delle aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico.

Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo.

Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportive.

Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.

Coordinamento, vigilanza e tutela sugli enti, anche consorziali, e sugli istituti,

associazioni ed istituzioni, che svolgono nel territorio della regione attività nel campo del turismo dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, e attività culturali od artistiche connesse al turismo.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza ».

Meritano qualche osservazione le materie relativamente alle quali si potrebbe configurare anche una competenza di altri assessorati.

In primo luogo, « antichità ed opere artistiche ». Lo statuto regionale le accomuna al turismo, alla vigilanza alberghiera e alla tutela del paesaggio, considerandole nella stessa lettera « n », mentre le materie tipiche dell'istruzione pubblica, fra cui musei, biblioteche e accademie, sono considerati nella lettera « r ». La legge regionale n. 28/1962, invece, elenca « antichità ed opere artistiche, musei e biblioteche » fra le competenze dell'Assessorato della pubblica istruzione, il che è senza dubbio più logico, poiché l'interesse fondamentale alla conservazione delle antichità e delle opere artistiche è di ordine culturale. Gli indubbi riflessi turistici della materia hanno peraltro indotto il legislatore regionale ad affidare all'assessorato del turismo la « valorizzazione turistica del patrimonio archeologico e artistico ». Il criterio distintivo adottato dalla legge 28/1962 è astrattamente chiaro; in pratica, però, si è assistito a una attrazione dell'intera materia nell'ambito dell'assessorato del turismo, il quale si occupa di scavi archeologici, di costruzione di « antiquaria », di restauri di monumenti come la Cattedrale di Palermo. Nel bilancio dell'assessorato dell'istruzione, del resto, non esiste alcuna voce che riguarda la materia. Sembra, in definitiva, che sia prevalso nella pratica l'orientamento del legislatore costituzionale che traspare dallo statuto della regione.

Altra materia che astrattamente e logicamente dovrebbe far capo all'amministrazione dell'istruzione pubblica è quella relativa al teatro lirico e drammatico e ai concerti. La legge regionale 28/1962, però, attribuisce la materia dell'assessorato del turismo, venendosi così a ripetere nella regione siciliana la situazione esistente in campo nazionale, dove la materia dello spettacolo è attribuita allo stesso Ministero che si occupa del turismo. Ciò, anche se quella denominazione ufficiale dell'assessorato dal turismo non appare menzione dello « spettacolo ». Peraltro, nel bilancio dell'assessorato, la rubrica « teatro » (che comprende anche le manifestazioni concertistiche) è contemplata sotto la sezione « istruzione e cultura ».

È da affermare l'attenzione, infine, sulla valorizzazione ed amministrazione del patrimonio delle aziende idrotermominerali, incluse dall'articolo 8 della legge regionale 28/1962 fra le attribuzioni dello assessorato del turismo. In virtù di questa attribuzione si giustifica l'intervento dell'assessorato nella manutenzione e nello arricchimento delle attrezzature e del patrimonio delle aziende termali di Acireale e Sciacca, nonché l'erogazione di contributi a pareggio del bilancio di esse aziende. Intervento ed erogazione che gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo presidenziale regionale 20 dicembre 1954, n. 12, pongono a carico, genericamente, della « Regione » o dell'« amministrazione regionale ».

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Il bilancio dell'assessorato turismo, comunicazioni e trasporti è formula secondo le norme e la sistematica della legge 1° marzo 1964, n. 62, recepita dalla regione siciliana con legge regionale 12 febbraio 1965, n. 1.

La divisione fondamentale è pertanto quella in due titoli: I, spese correnti; II, spese in conto capitale.

Per le spese correnti, l'assessorato turismo occupa il 6° posto fra gli undici

rami d'amministrazione, con un importo di lire 6.225.407.000 su una spesa globale di lire 143.907.113.500.

Da rilevare che, per metà dei capitoli di spesa, lo stanziamento è già fissato da legge.

Le spese correnti sono raggruppate in due sezioni: istruzione e cultura (sezione II) e azione e interventi nel campo economico (sezione V), oltre agli oneri non ripartibili (sezione VI). Le spese in conto capitale concernono soltanto la sezione V (azione e interventi nel campo economico) e, naturalmente, la VI (oneri non ripartibili).

Prescindendo dagli oneri non ripartibili (specie per revisione prezzi contrattuali, IVA e tributi in genere, eccetera), un'analisi funzionale appena abbozzata ci rivela che la grande massa delle spese dell'assessorato turismo è effettuata mediante interventi nel campo economico, dove esso opera insieme alla presidenza della regione, e agli assessorati dell'agricoltura e foreste, della industria e commercio, dei lavori pubblici, del lavoro e cooperazione, dello sviluppo economico. Fra questi rami d'amministrazione, il posto occupato dall'assessorato turismo, comunicazioni e trasporti è abbastanza notevole, come ammontare di spesa: per le spese correnti l'assessorato è al 1° posto con una previsione di lire 4.352.657.000; per le spese in conto capitale, è al 4° posto, con lire 10.634.816.500 di spesa. Nella sezione « istruzione e cultura », che l'assessorato del turismo ha in comune con gli assessorati pubblica istruzione e dello sviluppo economico, la posizione dell'assessorato turismo è invece relativamente modesta, concernendo soltanto gli interventi nel settore del teatro e delle manifestazioni concertistiche (lire 1 miliardo 872.750.000 di previsione di spesa).

A questo punto, occorre notare che le previsioni del bilancio si sono rivelate abbastanza congrue, e infatti nel corso e dopo la chiusura dell'esercizio, si è avuta soltanto l'istituzione di un solo capitolo (il 29152) per far fronte a spese urgenti in seguito alle calamità dell'inverno 1972-73, e l'impinguamento di cinque capitoli: il tutto per l'importo di 535 milioni: l'ultimo impinguamento è stato effettuato con legge regionale 9 maggio 1974, n. 13, di variazione al bilancio, e comprende una maggiore spesa di lire 88.776.000 per contributi agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e alle *Pro-loco*.

Spingendosi a un'analisi funzionale di 2° grado, osserveremo che gli stanziamenti definitivi (dei quali solo terremo conto d'ora in avanti) concernono (cumulativamente, tra spese correnti e in conto capitale) le seguenti rubriche, elencate in ordine decrescente di spesa:

Turismo	L.	8.686.004.000
Comunicazioni e trasporti	»	5.621.446.500
Spettacolo	»	1.872.750.000
Sport	»	1.055.757.000
Servizi generali e oneri non ripartibili . . .	»	239.265.200
Totale previsione di spesa . . .	L.	17.475.222.700

Di questo importo i trasferimenti assorbono ben lire 13.779.207.500.

Al movimento finanziario sopra descritto, bisogna aggiungere un miliardo destinato ai settori di competenza dell'assessorato sul fondo di solidarietà nazionale, dovuto dallo Stato a sensi dell'articolo 38 dello statuto della regione. Esso riguarda, evidentemente, solo spese in conto capitale, tutto a carico diretto della regione, così suddivise:

Turismo	L.	576.000.000
Spettacolo	»	217.000.000
Sport	»	207.000.000

Trattandosi di spese per l'esecuzione di opere, è pressocché impossibile che gli stanziamenti dell'esercizio vengano spesi, anche in parte, nel corso dell'esercizio stesso, dato il luogo *iter* necessario per la progettazione, l'approvazione, l'esecuzione, eccetera. Infatti, nel 1973, non sono state effettuate spese sulla competenza, bensì sui residui del Fondo di solidarietà nazionale.

La attendibilità delle previsioni di bilancio resta, infine, confermata a posteriori da un raffronto tra la totale previsione di spesa e la spesa effettivamente sostenuta nell'esercizio. Bisogna in proposito osservare che, però, una comparazione tra totale degli stanziamenti previsti e totale della spesa effettuata sulla competenza nell'esercizio non sarebbe completa di significato, poiché non è spesso possibile una corrispondenza tra i due importi, come meglio diremo nella prossima lettera *c*). Più significativo può essere un confronto tra stanziamento e spesa complessiva (competenza più residui), sul presupposto che la parte dello stanziamento non spesa durante l'esercizio è in linea di massima compensata con la spesa sui residui pervenuti dagli esercizi precedenti. Compensazione, certo molto approssimativa, e che non può verificarsi per le spese di prima applicazione o di applicazione troppo recente.

Fatta questa avvertenza, rileviamo che, a fronte di una previsione di spesa, nel bilancio 1973 (tenuto conto delle variazioni), di lire 18.475.222.700 (compreso il fondo di solidarietà nazionale), si è avuta nel corso del 1973, tra competenze e residui (sempre compreso il Fondo solidarietà nazionale) una spesa effettiva di lire 16.179.771.242. A spiegare i due miliardi di differenza, basta la considerazione dell'assoluta mancanza di spesa sul capitolo 29210, dello stanziamento di 3 miliardi: sul che, si rimanda a quanto diremo nel paragrafo 3, nella appropriata *sedes materiae*.

Si riferisce per ultimo sui capitoli aggiunti, che hanno importato una spesa di lire 706.811.727, oltre a lire 192.586,185 sul Fondo di solidarietà nazionale.

C) *Considerazioni sulla gestione.*

1. - La gestione del bilancio viene effettuata secondo le norme della legge e del regolamento di contabilità dello Stato, applicabile in linea di massima all'amministrazione regionale.

Occorre, tuttavia, far cenno dal larghissimo uso degli ordini di accreditamento, cioé della gestione a mezzo di funzionari delegati.

Questa forma di gestione è molto diffusa nella regione nel campo delle opere pubbliche. Per gli articoli 17 legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, 9 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e 12 legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, l'Assessore può disporre aperture di credito a favore di funzionari tecnici statali, regionali e provinciali, nonché dei segretari provinciali e comunali, fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale d'aggiudicazione, atto di cottimo eccetera. Ancor più radicalmente, ora, l'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, dispone che per le opere di competenza di enti pubblici regionali, locali e istituzionali le somme relative alle intere spese poste a carico del bilancio regionale vengano accreditate a favore del legale rappresentante di detti enti. Il sistema di accreditamento è quindi assolutamente prevalente, oggi, nel campo dei lavori pubblici, e conseguentemente il controllo relativo alla Corte dei conti è soprattutto un controllo successivo, sui rendiconti presentati dai funzionari delegati. La tendenza delle amministrazioni regionali è di servirsi dell'accreditamento anche oltre le espresse disposizioni di legge.

L'assessorato del turismo, ad esempio, dispone aperture di credito a favore dei

Soprintendenti alle antichità, non compresi fra i funzionari statali indicati nell'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32: il che è stato oggetto di rilievo da parte dell'ufficio di controllo.

L'entità del ricorso alla gestione tramite funzionari delegati da parte dell'assessorato del turismo non è stata, peraltro, esorbitante, anche perché l'esecuzione di opere pubbliche, ove essa trova maggiore applicazione, non rappresenta la parte cospicua dell'attività dell'assessorato. Su una spesa complessiva di lire 16.179.771.242 (fra residui e competenza, compreso il fondo solidarietà nazionale), quella sostenuta mediante ordini di accreditamento ammonta, per il 1973, a lire 1.942.332.058.

2. - I risultati della gestione evidenziano l'enorme mole dei residui passivi che si accumulano di anno in anno con fenomeno ben noto e altrettanto deprecato. Bisogna mettere sul giusto rilievo, è vero, il fatto che il tipo d'interventi propri dell'assessorato del turismo è tale che la spesa relativa allo stanziamento di un'esercizio non può non essere eseguita almeno nell'esercizio successivo, sui residui. I contributi a enti e associazioni vengono in parte anticipati, ma in parte maggiore corrisposti a presentazione di rendiconto sulla manifestazione o sull'attività svolta durante l'anno o la stagione agonistica o a presentazione di bilancio consuntivo, se trattisi di enti o aziende, presentazione che può avvenire in massima parte solo dopo la chiusura dell'esercizio: onde la formazione di residui.

Lo stesso è da dirsi nel caso di opere turistiche e alberghiere, finanziato mediante mutui o concorso sugli interessi, come pure nel caso di opere pubbliche a diretto carico della regione: non è — generalmente — possibile che progettazione ed esecuzione di un'opera si esauriscano nel verso di un solo esercizio finanziario.

Certo, a quest'ultimo riguardo, il ricorso all'accreditamento, di cui si è fatto cenno, avrebbe dovuto contribuire ad attenuare il fenomeno della formazione d'ingenti residui passivi.

Tuttavia, dalla prima applicazione della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, non si è notato alcun beneficio apprezzabile in tal senso. Si sono avuti ancora ritardi nell'esecuzione di opere pubbliche con conseguenze sull'aumento dei costi, che ha generato ulteriori ritardi, per la necessità di predisporre e approvare perizie di variante e suppletive. Non sono estranei a questi ritardi anche i dubbi di interpretazione di norme poco chiare della legge n. 19, che hanno determinato compartimenti non univoci da parte degli organi tecnici e amministrativi delle pubbliche amministrazioni.

È quindi ingente la quantità dei residui sulla quale influisce, poi, il fatto che vengono disposte variazioni di bilancio anche dopo la chiusura dell'esercizio finanziario (l'ultima in data 9 maggio 1974) col solo effetto di impegnare delle somme che non potranno essere spese che negli esercizi successivi.

3. - Per quanto concerne l'attività contrattuale dell'assessorato, rimandiamo all'allegato prospetto *G*.

D) *Gestioni fuori bilancio.*

È noto che, nell'ambito delle gestioni fuori bilancio, si è pervenuti recentemente alla suddistinzione tra:

a) gestioni fuori bilancio propriamente detto ,che si svolgono completamente al di fuori del bilancio, nel quale non esiste, per esse, alcun capitolo, né d'entrata, né di spesa;

b) gestioni che figurano parzialmente in bilancio, essendo alimentato in tutto o in parte con appositi stanziamenti.

1. - Nell'ambito dell'Assessorato del turismo, comunicazioni e trasporti, dovrebbe appartenere al primo tipo la gestione dei depositi eseguiti dalle imprese aggiu-

dicatarie di opere pubbliche per spese d'asta e di contratto, di registro e accessorie. Esiste in proposito un regolamento regionale, approvato con decreto presidenziale 29 maggio 1972. Per esso, i depositi suindicati dovrebbero essere versati dagli aggiudicatari alla cassa regionale, e il competente funzionario dell'assessorato ne dovrebbe disporre con ordinativi, diventando con ciò agente contabile e quindi debitore in conto giudiziale ai sensi dell'articolo 610 del regolamento di contabilità. Il sistema, in realtà non viene seguito, preferendosi far sostenere direttamente al privato contraente le spese di contratto e di registrazione ed evitando qualunque maneggio di denaro da parte di funzionari regionali. Così è il contraente privato a fornire direttamente la carta bollata per il contratto e a curare la registrazione fiscale dello stesso, sul quale adempimento entro i termini vigila peraltro il funzionario rogante, che ne è direttamente responsabile per la legge.

Il sistema seguito nella prassi, sebbene non conforme alla citata regolamentazione regionale, non ha dato luogo a inconvenienti di sorta.

2. - Parte al primo e parte al secondo tipo appartiene la gestione del fondo di rotazione costituito presso l'IRFIS ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, per il finanziamento di iniziative turistico-alberghiere.

Tale fondo è alimentato, infatti, oltre che da un apporto iniziale a suo tempo elargito dalla regione e dai rientri provenienti dalle operazioni di finanziamento, anche da un apposito stanziamento annuale, che per il 1973 è stato di 100 milioni (capitolo 29203) (vedi § 3, lettera B/2).

La concessione dei contributi alle imprese che ne abbiano titolo è disposta con decreto assessoriale soggetto al controllo della Corte; per il resto, la gestione viene effettuata dall'IRFIS indipendentemente dalle norme di contabilità pubblica. Si tratta della gestione di un servizio affidato a terzi (l'IRFIS, nel caso), al quale non sarebbe applicabile la legge 25 novembre 1971, n. 1041 il cui ambito operativo sarebbe limitato alle gestioni fuori bilancio delle amministrazioni dello Stato (e quindi della regione). È questa una interpretazione che può sollevare perplessità, trattandosi pur sempre di denaro pubblico affidato ad un ente di diritto pubblico.

§ 2. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

A) *Organizzazione dei servizi.*

1. - Ai sensi della tabella A allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, l'Assessorato è organizzato in una sola direzione, che prende la stessa denominazione dell'assessorato. Nel suo ambito sono istituiti sedici gruppi di lavoro, per i quali si rinvia all'unito organigramma 1.

2. - Presso l'Assessorato sono istituiti e operano i collegi, comitati, commissioni di cui all'unito organigramma 2. Per il loro funzionamento, l'assessorato ha assunto impegni, nel 1973, per lire 1 milione 595.617.

Lo stanziamento di ben 6 milioni (pari a quello del bilancio 1972) è risultato quindi eccessivo, e nel bilancio 1974 è stato ridotto a 4 milioni.

3. - L'Assessorato non ha organizzazione periferica. Esso è prevalentemente un organo di propulsione e di finanziamento, come prova il fatto che la spesa da esso sostenuta è assorbita in larghissima parte dai trasferimenti (vedi § 1, lettera *B*). Si avvale, per la concreta esplicazione delle sue attività istituzionali, degli enti e delle aziende da esse vigilate, per le quali si rimanda all'unito organigramma 3.

4. - Per la propaganda e le attività promozionali all'estero, l'assessorato si dovrebbe avvalere dell'ENIT.

« Il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico dall'estero verso l'Italia » è istituzionalmente attribuito all'ENIT dall'articolo 2 del relativo statuto, approvato con decreto interministeriale del 2 gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044.

Questo compito istituzionale « l'ENIT continua a svolgere nei rapporti con l'estero, anche nell'interesse del turismo della regione », come recita l'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, n. 510 (« norme di attuazione dello statuto speciale per la regione siciliana in materia di turismo »).

Non c'è alcun'altra norma, nella legislazione turistica, che contempli la propaganda e le iniziative promozionali all'estero, al quale scopo, del resto, sono istituite le speciali rappresentanze della ENIT all'estero (uffici e delegazioni), previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1044/1960 e dello statuto dell'ENIT.

Quest'ultimo all'articolo 3, n. 5, prevede anzi che l'ENIT « realizza iniziative di propaganda per conto degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e di altri organi turistici qualificati », tra i quali non vi ha dubbio che possono annoverarsi gli assessorati regionali per il turismo, ove esistono. « L'ENIT, per il più efficace svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione di altri enti » (articolo 1, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 1044/1960, e, analogamente, articolo 5 statuto ENIT).

Compiti di promozione turistica all'estero sono stati, invece, affidati dall'assessorato, nell'interesse di tutta la Sicilia, a singoli enti provinciali del turismo. Ora, già dalla stessa denominazione dell'EPT e dal suo collegamento territoriale con la provincia, risulta che l'attività istituzionale di esso è limitata all'ambito provinciale. E ciò in due sensi:

a) che all'EPT spetta una funzione primaria d'iniziativa e di coordinamento delle attività d'interesse turistico che hanno luogo nell'ambito della provincia (cfr. articolo 2; lettera B, decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044);

b) che in ogni caso l'EPT rappresenta ed esprime le esigenze e le proposte per lo sviluppo turistico della provincia (articolo 2, lettera *D* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica).

Se non sembra da escludere che, in ordine a quanto detto sub-*a*), l'EPT possa anche esplicare attività al di fuori del territorio della provincia, assoluto sembra invece il limite di cui sub-*b*), perché discendente dalla funzione per cui l'ente esiste. È evidente, infatti, che l'EPT di Palermo non potrebbe in alcun modo rappresentare le esigenze turistiche della provincia di Caltanissetta o di Siracusa. Per evitare ciò, l'assessorato si è anche servito, a volte, di un'associazione di diritto privato che assume di esprimere unitariamente gli interessi delle varie aziende autonome di soggiorno e turismo della Sicilia.

Al riguardo si può obiettare che le dette aziende sono enti pubblici con attività istituzionalmente limitata al territorio di loro pertinenza, e che la legge non prevede la rappresentanza unitaria dei loro interessi, tanto meno attribuendola a un'associazione privata.

L'unico organismo legittimato a interpretare le esigenze turistiche della Sicilia intera è l'assessorato regionale per il turismo, che dovrebbe esplicare le sue iniziative all'estero, riteniamo tramite la ENIT.

5. - L'assessorato non ha propri organi tecnici e, per l'esecuzione di opere pubbliche, quando non si limiti a finanziare progetti presentati dagli enti locali, deve dare l'incarico della progettazione e della direzione dei lavori a privati professionisti. L'incarico, da retribuire secondo la tariffa professionale, va attribuito mediante la stipula di apposito disciplinare, (ai sensi dell'articolo 4 della convenzione tra l'amministrazione regionale e il collegio regionale degli ingegneri ed architetti approvata con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici 22 settembre 1956, n. 697, e richiamata dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32). L'ufficio di controllo ritiene illegittimo ogni conferimento d'incarico fatto con modalità diverse, come una nota assessoriale, e conseguentemente ritiene che in tali casi non sia possibile provvedere al pagamento della parcella professionale, potendo l'amministrazione solo far luogo — ove ne ricorrano i presupposti — al riconoscimento del debito: fra i presupposti cui si accennava, deve esserci l'utilità del progetto redatto dal professionista, cioé occorre che lo stesso sia stato riconosciuto idoneo in concreto dall'amministrazione; ciò, s'intende, sempre che l'incarico sia stato conferito in forma vincolante per l'ente pubblico.

Per i necessari giudizi tecnici sui progetti e sulla loro realizzazione, l'assessorato si avvale degli organi tecnici dello Stato (Genio civile, uffici tecnici erariali, soprintendenze alle antichità o ai monumenti) o dell'assessorato regionale dei Lavori pubblici.

Un dirigente dell'assessorato del turismo fa parte, del resto, nel comitato tecnico amministrativo operante presso l'assessorato dei Lavori pubblici (articolo 1 legge regionale 26 maggio 1973, n. 21).

Del tutto contingente poi la necessità di ricorrere alla opera di privati, che si è determinata per la custodia d'immobili del patrimonio turistico-alberghiero già in amministrazione della soppressa azienda autonoma, per cui si rimanda a quanto si dirà nel § 3, lettera *B*.

L'insieme dei compensi a terzi per prestazioni d'opera contrattuale è esposto nell'allegato prospetto I.

6. - Circa le pubblicazioni dell'assessorato, si rinvia al prospetto.

Si deve rilevare, al riguardo, l'anomala situazione che si viene a creare relativamente sulla rivista « Sicilia », edita da Flaccovio.

L'assessorato, di volta in volta, stabilisce di acquistare un certo quantitativo di ciascun numero della rivista, senza che ci sia né un rapporto continuativo di fornitura, né una qualunque ingerenza assessoriale nella direzione e redazione della stessa. Di fatto, però, come s'è avuto modo di constatare nell'esercizio del controllo, l'editore — senza essere smentito in alcun modo dall'assessorato — considera la rivista come un'emanazione dello stesso, sottoponendogli proposte relative alla tiratura, al prezzo dei fascicoli, eccetera, e presupponendo da parte dell'assessorato degli impegni che, ufficialmente, non esistono. La vicenda dovrebbe formare oggetto di una più regolare sistemazione, con i pareri e le garanzie previste per gli impegni e i contratti di carattere continuativo, affinché non si determini l'artificioso frazionamento di un unico rapporto contrattuale.

B) *Personale.*

A sensi della tabella *c*) allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, all'Assessorato del turismo sono assegnati 25 dirigenti, 55 assistenti, 40 archivisti dattilografi e 25 commessi, per un totale di 145 unità. Sarebbe, cioé, uno degli assessorati meno provvisti di personale, in ciò superato dagli assessorati del lavoro (135 unità) e della sanità (100 unità).

In realtà, l'assessorato dispone di meno personale di quanto assegnatogli dalla legge n. 7, come si evince dall'organigramma 1.

Poiché l'amministrazione del personale regionale, assegnato alle varie branche dell'amministrazione, è compito della Presidenza della regione, si rinvia a quanto è detto, al riguardo, in quella sede.

Si può, quì, riassumere l'entità della spesa stanziata ed impegnata per il personale dell'assessorato.

		Stanziamento	Spesa impegnata
		—	—
Stipendi e assegni fissi	L.	630.000.000	611.853.266
Compensi per lavoro straordinario	»	102.500.000	79.602.667
Indennità di missione	»	10.000.000	9.996.736
Totali . . .	L.	742.500.000	701.452.669

C) *Beni e servizi strumentali.*

Tutti i beni immobili della regione sono di pertinenza dell'assessorato delle finanze. Tuttavia i beni del patrimonio turistico-alberghiero, già dati in amministrazione alla soppressa azienda autonoma turistico-alberghiera, sono amministrati ora dall'assessorato del turismo.

Di essi sarà detto fra le attività istituzionali (§ 3).

Al patrimonio delle aziende idrotermominerali si è già accennato nel § 1, lettera *A*, e se ne tornerà a parlare, parimenti, fra le attività istituzionali.

Per servizi generali, comprendenti manutenzione e riparazione di locali, spese postali, telegrafiche e telefoniche, acquisto di libri e riviste, a fronte di uno stanziamento complessivo di 29 milioni, si sono avuti nel 1973 impegni per lire 27 milioni 609.300.

§ 3. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

Gli interventi assessoriali nei vari settori di attività mancano, attualmente, d'un quadro di legislazione organica, e sono, pertanto, piuttosto episodici e frammentari. L'esigenza di una regolamentazione organica è stata avvertita dall'amministrazione, e nei primi mesi del corrente anno 1974 sono stati presentati all'assemblea regionale due disegni di legge, uno relativo al turismo e l'altro allo sport, mentre è in elaborazione un terzo disegno di legge, relativo allo spettacolo. Per il 1973, esporremo gli aspetti finanziari della gestione seguendo l'ordine di elencazione nel bilancio.

A) *Spettacolo.*

Gli aspetti finanziari della gestione dell'Assessorato nel settore dello spettacolo riguardano i concerti e il teatro.

Concerti. Dell'EAOSS si è già parlato come di ente soggetto alla vigilanza dell'assessorato, al quale sono riservate la designazione degli amministratori, l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni più importanti. La legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33 ha stabilito che annualmente la regione elargisca un contributo annuo di lire 395 milioni, destinato prevalentemente al pareggio del bilancio e alla organizzazione di spettacoli a basso prezzo per studenti e lavoratori. La legge

regionale 3 marzo 1972, n. 7 ha aumentato di altri 175 milioni tale contributo, perché l'ente possa fra fronte agli aumentati oneri per il personale, compreso il completamento dell'organico orchestrale fino a 83 unità. L'Assessorato ha quindi erogato un contributo complessivo di lire 570 milioni, già determinato dalle suddette leggi, pari allo stanziamento di bilancio (capitolo 19101).

Conformemente all'articolo 12 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, sono stati concessi ad associazioni concertistiche contributi per 60 milioni.

Teatro. I teatri lirici più importanti della Sicilia sono il « Massimo » di Palermo e il « Massimo Bellini » di Catania. A sensi delle leggi regionali 6 dicembre 1963, n. 33 e 20 marzo 1972, n. 11 sono stati impegnati in loro favore contributi per lire 692.750.000 lire, pari allo stanziamento di bilancio.

Il Teatro Massimo di Palermo è ente autonomo lirico, e gode quindi dei contributi statali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800. Così non è del Teatro Massimo Bellini di Catania, il quale è attualmente gestito dal comune.

Trattandosi di una istituzione di alto prestigio e di elevate tradizioni musicali, la regione ha stabilito, con proprie leggi, in attesa della erezione del detto teatro in ente lirico autonomo, di corrispondergli annualmente due contributi: uno di 300 milioni, destinato alla stabilizzazione dei complessi orchestrali, corali e tecnici (legge 21 marzo 1967, n. 21), l'altro di lire 250 milioni, destinato esclusivamente al pagamento delle paghe e degli stipendi spettanti al personale. Il primo viene corrisposto con modalità analoghe a quelle seguite per la concessione del contributo statale agli enti lirici (articolo 22 legge 14 agosto 1967, n. 800), e cioé per i tre quarti all'inizio dell'esercizio finanziario, e per il resto dopo l'approvazione nel bilancio consuntivo. Infatti, per il 1973 sono stati pagati lire 225.000.000 (capitolo 19103). Il contributo di 250 milioni, invece, previsto dalla legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, va pagato sulla base di un preventivo e di un rendiconto della spesa concernente il trattamento economico del personale, deliberati dal comune di Catania previo parere vincolante di un comitato di nomina del presidente della regione, e di cui fanno parte tre rappresentanti della regione designati dall'assessore del turismo. Questo comitato non è stato a tutt'oggi costituito e ciò ha reso impossibile la corresponsione del contributo, sebbene siano stati impegnati i 250 milioni stanziati in bilancio.

La grave disfunzione va segnalata, anche per le difficoltà in cui si dibatte il teatro musicale catanese.

A carico del Fondo di solidarietà nazionale la legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, destina uno stanziamento (per il 1973 di 217 milioni) ad opere di ricostruzione, completamento, riammodernamento, trasformazione e restauro di importanti teatri siciliani, che indica espressamente, demandando a una commissione presieduta dall'assessore per il turismo la programmazione degli interventi per i suddetti teatri. Se non che, la commissione, adducendo l'impossibilità di provvedere utilmente, con la somma a disposizione, ai lavori necessari per tutti i teatri indicati dalla legge, ne ha esclusi alcuni dagli interventi, al fine di destinare somme sufficienti per gli altri. Si tratta di 3 miliardi di lire, ripartiti in cinque esercizi finanziari.

Sia il consiglio di giustizia amministrativa, sia la Corte dei conti hanno ritenuto legittimo il comportamento della commissione; tuttavia non può tacersi che l'esclusione di alcuni teatri ai quali pure era stata assicurata dalla legge una partecipazione ai benefici del fondo di solidarietà nazionale non può considerarsi la *optimum* in base ai criteri d'imparzialità e della buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, specie se si consideri che la somma è diventata insufficiente a tutti i bisogni soprattutto

per il ritardo con cui si è provveduto a dare esecuzione agli interventi e il connesso aumento del costo dei lavori: basti pensare che la legge di ripartizione del fondo solidarietà nazionale è del 1970, e che solo nel 1972 la commissione ha « programmato gli interventi ».

B) *Turismo.*

L'attività che l'assessorato svolge nel settore turistico, da cui trae il nome, si concreta in una serie di interventi nel campo economico, attuati sia direttamente sia mediante trasferimenti.

La legge fondamentale in materia è la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, modificata e integrata con legge regionale 1° luglio 1972, n. 32. Contempla contributi per opere alberghiere; contributi per la realizzazione di manifestazioni che abbiano interesse turistico; contributi a società sportive; contributi a gestori di linee di comunicazione.

1. - L'attività svolta direttamente, o meglio mediante « acquisto di servizi » consiste nelle manifestazioni e nella propaganda. Annualmente, l'assessore su parere del consiglio regionale del turismo, determina il calendario delle manifestazioni da effettuarsi nell'anno successivo e il piano di propaganda diretto ad incrementare il movimento turistico verso la Sicilia. Purtroppo, i detti programmi sono ripetutamente modificati, cosicché una seria programmazione in realtà manca.

Per manifestazioni d'interesse turistico, organizzate per lo più dagli enti propaganda turismo, dalle aziende autonome di soggiorno e turismo, dalle *pro-loco* e dalle organizzazioni sportive, l'assessorato ha impegnato nel 1973 lire 673.541.851.

La propaganda viene attuata, poi senza un vero organico programma: il « piano di propaganda » annualmente predisposto è in realtà ben poco significativo, limitandosi a contemplare voci del tutto generiche come « iniziative e manifestazioni promozionali », « ospitalità per operatori turistici », incentivazione di piani di pubblicità ».

Non essendoci, quindi, un vero « piano di propaganda », non trova attuazione la norma dell'articolo 35, 2° comma, della legge regionale 46/1967, secondo cui per la realizzazione del piano l'assessore dovrebbe provvedere a mezzo d'appalti-concorso o licitazioni private con imprese ed enti specializzati. L'assessorato si limita a recepire le offerte di enti propaganda turismo o di aziende autonome di soggiorno e turismo, o addirrittura di associazioni di diritto privato, o si addossa onerose spese di ospitalità in Sicilia di giornalisti e scrittori. Non si sa, poi, fino a che punto si possa considerare legittima l'assunzione a carico della regione di spese per pranzi, ospitalità e ricevimenti a congressisti delle più disparate organizzazioni. A ciò si aggiunga che la propaganda turistica all'estero, comprendente la partecipazione siciliana a mostre o a « settimane » aventi luogo all'estero, viene affidata anch'essa a enti propaganda turismo o ad associazioni private, trascurando l'ENIT, organismo pubblico al quale, invece, spetta di curare la propaganda all'estero anche nell'interesse della regione siciliana, come si è detto al § 2, lettera *A*.

L'Assessorato ha impegnato per propaganda l'intero stanziamento di 804 milioni.

2. - Di fronte ad un impegno di spesa complessivo di lire 977.541.851 per attività di richiamo turistico, stanno gli impegni per spese che diremmo strumentali, per la esistenza e il funzionamento degli EE.PP.T., delle AA.AA.S. e turismo e delle associazioni *pro-loco* ammontanti a lire 1.252.022.300.

Si tratta di contributi dovuti per disposizioni di leggi statali e regionali. A questa somma bisogna aggiungere i 100 milioni impegnati a favore di enti collegati alle organizzazioni sindacali (Ente Turistico Lavoratori Italiani. Istituto Na-

zionale Confederale Assistenza, eccetera) a sostegno delle attività che esse svolgono in favore del turismo sociale e giovanile (legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, articolo 14).

3. - Un posto a parte merita l'impegno di 12 milioni per borse di studio ad alunni delle scuole ed istituti turistico-alberghieri, per l'addestramento e il perfezionamento professionale anche all'estero.

4. - Importanza prevalente, nell'attività di incentivazione del turismo, hanno le iniziative svolte a dotare la Sicilia di una sempre più idonea attrezzatura ricettiva.

La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, ha istituito presso l'IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia) un fondo di rotazione, destinato a finanziare iniziative come la costruzione e l'ammodernamento di complessi alberghieri e di infrastrutture turistiche, mediante la concessione di mutui.

Questo fondo di rotazione, di cui abbiamo parlato come gestione fuori bilancio, è alimentato a carico del bilancio regionale: per il 1973 sono stati corrisposti a tal titolo 100 milioni. La concessione dei mutui è disposta, su relazione e parere di un apposito comitato tecnico di nomina assessoriale, dall'assessore per il turismo con le modalità di cui al regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1 e successive modifiche. L'assessore può concedere anche, per le iniziative ammesse al suddetto finanziamento, ulteriori contributi che vengono erogati dopo il collaudo delle opere realizzate. Per questo motivo sul relativo capitolo (29203), che porta uno stanziamento di 840 milioni, nel corso del 1973 sono stati eseguiti pagamenti.

La legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, ha poi disposto la concessione di contributi rateali sulle operazioni di mutuo effettuate, per iniziative turistico-alberghiere, dagli istituti di credito operanti in Sicilia, « con i quali l'assessore regionale per il bilancio dovrà stipulare apposita convenzione ». Poiché le prime convenzioni sono divenute esecutive solo nel 1974, non è stato possibile spendere sullo stanziamento di ben 3 miliardi del capitolo 29210. È prevedibile che le sopravvenute maggiori difficoltà nel settore creditizio renderanno inferiore alle aspettative l'incentivazione che il legislatore si riprometteva con il cospicuo stanziamento, che passa interamente nella competenza 1974.

5. - A carico del Fondo di solidarietà nazionale l'Assessorato ha speso (sui residui e sui capitoli aggiunti) lire 1 miliardo 933.205.360 per l'esecuzione di opere di valutazione del patrimonio turistico, archeologico e artistico della Sicilia (comprendenti scavi e sistemazione di parchi archeologici e di « antiquaria », restauro di monumenti costruzione di strade di penetrazione e d'allacciamento in zone di interesse archeologico) e l'esecuzione di infrastrutture e impianti di interesse turistico.

Per far fronte alle spese di esecuzione di lavori urgenti di riparazione agli impianti e alle attrezzature turistiche danneggiati dalle calamità del dicembre 1972-gennaio 1973, è stata stanziata, con legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, una somma di lire 300 milioni; la spesa sostenuta di fatto nel 1973 è stata però di soli lire 17.616.043.

6. - A cavallo fra il settore del turismo e quello dei trasporti (sebbene formalmente inclusi in bilancio nella rubrica « turismo ») sono gli interventi svolti a facilitare i collegamenti e trasporti « d'interesse turistico ». Se indubbiamente ricadono nell'ambito turistico i contributi alle agenzie turistiche che hanno organizzato voli non di linea (IT o charters) dall'estero e dall'Italia continentale verso la Sicilia, l'interesse per il collegamento continuativo (anche in periodo di scarso interesse turistico) è forse prevalente nel caso dei contribuiti alle società marittime che effettuano appunto i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori. Si tratta di contributi previsti dalla legge 46/1967 (articolo 24 e seguenti), destinati preva-

lentemente a consentire la riduzione del 30 per cento del prezzo del biglietto, e che vengono erogati con le modalità stabilite in apposite convenzioni con le società e agenzie, convenzioni soggette al parere del consiglio regionale per il turismo e del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. La legge 1° luglio 1972, n. 32, ha elevato a lire 1.800.000.000 lo stanziamento relativo, che è stato interamente impegnato.

7. - Resta da parlare, infine, delle spese sostenute dall'assessorato per la conservazione e valorizzazione del patrimonio alberghiero e idrotermale.

Con legge regionale 20 marzo 1971, n. 11, è stata soppressa l'azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico-alberghiero della regione che, istituita nel 1957 e sottoposta alla vigilanza dell'assessorato stesso, aveva il compito di amministrare e valorizzare gli impianti turistici ed alberghieri facenti parte del patrimonio della regione. Questi compiti sono ora passati, per la legge suddetta, all'assessorato del turismo.

Metà degli alberghi e villaggi turistici già affidati alla azienda non è attualmente in esercizio. Per far fronte alle passività e agli oneri derivanti dagli impegni assunti dalla soppressa azienda, la legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 ha disposto uno stanziamento di 100 milioni, sul quale sono state pagate lire 4.005.665, in parte per retribuire i custodi dei suddetti complessi inattivi.

Peraltro, la legge 20 marzo 1972, n. 11 ha autorizzato l'assessore per le finanze, di concerto con quello del turismo, ad alienare i predetti complessi o a destinarli ad utilizzazioni di carattere sociale, culturale o scolastico. L'amministrazione del turismo dovrebbe, con la massima sollecitudine, ove i tentativi di affidare in gestione i complessi non avessero esito, farsi parte attiva nel proporre una diversa utilizzazione.

Per quanto concerne ancora il patrimonio alberghiero regionale e quello idrotermale, assegnato alle aziende autonome delle terme di Sciacca e Acireale, è stato posto nel bilancio dell'assessorato del turismo, in conto capitale, il capitolo 29151, che — sotto la categoria « beni ed opere immobiliari a carico diretto della regione » — contempla spese per l'attrezzatura e la manutenzione straordinaria d'immobili facenti parte di esso patrimonio. Lo stanziamento, di lire 80 milioni, è fatto ai sensi dell'articolo 1, n. 1, e articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7, norme invero un pò troppo generiche (la legge è intitolata « attribuzioni dell'assessorato del turismo ») che consentono all'assessorato di « concedere contributi o sovvenzioni diretti a favorire l'incremento ed il miglioramento dell'attrezzatura turistica in genere o a sostenere anche direttamente spese per tale scopo ». Per il patrimonio idrotermominerale, comunque, l'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale regionale 20 dicembre 1954, n. 12, prevede la possibilità di acquisto, da parte dell'amministrazione regionale, di « immobili, mobili, attrezzature, arredamento e corredamento per incremento o miglioramento » del patrimonio stesso.

8. - L'articolo 17 dello stesso decreto legislativo presidenziale prevede, a carico del bilancio della regione, contributi a pareggio dei bilanci delle due aziende termali. La legge di bilancio ha, a tal uopo, stanziato 300 milioni al capitolo 19605 di cui corrisposti nell'esercizio lire 279 milioni e 900.000. Altri 52.200.000 sono stati erogati all'azienda termale di Acireale per ripiano del disavanzo relativo al 1969, con imputazione sui residui 1972. Ciò ha sollevato qualche perplessità nell'ufficio di controllo, sembrando — poiché i bilanci di queste aziende sono pareggiati con periodicità annuale — non si potesse imputare alla competenza di un esercizio il contributo a pareggio del bilancio di un diverso esercizio. È prevalsa però la considerazione che il disavanzo

di un esercizio, se non è ripianato, va ad aumentare il disavanzo economico degli esercizi successivi; e poiché la legge dispone « contributi a pareggio » senza precisare che il pareggio deve riguardare l'esercizio in corso, e non vieta che il disavanzo di un esercizio possa essere ripianato nell'esercizio successivo, non è parso illegittimo intervenire, anziché anno per anno, nel momento in cui se ne riscontri la necessità in relazione sia alle disponibilità del bilancio regionale sia alle risultanze di più esercizi finanziari aziendali.

C) *Sport.*

1. - Per il potenziamento delle attività sportive isolane, viene stanziata annualmente una somma pari al doppio dell'ammontare dei diritti erariali riscossi in Sicilia per manifestazioni sportive con o senza scommesse, (articolo 41 legge regionale 12 aprile 1967, n. 46).

Lo stanziamento 1973, interamente impegnato, è di lire 1.055.757.000.

Il 65 per cento di detto stanziamento è destinato alle società calcistiche, ed è fra esse ripartito secondo un piano adottato dall'assessore su parere di un'apposita commissione. Il 35 per cento dello stanziamento è destinato alle società sportive non calcistiche, e il riparto viene effettuato su parere del consiglio regionale turismo (commissione sport).

La diversità delle procedure è dovuta al fatto che, inizialmente, esisteva un fondo per il potenziamento delle attività calcistiche isolane, con gestione speciale, amministrato da un'apposita commissione di cui fa parte anche un magistrato della Corte dei conti (decreto presidenziale regionale 23 febbraio 1955, n. 2). Le gestioni speciali sono state soppresse con legge regionale 18 gennaio 1973, n. 2, cosicché attualmente, in luogo del « fondo » c'è un semplice stanziamento di bilancio. Non si giustifica, quindi, l'esistenza della commissione di cui all'articolo 4 del decreto presidenziale regionale 23 febbraio 1955, n. 2: il parere sul piano di riparto dello stanziamento potrebbe essere unico, espresso dalla commissione sport del consiglio regionale turismo.

I contributi alle società sportive, sulla base dei suddetti piani di riparto, elaborati a loro volta sui preventivi prodotti dalle società stesse, vengono erogati di massima a consuntivo. Solo per le più importanti società calcistiche, si è fatto luogo ad anticipazioni parziali.

Fra i contributi erogati, è da ricordare che l'assessorato, tramite i comitati provinciali del CONI, ha patrocinato e finanziato — come negli anni precedenti — il « trofeo Sicilia », gara regionale fra gli atleti partecipanti ai « giochi della gioventù », che sono organizzati istituzionalmente solo a livello provinciale e nazionale.

2. - Devesi tener presente, inoltre, che molte delle manifestazioni d'interesse turistico finanziate dall'assessorato, e di cui abbiamo parlato nel precedente numero (turismo), sono state competizioni sportive, anche di notevole rilevanza.

3. - Infine, si riferisce che 75.804.991 lire sono state spese sui residui del Fondo solidarietà nazionale, per costruzione, ammodernamento e potenziamento d'impianti sportivi.

D) *Comunicazioni e trasporti.*

1. - L'Assessorato eroga ai concessionari di autolinee extraurbane i contributi previsti dalla legge regionale 144 1971, n. 13, pari al 20 per cento degli incassi da essi dichiarati agli uffici finanziari. Lo stanziamento 1973, di lire 1.400.000.000 è stato quasi interamente impegnato.

2. - All'importante AST, persona giuridica pubblica vigilata dall'Assessorato, va corrisposto, per gli articoli 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, e 5 della

legge regionale 30 luglio 1969, n. 31, un contributo annuo di gestione. L'azienda, entro il 30 giugno di ogni anno, deve presentare all'assessorato il piano previsionale dell'attività da svolgere nell'anno successivo, indicando il relativo fabbisogno finanziario: sulla base di tale piano la giunta di Governo determina la somma da iscrivere in bilancio a tal titolo.

Il contributo è concesso a chiusura dell'esercizio finanziario ed in relazione alle risultanze dello stesso. Però in casi di eccezionali esigenze di cassa, in attesa dell'approvazione del bilancio della azienda e su richiesta della stessa, l'assessore può concedere anticipi, nella misura massima dei dodicesimi già maturati dallo stanziamento annuale.

Quindi, secondo il sistema di legge, mentre lo stanziamento nel bilancio regionale della somma necessaria per l'erogazione del contributo è fatto in base al piano previsionale presentato alla AST entro il 30 giugno dell'anno precedente, la concreta determinazione ed erogazione del contributo è correlata alle risultanze del bilancio consuntivo dell'anno precedente, a chiusura dell'esercizio finanziario. Tale bilancio dev'essere presentato all'assessorato entro il mese di marzo (articolo 7 legge regionale 29 luglio 1965, n. 19), e quindi esaminato ed approvato dall'assessorato.

A causa di ritardi in questi adempimenti, accade che il sistema delle anticipazioni, consentito in via eccezionale dall'articolo 5 legge regionale 30 luglio 1969, n. 31, viene applicato in via normale. Ciò, oltre a rappresentare una deroga alle disposizioni di legge, comporta gli inconvenienti segnalati dallo stesso presidente del consiglio d'amministrazione dell'azienda, nella sua relazione al consiglio al bilancio 1971: « un elemento che influisce sulla gestione è il modo come si applica la legge, a proposito del contributo annuale di gestione, il quale viene regolarmente, e non eccezionalmente, erogato a dodicesimi, in modo che l'azienda non riesce mai ad aver l'intera somma, e potere pertanto effettuare una programmazione di spesa annuale con una scelta di priorità in rapporto al proprio fabbisogno economico ed all'impellenza della spesa ».

Il contributo di gestione all'AST per il 1973 è stato di lire 4.221.445.700.

3. - È da ricordare, infine, quanto detto a proposito del settore « Turismo » circa i contributi concessi all'Assessorato a società marittime per i collegamenti continuativi tra la Sicilia e le piccole isole, contributi che per la loro natura potrebbero essere pertinenti indifferentemente all'amministrazione del turismo o a quella dei trasporti.

ORGANIGRAMMA N. 1

Direzione regionale.

n. 1 direttore regionale
n. 3 assistenti
n. 2 archivisti - dattilografi

Gruppi di lavoro — n. 16 — così composti:

n. 1 - Organizzazione e metodo - affari generali - economato - archivio generale - centralino telefonico

n. 1 dirigente di gruppo
n. 3 assistenti
n. 9 archivisti - dattilografi

n. 2 - Affari del personale e Contabilità del personale

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 3 assistenti
n. 2 archivisti - dattilografi

n. 3 - Enti turistici periferici (EE.PP.T. e Aziende)

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 2 assistenti
n. 2 archivisti - dattilografi

n. 4 - Credito turistico alberghiero statale e regionale

n. 1 dirigente di gruppo
n. 2 dirigenti
n. 1 assistente
n. 1 archivista - dattilografo

n. 5 - Contributi alberghieri - vigilanza - statistica - borse di studio

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 2 assistenti
n. 1 archivista - dattilografo

n. 6 - Propaganda - manifestazioni e attività promozionali

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 5 assistenti
n. 2 archivisti - dattilografi

n. 7 - Spettacolo - attività liriche

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 assistente
n. 1 archivista - dattilografo

n. 8 - Sport - attività e incentivazione

n. 1 dirigente di gruppo
n. 3 assistenti
n. 2 archivisti - dattilografi

n. 9 - Infrastrutture turistiche a carico statale, eccetera

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 2 assistenti

n. 10 - Impianti sportivi a carico della regione

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 assistente
n. 1 archivista - dattilografo

n. 11 - Patrimonio regionale turistico alberghiero

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 2 assistenti
n. 1 archivista - dattilografo

n. 12 - Valorizzazione patrimonio archeologico

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 2 assistenti
n. 1 archivista - dattilografo

n. 13 - Valorizzazione patrimonio termale e controllo aziende idrotermominerali

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 1 assistente
n. 1 archivista - dattilografo

n. 14 - Espropriazione per causa di pubblica utilità

n. 1 dirigente di gruppo
n. 3 assistenti
n. 1 archivista - dattilografo

n. 15 - Trasporti turistici - comunicazioni - turismo sociale

n. 1 dirigente di gruppo
n. 3 assistenti
n. 1 archivista - dattilografo

n. 16 - Autolinee in concessione - municipalizzazione - AST

n. 1 dirigente di gruppo
n. 1 dirigente
n. 3 assistenti
n. 2 archivisti - dattilografi

Ufficio di Gabinetto

n. 1 dirigente (capo ufficio di gabinetto)
n 1 segretario particolare (estraneo all'amministrazione)
n. 3 dirigenti
n. 2 assistenti
n. 5 archivisti - dattilografi

Non esiste un ufficio ispettivo.

Di volta in volta alcuni funzionari vengono chiamati a svolgere mansioni ispettive come per esempio commissari ad acta, eccetera.

PROSPETTO G

AMMINISTRAZIONE - TURISMO, COMUNICAZIONE E TRASPORTI

OGGETTO DEL CONTRATTO	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri procedimenti concorsuali		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavori e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
											A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta			
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Forniture			2	Lire 14.962.000	12	Lire 81.179.256	1	Lire 180.000.000													1	Lire 5.744.731
Lavori			27	Lire 4.832.101.131	3	Lire 147.950.000	2	Lire 570.549.000									22	Lire 567.146.428			2	Lire 2.086.645

PROSPETTO I

AMMINISTRAZIONE - TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Compensi e retribuzioni per prestazioni d'opera individuali
Prestazioni di natura impiegatizia, anche saltuarie, retribuite in base a contratto, fattura e simili

RUBRICA DELLO STATO DI PREVISIONE (NUMERO E DENOMINAZIONE)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Oggetto delle prestazioni	Numero delle unità impiegate	Ammontare complessivo dei compensi
II. - Turismo	19557: Oneri per impegni assunti dall'ex Azienda autonoma turistico-alberghiera	legge regionale 20 marzo 1972 n. 11	Custodia complessi alberghieri	1	1.700.000
VI. - Programmazione progettazione e collaudo delle opere	29951: Programma progettazione e collaudo opere	legge regionale 9 dicembre 1962 n. 28 e articolo 5 legge regionale 18 novembre 1964 n. 29	Progettazione e/o direzione lavori	10	27.834.900

PROSPETTO O

AMMINISTRAZIONE - TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

CAPITOLO	Titolo della pubblicazione	Periodicità	Spesa impegnata	Annotazioni
19556	Quaderni del consiglio regionale del turismo	Non periodico	Nel 1973 non ci sono stati impegni né pagamenti	
id.	"Sicilia"	Quadrimestrale	Lire 17.680.000	La situazione anomala, è illustrata nella relazione

CAPITOLO XII

I RENDICONTI AMMINISTRATIVI

L'attività di controllo successivo sui rendiconti e sulle contabilità degli uffici della regione siciliana è stata esercitata, fino a tutto il 1972, in concomitanza con il controllo preventivo, da tutti gli uffici operanti nell'ambito della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana, in relazione alla rispettiva sfera di competenza.

Con l'inizio dell'esercizio 1973, è stata concentrata l'anzidetta attività in un apposito unico ufficio, di nuova istituzione, al quale in atto è demandato l'esercizio del controllo successivo anche sui rendiconti e sulle contabilità delle amministrazioni statali aventi sede in Sicilia.

A) *La gestione della spesa a mezzo di funzionari delegati.*

Secondo la vigente legge di contabilità generale dello Stato, il mandato diretto costituisce, o, meglio dovrebbe costituire la forma tipica normale di pagamento delle spese, avuto riguardo alle particolari cautele che la circondano sia perché la amministrazione è tenuta a valutare preventivamente ed in tutti i suoi aspetti il debito erariale e sia per la maggiore garanzia offerta dal controllo preventivo cui i singoli mandati sono sottoposti prima dell'effettivo pagamento.

Occorre però riconoscere che spesso l'esigenza di provvedere tempestivamente all'erogazione di spese che per loro natura non possono essere differite mal si concilia con gli inevitabili ritardi derivanti dalla complessità del procedimento cui sono assoggettati i mandati diretti; donde la necessità di ricorrere ad altro sistema di pagamento, ossia all'ordine di accreditamento.

Quest'ultima forma di pagamento, essendo giustificata da motivi del tutto contingenti, dovrebbe essere perciò limitata a casi eccezionali, giusta il disposto dell'articolo 56 della legge di contabilità generale, che consente il ricorso all'accreditamento a favore di funzionari delegati quando l'adozione di altra forma di pagamento risulti incompatibile con la necessità dei servizi indicati nello stesso articolo.

Senonché, soprattutto negli ultimi tempi, si è riscontrata una sempre crescente espansione dei settori di attività della pubblica amministrazione nei quali le spese vengono normalmente erogate a mezzo di funzionari delegati, ed è da

pensare che la tendenza alla rapidità ed alla semplificazione dell'azione amministrativa, soprattutto nel campo socio-economico, suggerirà un uso ancora più largo dell'accreditamento.

Tale tendenza si è rivelata particolarmente accentuata ed ha avuto già concreti riflessi sul piano normativo, nell'ambito dell'amministrazione della regione siciliana, dove fin dal 1954 la materia degli ordini di accreditamento ha formato oggetto di specifiche disposizioni di legge.

Con la legge regionale 2 agosto 1954, n. 33, infatti, la regione siciliana, avvalendosi delle prerogative statuarie in materia di organizzazione di uffici e di servizi (articolo 14, lettera p), ha dettato una disciplina del sistema di pagamento mediante aperture di credito in parte autonoma rispetto alla corrispondente normativa contenuta nell'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato.

In particolare, la citata legge regionale n. 33, pur ispirandosi in linea di massima ai medesimi criteri informatori dell'articolo 56 della legge di contabilità consente un ben più ampio ricorso al sistema dell'apertura di credito nella materia contrattuale e per la corresponsione di compensi al personale.

Infatti, mentre per l'articolo 56, n. 8 della legge di contabilità generale dello Stato sono consentite aperture di credito solo per i pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, per la regione siciliana è legittima, ai sensi della citata legge n. 33, l'autorizzazione di aperture di credito per il pagamento di somme relative ad uscite derivanti da contratti di forniture e lavori. La formula della legge regionale è, quindi, più generale, sia perché non riguarda soltanto i pagamenti in conto sia perché elimina la necessità di giustificare, rispetto al caso concreto, il ricorso al sistema dell'apertura di credito.

Ne consegue che, mentre per lo Stato il sistema di pagamento normale in materia contrattuale rimane, almeno nello astratto schema legislativo, quello del mandato diretto (anche se, in pratica, è sufficiente affermare la necessità di pagamento immediato per far ricorso all'apertura di credito), per la regione siciliana nella stessa materia il sistema normale è quello dell'accreditamento.

Nella materia dei compensi al personale, l'articolo 56 della legge di contabilità prevede l'apertura di credito per le spese fisse e per le indennità quando non siano prestabilite in somma certa. La legge regionale 2 agosto 1954, n. 33 s'informa ai medesimi princìpi, ma amplia l'oggetto della facoltà di ricorso al predetto sistema, consentendolo per il pagamento di retribuzioni e indennità in genere non prestabilite in somma certa, « anche se dalle leggi in vigore sia stabilito il pagamento mediante mandato diretto ».

Altra importante innovazione è quella concernente la possibilità che ogni successiva apertura di credito venga disposta, anche prima della presentazione del rendiconto della precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento (articolo 2, terzo comma, legge regionale 2 agosto 1954, n. 33). Ed è evidente come anche in questa innovazione si sia voluto perseguire lo scopo di rendere più sollecito il pagamento ai creditori, svincolando l'emissione dell'ordine di accreditamento dalla presentazione del rendiconto relativo alla precedente apertura di credito e sostituendo a tale presentazione la semplice dichiarazione del funzionario delegato.

Nel quadro delle norme con le quali l'amministrazione regionale siciliana è stata ulteriormente sviluppata la tendenza a snellire, per quanto possibile il procedimento di spesa, vanno poi menzionate: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modificazioni, recante disposizioni

per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche di competenza della regione nonché degli enti locali, e, principalmente, la legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, integrata e modificata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, concernente la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, l'assessore per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, ai funzionari indicati nello stesso articolo, aperture di credito oltre i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e fino all'importo di ciascun opera appaltata quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa, detratte le ritenute di garanzia. Il successivo articolo 19 precisa che l'assessore provvede, invece, con mandato diretto al pagamento della rata di saldo alle imprese appaltatrici, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

Il sistema di pagamento a mezzo di funzionari delegati in materia di esecuzione di opere pubbliche, che già in forza delle richiamate norme aveva trovato frequentissima applicazione, era dunque destinato a diventare la regola anziché l'eccezione: ed è quanto appunto si è verificato per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, le quali sanciscono il generale ricorso all'ordine di accreditamento, che in atto costituisce, pertanto, non solo la normale, ma anche l'esclusiva forma di pagamento delle spese relative all'esecuzione di opere pubbliche comunque facenti carico sul bilancio della regione.

Secondo la citata legge n. 19, infatti, si provvede mediante ordini di accreditamento:

1) per la realizzazione di opere di competenza di enti pubblici, locali, istituzionali e dei consorzi, finanziate dalla regione (articolo II);

2) per l'esecuzione di tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dall'amministrazione regionale ed affidate in concessione ai comuni, alle amministrazioni provinciali, ai consorzi e loro associazioni, agli enti pubblici, a società a partecipazione maggioritaria di enti pubblici regionali e nazionali o di enti locali (articolo 12);

3) per l'erogazione dei contributi, relativi ad opere pubbliche di competenza degli enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 23).

Tutte le norme sopracitate rispondono all'esigenza di rendere il più possibile snello e celere il procedimento di pagamento delle somme dovute dall'amministrazione all'altro contraente, il quale è posto così in grado di offrire, in sede di partecipazione alle gare o di trattativa privata, condizioni più favorevoli, con vantaggio, in definitiva, della stessa amministrazione.

A nessuno sfugge, tuttavia, la gravità delle conseguenze alle quali si andrebbe incontro qualora per soddisfare alle esigenze di celerità della spesa si finisse sostanzialmente col sottrarre gran parte dell'attività finanziaria dell'amministrazione regionale ad un efficace controllo da parte della Corte dei conti: donde la imprescindibile necessità che il prescritto controllo « a posteriori » si svolga con la massima tempestività ed estrema oculatezza, in modo che al controllo preventivo venga sostituito un sistema di garanzie altrettanto efficiente, che assicuri la legittimità dell'azione amministrativa anche attraverso un severo accertamento di ogni eventuale responsabilità.

A questo riguardo assume particolare risalto il problema del ritardo, spesso assai considerevole, con cui i funzionari delegati adempiono al loro obbligo di presentare i rendiconti degli accreditamenti ricevuti: se l'efficenza del controllo è strettamente legata alla sua tempestività, occorre in primo luogo assicurare che

nella presentazione dei rendiconti vengano scrupolosamente rispettati i termini stabiliti dalla legge.

È noto che per garantire il regolare esercizio della funzione di controllo sui rendiconti, il nostro ordinamento prevede norme di rigore contro gli agenti inadempienti.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1933, n. 255, riprodotto nell'articolo 33 del vigente testo unico delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 13 luglio 1934, la sezione di controllo della Corte dei conti, con provvedimento non suscettibile di alcun gravame, ha facoltà di applicare congrue penalità a carico dei funzionari nei cui confronti risulti che, senza attendibile giustificazione, abbiano trascurata la presentazione dei rendiconti nei termini prescritti, ove non sia stata già applicata dalla competente amministrazione la penalità analoga prevista dall'articolo 337 del regolamento per la contabilità generale dello Stato (articolo 1 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454).

La stessa facoltà spetta alla Corte nei riguardi dei funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere al altri organi, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.

Ai fini suindicati, i capi degli uffici amministrativi e di ragioneria ai quali è demandato il riscontro sui conti dei funzionari delegati, debbono compilare per ciascuno dei semestri giugno-novembre e dicembre-maggio una situazione dalla quale risulti distintamente per i singoli esercizi il movimento dei rendiconti. E la Corte, esaminate le situazioni semestrali ed i chiarimenti forniti in merito alle contabilità giacenti, ove ritenga che non siano giustificate a sufficienza le risultanze delle dette situazioni, fa le contestazioni che ritenga necessarie e, sulla base delle giustificazioni fornite, qualora ravvisi responsabilità nel ritardo della trasmissione delle contabilità, applica la pena pecuniaria del caso (articolo 3 e 5 regio decreto n. 1454 del 1933).

Nel prospetto 8-*ter*, che si allega, è riportata la situazione dei rendiconti amministrativi presentati alle amministrazioni e di quelli pervenuti alla Corte, limitatamente all'esercizio 1973.

I dati riportati rappresentano un chiaro indice della scarsa diligenza dimostrata dai funzionari delegati nella presentazione dei rendiconti ad anche della lentezza con la quale l'amministrazione procede ai riscontri di propria competenza.

Quanto alle osservazioni formulate dall'ufficio in ordine alla legittimità dei disposti pagamenti, esse hanno avuto in generale per oggetto casi di non giustificata causa legale delle spese e di non legittima autorizzazione delle medesime, inesatte liquidazioni, imputazioni irregolari, omessi versamenti di imposte e tasse, non regolare uso delle somme accreditate. In più casi, a seguito delle osservazioni anzidette, sono stati effettuati recuperi, mediante versamento in entrata, di somme indebite o non giustificate nei modi di legge.

Si segnalano qui di seguito i principali motivi dei rilievi mossi per i rendiconti delle amministrazioni regionali.

Pagamenti di compensi per lavoro straordinario: rilievi per mancata documentazione relativa alla esenzione dalle ritenute erariali, alle promozioni al coefficiente superiore ed alla conseguente corresponsione della differenza di compenso orario; per omessa indicazione e documentazione della particolare posizione di alcuni impiegati (addetti agli uffici di gabinetto, alle direzioni regionali, all'ufficio legislativo e legale) che consente a tale personale di prestare lavoro straordinario per un numero di ore superiore al limite massimo stabilito dal combinato disposto dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 28 e dell'articolo 4 della tabella « N » annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Regolarizzazione agli effetti tributari di documenti, in particolare ai fini dell'IGE, dell'IVA e dell'imposta di registro.

Pagamento di contributi, per conto di funzionari dell'ufficio legislativo e legale della Regione, a favore dell'ordine degli avvocati e procuratori. Al riguardo, l'amministrazione interessata, in risposta al rilievo con il quale questo ufficio di controllo aveva contestato la legittimità di detto pagamento, ha avuto occasione di precisare che l'anzidetta spesa trova il suo fondamento nella norma contenuta nell'articolo 7, 3° comma, della rubrica « ufficio legislativo e legale » della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, in correlazione con la norma di cui all'articolo 3, 4° comma, lettera *b*, del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

Invero, la norma regionale avanti citata prevede, tra i compiti dell'ufficio legislativo e legale, anche quello dell'assistenza e del patrocinio della regione in particolari casi. A sua volta, l'articolo 3, 4° comma, lettera *b*, della legge professionale prevede la iscrizione in un elenco speciale annesso all'albo di quegli avvocati e procuratori facenti parte di uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, per consentire agli stessi di trattare le cause e gli affari dell'ente presso il quale prestano la loro opera.

Ne discende che la iscrizione nel predetto elenco speciale di funzionari dell'ufficio legislativo e legale della regione siciliana, muniti del titolo di procuratore legale, costituisce una delle condizioni essenziali perché dall'ufficio medesimo possa essere espletato il compito di cui avanti si è detto.

Essendo, quindi, tale iscrizione compiuta nell'esclusivo interesse dell'ente (nella specie, la Regione) per il quale soltanto possono operare i funzionari iscritti, i contributi annuali non possono che gravare sui fondi dell'ente medesimo.

Sulla base di dette considerazioni, l'ufficio ha ritenuto legittimo il pagamento dei contributi in parola ed ha, conseguentemente, ammesso a discarico il relativo rendiconto.

In alcuni casi si è constatato che gli stati di avanzamento dei lavori erano stati presentati al competente organo tecnico per il prescritto visto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi acconti all'impresa. L'ufficio ha osservato che tale prassi, oltre che pericolosa, è palesemente illegittima, in quanto il « visto » è estrinsecazione di controllo preventivo e quindi deve essere apposto su atti bensì formati, ma non ancora portati ad esecuzione.

In merito ad alcun rimborsi di tasse di CC.GG. corrisposte per il rilascio di porto di fucile, si è rilevato che era stata restituita l'intera somma versata, senza tener conto del disposto di cui alla IV nota esplicativa dell'articolo 48 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modifiche, in base al quale, in caso di rifiuto della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate limitatamente alla tassa e sopratassa, con esclusione, quindi, del diritto a favore dell'ente protezione animali di cui all'articolo 41, n. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612, affluito ad ente diverso dalla regione, e dell'imposta di bollo di quietanza utilizzata per il rilascio della ricevuta di versamento.

Utilizzazione degli accreditamenti per scopi diversi da quelli per i quali erano stati disposti: è quanto ha formato oggetto, ad esempio, di un rilievo con il quale l'ufficio ha ritenuto illegittima l'inclusione fra le spese generali per l'esecuzione ai lavori di bonifica montana, (eseguiti in amministrazione diretta da parte del competente ispettorato forestale), delle spese relative alla fornitura di gasolio per uso riscaldamento, al pagamento dei canoni telefonici, all'abbonamento ad alcune riviste giuridiche, all'ac-

quisto di un attaccapanni per ufficio. È stato osservato al riguardo, che le « spese generali » per direzione ed assistenza locale ai lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani attuati dall'amministrazione forestale debbono essere adeguatamente e palesemente pertinenti ai lavori, cosicché, nella sede della rendicontazione, possa dimostrarsi ed essere accertabile non solo che esse non superino il previsto limite del 4 per cento dell'importo progettuale, ma anche la loro effettiva specifica riferibilità allo svolgimento dei lavori stessi.

B) *Gestioni fuori bilancio.*

La materia delle gestioni fuori bilancio è stata compiutamente disciplinata soltanto con la legge 25 novembre 1971, n. 1041, le cui disposizioni estendono il loro ambito operativo anche all'amministrazione regionale, attesa l'autenticità di applicazione in sede regionale della normativa statale che attiene alla contabilità generale ed alla gestione finanziaria.

Peraltro, che detta disciplina debba applicarsi anche presso l'amministrazione regionale è stato affermato dalla sezione regionale del controllo nell'adunanza ufficiosa del 25 maggio 1973.

La disciplina introdotta dalla citata legge adempie ad una precipua funzione complementare delle norme sulla contabilità generale, le quali, nel prevedere un generico divieto delle gestioni fuori bilancio, non contengono specifiche disposizioni rivolte alla regolarizzazione amministrativo-contabile delle operazioni finanziarie in cui si estrinsecano; essa costituisce, in particolare — come è stato esattamente osservato — valida iniziativa rivolta a dare concreto significato ai requisiti basilari della universalità e della unicità del bilancio.

Prescindendo dalle gestioni fuori bilancio non autorizzate da leggi speciali, dalle quali le norme contenute nel titolo I della legge n. 1041 sanciscono l'immediata cessazione (per altre non si ha notizia dell'esistenza di alcuna di siffatte gestioni), va notato che, ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa, per gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, *regolate da leggi speciali* il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per quanto concerne le eventuali gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, tuttavia, occorre precisare che, giusta quanto ritenuto anche dall'ufficio di coordinamento, la presentazione, per il prescritto controllo, dei cennati rendiconti alle rispettive ragionerie centrali implica che dette contabilità debbano essere inoltrate ai correlativi uffici centrali di controllo della Corte dei conti e non già agli uffici periferici: la norma del 2° comma del richiamato articolo 9 della legge n. 1041 ha, invero, conferito a determinati organi la competenza di questo nuovo particolare controllo, con la conseguenza che tali funzioni non possono essere attribuite ad altri uffici, essendo le competenze inderogabili nel campo del diritto pubblico.

In campo regionale, invece, sono da considerarsi senz'altro soggette alla particolare disciplina posta dal titolo II della più volte citata legge tutte le operazioni finanziarie, attive o passive, che, sebbene autorizzate da leggi speciali si svolgano al di fuori del bilancio e dei normali controlli.

Da tali gestioni vanno distinte quelle che si svolgono nell'ambito dell'amministrazione regionale medesima da quelle altre affidate ad enti ed i cui mezzi finanziari costituiscono fondo di dotazione dell'ente stesso: soltanto le prime sono soggette all'osservanza della normativa in esame.

C) *Gli enti pubblici regionali.*

Per completare il quadro delle disposizioni legislative destinate ad avere riflessi sull'attività del controllo successivo, si ritiene di dover far cenno, da ultimo, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, la quale, nel sancire l'obbligo del rendiconto in relazione ai finanziamenti che saranno disposti a carico del bilancio della regione in favore dell'ESPI e dell'EMS, per la prima volta prevede una forma di controllo esterno sulla gestione di tali enti.

Come è noto, infatti, l'attuale legislazione assoggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, la gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato, mentre non prevede un analogo controllo per gli enti regionali.

Da qui l'importanza della innovazione introdotta con la legge 31 dicembre 1973, n. 50, che potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova tendenza, volta a colmare le carenze dei controlli sulla gestione degli enti pubblici regionali e, in particolare, sull'impiego dei cospicui mezzi finanziari posti a disposizione degli enti stessi dalla regione siciliana.

L'articolo 34 della citata legge regionale n. 50, prevede l'istituzione di un fondo di lire 106.000 milioni, destinato in parte al risanamento della situazione finanziaria dell'ESPI ed in parte al ripianamento dei disavanzi di gestione dell'EMS.

All'erogazione delle somme a carico di detto fondo si provvede mediante aperture di credito disposte dall'assessore per l'industria ed il commercio a favore dei presidenti degli enti regionali su deliberadella giunta di Governo, previo parere della ragioneria generale della regione.

I presidenti degli enti regionali, per l'attribuzione e la gestione delle somme loro accreditate, sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla resa quadrimestrale dei conti.

Lo stesso articolo 34, infine, prevede una deroga ai limiti di importo stabiliti dalle norme vigenti in materia, consentendo l'emissione di ordini di accreditamento fino ad un massimo di lire 5 miliardi (4° comma), e pone un generale divieto di eventuali prelevamenti in contanti, disponendo che l'utilizzazione delle somme accreditate può avvenire esclusivamente mediante ordinativi (5° comma).

D) *Gli interventi della Comunità economica europea.*

Gli aiuti che la CEE in vario modo dispensa nel territorio della regione siciliana sono volti a sorregere ed incrementare l'attività del porto di Palermo e quella mineraria, nonché lo sviluppo e la ricostruzione economica dell'agricoltura e delle zone terremotate.

Gli interventi non sono effettuati tramite l'amministrazione regionale ma attraverso altri enti o organi, come il FEOGA, la SO.CHI.MI.SI. eccetera e si svolgono quindi al di fuori del controllo della sezione siciliana della Corte dei conti.

SITUAZIONE DEI RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1973

(*Amministrazioni regionali*)

AMMINISTRAZIONI	Importo complessivo delle somme accreditate (1)	Importo complessivo dei rendiconti presentati alla amministrazione	Somme ancora da rendicontare all'amministrazione	Importo complessivo dei rendiconti pervenuti alla Corte
Presidenza	1.924.357.689	1.056.238.882	868.118.807	893.831.009
Finanze	7.110.706.822	1.455.875.438	5.654.831.384	913.456.199
Turismo	2.137.608.659	386.234.160	1.751.374.499	86.644.093
Enti locali	4.612.729.283	1.151.629.061	3.461.100.222	748.121.218
Lavori pubblici	51.071.312.939	9.467.321.483	41.603.991.456	1.403.471.424
Industria e commercio . . .	465.629.319	224.954.072	240.675.247	83.112.796
Sviluppo economico	1.366.541.178	9.376.090	1.357.165.088	5.163.830
Agricoltura e foreste	38.819.553.393	7.438.095.589	31.381.457.804	259.156.741
Pubblica istruzione	16.481.144.056	5.648.427.330	10.832.716.726	2.891.019.055
Sanità	1.237.599.842	425.637.840	811.962.002	28.672.745
Lavoro	659.746.115	110.347.235	549.398.880	110.341.195
Totali . . .	125.886.929.295	27.374.137.180	98.512.792.115	7.422.990.305

(1) Tenuto conto delle riduzioni di fine esercizio.

CAPITOLO XIII

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'azienda delle foreste demaniali della regione per l'esercizio finanziario 1973 indicano entrate e spese per lire 1.599 milioni.

1) *L'entrata.*

Le previsioni aggiornate dell'entrata sono risultate di lire 2.273,5 milioni, con un aumento di lire 674,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali, pari al 42,19 per cento.

Le previsioni aggiornate per il 1973 sono risultate superiori di lire 418,4 milioni rispetto a quelle dell'esercizio precedente, con un aumento del 22,55 per cento.

L'analisi delle previsioni aggiornate di entrata mostra entrate correnti per lire 1.565,5 milioni (pari al 68,86 per cento del totale) ed entrate in conto capitale per lire 708 milioni, pari al 31,14 per cento del totale.

Le entrate correnti sono distinte in quattro categorie riguardanti: 1) i proventi della vendita di beni e servizi, con la previsione di lire 41,5 milioni; 2) i trasferimenti, che consistono nel contributo della regione a pareggio del bilancio dell'azienda, con la previsione di lire 1.300 milioni; bisogna ricordare che questo contributo viene erogato dalla regione senza che vi siano norme sostanziali che lo prevedono e ne determinino l'ammontare; 3) i redditi dell'azienda, con la previsione di lire 216 milioni, 100 dei quali per interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda, ed i rimanenti 116 milioni per fitti di fabbricati demaniali e canoni per concessioni di terreni demaniali, di pascoli e di cave; 4) entrate diverse per lire 8 milioni, classificate nella categoria delle somme non attribuibili.

Le entrate in conto capitale sono classificate tutte in tre capitoli della categoria dei trasferimenti e riguardano versamenti di somme da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura destinate rispettivamente: 1) all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonché all'esecuzione di opere finanziate dalla cassa per il mezzo-

giorno, con la previsione di lire 9,7 milioni; 2) all'esecuzione delle opere di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, con la previsione di lire 148,9 milioni; 3) al completamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento di zone particolarmente idonee alla creazione di parchi regionali e relativa progettazione, con lo stanziamento di lire 674,5 milioni.

Non risultano, nel corso dell'esercizio, entrate per anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito.

L'analisi delle previsioni di entrata chiarisce che tutti i versamenti di somme da parte dell'assessorato agricoltura, classificati tra le entrate correnti o tra quelle in conto capitale, ammontano a lire 2.008 milioni e, rispetto al totale delle entrate di lire 2.273,5 milioni, rappresentano l'88,32 per cento.

2) *Il demanio forestale.*

La consistenza del demanio forestale è di Ha 51.430.03,51, dei quali:

ha 5.021.14,62 pervenuti dal demanio forestale dello Stato;

ha 9.916.96,35 acquistati dall'azienda;

ha 5.148.53,15 acquistati con fondi della cassa per il mezzogiorno;

ha 31.343.39,39 espropriati con i mezzi finanziari del fondo di solidarietà nazionale.

3) *La spesa.*

Lo stato di previsione della spesa dell'azienda per l'anno finanziario 1973 indica spese per lire 1.599,5 milioni, che nelle previsioni aggiornate risultano di lire 2.273,5 milioni e quindi con un aumento di lire 674,5 milioni pari al 42,19 per cento.

Le previsioni definitive risultano superiori, rispetto alle previsioni di spesa del precedente esercizio di 418,4 milioni pari ad un aumento del 22,55 per cento.

Le spese correnti sono previste in lire 1.180,5 milioni e rappresentano il 51,92 per cento del totale, mentre le spese in conto capitale, indicate in lire 1.093, rappresentano il 48,08 per cento del totale.

Le spese correnti sono distinte in quattro categorie riguardanti il personale in attività di servizio, l'acquisto di beni e servizi, le poste correttive e compensative delle entrate (con lo stanziamento di lire 50.000 per la restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata e con il pagamento di lire 24.000 sui residui) e le somme non attribuibili, con lo stanziamento di lire 55 milioni al fondo di riserva per nuove e maggiori spese, utilizzato, nel corso dell'esercizio, per tre variazioni di bilancio per un totale di lire 53 milioni.

A) *La spesa per il personale in attività di servizio.*

La previsione di spesa per il personale in attività di servizio è di 10 milioni per il pagamento di indennità per missioni e per il rimborso delle relative spese. I pagamenti effettuati sono stati di lire 9,3 milioni sulla competenza e di lire 418.900 sui residui, per un totale di lire 9,7 milioni.

Nel bilancio dell'azienda non è compreso lo stanziamento per il pagamento delle competenze fondamentali ed accessorie al personale, in quanto tali spese formano oggetto di appositi capitoli inseriti nello stato di previsione della spesa della presidenza della regione con lo stanziamento complessivo di lire 1.016

milioni e con pagamenti effettuati di lire 873,2 milioni sulla competenza e di lire 87,7 milioni sui residui, per un totale di lire 960,9 milioni.

B) *L'acquisto di beni e servizi.*

Lo stanziamento per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi forestali è di 29 milioni, dei quali 5 milioni per gli acquisti e 24 milioni per l'esercizio, manutenzione ed assicurazioni. Le spese effettuate sono di lire 21,3 milioni nella competenza. Tali spese sono sufficientemente contenute, soprattutto se si considera che il normale impiego degli automezzi dell'azienda avviene su strade di montagna, spesso non in perfetto stato di manutenzione.

Presentano stretta attinenza all'attività istituzionale dell'azienda le spese per la coltivazione ed il governo delle foreste, con lo stanziamento di lire 360 milioni e con spese effettuate di lire 102,4 milioni sulla competenza e di lire 192 milioni sui residui, per un totale di lire 294,4 milioni.

Di notevole importanza, al fine della conservazione dei boschi, le spese per la lotta anticendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza, con lo stanziamento di lire 480 milioni e con spese effettuate di lire 393,4 milioni sulla competenza e di lire 84,5 milioni sui residui, per un totale di lire 477,9 milioni.

Da ricordare ancora le spese di esercizio e di manutenzione di vivai, con la previsione di lire 60 milioni che, rivelatasi insufficiente ha richiesto una variazione di bilancio in aumento di lire 40 milioni per far fronte all'aumento del costo della mano d'opera, verificatosi in seguito all'applicazione del contratto integrativo regionale di lavoro del 15 febbraio 1972. Le spese effettuate sono state di lire 33,7 milioni sulla competenza e di lire 51 milioni sui residui, per un totale di lire 84,7 milioni.

Altre spese riguardano la manutenzione di immobili, strade, ponti, chiudende, sorgive ed acquedotti, con lo stanziamento di lire 50 milioni e con pagamenti di lire 10,1 milioni sulla competenza e di lire 21,3 milioni sui residui.

C) *La costituzione di capitali fissi.*

Gli stanziamenti per le spese in conto capitale sono indicati nella categoria denominata costituzione di capitali fissi e riguardano lire 60 milioni (a tale somma, infatti, è stata ridotta, a seguito di variazioni di bilancio, la previsione originaria di lire 100 milioni) per la costruzione e riparazione straordinaria di strade e di stradelle principali e secondarie di servizio, con pagamenti effettuati di lire 116 milioni sui residui; 70 milioni per la costruzione e riparazione di fabbricati con pagamenti effettuati di lire 62,1 milioni sui residui; 200 milioni per la ricostruzione di boschi deteriorati, per rimboschimenti e per piccole opere di bonifica connesse, con pagamenti effettuati di lire 14,4 milioni sulla competenza e di lire 256 milioni sui residui, per un totale di lire 270,4 milioni; lire 9,7 milioni per opere di sistemazione idraulico-forestale previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, con pagamenti di lire 146,7 milioni sui residui; lire 15 milioni per la gestione del parco del palazzo dei Normanni, sede dell'assemblea regionale siciliana, con pagamenti effettuati per lire 7 milioni sui residui; lire 148,9 milioni per il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 48 del 1970, con pagamenti di lire 33 milioni sulla competenza; lire 549,3 milioni per il completamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e di

rimboschimento di zone particolarmente idonee alla creazione di parchi regionali e relativa progettazione, con pagamenti effettuati di lire 70,4 milioni sulla competenza e di lire 1,1 milioni sui residui, per un totale di lire 71,5 milioni.

Bisogna segnalare, infine, lo stanziamento di lire 15 milioni per l'imposta sul valore aggiunto dovuta sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre 1972 e per i quali il relativo impegno di spesa è stato assunto entro tale data, con il pagamento, effettuato sulla competenza, di lire 1.705.690.

D) *Le variazioni di bilancio.*

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate undici variazioni di bilancio, sei delle quali in seguito alla riscossione, da parte dell'azienda, di nuove entrate per complessivi 674,5 milioni di lire.

Tre variazioni di bilancio sono state effettuate utilizzando la disponibilità del capitolo 1603 nel quale è iscritto il fondo di riserva per nuove e maggiori spese: in particolare, per le tre variazioni sono stati utilizzati 53 milioni di lire dei 55 stanziati.

Le rimanenti due variazioni costituiscono storni di fondi a carico del capitolo di spesa in conto capitale n. 2001 (relative alla costruzione e riparazione straordinaria di strade e di stradelle principali e secondarie di servizio) il cui stanziamento iniziale di lire 100 milioni è stato diminuito di lire 40 milioni, che sono stati utilizzati, quanto a lire 15 milioni, per l'inserimento del relativo ammontare al capitolo 2201, concernente l'IVA dovuta sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre 1972, e quanto a lire 25 milioni, per aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa corrente 1110 relativo a spese postali, telegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche.

IL PRESIDENTE
(Osvaldo Iannuzzi)

IL RELATORE ESTENSORE
(Salvatore Catalano)